Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 68 del 10 marzo 1980

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 10 marzo 1980 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

LEGGE 12 febbraio 1980, n. **52.**

Ratifica ed esecuzione del trattato di adesione della Grecia alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato ad Atene il 28 maggio 1979.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 febbraio 1980, n. 52.

Ratifica ed esecuzione del trattato di adesione della Grecia alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato ad Atene il 28 maggio 1979.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato, firmato ad Atene il 28 maggio 1979, concluso tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (Stati membri delle Comunità europee) e la Repubblica ellenica relativo all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, con i seguenti atti connessi:

decisione del Consiglio delle Comunità europee del 24 maggio 1979 relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati, con allegati;

sette protocolli;

atto finale, con allegati.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 2 del trattato stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1980

PERTINI

COSSIGA — RUFFINI — ROGNONI — MORLINO — ANDREATTA — REVIGLIO — PANDOLFI — VALITUTTI — MARCORA — PRETI — BISAGLIA — SCOTTI — STAMMATI — LOMBARDINI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

DECISIONE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE DEL 24 MAGGIO 1979

relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio

---

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto l'articolo 98 del trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

Visto il parere della Commissione,

Considerando che la Repubblica ellenica ha chiesto di aderire alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio ;

Considerando che le condizioni di adesione che il Consiglio deve fissare sono state negoziate con la Repubblica ellenica,

DECIDE :

Articolo 1

1. La Repubblica ellenica puo' diventare membro della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio aderendo, alle condizioni previste dalla presente decisione, al trattato che istituisce tale Comunità, quale è stato modificato e completato.

2. Le condizioni dell'adesione e gli adattamenti del trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, da questa determinati, sono contenuti nell'atto unito alla presente decisione. Le disposizioni di tale atto concernenti la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio costituiscono parte integrante della presente decisione.

3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nonché i poteri e le competenze delle istituzioni delle Comunità, quali figurano nel trattato di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti della presente decisione.

Articolo 2

Lo strumento di adesione della Repubblica ellenica alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio sarà depositato presso il Governo della Repubblica francese al 1° gennaio 1981.

L'adesione prende effetto il 1° gennaio 1981, a condizione che la Repubblica ellenica abbia depositato il suo strumento di adesione a tale data e che tutti gli Stati firmatari del trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità Economica Europea ed alla Comunità Europea dell'Energia Atomica abbiano depositato i loro strumenti di ratifica prima di tale data.

Il Governo della Repubblica francese rimetterà copia certificata conforme dello strumento di adesione della Repubblica ellenica ai Governi degli Stati membri.

Articolo 3

La presente decisione redatta in lingua danese, in lingua francese, in lingua greca, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i testi in ciascuna di queste lingue facenti tutti ugualmente fede, è comunicato agli Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio ed alla Repubblica ellenica.

Fatto a Bruxelles, addi' 24 maggio 1979

Per il Consiglio

Il Presidente

TRATTATO

TRA IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA

E IRLANDA DEL NORD

(STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE)

E LA REPUBBLICA ELLENICA

RELATIVO ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA

ALLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

E ALLA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

UNITI nella volontà di proseguire la realizzazione degli obiettivi del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e del trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica,

DECISI, nello spirito di tali trattati, a costruire, sulle fondamenta già realizzate, un'unione sempre più stretta tra i popoli europei,

CONSIDERANDO che l'articolo 237 del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e l'articolo 205 del trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica danno agli Stati europei la possibilità di diventare membri di tali Comunità,

CONSIDERANDO che la Repubblica ellenica ha chiesto di diventare membro di dette Comunità,

CONSIDERANDO che il Consiglio delle Comunità Europee, sentito il parere della Commissione, si è pronunciato a favore dell'ammissione di detto Stato,

HANNO DECISO di stabilire di comune accordo le condizioni di ammissione e gli adattamenti da apportare ai trattati che istituiscono la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica, e a tal fine hanno designato come plenipotenziari :

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI

Signor Wilfried MARTENS, Primo Ministro ;

Signor Henri SIMONET, Ministro degli Affari Esteri ;

Signor Joseph VAN DER MEULEN, Ambasciatore,
Rappresentante Permanente presso le Comunità Europee ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA

Signor Niels Anker KOFOED, Ministro dell'Agricoltura ;

Signor Gunnar RIBERHOLDT, Ambasciatore,
Rappresentante Permanente presso le Comunità Europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Signor Hans-Dietrich GENSCHER, Ministro federale
degli Affari Esteri ;

Signor Helmut SIGRIST, Ambasciatore,
Rappresentante Permanente presso le Comunità Europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA

Signor Constantinos CARAMANLIS, Primo Ministro ;

Signor Georgios RALLIS, Ministro degli Affari Esteri ;

Signor Georgios CONTOGEORGIS, Ministro senza Portafoglio,
incaricato delle Relazioni con le Comunità Europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE

Signor Jean FRANCOIS-PONCET, Ministro
degli Affari Esteri ;

Signor Pierre BERNARD-REYMOND,
Sottosegretario di Stato presso il Ministro degli
Affari Esteri ;

Signor Luc de La BARRE de NANTEUIL, Ambasciatore,
Rappresentante Permanente presso le Comunità Europee ;

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA

Signor John LYNCH, Primo Ministro ;

Signor Michael O'KENNEDY, Ministro degli Affari Esteri ;

Signor Brendan DILLON, Ambasciatore,
Rappresentante Permanente presso le Comunità Europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Signor Giulio ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri ;

Signor Adolfo BATTAGLIA, Sottosegretario di Stato
agli Affari Esteri ;

Signor Eugenio PLAJA, Ambasciatore,
Rappresentante Permanente presso le Comunità Europee ;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO

Signor Gaston THORN, Presidente del Governo,
Ministro degli Affari Esteri ;

Signor Jean DONDELINGER, Ambasciatore,
Rappresentante Permanente presso le Comunità Europee ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI

Signor Ch. A. van der KLAAUW, Ministro degli
Affari Esteri ;

Signor J.H. LUBBERS, Ambasciatore,
Rappresentante Permanente presso le Comunità Europee ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD

Lord CARRINGTON, Segretario di Stato per gli Affari esteri
e del Commonwealth ;

Sir Donald MAITLAND, Ambasciatore,
Rappresentante Permanente presso le Comunità Europee ;

I QUALI, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO le disposizioni che seguono :

ARTICOLO 1

1. La Repubblica ellenica diventa membro della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica e parte ai trattati che istituiscono tali Comunità, quali sono stati modificati e completati.

2. Le condizioni di ammissione e gli adattamenti, da questa determinati, dei trattati che istituiscono la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica sono contenuti nell'atto unito al presente trattato. Le disposizioni di tale atto concernenti la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica costituiscono parte integrante del presente trattato.

3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nonché i poteri e le competenze delle Istituzioni delle Comunità, quali figurano nei trattati di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti del presente trattato.

ARTICOLO 2

Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana al più tardi il 31 dicembre 1980.

Il presente trattato entrerà in vigore il 1° gennaio 1981, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data e che lo strumento di adesione della Repubblica ellenica alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio sia depositato a tale data.

ARTICOLO 3

Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in lingua danese, in lingua francese, in lingua greca, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i testi in ciascuna di queste lingue facenti tutte ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Trattato.

Fatto ad Atene, addi' ventotto maggio millenovecento-settantanove.

A T T O
RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE
DELLA REPUBBLICA ELLENICA
ED AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI

PARTE PRIMA

PRINCIPI

ARTICOLO 1

Ai fini del presente atto :

- per "trattati originari" s'intendono il trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, il trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed il trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, quali sono stati completati o modificati da trattati o altri atti entrati in vigore prima dell'adesione della Repubblica ellenica ; per "trattato CECA", "trattato CEE", "trattato CEEA" s'intendono i corrispondenti trattati originari cosi' completati o modificati ;

- per "Stati membri attuali" s'intendono il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

ARTICOLO 2

Dal momento dell'adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti delle Istituzioni delle Comunità vincolano la Repubblica ellenica e si applicano in tale Stato alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto.

ARTICOLO 3

1. La Repubblica ellenica aderisce con il presente atto alle decisioni ed agli accordi conclusi dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio. Essa s'impegna ad aderire dal momento dell'adesione a ogni altro accordo concluso dagli Stati membri attuali relativo al funzionamento delle Comunità o che sia connesso alla loro azione.

2. La Repubblica ellenica s'impegna ad aderire alle convenzioni di cui all'articolo 220 del trattato CEE nonché ai protocolli relativi all'interpretazione di tali convenzioni da parte della Corte di Giustizia, firmati dagli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria o attuale, e ad avviare a tal fine negoziati con gli Stati membri attuali per apportarvi i necessari adattamenti.

3. La Repubblica ellenica si trova nella stessa situazione degli Stati membri attuali rispetto alle dichiarazioni, risoluzioni o altre prese di posizione del Consiglio, nonché a quelle relative alle Comunità Europee adottate di comune accordo dagli Stati membri ; essa rispetterà quindi i principi e gli orientamenti che ne derivano e prenderà le misure che possono risultare necessarie per assicurarne l'applicazione.

ARTICOLO 4

1. Gli accordi e le convenzioni conclusi da una delle Comunità con uno o più Stati terzi, con un'organizzazione internazionale o con un cittadino di uno Stato terzo vincolano la Repubblica ellenica alle condizioni previste dai trattati originari e dal presente atto.

2. La Repubblica ellenica si impegna ad aderire, alle condizioni previste dal presente atto, agli accordi ed alle convenzioni conclusi dagli Stati membri attuali congiuntamente ad una delle Comunità, nonché agli accordi conclusi dagli Stati membri attuali che siano connessi a tali accordi o convenzioni. La Comunità e gli Stati membri attuali assisteranno a tal fine la Repubblica ellenica.

3. La Repubblica ellenica aderisce, col presente atto e alle condizioni da esso previste, agli accordi interni conclusi dagli Stati membri attuali per l'applicazione degli accordi o delle convenzioni di cui al paragrafo 2.

4. La Repubblica ellenica prende le misure adatte per adeguare, se occorre, ai diritti ed agli obblighi derivanti dall'adesione alle Comunità la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali cui sono parti anche altri Stati membri o una delle Comunità.

ARTICOLO 5

L'articolo 234 del trattato CEE e gli articoli 105 e 106 del trattato CEEA si applicano, per quanto attiene alla Repubblica ellenica, agli accordi ed alle convenzioni conclusi prima dell'adesione di quest'ultima.

ARTICOLO 6

Le disposizioni del presente atto, se non è stabilito altrimenti, non possono essere sospese, modificate o abrogate che a mezzo delle procedure, previste dai trattati originari, che consentono la revisione di tali trattati.

ARTICOLO 7

Gli atti delle Istituzioni delle Comunità ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie stabilite col presente atto conservano la loro natura giuridica ; in particolare le procedure per la loro modifica restano applicabili.

ARTICOLO 8

Le disposizioni del presente atto che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti delle Istituzioni delle Comunità acquistano la stessa natura giuridica delle disposizioni cosi' abrogate o modificate e sono sottoposte alle stesse norme.

ARTICOLO 9

1. L'applicazione dei trattati originari e degli atti delle Istituzioni è soggetta, a titolo transitorio, alle disposizioni derogatorie previste dal presente atto.

2. Senza pregiudizio delle disposizioni particolari del presente atto che prevedono date differenti o termini più brevi o più lunghi, l'applicazione delle misure transitorie termina alla fine del 1985.

PARTE SECONDA

ADATTAMENTI DEI TRATTATI

TITOLO I

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Capo 1

L'ASSEMBLEA

ARTICOLO 10

L'articolo 2 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom è sostituito dalle seguenti disposizioni :

"Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue

Belgio	24
Danimarca	16
Germania	81
Grecia	24
Francia	81
Irlanda	15
Italia	81
Lussemburgo	6
Paesi Bassi	25
Regno Unito	81 "

Capo 2

IL CONSIGLIO

ARTICOLO 11

L'articolo 2, secondo comma, del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee è sostituito dalla seguente disposizione

"La presidenza è esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per una durata di sei mesi, secondo l'ordine seguente degli Stati membri : Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito ".

ARTICOLO 12

L'articolo 28, quarto comma, del trattato CECA è sostituito dalla seguente disposizione

"Le decisioni del Consiglio, a parte quelle che richiedono una maggioranza qualificata o l'unanimità, sono prese a maggioranza dei membri che compongono il Consiglio ; tale maggioranza si reputa acquisita se comprende la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, comprendente i voti dei rappresentanti di due Stati membri che conseguono ciascuno almeno un ottavo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunità Tuttavia ai voti dei membri

del Consiglio è attribuita la ponderazione seguente per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 78, 78 terzo e 78 quinto del presente trattato che richiedono la maggioranza qualificata : Belgio 5, Danimarca 3, Germania 10, Grecia 5, Francia 10, Irlanda 3, Italia 10, Lussemburgo 2, Paesi Bassi 5, Regno Unito 10. Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno 45 voti, che esprimano il voto favorevole di almeno sei membri.".

ARTICOLO 13

L'articolo 95, quarto comma, del trattato CECA è sostituito dalla seguente disposizione :

"Queste modificazioni sono oggetto di proposte stabilite d'accordo dall'Alta Autorità e dal Consiglio deliberante a maggioranza di nove decimi dei suoi membri, e sottoposte al parere della Corte. Nel suo esame, la Corte ha piena competenza per valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto. Se, in seguito a questo esame, la Corte riconosce la conformità delle proposte alle disposizioni del capoverso precedente, esse sono trasmesse all'Assemblea ed entrano in vigore se sono approvate a maggioranza di tre quarti dei voti espressi e a maggioranza di due terzi dei membri che compongono l'Assemblea.".

ARTICOLO 14

L'articolo 148, paragrafo 2, del trattato CEE e l'articolo 118, paragrafo 2, del trattato CEEA sono sostituiti dalle seguenti disposizioni :

"Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione :

Belgio 5
Danimarca 3
Germania 10
Grecia 5
Francia 10
Irlanda 3
Italia 10
Lussemburgo 2
Paesi Bassi 5
Regno Unito .... 10.

Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno :

- quarantacinque voti quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione,

- quarantacinque voti che esprimano il voto favorevole di almeno sei membri, negli altri casi.".

Capo 3

LA COMMISSIONE

ARTICOLO 15

L'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee è sostituito dalla seguente disposizione :

"La Commissione è composta di quattordici membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza.".

Capo 4

LA CORTE DI GIUSTIZIA

ARTICOLO 16

Dal momento dell'adesione della Repubblica ellenica, il Consiglio delle Comunità Europee, deliberando all'unanimità, decide gli adattamenti da apportare rispettivamente all'articolo 32, primo comma, del trattato CECA, all'articolo 165, primo comma, del trattato CEE e all'articolo 137, primo comma, del trattato CEEA, al fine di aumentare di un'unità il numero dei giudici che compongono la Corte di Giustizia. Esso decide ugualmente i necessari addattamenti da apportare conseguentemente all'articolo 32 ter, secondo comma, del trattato CECA, all'articolo 167, secondo comma, del trattato CEE e all'articolo 139, secondo comma, del trattato CEEA, nonché all'articolo 18, secondo comma, del protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, all'articolo 15 del protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia della Comunità Economica Europea e all'articolo 15 del protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea dell'Energia Atomica.

Capo 5

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

ARTICOLO 17

L'articolo 194, primo comma, del trattato CEE e l'articolo 166, primo comma, del trattato CEEA sono sostituiti dalla seguente disposizione :

"Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue :

Belgio 12
Danimarca 9
Germania 24
Grecia 12
Francia 24
Irlanda 9
Italia 24
Lussemburgo 6
Paesi Bassi 12
Regno Unito .... 24."

Capo 6

LA CORTE DEI CONTI

ARTICOLO 18

L'articolo 78 sesto, paragrafo 2, del trattato CECA, l'articolo 206, paragrafo 2, del trattato CEE e l'articolo 180, paragrafo 2, del trattato CEEA sono sostituiti dalla seguente disposizione :

"La Corte dei Conti è composta di dieci membri.".

Capo 7

IL COMITATO SCIENTIFICO E TECNICO

ARTICOLO 19

L'articolo 134, paragrafo 2, primo comma, del trattato CEEA è sostituito dalla seguente disposizione :

"Il Comitato è composto di ventotto membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione.".

TITOLO II

ALTRI ADATTAMENTI

ARTICOLO 20

L'articolo 227, paragrafo 1, del trattato CEE è sostituito dalla seguente disposizione :

"1. Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica ellenica, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.".

ARTICOLO 21

Gli atti indicati nell'elenco riportato dall'allegato I del presente atto *formano* oggetto degli adattamenti specificati in tale allegato

ARTICOLO 22

Gli adattamenti degli atti indicati nell'elenco riportato dall'allegato II del presente atto, *resi* necessari dall'adesione, sono effettuati conformemente agli orientamenti enunciati in detto allegato e secondo la procedura e alle condizioni di cui all'articolo 146

PARTE TERZA

ADATTAMENTI DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI

PARTE QUARTA

MISURE TRANSITORIE

TITOLO I

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 23

1. Durante il 1981 la Repubblica ellenica procede all'elezione a suffragio universale diretto dei ventiquattro rappresentanti del popolo della Grecia nell'assemblea, conformemente alle disposizioni dell'atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto.

   Il mandato di questi rappresentanti scade contemporaneamente a quello dei rappresentanti eletti negli Stati membri attuali.

2. Dal momento dell'adesione e fino all'elezione di cui al paragrafo 1 i ventiquattro rappresentanti del popolo della Grecia nell'assemblea sono designati dal Parlamento ellenico fra i propri membri secondo la procedura fissata dalla Repubblica ellenica.

TITOLO II

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Capo 1

DISPOSIZIONI TARIFFARIE

ARTICOLO 24

1. Per ogni prodotto il dazio di base sul quale vanno operate le successive riduzioni di cui agli articoli 25 e 64 è il dazio effettivamente applicato al 1° luglio 1980.

Per ogni prodotto il dazio di base per il ravvicinamento alla tariffa doganale comune e alla tariffa unificata CECA di cui agli articoli 31, 32 e 64 è il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica il 1° luglio 1980

2. La Comunità nella sua composizione attuale e la Repubblica ellenica si comunicano i rispettivi dazi di base.

ARTICOLO 25

1. I dazi doganali all'importazione tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Repubblica ellenica sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo

- al 1° gennaio 1981 ogni dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;
- al 1° gennaio 1982 ogni dazio è ridotto all'80 % del dazio di base ;
- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna si effettuano

  al 1° gennaio 1983
  al 1° gennaio 1984
  al 1° gennaio 1985
  al 1° gennaio 1986

2 In deroga al paragrafo 1

a) una franchigia dai dazi doganali viene applicata, dal momento dell'adesione, alle importazioni che beneficiano delle disposizioni relative alla franchigia fiscale nell'ambito del traffico di viaggiatori fra gli Stati membri ;

b) una franchigia dai dazi doganali viene applicata, dal momento dell'adesione, alle importazioni di merci che sono oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale che beneficiano delle disposizioni relative alla franchigia fiscale fra gli Stati membri.

ARTICOLO 26

In nessun caso si applicano all'interno della Comunità dazi doganali superiori a quelli applicati nei confronti dei paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita

In caso di modifica o di sospensione dei dazi della tariffa doganale comune o di applicazione dell'articolo 34, da parte della Repubblica ellenica il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' prendere le misure necessarie per mantenere la preferenza comunitaria.

ARTICOLO 27

La Repubblica ellenica puo' sospendere integralmente o parzialmente la riscossione dei dazi applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione attuale. Essa ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' sospendere totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi applicabili ai prodotti importati dalla Grecia.

ARTICOLO 28

Qualunque tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione istituita dopo il 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia è abolita al 1° gennaio 1981.

ARTICOLO 29

Le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia sono progressivamente abolite secondo il seguente ritmo :

- al 1° gennaio 1981 ogni tassa è ridotta al 90 % dell'aliquota applicata al 31 dicembre 1980 ;
- al 1° gennaio 1982 ogni tassa è ridotta all'80 % dell'aliquota applicata al 31 dicembre 1980 ;
- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna si effettuano :

  al 1° gennaio 1983
  al 1° gennaio 1984
  al 1° gennaio 1985
  al 1° gennaio 1986.

ARTICOLO 30

I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia sono aboliti al 1° gennaio 1981.

ARTICOLO 31

Ai fini dell'applicazione progressiva della tariffa doganale comune, la Repubblica ellenica modifica come segue la sua tariffa applicabile nei confronti dei paesi terzi :

- a decorrere dal 1° gennaio 1981, la Repubblica ellenica applica un dazio che riduca del 10 % lo scarto tra il dazio di base ed il dazio della tariffa doganale comune ;
- a decorrere dal 1° gennaio 1982 :

  a) per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostano di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune si applicano questi ultimi dazi ;

  b) negli altri casi la Repubblica ellenica applica un dazio che riduca nuovamente del 10 % lo scarto tra il dazio di base ed il dazio della tariffa doganale comune.

  Tale scarto è nuovamente ridotto ogni volta del 20 % al 1° gennaio 1983, al 1° gennaio 1984 ed al 1° gennaio 1985.

A decorrere dal 1° gennaio 1986 la Repubblica ellenica applica integralmente la tariffa doganale comune.

ARTICOLO 32

1. Ai fini dell'applicazione progressiva della tariffa unificata CECA, la Repubblica ellenica modifica come segue la sua tariffa applicabile nei confronti dei paesi terzi :

a) per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostano di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa unificata CECA, si applicano questi ultimi dazi a decorrere dal 1° gennaio 1982 ;

b) negli altri casi la Repubblica ellenica applica a decorrere dalla stessa data un dazio che riduca del 20 % lo scarto tra il dazio di base ed il dazio della tariffa unificata CECA.

Tale scarto è nuovamente ridotto ogni volta del 20 % al 1° gennaio 1983, al 1° gennaio 1984 e al 1° gennaio 1985.

A decorrere dal 1° gennaio 1986 la Rpubblica ellenica applica integralmente la tariffa unificata CECA.

2. Per le ligniti e gli agglomerati di ligniti della voce n° 27.02 della tariffa doganale comune, la Repubblica ellenica introduce, secondo lo stesso ritmo di progressività di quello previsto dal paragrafo 1, le disposizioni di cui alla tariffa doganale comune per questi prodotti ed applica un dazio del 5 % al più tardi il 1° gennaio 1986.

ARTICOLO 33

1. Nei casi in cui i dazi della tariffa doganale della Repubblica ellenica siano di natura diversa dai corrispondenti dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il progressivo ravvicinamento dei primi verso i secondi si opera addizionando gli elementi del dazio di base ellenico con quelli del dazio della tariffa doganale comune o con quelli della tariffa unificata CECA ; il dazio di base ellenico è ridotto progressivamente a 0, secondo i ritmi fissati dagli articoli 31, 32 e 64, mentre il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA parte da 0 per raggiungere progressivamente e secondo gli stessi ritmi il suo importo definitivo

2. A decorrere dal 1° gennaio 1981, qualora fossero modificati o sospesi taluni dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, la Repubblica ellenica modifica o sospende contemporaneamente la propria tariffa nella proporzione risultante dall'applicazione degli articoli 31, 32 e 64

3. A decorrere dal 1° gennaio 1981 la Repubblica ellenica applica la nomenclatura della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA

La Repubblica ellenica puo' riprendere all'interno di tali nomenclature le suddivisioni nazionali esistenti al momento dell'adesione che siano indispensabili affinché il progressivo ravvicinamento dei dazi doganali a quelli della tariffa doganale comune ed a quelli della tariffa unificata CECA si compia nelle condizioni previste dal presente atto.

4 Per facilitare la progressiva applicazione della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA da parte della Repubblica ellenica, la Commissione puo' stabilire, se occorre, le modalità d'applicazione secondo cui la Repubblica ellenica modifica i suoi dazi doganali.

ARTICOLO 34

Per allineare la sua tariffa alla tariffa doganale comune e alla tariffa unificata CECA la Repubblica ellenica resta libera di modificare i suoi dazi doganali a un ritmo più rapido di quello previsto dagli articoli 31, 32 e 64. Essa ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

Capo 2

ABOLIZIONE DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE
E DELLE MISURE DI EFFETTO EQUIVALENTE

ARTICOLO 35

Le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente tra la Comunità nella composizione attuale e la Grecia sono abolite dal momento dell'adesione.

ARTICOLO 36

1. In deroga all'articolo 35 la Repubblica ellenica puo' mantenere fino al 31 dicembre 1985 restrizioni quantitative per i prodotti di cui all'allegato III del presente atto provenienti dagli Stati membri attuali.

2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 consistono in contingenti. I contingenti per l'anno 1981 figurano nell'allegato III.

3. Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti è del 25 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in unità di conto e del 20 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale ottenuto.

Quando un contingente è espresso contemporaneamente in volume ed in valore, il contingente espresso in volume è aumentato nella misura minima del 20 % all'anno e il contingente espresso in valore nella misura minima del 25 % all'anno ; i contingenti successivi sono calcolati ogni anno sulla base del contingente precedente maggiorato dell'aumento.

Quanto agli autobus, autocorriere, torpedoni ed altri autoveicoli della sottovoce ex 87.02 A I della tariffa doganale comune, il contingente espresso in volume è pero' aumentato in misura del 15 % all'anno ed il contingente espresso in valore in misura del 20 % all'anno.

4. Qualora la Commissione costati con una decisione che le importazioni in Grecia di uno dei prodotti di cui all'allegato III sono state inferiori al 90 % del contingentamento nel corso di due anni consecutivi, la Repubblica ellenica liberalizza l'importazione del prodotto proveniente dagli Stati membri attuali.

5. I contingenti aperti per i concimi delle voci nn. 31.02, 31.03 e 31.05 A I, II e IV della tariffa doganale comune costituiscono del pari le misure transitorie necessarie all'abolizione dei diritti esclusivi di importazione. A questi contingenti puo' accedere qualsiasi importatore in Grecia ed i prodotti importati nel quadro di detti contingenti non possono essere sottoposti in Grecia a diritti esclusivi di commercializzazione.

ARTICOLO 37

In deroga all'articolo 35 gli Stati membri attuali e la Repubblica ellenica possono mantenere negli scambi tra gli Stati membri attuali e la Grecia le restrizioni all'esportazione di rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio della voce n° 73.03 della tariffa doganale comune, per un periodo di due anni dal 1° gennaio 1981, purché tale regime non sia più restrittivo di quello applicato alle esportazioni verso i paesi terzi.

ARTICOLO 38

In deroga all'articolo 35 i tassi delle cauzioni e gli importi da pagare in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni provenienti dagli Stati membri attuali sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni dal 1° gennaio 1981.

I tassi delle cauzioni e gli importi da pagare in contanti sono ridotti secondo il seguente ritmo :

1° gennaio 1981 : 25 %
1° gennaio 1982 : 25 %
1° gennaio 1983 : 25 %
1° gennaio 1984 : 25 %.

ARTICOLO 39

1. In deroga all'articolo 35 la preferenza generale dell'8 % applicabile in Grecia agli appalti pubblici sarà progressivamente abolita dalla Repubblica ellenica con lo stesso ritmo fissato dall'articolo 25 per l'abolizione dei dazi doganali all'importazione tra la Grecia e la Comunità nella sua composizione attuale.

2. In deroga all'articolo 35 la Repubblica ellenica puo' soprassedere per un periodo di due anni dal 1° gennaio 1981 all'apertura ai fornitori comunitari dei suoi elenchi di fornitori riconosciuti.

ARTICOLO 40

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo la Repubblica ellenica procede, a decorrere dal 1° gennaio 1981, ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del trattato CEE, in modo che venga esclusa, anteriormente al 31 dicembre 1985, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed agli sbocchi.

Gli Stati membri attuali assumono obblighi equivalenti nei confronti della Repubblica ellenica.

La Commissione formula raccomandazioni in merito alle modalità ed al ritmo da seguire nell'attuazione del riordinamento di cui al primo comma, restando inteso che tali modalità e tale ritmo devono essere identici per la Repubblica ellenica e per gli Stati membri attuali.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1981 la Repubblica ellenica abolisce la totalità dei diritti esclusivi d'esportazione. Essa abolisce del pari, a decorrere dalla stessa data, i diritti esclusivi d'importazione sul solfato di rame della sottovoce ex 28.38 A II della tariffa doganale comune, sulla saccarina della sottovoce ex 29.26 A I della tariffa doganale comune e sulla carta sottile della sottovoce ex 48.18 della tariffa doganale comune.

Capo 3

ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 41

1. La Commissione stabilisce, tenendo debitamente conto delle disposizioni vigenti ed in particolare di quelle relative al transito comunitario, i metodi di collaborazione amministrativa intesi ad assicurare dal 1° gennaio 1981 che le merci rispondenti alle condizioni a tal fine stabilite fruiscano dell'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, nonché delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente.

2. La Commissione stabilisce le disposizioni applicabili dal 1° gennaio 1981 agli scambi, all'interno della Comunità, delle merci ottenute nella Comunità per la fabbricazione delle quali siano stati utilizzati :

- prodotti che non siano stati sottoposti ai dazi doganali né alle tasse di effetto equivalente loro applicabili nella Comunità nella sua composizione attuale o in Grecia ovvero che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse ;
- prodotti agricoli che non rispondano alle condizioni richieste per essere ammessi alla libera circolazione nella Comunità nella sua composizione attuale o in Grecia.

Nell'adottare tali disposizioni la Commissione prende in considerazione le norme previste dal presente atto per l'abolizione dei dazi doganali tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia e quelle per la progressiva applicazione, da parte della Repubblica ellenica, della tariffa doganale comune e delle disposizioni in materia di politica agricola comune.

ARTICOLO 42

1. Salvo disposizione contraria del presente atto, le disposizioni vigenti in materia di legislazione doganale per gli scambi con i paesi terzi si applicano alle stesse condizioni agli scambi all'interno della Comunità, fintantoché sono riscossi dei dazi doganali su tali scambi.

Per gli scambi all'interno della Comunità, nonché per gli scambi coi paesi terzi, fino al 1° gennaio 1986 il territorio doganale da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana è quello definito dalle disposizioni esistenti nella Comunità e nella Repubblica ellenica al 31 dicembre 1980.

2. Per gli scambi all'interno della Comunità la Repubblica ellenica applica a decorrere dal 1° gennaio 1981 la nomenclatura della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA.

La Repubblica ellenica puo' *riprendere* all'interno di tali nomenclature le suddivisioni nazionali esistenti al momento dell'adesione che siano indispensabili affinché la progressiva abolizione dei suoi dazi doganali all'interno della Comunità si compia alle condizioni previste dal presente atto.

ARTICOLO 43

1. Se negli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia vengono applicati gli importi compensativi di cui all'articolo 61 su uno o più prodotti di base considerati come entranti nella fabbricazione delle merci di cui al regolamento (CEE) n° 1059/69 che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci che derivano dalla trasformazione di prodotti agricoli, al regolamento (CEE) n° 2730/75 relativo al glucosio e al lattosio ed al regolamento (CEE) n° 2783/75 che istaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, si applicano le seguenti misure transitorie

- un importo compensativo, determinato in base agli importi compensativi di cui all'articolo 61 e secondo le regole previste dal regolamento (CEE) n° 1059/69 per il calcolo dell'elemento mobile applicabile alle merci di cui a questo regolamento, si applica all'importazione di tali merci dalla Grecia nella Comunità ;

- all'importazione delle merci di cui al regolamento (CEE) n° 1059/69 da paesi terzi in Grecia l'elemento mobile fissato da questo regolamento è, a seconda dei casi, aumentato o diminuito dell'importo compensativo di cui al primo trattino ;

- un importo compensativo, determinato in base agli importi compensativi fissati per i prodotti di base e secondo le regole per il calcolo delle restituzioni previste dal regolamento (CEE) n° 2682/72 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'Allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione di restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo, si applica all'esportazione delle merci di cui a questo regolamento, esclusa l'albumina, dalla Comunità in Grecia ;

- un importo compensativo, calcolato in base agli importi compensativi di cui all'articolo 61 e secondo le regole previste dai regolamenti (CEE) n° 2730/75 e n° 2783/75 per il calcolo della tassa all'importazione, si applica all'importazione da paesi terzi e dalla Comunità in Grecia ed all'importazione dalla Grecia nella Comunità di prodotti di cui ai detti regolamenti ;

- all'esportazione di prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n° 2682/72 e n° 2730/75 dalla Grecia verso paesi terzi si applicano, rispettivamente, gli importi compensativi indicati nel terzo e nel quarto trattino.

2. Se durante l'applicazione di importi compensativi si verificassero deviazioni di traffico dei prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n° 2783/75 e n° 2730/75, la Commissione potrà prendere adeguate misure correttive

3. Il dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposizione applicabile all'importazione da paesi terzi in Grecia di merci di cui al regolamento (CEE) n° 1059/69 viene determinato deducendo dalla protezione totale, applicata dalla Repubblica ellenica alla data dell'adesione, la misura protettiva agricola da introdurre prendendo in considerazione le misure transitorie di cui al paragrafo 1.

Ogni elemento fisso determinato conformemente al primo comma ed applicato dalla Repubblica ellenica alle importazioni da paesi terzi è ravvicinato alla tariffa doganale comune secondo il ritmo previsto all'articolo 31. Tuttavia, se l'elemento fisso applicato dalla Repubblica ellenica al momento dell'adesione è inferiore all'elemento fisso previsto dalla tariffa doganale comune la Repubblica ellenica puo' allinearlo immediatamente al momento dell'adesione. Inoltre l'elemento fisso determinato conformemente al primo comma deve tener conto, nella misura del possibile, di eventuali difficoltà particolari che la Repubblica ellenica preveda per prodotti specifici.

4. Per le merci di cui ai regolamenti (CEE) n° 1059/69, n° 2682/72 e n° 2730/75, la Repubblica ellenica applica integralmente, dal momento dell'adesione, la nomenclatura della tariffa doganale comune.

5. Dal momento dell'adesione la Repubblica ellenica abolisce i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, diversi da quelli indicati ai paragrafi 1, 2 e 3, per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 1059/69 e gli aiuti all'esportazione e aiuti di effetto equivalente per i prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n° 2682/72 e n° 2730/75.

Dal momento dell'adesione la Repubblica ellenica abolisce per le importazioni dalla Comunità le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente per i prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n° 1059/69, n° 2730/75 e n° 2783/75.

6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni di applicazione del presente articolo.

TITOLO III

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI

Capo 1

I LAVORATORI

ARTICOLO 44

Le disposizioni dell'articolo 48 del trattato CEE sono, per quanto concerne la libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri attuali e la Grecia, applicabili soltanto con riserva degli articoli 45, 46 e 47 del presente atto.

ARTICOLO 45

1. Gli articoli da 1 a 6 e da 13 a 23 del regolamento (CEE) n° 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità sono applicabili soltanto dal 1° gennaio 1988 negli Stati membri attuali nei confronti dei cittadini ellenici ed in Grecia nei confronti dei cittadini degli Stati membri attuali.

   Gli Stati membri attuali e la Repubblica ellenica hanno la facoltà di mantenere in vigore fino al 1° gennaio 1988, rispettivamente nei confronti dei cittadini ellenici e dei cittadini degli Stati membri attuali, le norme nazionali per cui l'immigrazione allo scopo di esercitare un lavoro salariato e/o l'accesso ad un impiego salariato sono subordinati ad un'autorizzazione preventiva.

2. L'articolo 11 del regolamento (CEE) n° 1612/68 è applicabile soltanto dal 1° gennaio 1986 negli Stati membri attuali nei confronti dei cittadini ellenici ed in Grecia nei confronti dei cittadini degli Stati membri attuali.

   Tuttavia i membri della famiglia del lavoratore, ai sensi dell'articolo 10 di tale regolamento, hanno il diritto di accedere ad un impiego sul territorio dello Stato membro in cui essi sono istallati con il lavoratore, a condizione che risiedano da almeno tre anni su detto territorio. Questo periodo di residenza è ridotto a 18 mesi a decorrere dal 1° gennaio 1984.

   Le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano le disposizioni nazionali più favorevoli.

ARTICOLO 46

Nella misura in cui talune disposizioni della direttiva 68/360/CEE relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità sono indissociabili da quelle disposizioni del regolamento (CEE) n° 1612/68 la cui applicazione è differita in virtù dell'articolo 45, gli Stati membri attuali e la Repubblica ellenica hanno la facoltà di derogare alle disposizioni in questione nella misura necessaria all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 45 che derogano al regolamento citato.

ARTICOLO 47

Gli Stati membri attuali e la Repubblica ellenica, assistiti dalla Commissione, prendono le misure necessarie affinché, al più tardi il 1° gennaio 1988, possa essere estesa alla Grecia l'applicazione della decisione della Commisione, dell'8 dicembre 1972, concernente il sistema uniforme stabilito in applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n° 1612/68 del Consiglio, sistema denominato "SEDOC", e la decisione della Commissione, del 14 dicembre 1972, concernente lo "Schema comunitario" per la raccolta e la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n° 1612/68 del Consiglio.

ARTICOLO 48

Sino al 31 dicembre 1983 le disposizioni dell'articolo 73, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 74, paragrafo 1 e dell'articolo 75, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n° 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità nonché degli articoli 86 e 88 del regolamento (CEE) n° 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n° 1408/71, non si applicano ai lavoratori greci occupati in uno Stato membro che non sia la Grecia, i cui membri della famiglia risiedono in Grecia.

Le disposizioni dell'articolo 73, paragrafo 2, dell'articolo 74, paragrafo 2 e dell'articolo 75, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n° 1408/71, nonché degli articoli 87, 89 e 98 del regolamento (CEE) n° 574/72 si applicano per analogia a tali lavoratori.

Tuttavia rimangono impregiudicate le disposizioni di uno Stato membro che prevedano che le prestazioni familiari sono dovute al lavoratore qualunque sia il paese di residenza dei membri della famiglia.

Capo 2

MOVIMENTI DI CAPITALI E TRANSAZIONI INVISIBILI

Sezione I

MOVIMENTI DI CAPITALI

ARTICOLO 49

1. La Repubblica ellenica puo' differire, alle condizioni e nei termini di cui agli articoli da 50 a 53, la liberalizzazione dei movimenti di capitali prevista dalla prima direttiva del Consiglio dell'11 maggio 1960 per la applicazione dell'articolo 67 del trattato CEE e dalla seconda direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1962 che completa e modifica la prima direttiva per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato CEE.

2. Fra le autorità elleniche e la Commissione si tengono, in tempo utile, idonee consultazioni sulle modalità di applicazione delle misure di liberalizzazione o di mitigazione la cui attuazione puo' essere differita a norma delle disposizioni che seguono.

ARTICOLO 50

1. La Repubblica ellenica puo' differire :

a) fino al 31 dicembre 1985 la liberalizzazione degli investimenti diretti effettuati negli Stati membri attuali da persone residenti in Grecia ;

b) fino al 31 dicembre 1983 la liberalizzazione del trasferimento del prodotto della liquidazione degli investimenti diretti effettuati in Grecia da residenti della Comunità anteriormente al 12 giugno 1975. Per la durata di applicazione di questa deroga transitoria, sono mantenute ed applicate in modo non discriminatorio le agevolazioni generali o speciali che riguardano il libero trasferimento del prodotto della liquidazione di detti investimenti e che esistono in virtù disposizioni elleniche o di convenzioni che disciplinano le relazioni fra la Repubblica ellenica e l'uno o l'altro Stato membro attuale.

2. La Repubblica ellenica, riconoscendo che è auspicabile procedere, dal 1° gennaio 1981, ad una forte mitigazione delle norme che disciplinano le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), procurerà di adottare le misure idonee a tal fine.

ARTICOLO 51

1. La Repubblica ellenica puo' differire fino al 31 dicembre 1985 :

a) la liberalizzazione degli investimenti immobiliari effettuati in uno Stato membro attuale da residenti in Grecia che non rientrano nella categoria di quelli che emigrano nel quadro della libera circolazione dei lavoratori salariati e non salariati ;

b) la liberalizzazione degli investimenti immobiliari effettuati in uno Stato membro attuale da lavoratori non salariati residenti in Grecia che emigrano, diversi dagli investimenti connessi con il loro stabilimento.

2. Il rimpatrio del prodotto della liquidazione degli investimenti immobiliari situati in Grecia ed acquisiti prima dell'adesione da residenti negli Stati membri attuali è oggetto di una progressiva liberalizzazione mediante l'inclusione delle operazioni in questione nel sistema di liberalizzazione per i fondi bloccati in Grecia, quale è definito all'articolo 52.

ARTICOLO 52

I fondi bloccati in Grecia appartenenti a residenti negli Stati membri attuali sono liberalizzati progressivamente in base ad aliquote annuali di uguale entità, dall'adesione e fino al 31 dicembre 1985, in sei tappe, la prima delle quali ha inizio il 1° gennaio 1981.

I capitali in deposito su ogni singolo fondo bloccato al 1° gennaio 1981 o tali da poter essere versati su fondi bloccati tra detta data e il 31 dicembre 1985 sono liberalizzati, all'inizio di ciascuna tappa, successivamente per un sesto, un quindo, un quarto, un terzo ed una metà dell'importo in deposito all'inizio di ciascuna tappa.

Al 1° gennaio 1986 saranno aboliti i fondi bloccati che appartengono a residenti negli Stati membri attuali.

ARTICOLO 53

La Repubblica ellenica puo' differire fino al 31 dicembre 1985 la liberalizzazione delle operazioni comprese nell'elenco B allegato alle direttive di cui all'articolo 49 ed effettuate da residenti in Grecia.

Tuttavia le operazioni su titoli emessi dalle Comunità e dalla Banca Europea per gli Investimenti effettuate da residenti in Grecia sono oggetto di una liberalizzazione progressiva nel corso di questo periodo secondo le seguenti modalità :

a) per il 1981 tali operazioni possono essere limitate ad un importo di 20 milioni di unità di conto europee ;

b) detto massimale è aumentato in seguito all'inizio di ogni anno del 20 % rispetto a quello fissato per il 1981.

Sezione II

TRANSAZIONI INVISIBILI

ARTICOLO 54

1. La Repubblica ellenica puo' mantenere fino al 31 dicembre 1985 e alle condizioni indicate dal paragrafo 2 restrizioni ai trasferimenti attinenti al turismo.

2. Al 1° gennaio 1981 l'assegnazione annua a persona per scopi turistici non puo' essere inferiore a 400 unità di conto europee.

A decorrere dal 1° gennaio 1982, quest'assegnazione è aumentata ogni anno almeno del 20 % rispetto all'importo annuo fissato per il 1981.

Sezione III

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 55

Se le circostanze lo permettono la Repubblica ellenica attuerà la liberalizzazione dei movimenti di capitale e delle transazioni invisibili di cui agli articoli da 50 a 54 prima della scadenza dei termini fissati in tali articoli.

ARTICOLO 56

Per l'applicazione delle disposizioni del presente capo la Commissione puo' procedere alla consultazione del Comitato monetario e presentare ogni utile proposta al Consiglio.

TITOLO IV

AGRICOLTURA

Capo 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 57

Salvo disposizioni contrarie del presente titolo, le regole previste dal presente atto si applicano ai prodotti agricoli.

ARTICOLO 58

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prezzi per i quali nel capo 2 è fatto riferimento al presente articolo.

2. Fino al primo dei ravvicinamenti di prezzi di cui all'articolo 59 i prezzi da applicare in Grecia sono fissati secondo le regole previste dall'organizzazione comune dei mercati del settore in questione ad un livello che permetta ai produttori del settore di conseguire prezzi di mercato equivalenti a quelli conseguiti, durante un periodo rappresentativo da determinare per ogni prodotto, sotto il regime nazionale precedente.

Tuttavia, in assenza di dati sui prezzi relativi a taluni prodotti sul mercato greco, il prezzo da applicare in questo Stato membro è calcolato sulla base dei prezzi dei prodotti o gruppi di prodotti simili o concorrenti praticati nella Comunità nella sua composizione attuale.

ARTICOLO 59

1. Qualora l'applicazione delle disposizioni del presente titolo conduca ad un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni, i prezzi per i quali nel capo 2 è fatto riferimento al presente articolo sono ravvicinati, fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, al livello dei prezzi comuni ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione secondo le disposizioni dei paragrafi 2 e 3.

2. Per quanto riguarda :

- i pomodori e le pesche di cui al regolamento (CEE) n° 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e

- i prodotti trasformati a base di pomodori o di pesche di cui al regolamento (CEE) n° 516/77 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, il ravvicinamento s'effettua in sette tappe come segue :

  a) qualora il prezzo di un prodotto in Grecia sia inferiore al prezzo comune, il prezzo in questo Stato membro è aumentato, nei primi sei ravvicinamenti, successivamente di un settimo, un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della metà della differenza tra il livello del prezzo in questo Stato membro ed il livello del prezzo comune, applicabili prima di ogni ravvicinamento ; il prezzo risultante da questo calcolo è maggiorato in proporzione dell'eventuale aumento del prezzo comune per la campagna successiva ; al momento del settimo ravvicinamento si applica il prezzo comune ;

b) qualora il prezzo di un prodotto in Grecia sia superiore al prezzo comune, la differenza tra il livello del prezzo applicabile in questo Stato membro prima di ogni ravvicinamento ed il livello del prezzo comune applicabile per la campagna successiva è ridotto, nei primi sei ravvicinamenti, successivamente di un settimo, un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della metà ; al momento del settimo ravvicinamento si applica il prezzo comune.

3. Per quanto riguarda gli altri prodotti, il ravvicinamento s'effettua in cinque tappe come segue :

a) qualora il prezzo di un prodotto in Grecia sia inferiore al prezzo comune, il prezzo applicabile in questo Stato membro è aumentato, nei primi quattro ravvicinamenti, successivamente di un quinto, un quarto, un terzo e della metà della differenza tra il livello del prezzo in questo Stato membro ed il livello del prezzo comune, applicabili prima di ogni ravvicinamento ; il prezzo risultante da questo calcolo è maggiorato in proporzione dell'eventuale aumento del prezzo comune per la campagna successiva ; al momento del quinto ravvicinamento si applica il prezzo comune ;

b) qualora il prezzo di un prodotto in Grecia sia superiore al prezzo comune, la differenza tra il livello del prezzo applicabile in questo Stato membro prima di ogni ravvicinamento ed il livello del prezzo comune applicabile per la campagna successiva è ridotto, nei primi quattro ravvicinamenti, successivamente di un quinto, un quarto, un terzo e della metà ; al momento del quinto ravvicinamento si applica il prezzo comune.

4. Al fine di assicurare un funzionamento armonioso del processo di integrazione, il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2 del trattato CEE, puo' decidere che in deroga ai paragrafi 2 e 3 il prezzo di uno o più prodotti in Grecia si discosti, per una campagna, dai prezzi che risulterebbero dall'applicazione dei paragrafi 2 o 3.

Tale scarto non puo' superare il 10 % dell'entità del mutamento di prezzo che si sarebbe dovuto effettuare.

In tal caso il livello del prezzo per la campagna successiva è quello che sarebbe risultato dall'applicazione dei paragrafi 2 o 3 se non si fosse deciso lo scarto. Per detta campagna tuttavia, puo' decidersi un nuovo scarto rispetto a tale livello, alle condizioni di cui al primo e secondo comma.

La deroga di cui al primo comma non si applica all'ultimo ravvicinamento di cui ai paragrafi 2 o 3.

ARTICOLO 60

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2 del trattato CEE, puo' decidere che per un dato prodotto il prezzo comune sia applicato in Grecia :

a) qualora si costati che la differenza tra il livello del prezzo per tale prodotto in questo Stato membro e quello del prezzo comune è minima ;

b) qualora il prezzo in Grecia o il prezzo sul mercato mondiale per il prodotto in questione sia superiore al prezzo comune.

ARTICOLO 61

Le differenze nei livelli dei prezzi per i quali nel capo 2 è fatto riferimento al presente articolo sono compensate secondo le seguenti modalità

1. Per i prodotti per i quali sono fissati dei prezzi conformemente agli articoli 58 e 59, gli importi compensativi applicabili negli scambi fra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia e fra la Grecia e i paesi terzi sono pari alla differenza fra i prezzi fissati per la Grecia ed i prezzi comuni.

2. Nessun importo compensativo viene tuttavia istituito qualora l'applicazione del paragrafo 1 conduca ad un importo minimo.

3. a) Negli scambi fra la Grecia e la Comunità nella sua composizione attuale gli importi compensativi vengono riscossi dallo Stato importatore o versati dallo Stato esportatore ;

b) negli scambi fra la Grecia ed i paesi terzi i prelievi e le altre imposizioni all'importazione applicati nell'ambito della politica agricola comune, nonché le restituzioni all'esportazione sono, secondo i casi, diminuiti o aumentati degli importi compensativi applicabili negli scambi con la Comunità nella sua composizione attuale. Tuttavia i dazi doganali non possono essere ridotti dell'importo compensativo.

4. Per i prodotti per i quali il dazio della tariffa doganale comune è consolidato nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio si tiene conto del consolidamento.

5. L'importo compensativo riscosso o versato da uno Stato membro conformemente al paragrafo 1 non puo' essere superiore all'importo totale riscosso da questo Stato membro sulle importazioni provenienti dai paesi terzi che beneficiano delle clausole della nazione più favorita.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' derogare a questa regola, in particolare per evitare deviazioni di traffico e distorsioni della concorrenza.

6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo', nella misura necessaria al buon funzionamento della politica agricola comune, derogare all'articolo 42, paragrafo 1, primo comma per i prodotti ai quali si applicano gli importi compensativi.

ARTICOLO 62

Qualora per un prodotto il prezzo del mercato mondiale superi il prezzo preso in considerazione per il calcolo degli oneri all'importazione instaurati nell'ambito della politica agricola comune, ridotto dell'importo compensativo che in applicazione dell'articolo 61 viene dedotto dagli oneri all'importazione, oppure qualora la restituzione all'esportazione verso i paesi terzi sia inferiore all'importo compensativo o nessuna restituzione sia applicabile, possono adottarsi misure appropriate per assicurare il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati

ARTICOLO 63

Gli importi compensativi versati sono finanziati dalla Comunità e imputati al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia

ARTICOLO 64

Per i prodotti la cui importazione dai paesi terzi nella Comunità nella sua composizione attuale è sottoposta all'applicazione di dazi doganali, s'applicano le seguenti disposizioni :

1. I dazi doganali all'importazione sono progressivamente aboliti tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia alle date e secondo il ritmo previsti all'articolo 25.

Tuttavia per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine i dazi doganali di base sono progressivamente aboliti in cinque tappe, mediante riduzioni del 20 % all'inizio di ciascuna delle cinque campagne di commercializzazione che seguono l'adesione.

Qualora per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera b) i dazi della tariffa doganale comune siano inferiori ai dazi di base, per l'applicazione del presente paragrafo questi ultimi possono essere sostituiti dai dazi della tariffa doganale comune

2. a) Ai fini della progressiva applicazione della tariffa doganale comune la Repubblica ellenica riduce lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune alle condizioni, alle date e secondo il ritmo previsti all'articolo 31.

b) In deroga alla lettera a) la Repubblica ellenica applica integralmente dal 1° gennaio 1981 il dazio della tariffa doganale comune per i prodotti seguenti

- prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 805/68 ;

- prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 1035/72 e per i quali è fissato un prezzo di riferimento per tutta la campagna di commercializzazione o per parte di questa ;

- prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 100/76 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e per i quali è fissato un prezzo di riferimento ;

- prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e per i quali è fissato un prezzo di riferimento.

3. Il dazio di base ai sensi dei paragrafi 1 e 2 è quello definito all'articolo 24.

Per quanto concerne i prodotti di cui al regolamento n° 136/66/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle materie grasse, i dazi di base sono cosi' fissati

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota del dazio di base da considerare come aliquota effettivamente applicata dalla Repubblica ellenica al 1° luglio 1980	
		nei confronti dei paesi terzi	nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale
12.01	Semi e frutti oleosi, anche frantumati : ex B. altri, esclusi i semi di lino e di ricino		
12.02	Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa : ex B. altri, esclusi i semi di lino e di ricino	40 %	36 %
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati : ex D. altri oli, esclusi - l'olio di lino - gli oli di copra e di palma, destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana		
15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati : A. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno B. altrimenti presentati	130 %	104 %

4 Per i prodotti soggetti all'organizzazione *comune* dei mercati puo' essere deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n° 136/66/CEE o, secondo i casi, degli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, che

a) la Repubblica ellenica sia autorizzata a procedere

- all'abolizione dei dazi doganali di cui al paragrafo 1 o al ravvicinamento di cui al paragrafo 2 secondo un ritmo più rapido di quello previsto in detti paragrafi,

- alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili ai prodotti importati dagli Stati membri attuali,

- alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili ai prodotti importati dai paesi terzi ;

b) la Comunità nella sua composizione attuale procede

- all'abolizione dei dazi doganali di cui al paragrafo 1 secondo un ritmo più rapido di quello previsto in detto paragrafo,

- alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili ai prodotti importati dalla Grecia

Per gli altri prodotti non occorre l'autorizzazione perché la Repubblica ellenica proceda all'applicazione delle misure previste al primo comma, lettera a), primo e secondo trattino. La Repubblica ellenica informa gli altri Stati membri e la Commissione delle misure adottate

I dazi doganali risultanti da un ravvicinamanto accelerato non possono essere inferiori a quelli applicati alle importazioni dei medesimi prodotti dagli altri Stati membri

ARTICOLO 65

1. Per i prodotti che al momento dell'adesione sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati il regime applicabile nella Comunità nella sua composizione attuale in materia di dazi doganali e tasse di effetto equivalente e di restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente si applica in Grecia a decorrere dal 1° gennaio 1981, fatte salve le disposizioni degli articoli 61, 64 e 115.

2. Per i prodotti che al momento dell'adesione non sono soggetti all'organizzazione comune di mercati, le disposizioni del titolo II concernenti la progressiva abolizione delle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali e delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente non si applicano a tali tasse, restrizioni e misure se esse fanno parte di un'organizzazione nazionale di mercato al momento dell'adesione.

Questa disposizione è applicabile soltanto fino all'applicazione di un'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti e al più tardi fino al 31 dicembre 1985 e nella misura strettamente necessaria per assicurare il mantenimento dell'organizzazione nazionale.

3. Per i prodotti elencati nell'allegato II del trattato CEE la Repubblica ellenica applica dal 1° gennaio 1981 la nomenclatura della tariffa doganale comune.

A condizione che non ne risultino difficoltà per l'applicazione della regolamentazione comunitaria, in particolare per il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati e dei meccanismi transitori previsti dal presente titolo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' autorizzare la Repubblica ellenica a riprendere, all'interno di questa nomenclatura, le suddivisioni nazionali esistenti che fossero indispensabili perché il ravvicinamento progressivo alla tariffa doganale comune o l'eliminazione dei dazi all'interno della Comunità si effettuino alle condizioni previste nel presente atto.

ARTICOLO 66

1. L'elemento destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione che entra nel calcolo degli oneri sulle importazioni dai paesi terzi per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali e del riso viene riscosso sulle importazioni dalla Grecia nella Comunità nella sua composizione attuale.

2. Per le importazioni in Grecia l'ammontare di tale elemento viene determinato isolando all'interno della protezione applicata al 1° gennaio 1979 l'elemento o gli elementi che erano destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione.

Tale elemento o tali elementi vengono riscossi sull'importazione dagli altri Stati membri e sostituiscono, per quanto concerne gli oneri sulle importazioni dai paesi terzi, l'elemento protettivo comunitario.

3. Le disposizioni dell'articolo 64 si applicano all'elemento di cui ai paragrafi 1 e 2 ; questo è considerato come elemento di base. Tuttavia le riduzioni o i ravvicinamenti in questione si effettuano in cinque tappe del 20 %, all'inizio di ciascuna delle cinque campagne di commercializzazione del relativo prodotto di base che seguono l'adesione.

ARTICOLO 67

Nella fissazione del livello dei vari importi previsti nell'ambito della politica agricola comune, diversi dai prezzi di cui all'articolo 58, per la Grecia si tiene conto, nella misura richiesta dal buon funzionamento della politica agricola comune, dell'importo compensativo applicato o, in sua assenza, della differenza dei prezzi costatata e, se del caso, dell'incidenza dei dazi doganali.

ARTICOLO 68

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli aiuti, premi ed altri importi analoghi istituiti nell'ambito della politica agricola comune per i quali nel capo 2 è fatto riferimento al presente articolo.

2. Ai fini dell'introduzione degli aiuti comunitari in Grecia si applicano le seguenti disposizioni :

a) il livello dell'aiuto comunitario da concedere per un dato prodotto in Grecia a decorrere dal 1° gennaio 1981 è uguale all'importo stabilito in base agli aiuti concessi dalla Grecia sotto il precedente regime nazionale, durante un periodo da determinare. Tale importo non puo' tuttavia superare l'importo dell'aiuto concesso dalla Comunità nella sua composizione attuale nel giorno dell'adesione. Fatte salve le disposizioni che seguono, nessun aiuto comunitario viene concesso in Grecia nel giorno dell'adesione se sotto il regime nazionale precedente un aiuto analogo non veniva concesso.

b) In seguito l'aiuto viene introdotto in Grecia oppure il livello dell'aiuto comunitario in Grecia viene, se esiste una differenza, ravvicinato al livello dell'aiuto concesso nella Comunità nella sua composizione attuale, secondo il seguente ritmo :

- all'inizio di ciascuna delle quattro campagne di commercializzazione o, in assenza di queste, dei periodi d'applicazione dell'aiuto che seguono l'adesione, successivamente di un quinto, un quarto, un terzo e della metà,

  = sia dell'importo dell'aiuto comunitario applicabile per la campagna o il periodo successivi,

  = sia della differenza fra il livello dell'aiuto in Grecia ed il livello dell'aiuto applicabile nella Comunità nella sua composizione attuale per la campagna o il periodo successivi ;

- il livello dell'aiuto comunitario è integralmente applicato in Grecia all'inizio della quinta campagna di commercializzazione o del quinto periodo d'applicazione dell'aiuto che seguono l'adesione.

ARTICOLO 69

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 68, la Repubblica ellenica è autorizzata a mantenere fino al 31 dicembre 1985 aiuti nazionali, a titolo transitorio ed in maniera degressiva Puo' tuttavia essere derogato al principio della degressività per gli aiuti nazionali greci considerati con riguardo al campo d'applicazione delle direttive socio-strutturali di cui all'allegato IV.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta dal momento dell'adesione le misure necessarie all'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Queste misure comprendono, in particolare, l'elenco e la designazione esatta degli aiuti di cui al paragrafo 1, i loro importi, il ritmo della loro abolizione, nonché le modalità necessarie al buon funzionamento della politica agricola comune ; esse devono inoltre garantire ai mezzi di produzione, siano essi di origine greca od originari degli Stati membri attuali, l'uguaglianza nell'accesso al mercato greco.

ARTICOLO 70

1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni complementari da adottare da parte della Comunità e

- al più tardi fino all'inizio della prima campagna di commercializzazione che segue l'adesione, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera a),

- al più tardi fino al 31 dicembre 1985, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera b),

la Repubblica ellenica è autorizzata a mantenere, fra le misure in vigore sul suo territorio sotto il regime nazionale precedente, nel corso di un periodo transitorio da determinare, quelle che sono strettamente necessarie per mantenere il reddito del produttore greco allo stesso livello che sotto il regime nazionale precedente.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono :

a) i fichi secchi della sottovoce n° 08.03 B della tariffa doganale comune ;

le uve secche della sottovoce n° 08.04 B della tariffa doganale comune ;

b) le olive destinate a usi diversi dalla produzione di olio, delle sottovoci nn. 07.01 N I, ex 07.02 A, 07 03 A I, ex 07 04 B, ex 20.01 B, ex 20.02 F della tariffa doganale comune

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina dal momento dell'adesione le misure di cui al paragrafo 1 che la Repubblica ellenica è autorizzata a mantenere.

ARTICOLO 71

Qualsiasi scorta di prodotti che si trovano in libera pratica sul territorio greco al 1° gennaio 1981 e che superino in quantità quella che puo' essere considerata una scorta normale di riporto deve essere eliminata dalla Repubblica ellenica ed a carico di questa, nel quadro di procedure comunitarie da definire ed in termini da determinare

ARTICOLO 72

1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente titolo.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea puo' procedere agli adattamenti delle modalità di cui al presente titolo che possono risultare necessari in caso di una modifica della regolamentazione comunitaria

ARTICOLO 73

1. Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Grecia a quello derivante dall'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati alle condizioni previste nel presente titolo, in particolare nel caso in cui l'applicazione del nuovo regime alla data prevista incontri per alcuni prodotti notevoli difficoltà, tali misure sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n° 136/66/CEE o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli Tali misure possono essere adottate fino al 31 dicembre 1982 ; la loro applicazione non puo' andare oltre questa data

2 Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea puo' prorogare il periodo di cui al paragrafo 1.

Capo 2

DISPOSIZIONI RELATIVE A TALUNE ORGANIZZAZIONI COMUNI DEI MERCATI

Sezione 1

ORTOFRUTTICOLI

ARTICOLO 74

Nel settore degli ortofrutticoli le disposizioni dell'articolo 59 si applicano ai prezzi di base.

Il prezzo di base è fissato in Grecia, al momento dell'adesione, tenendo conto dello scarto fra la media dei prezzi alla produzione in Grecia e nella Comunità nella sua composizione attuale costatato durante un periodo rappresentativo da determinare.

ARTICOLO 75

1. Per gli ortofrutticoli provenienti dalla Grecia per i quali è fissato un prezzo istituzionale è istaurato, all'importazione nella Comunità nella sua composizione attuale, un meccanismo di compensazione

2. Tale meccanismo è disciplinato dalle seguenti regole

a) vengono comparati un prezzo d'offerta del prodotto greco, calcolato conformemente alla lettera b), ed un prezzo d'offerta comunitario, calcolato annualmente, da un lato, sulla base della media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro della Comunità nella sua composizione attuale, maggiorata delle spese di trasporto e di imballaggio sostenute per i prodotti dalle regioni di produzione fino ai centri rappresentativi di consumo nella Comunità e, dall'altro lato, tenendo conto dell'evoluzione dei costi di produzione. I menzionati prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi costatati durante i tre anni che precedono la data di fissazione del precitato prezzo d'offerta comunitario. Il prezzo comunitario annuo non puo' superare il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi. Questo prezzo d'offerta comunitario è ridotto del 3 % al primo dei ravvicinamenti di cui all'articolo 59, del 6 % al secondo, del 9 % al terzo, del 12 % al quarto, del 15 % al quinto e, per quanto riguarda le pesche e i pomodori, del 18 % al sesto e del 21 % al settimo ravvicinamento :

b) il prezzo d'offerta greco viene calcolato ogni giorno di mercato sulla base dei corsi rappresentativi costatati o ragguagliati allo stadio importatore-grossista della Comunità nella sua composizione attuale. Il prezzo per un prodotto proveniente dalla Grecia è uguale al corso rappresentativo più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi costatati per almeno il 30 % delle quantità dei prodotti in questione, commercializzate sull'insieme dei mercati rappresentativi per i quali dei corsi sono disponibili Tale corso o tali corsi vengono diminuiti dell'importo correttore eventualmente istituito conformemente alla lettera c) ;

c) se il prezzo greco cosi' calcolato è inferiore al prezzo comunitario indicato alla lettera a) all'atto dell'importazione nella Comunità nella sua composizione attuale lo Stato membro importatore riscuote un importo correttore uguale alla differenza fra i due prezzi. Se il prezzo d'offerta giornaliero per il prodotto comunitario calcolato sui mercati dei centri di consumo è inferiore al prezzo comunitario definito alla lettera a) l'importo correttore non puo' tuttavia essere superiore alla differenza fra la media aritmetica di questi due prezzi, da un lato, ed il prezzo del prodotto greco, dall'altro ;

d) l'importo correttore viene riscosso fintanto che le costatazioni effettuate non mostrino che il prezzo del prodotto greco è uguale o superiore al prezzo comunitario definito alla lettera a) o, se del caso, alla media aritmetica dei prezzi comunitari di cui alla lettera c).

3. Il meccanismo di compensazione di cui al presente articolo rimane in vigore :

a) fino al 31 dicembre 1987 per i prodotti indicati nell'articolo 59, paragrafo 2,

b) fino al 31 dicembre 1985 per i prodotti indicati nell'articolo 59, paragrafo 3.

4 Se il mercato greco è perturbato a causa delle importazioni provenienti dagli Stati membri attuali possono venir decise adeguate misure, che prevedono eventualmente un meccanismo di compensazione simile a quello previsto dai paragrafi precedenti, per quanto concerne le importazioni in Grecia di ortofrutticoli provenienti dalla Comunità nella sua composizione attuale per i quali è fissato un prezzo istituzionale

ARTICOLO 76

Le disposizioni dell'articolo 68 si applicano alla compensazione finanziaria prevista nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n° 2511/69 che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari.

Tale compensazione finanziaria è considerata come un aiuto che non è concesso in Grecia sotto il regime nazionale precedente.

ARTICOLO 77

Il prezzo minimo e la compensazione finanziaria applicabili in Grecia, previsti agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n° 2601/69 che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance ed agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n° 1035/77 che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni sono fissati come segue :

1. Fino al primo ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 59, il prezzo minimo applicabile è stabilito sulla base di prezzi pagati in Grecia, sotto il regime nazionale precedente, ai produttori di agrumi destinati alla trasformazione, costatati durante un periodo rappresentativo da determinare. La compensazione finanziaria è quella della Comunità nella sua composizione attuale diminuita, se del caso, della differenza fra il prezzo minimo comune ed il prezzo minimo applicabile in Grecia.

2. Per le fissazioni seguenti il prezzo minimo applicabile in Grecia viene ravvicinato al prezzo minimo comune secondo le disposizioni dell'articolo 59. La compensazione finanziaria applicabile in Grecia ad ogni ravvicinamento è quella della Comunità nella sua composizione attuale diminuita, se del caso, della differenza fra il prezzo minimo comune e il prezzo minimo applicabile in Grecia.

3. Tuttavia, se il prezzo minimo risultante dall'applicazione dei paragrafi 1 o 2 è superiore al prezzo minimo comune quest'ultimo prezzo puo' essere definitivamente applicato in Grecia.

ARTICOLO 78

Fino al 31 dicembre 1987 la Repubblica ellenica è autorizzata a prevedere per tutti i produttori di ortofrutticoli l'obbligo di commercializzare, per il tramite dei mercati locali, tutta la loro produzione ortofrutticola soggetta a norme comuni di qualità.

Sezione 2

MATERIE GRASSE

ARTICOLO 79

1. Per l'olio d'oliva le disposizioni degli articoli 58, 59 e 61 si applicano al prezzo d'intervento

L'importo compensativo risultante dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 61 è tuttavia corretto, se del caso, dell'incidenza della differenza tra gli aiuti comunitari al consumo applicabili nella Comunità nella sua composizione attuale ed in Grecia

2. Per i semi oleosi i prezzi indicativi o di obiettivo sono fissati in funzione dello scarto esistente fra i prezzi dei prodotti concorrenti nelle colture di avvicendamento in Grecia e nella Comunità nella sua composizione attuale, durante un periodo di riferimento da determinare. Se i prezzi di questi prodotti concorrenti sono vicini il prezzo comune è applicabile in Grecia dal momento dell'adozione. In caso contrario le disposizioni dell'articolo 59 si applicano ai prezzi indicativo o di obiettivo fissati per tali prodotti. I prezzi indicativo o di obiettivo da applicare in Grecia non possono tuttavia essere superiori ai prezzi indicativo e di obiettivo comuni.

ARTICOLO 80

In deroga all'articolo 67 il livello dei vari importi previsti nel settore dei semi oleosi e diversi dai prezzi di cui all'articolo 79, paragrafo 2 viene fissato tenendo conto per la Grecia, nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti, dello scarto che deriva dall'applicazione dell'articolo 79, paragrafo 2.

ARTICOLO 81

1. Le disposizioni dell'articolo 68 si applicano agli aiuti per l'olio d'oliva. Il primo ravvicinamento relativo all'aiuto alla produzione di questo prodotto interviene tuttavia al 1° gennaio 1981.

A tale scopo il livello dell'aiuto comunitario alla produzione su cui deve effettuarsi il calcolo del livello dell'aiuto applicabile in Grecia è quello fissato per la campagna di commercializzazione che è in corso alla data dell'adesione.

Il secondo ravvicinamento interviene all'inizio della seconda campagna di commercializzazione che segue l'adesione ; all'inizio della prima campagna di commercializzazione la sola modifica possibile è quella risultante eventualmente da una modifica dell'aiuto comunitario applicabile nella Comunità nella sua composizione attuale.

2. L'importo dell'aiuto per i semi di colza, di ravizzone, di girasole e di ricino raccolti in Grecia viene corretto dell'eventuale differenza fra il prezzo indicativo o di obiettivo applicabili in Grecia e nella Comunità nella sua composizione attuale.

Fatta salva l'applicazione del primo comma, l'importo dell'aiuto per i semi di colza, di ravizzone, di girasole e di ricino trasformati in Grecia viene diminuito dell'incidenza dei dazi doganali applicati dalla Repubblica ellenica all'importazione di questi prodotti provenienti dai paesi terzi.

3. L'importo dell'aiuto per i semi di soia e di lino, raccolti in Grecia viene corretto dell'eventuale differenza fra i prezzi di obiettivo applicabili in Grecia e nella Comunità nella sua composizione attuale e diminuito dell'incidenza dei dazi doganali applicati dalla Repubblica ellenica all'importazione di questi prodotti provenienti dai paesi terzi.

ARTICOLO 82

La Repubblica ellenica puo' applicare fino al 31 dicembre 1983, secondo modalità da definire, il regime di controllo all'importazione dei semi oleosi e degli oli e grassi vegetali che essa applicava al 1° gennaio 1979.

Sezione 3

LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

ARTICOLO 83

Le disposizioni degli articoli 58, 59 e 61 si applicano ai prezzi d'intervento del burro e del latte scremato in polvere.

ARTICOLO 84

L'importo compensativo per i prodotti lattiero-caseari diversi dal burro e dal latte scremato in polvere è fissato mediante coefficienti da determinare.

Sezione 4

CARNI BOVINE

ARTICOLO 85

Le disposizioni degli articoli 58, 59 e 61 si applicano ai prezzi per i bovini adulti in Grecia e nella Comunità nella sua composizione attuale.

ARTICOLO 86

L'importo compensativo per i prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n° 805/68 è fissato mediante coefficienti da determinare.

Sezione 5

TABACCO

ARTICOLO 87

1 Le disposizioni dell'articolo 58 si applicano al prezzo d'intervento fissato per ogni varietà o gruppo di varietà.

2 Il prezzo d'obiettivo corrispondente al prezzo di intervento di cui al paragrafo 1 è fissato in Grecia per il primo raccolto che segue l'adesione ad un livello che rifletta il rapporto esistente fra il prezzo d'obiettivo ed il prezzo d'intervento conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n° 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio

3. Per i quattro raccolti seguenti, tale prezzo d'obiettivo viene

a) fissato conformemente ai criteri previsti all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n° 727/70, tenendo tuttavia conto degli aiuti che la Repubblica ellenica è autorizzata a mantenere per il tabacco in applicazione dell'articolo 69,

b) aumentato, in quattro tappe annuali, dell'incidenza della diminuzione degli aiuti nazionali che la Repubblica ellenica è autorizzata a mantenere in maniera degressiva per il tabacco in applicazione dell'articolo 69 ; il primo aumento interviene per il secondo raccolto che segue l'adesione

ARTICOLO 88

In deroga alle disposizioni dell'articolo 71 qualsiasi scorta di tabacco esistente in Grecia e proveniente da raccolti anteriori all'adesione deve essere eliminata integralmente dalla Repubblica ellenica ed a carico di questa, nel quadro di procedure comunitarie da definire ed in termini da determinare.

Sezione 6

LINO E CANAPA

ARTICOLO 89

Le disposizioni dell'articolo 68 si applicano all'aiuto per il lino tessile e la canapa.

Sezione 7

LUPPOLO

ARTICOLO 90

Le disposizioni dell'articolo 68 si applicano all'aiuto per il luppolo.

Sezione 8

SEMENTI

ARTICOLO 91

Le disposizioni dell'articolo 68 si applicano all'aiuto per le sementi.

Sezione 9

BACHI DA SETA

ARTICOLO 92

Le disposizioni dell'articolo 68 si applicano all'aiuto per i bachi da seta.

Sezione 10

ZUCCHERO

ARTICOLO 93

Le disposizioni degli articoli 58, 59 e 61 si applicano al prezzo d'intervento dello zucchero bianco ed al prezzo minimo della barbabietola.

ARTICOLO 94

Per i prodotti, diversi dalle barbabietole fresche, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n° 3330/74 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero gli importi compensativi sono derivati dall'importo compensativo applicabile al prodotto di base in questione, mediante coefficienti da determinare.

ARTICOLO 95

L'importo di cui all'articolo 26, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n° 3330/74 applicabile in Grecia è corretto dell'importo compensativo

Sezione 11

CEREALI

ARTICOLO 96

Nel settore dei cereali le disposizioni degli articoli 58, 59 e 61 si applicano al prezzo d'intervento e, per il frumento tenero, al prezzo di riferimento.

ARTICOLO 97

Gli importi compensativi sono fissati come segue :

1. Per quanto concerne i cereali per i quali non è fissato un prezzo d'intervento, l'importo compensativo applicabile fino al primo ravvicinamento viene derivato da quello applicabile per il cereale concorrente per il quale è fissato un prezzo d'intervento, prendendo in considerazione

- il rapporto dei prezzi sul mercato greco oppure

- il rapporto esistente tra i prezzi d'entrata dei cereali in questione.

Per le fissazioni successive gli importi sono fissati sulla base di quelli di cui al primo comma e secondo le regole per il ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 59.

Tuttavia, nel caso di cui al primo comma, primo trattino il rapporto costatato deve essere ravvicinato al rapporto esistente tra i prezzi di entrata secondo le regole stabilite all'articolo 59.

2. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere c) e d) del regolamento (CEE) n° 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali l'importo compensativo viene derivato dall'importo compensativo applicabile per i cereali da cui sono stati ottenuti, per mezzo di coefficienti da determinare.

3. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 2, nel caso di prodotti trasformati a base di frumento tenero e di frumento duro l'importo compensativo viene fissato ad un livello che tenga conto anche dell'eventuale aiuto nazionale che la Repubblica ellenica dovesse mantenere in forza dell'articolo 69 per il frumento destinato all'industria molitoria.

ARTICOLO 98

Le disposizioni dell'articolo 68 si applicano all'aiuto per il frumento duro di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n° 2727/75.

Sezione 12

CARNI SUINE

ARTICOLO 99

1 Nel settore delle carni suine le disposizioni degli articoli 58, 59 e 61 si applicano al prezzo di questo prodotto in Grecia e nella Comunità nella sua composizione attuale

2. Tuttavia, per evitare ogni rischio di perturbamento negli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia, l'importo compensativo puo' essere calcolato sulla base degli importi compensativi applicabili ai cereali da foraggio A tale scopo l'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di suino macellato è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un chilogrammo di carni suine.

Fatta salva l'applicazione del primo comma, l'importo compensativo puo' essere fissato ad un livello che tenga conto anche dell'aiuto nazionale che la Repubblica ellenica mantiene in forza dell'articolo 69 per i cereali utilizzati per l'allevamento dei suini.

3 Per i prodotti diversi dal suino macellato, di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n° 2759/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, l'importo compensativo viene derivato da quello applicato conformemente ai paragrafi 1 o 2, mediante coefficienti da determinare

Sezione 13

UOVA

ARTICOLO 100

1 Nel settore delle uova le disposizioni degli articoli 58, 59 e 61 si applicano ai prezzi di questi prodotti in Grecia e nella Comunità nella sua composizione attuale

2. Tuttavia, per evitare ogni rischio di perturbamento negli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia, l'importo compensativo puo' essere calcolato sulla base degli importi compensativi applicabili ai cereali da foraggio A tale scopo,

a) per le uova in guscio l'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di uova in guscio è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un chilogrammo di uova in guscio ;

b) per le uova da cova l'importo compensativo applicabile, per unità, alle uova da cova è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un uovo da cova.

Fatta salva l'applicazione del primo comma, l'importo compensativo puo' essere fissato ad un livello che tenga conto anche dell'aiuto nazionale che la Repubblica ellenica mantiene in forza dell'articolo 69 per i cereali utilizzati dall'industria avicola.

3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n° 2771/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, l'importo compensativo viene derivato da quello applicato conformemente ai paragrafi 1 o 2, mediante coefficienti da determinare

Sezione 14

POLLAME

ARTICOLO 101

1. Nel settore del pollame le disposizioni degli articolo 58, 59 e 61 si applicano ai prezzi di questi prodotti in Grecia e nella Comunità nella sua composizione attuale.

2. Tuttavia, per evitare ogni rischio di perturbamento negli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia, l'importo compensativo puo' essere calcolato sulla base degli importi compensativi applicabili ai cereali da foraggio. A tale scopo,

a) per il pollame macellato l'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di pollame macellato è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un chilogrammo di pollame macellato, differenziato per specie ;

b) per i pulcini l'importo compensativo applicabile per pulcino è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un pulcino.

Fatta salva l'applicazione del primo comma, l'importo compensativo puo' essere fissato ad un livello che tenga conto anche dell'aiuto nazionale che la Repubblica ellenica mantiene in forza dell'articolo 69 per i cereali utilizzati dall'industria avicola

3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CEE) n° 2777/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame l'importo compensativo viene derivato da quello applicato conformemente ai paragrafi 1 o 2, mediante coefficienti da determinare.

Sezione 15

RISO

ARTICOLO 102

Nel settore del riso le disposizioni degli articoli 58, 59 e 61 sono applicabili al prezzo d'intervento del risone.

2 L'importo compensativo per il riso semigreggio è l'importo compensativo applicabile al risone, convertito mediante il tasso di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n° 467/67/CEE

3 L'importo compensativo per il riso lavorato è l'importo compensativo applicabile al riso semigreggio, convertito mediante il tasso di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n° 467/67/CEE

4 L'importo compensativo per il riso semilavorato è l'importo compensativo applicabile al riso lavorato, convertito mediante il tasso di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n° 467/67/CEE

5 L'importo compensativo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n° 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso è derivato dall'importo compensativo applicabile ai prodotti ai quali si collegano, mediante coefficienti da determinare

6. L'importo compensativo per il riso spezzato (rotture) viene fissato ad un livello che tenga conto della differenza fra il prezzo di approvvigionamento in Grecia ed il prezzo di entrata.

Sezione 16

ORTOFRUTTICOLI TRASFORMATI

ARTICOLO 103

Per i prodotti che beneficiano del regime d'aiuti previsto dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n° 516/77 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli le disposizioni seguenti si applicano in Grecia.

1. Fino al primo ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 59 il prezzo minimo di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n° 516/77 è stabilito sulla base dei prezzi pagati in Grecia, sotto il regime nazionale precedente, ai produttori per i prodotti destinati alla trasformazione, costatati durante un periodo rappresentativo da determinare.

2. Se il prezzo minimo di cui al paragrafo 1 è diverso dal prezzo comune, il prezzo in Grecia viene modificato all'inizio di ogni campagna di commercializzazione che segue l'adesione, secondo le modalità previste all'articolo 59.

3 L'importo dell'aiuto comunitario concesso in Grecia viene stabilito in maniera da compensare la differenza fra il livello dei prezzi dei prodotti dei paesi terzi, determinato a titolo dell'articolo 3 ter, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n° 516/77 ed il livello dei prezzi dei prodotti greci stabilito tenendo conto del prezzo minimo, di cui al paragrafo 2, e dei costi di trasformazione in Grecia, senza prendere in considerazione le imprese aventi i costi più elevati Tale aiuto non puo' tuttavia essere superiore all'aiuto concesso dalla Comunità nella sua composizione attuale.

4. L'aiuto comunitario viene integralmente applicato in Grecia dall'inizio della settima campagna di commercializzazione che segue l'adesione, per quanto riguarda i concentrati di pomodori, i pomodori pelati, i succhi di pomodoro e le conserve di pesche, e dall'inizio della quinta campagna di commercializzazione che segue l'adesione, per quanto riguarda le cosiddette "prunes d'Ente".

5. Tuttavia, se il prezzo minimo risultante dall'applicazione dei paragrafi 1 o 2 è superiore al prezzo minimo comune quest'ultimo prezzo puo' essere definitivamente applicato in Grecia.

Sezione 17

FORAGGI ESSICCATI

ARTICOLO 104

1. Il prezzo di obiettivo, di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n° 1117/78 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati, applicabile in Grecia dal 1° gennaio 1981 è fissato ad un livello equivalente al prezzo del mercato mondiale maggiorato dell'eventuale aiuto concesso in Grecia sotto il precedente regime nazionale, durante un periodo da determinare, con esclusione degli aiuti mantenuti in forza dell'articolo 69, e dei dazi doganali applicati dalla Grecia nei confronti dei paesi terzi al 1° luglio 1980. Tuttavia, il prezzo di obiettivo cosi' determinato non puo' essere superiore al prezzo di obiettivo comune.

2. Le disposizioni dell'articolo 59 si applicano al prezzo di obiettivo calcolato conformemente al paragrafo 1 se tale prezzo è inferiore al prezzo di obiettivo comune.

3. L'aiuto complementare applicabile in Grecia è diminuito di un importo uguale

- all'eventuale differenza fra il prezzo di obiettivo applicato in Grecia ed il prezzo di obiettivo comune e
- all'incidenza dei dazi doganali applicati dalla Grecia all'importazione di questi prodotti provenienti dai paesi terzi ;

a questo importo si applica la percentuale di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n° 1117/78.

4. Le disposizioni dell'articolo 68 si applicano all'aiuto forfettario di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n° 1117/78.

Sezione 18

PISELLI, FAVE, FÁVETTE

ARTICOLO 105

1. Per i piselli, le fave e le favette il prezzo limite applicabile in Grecia al 1° gennaio 1981 è fissato in funzione dello scarto esistente fra i prezzi dei prodotti concorrenti nelle colture di avvicendamento in Grecia e nella Comunità nella sua composizione attuale, durante un periodo di riferimento da determinare.

Se i prezzi di questi prodotti concorrenti sono simili il prezzo comune è applicabile in Grecia dal momento dell'adesione. In caso contrario le disposizioni dell'articolo 59 si applicano al prezzo limite per tali prodotti Il prezzo da applicare in Grecia non puo' tuttavia essere superiore al prezzo limite comune.

2. L'importo dell'aiuto, di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n° 1119/78 relativo a misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali, è diminuito, per questi prodotti raccolti in Grecia, di un importo uguale all'eventuale differenza fra il prezzo limite applicato in Grecia ed il prezzo limite comune.

Fatta salva l'applicazione del comma precedente, l'importo dell'aiuto in causa per un prodotto trasformato in Grecia è diminuito dell'incidenza dei dazi doganali applicati in Grecia all'importazione di panelli di soia provenienti dai paesi terzi

Agli importi risultanti dall'applicazione del primo e secondo comma si applica la percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n° 1119/78

ARTICOLO 106

In deroga all'articolo 67, nella fissazione del livello dei vari importi previsti nel settore dei piselli, delle fave e delle favette diversi dai prezzi di cui all'articolo 105, paragrafo 1 per la Grecia si tiene conto, nella misura richiesta dal buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti, dello scarto di prezzo risultante dall'applicazione dell'articolo 105, paragrafo 1

Sezione 19

VINO

ARTICOLO 107

1. Le disposizioni degli articoli 58 e 59 si applicano ai prezzi d'orientamento per i vini da tavola. Le disposizioni dell'articolo 61 si applicano agli stessi prodotti con riserva del paragrafo 3.

2. L'importo compensativo per gli altri prodotti per i quali è fissato un prezzo di riferimento viene stabilito, nella misura richiesta dal buon funzionamento dell'organizzazione comune del mercato, in funzione dell'importo compensativo per il vino da tavola. Per i vini liquorosi l'importo compensativo applicabile al 1° gennaio 1981 è tuttavia uguale all'importo della tassa compensativa da applicare nei confronti dei paesi terzi a tale data. Questo importo compensativo è abolito secondo il ritmo previsto all'articolo 59.

3. Nessun importo compensativo si applica in Grecia all'importazione dei prodotti soggetti a prezzo di riferimento provenienti dai paesi terzi.

ARTICOLO 108

In deroga all'articolo 67 il prezzo limite, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n° 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, applicabile in Grecia non è corretto dell'importo compensativo. Questo importo è tuttavia aggiunto al prezzo medio fissato per ogni mercato rappresentativo greco.

ARTICOLO 109

Fintanto che la Repubblica ellenica applica le disposizioni dell'articolo 70 per le uve secche, il volume di alcole di uve secche che puo' essere aggiunto a taluni vini in Grecia in forza del regolamento (CEE) n° 351/79 concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo è limitato ad un volume annuo che non sia superiore alla media annua del volume di quest'alcole utilizzato a tale scopo in Grecia durante gli anni 1978, 1979 e 1980.

Capo 3

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PESCA

ARTICOLO 110

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n° 101/76 relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca ed all'articolo 100 dell'atto di adesione del 1972 la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sono autorizzate a limitare fino al 31 dicembre 1985, l'una nei confronti dell'altra, l'esercizio della pesca nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione, situate all'interno delle zone indicate all'articolo 111, alle navi la cui attività di pesca è tradizionalmente esercitata in tali acque partendo dai porti della zona geografica rivierasca.

2 Le disposizioni del paragrafo 1 e dell'articolo 111 non pregiudicano i diritti di pesca particolari che la Repubblica ellenica e la Repubblica italiana possono vantare, l'una nei confronti dell'altra, al 1° gennaio 1981.

ARTICOLO 111

Le zone di cui all'articolo 110, paragrafo 1 sono delimitate come segue

1. Grecia

   Acque situate entro un limite di 6 miglia marine, calcolato dalle linee di base

2. Italia

   Acque situate entro un limite di 6 miglia marine, calcolato dalle linee di base. Tale limite è portato a 12 miglia marine per le zone seguenti

   a) Mare Adriatico a sud della foce del Po di Goro

   b) Mare Ionio

   c) Mare e Canale di Sicilia, comprese le isole

   d) Acque della Sardegna

Capo 4

ALTRE DISPOSIZIONI

Sezione 1

MISURE VETERINARIE

ARTICOLO 112

1 La Repubblica ellenica non spedisce, dalle sue regioni determinate secondo la procedura del Comitato veterinario permanente in base alle garanzie offerte, verso il territorio degli altri Stati membri nessun animale della specie bovina o suina né carni fresche delle specie bovina, suina, caprina ed ovina fintanto che in tali regioni sia trascorso un periodo di dodici mesi dal manifestarsi dell'ultimo focolaio di afta epizootica da virus esotico o dall'ultima vaccinazione contro questa malattia.

2. Prima del 31 dicembre 1985 si procederà ad un esame della situazione in materia di afta epizootica da virus esotico.

Al più tardi al 1° luglio 1984 la Commissione sottopone al Consiglio una relazione con proposte allo scopo di adottare le disposizioni comunitarie appropriate in questo settore.

Sezione 2

MISURE RELATIVE ALLA LEGISLAZIONE
CONCERNENTE LE SEMENTI ED I MATERIALI DA MOLTIPLICAZIONE

ARTICOLO 113

1. Fino al 31 dicembre 1985 la Repubblica ellenica puo' applicare le proprie norme per l'ammissione delle varietà delle specie agricole od orticole o del materiale di base delle specie forestali, nonché le sue norme per la certificazione ed il controllo della propria produzione di sementi e di piante agricole, orticole e forestali.

2. La Repubblica ellenica :

a) prende tutte le misure necessarie per conformarsi progressivamente e al più tardi prima dello scadere del termine di cui al paragrafo 1 alle disposizioni comunitarie relative, rispettivamente, all'ammissione delle varietà o del materiale di base ed alla commercializzazione delle sementi e dei materiali da moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

b) puo' limitare totalmente o parzialmente, prima dello scadere del termine di cui al paragrafo 1, la commercializzazione delle sementi e dei materiali da moltiplicazione agricoli ed orticoli alle sementi ed ai materiali delle varietà ammesse sul suo territorio ; questa disposizione si applica anche al materiale di base per quanto concerne il materiale forestale di riproduzione,

c) esporta verso il territorio degli Stati membri attuali soltanto sementi e materiali da moltiplicazione conformi alle disposizioni comunitarie.

3. Prima del 31 dicembre 1985 si puo' decidere, secondo la procedura del Comitato permanente delle sementi e dei materiali da moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, di liberalizzare progressivamente gli scambi delle sementi e dei materiali da moltiplicazione di talune specie tra la Grecia e la Comunità nella sua composizione attuale, non appena si costati che le condizioni per una tale liberalizzazione sono soddisfatee.

Sezione 3

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 114

Gli atti indicati nell'elenco riportato dall'Allegato IV del presente atto si applicano alla Grecia alle condizioni previste in tale allegato.

TITOLO V

RELAZIONI ESTERNE

Capo 1

POLITICA COMMERCIALE COMUNE

ARTICOLO 115

1. Fino al 31 dicembre 1985 la Repubblica ellenica puo' mantenere restrizioni quantitative sotto forma di contingenti globali per i prodotti ed i quantitativi elencati nell'allegato V, in deroga temporanea agli elenchi comuni di liberalizzazione di cui ai regolamenti (CEE) n° 109/70, n° 1439/74 e n° 2532/78. Detti prodotti saranno completamente liberalizzati al 1° gennaio 1986 ed i contingenti verranno progressivamente rialzati fino a tale data. Le modalità per l'aumento dei contingenti saranno identiche a quelle stabilite nell'articolo 36.

Se per uno di questi prodotti le importazioni effettuate per due anni consecutivi sono inferiori al 90 % del contingente annuo aperto, la Repubblica ellenica abolisce le restrizioni quantitative in vigore nel caso in cui il prodotto in causa sia liberalizzato nei confronti degli Stati membri attuali.

2. Fino al 31 dicembre 1985 la Repubblica ellenica non liberalizza, nei confronti dei paesi terzi, prodotti non ancora liberalizzati nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale, né accorda ai paesi terzi qualsiasi vantaggio rispetto alla Comunità nella sua composizione attuale in merito ai contingenti stabiliti per i prodotti interessati. La Repubblica ellenica non liberalizza nei confronti dei paesi a commercio di Stato di cui ai regolamenti (CEE) n° 109/70 e n° 2532/78 i prodotti non ancora liberalizzati nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale o dei paesi cui si applica il regolamento (CEE) n° 1439/74, né accorda a detti paesi qualsiasi altro vantaggio rispetto alla Comunità nella sua composizione attuale o ai paesi cui si applica il regolamento (CEE) n° 1439/74 in merito ai contingenti stabiliti per i prodotti interessati.

3. Fino al 31 dicembre 1985 la Repubblica ellenica mantiene restrizioni quantitative, sotto forma di contingenti, nei confronti di tutti i paesi terzi per i prodotti elencati nell'allegato VI non ancora liberalizzati dalla Comunità nella sua composizione attuale e che la Repubblica ellenica non ha ancora liberalizzato nei confronti di quest'ultima. I quantitativi dei contingenti applicabili nel 1981 ai paesi cui si applica il regolamento (CEE) n° 1439/74, eccettuati i paesi indicati nell'articolo 120, ed ai paesi a commercio di Stato di cui ai regolamenti (CEE) n° 109/70 e n° 2532/78 sono fissati in tale allegato

Ogni eventuale modifica di questi contingenti puo' aver luogo soltanto in conformità delle procedure comunitarie.

ARTICOLO 116

La Repubblica ellenica abolisce nei confronti dei paesi terzi il suo sistema, vigente al momento dell'adesione, di depositi cauzionali all'importazione e di pagamenti in contanti, secondo lo stesso calendario ed alle stesse condizioni di quanto stabilito nell'articolo 38 per gli Stati membri attuali

ARTICOLO 117

1 Al 1° gennaio 1981 la Repubblica ellenica applica il sistema comunitario delle preferenze generalizzate per i prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato II del trattato CEE ; tuttavia quanto ai prodotti elencati nell'allegato VII, la Repubblica ellenica si allinea gradualmente, finò al 31 dicembre 1985, ai tassi del sistema delle preferenze generalizzate. Il calendario ed il ritmo di allineamento di questi prodotti sono identici a quelli fissati nell'articolo 31

2. Per quanto riguarda i prodotti elencati all'allegato II del trattato CEE, i tassi preferenziali stabiliti o calcolati si applicano ai dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti di paesi terzi, come stabilito dall'articolo 64

In nessun caso le importazioni in Grecia provenienti da paesi terzi possono fruire di dazi doganali più favorevoli di quelli applicati ai prodotti provenienti dalla Comunità nella sua composizione attuale

Capo 2

ACCORDI DELLE COMUNITA' CON TALUNI PAESI TERZI

ARTICOLO 118

1. Dal 1° gennaio 1981 la Repubblica ellenica applica le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 120.

Le misure transitorie e gli adattamenti sono oggetto di protocolli conclusi con i paesi terzi contraenti e sono allegati a detti accordi.

2 Tali misure transitorie, che tengono conto delle corrispondenti misure adottate all'interno della Comunità e non possono superarne la durata, tendono ad assicurare l'applicazione, da parte della Comunità, di un regime unico per le sue relazioni con i paesi terzi contraenti, nonché l'identità dei diritti e degli obblighi degli Stati membri.

3 Tali misure transitorie applicabili ai paesi elencati nell'articolo 120 non comportano in nessun settore la concessione, da parte della Repubblica ellenica a detti paesi, di un trattamento più favorevole di quello applicabile alla Comunità nella sua composizione attuale.

In particolare, tutti i prodotti che sono oggetto di misure transitorie riguardanti restrizioni quantitative applicabili alla Comunità nella sua composizione attuale sono sottoposti a siffatte misure nei confronti di tutti i paesi elencati nell'articolo 120, per un identico periodo.

4. Le misure transitorie applicabili ai paesi elencati nell'articolo 120 non comportano l'applicazione, da parte delle Repubblica ellenica nei confronti di detti paesi, di un trattamento meno favorevole di quello applicato agli altri paesi terzi. In particolare, misure transitorie riguardanti restrizioni quantitative non possono essere previste nei confronti dei paesi elencati nell'articolo 120 per i prodotti esenti da tali restrizioni all'importazione in Grecia in provenienza da altri paesi terzi.

ARTICOLO 119

Qualora, per motivi indipendenti dalla volontà della Comunità o della Repubblica ellenica, i protocolli di cui all'articolo 118, paragrafo 1 non fossero conclusi al 1° gennaio 1981, la Comunità prende le misure necessarie per porre rimedio, dal momento dell'adesione, a tale situazione.

In ogni caso il trattamento della nazione più favorita viene applicato dal 1° gennaio 1981 da parte della Repubblica ellenica ai paesi di cui all'articolo 120.

ARTICOLO 120

Le disposizioni degli articoli 118 e 119 si applicano agli accordi conclusi con l'Algeria, l'Austria, Cipro, l'Egitto, la Finlandia, la Giordania, l'Islanda, Israele, il Libano, Malta, il Marocco, la Norvegia, il Portogallo, la Siria, la Spagna, la Svezia, la Svizzera, la Tunisia e la Turchia.

Le disposizioni degli articoli 118 e 119 si applicano anche agli accordi che la Comunità avrà concluso con altri paesi terzi della regione mediterranea prima dell'entrata in vigore del presente atto.

CAPO 3

RELAZIONI CON GLI STATI DELL'AFRICA, DEI CARAIBI E DEL PACIFICO

ARTICOLO 121

I regimi che risultano dalla Convenzione ACP-CEE di Lomé e dall'accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, firmati il 28 febbraio 1975, non sono applicabili nelle relazioni tra la Repubblica ellenica e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, ad eccezione del protocollo n° 3 relativo allo zucchero.

ARTICOLO 122

Le disposizioni degli articoli 118 e 119 si applicano a qualsiasi nuovo accordo che la Comunità avrà concluso con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico prima dell'entrata in vigore del presente atto

Capo 4

PRODOTTI TESSILI

ARTICOLO 123

1. Dal 1° gennaio 1981 la Repubblica ellenica applica l'accordo del 20 dicembre 1973 sul commercio internazionale dei tessili, nonché gli accordi bilaterali conclusi dalla Comunità nel quadro di tale accordo. I protocolli di adattamento di detti accordi sono negoziati dalla Comunità con i paesi terzi che sono parte degli accordi stessi al fine di prevedere una limitazione volontaria delle esportazioni verso la Grecia in caso di prodotti e di origini per i quali vi siano limitazioni alle esportazioni nella Comunità.

2. Qualora detti protocolli non fossero conclusi al 1° gennaio 1981, la Comunità prende le misure destinate a porre rimedio a tale situazione e relative agli accorgimenti transitori necessari per assicurare l'applicazione degli accordi da parte della Comunità.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO 124

La decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, qui in appresso denominata "decisione del 21 aprile 1970", si applica secondo le disposizioni degli articoli da 125, 126 e 127.

ARTICOLO 125

Le entrate denominate "prelievi agricoli", di cui all'articolo 2, lettera a), della decisione del 21 aprile 1970, comprendono anche gli introiti provenienti da qualsiasi importo compensativo riscosso all'importazione a norma degli articoli 43, 61 e 75 nonché dagli elementi fissi applicati negli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia e negli scambi tra la Grecia ed i paesi terzi a norma dell'articolo 66.

ARTICOLO 126

Le entrate denominate "dazi doganali", di cui all'articolo 2, lettera b), della decisione del 2 aprile 1970, comprendono, fino al 31 dicembre 1985, i dazi doganali calcolati come se dal momento dell'adesione la Repubblica ellenica applicasse negli scambi con i paesi terzi i tassi risultanti dalla tariffa doganale comune ed i tassi ridotti risultanti da qualsiasi preferenza tariffaria applicata dalla Comunità.

La Repubblica ellenica provvede ogni mese al calcolo di tali dazi doganali sulla base delle dichiarazioni in dogana di uno stesso mese ; l'importo relativo è messo a disposizione della Commissione al più tardi il 20 del secondo mese successivo a quello delle dichiarazioni.

Dal 1° gennaio 1986 i dazi doganali riscossi sono dovuti integralmente.

ARTICOLO 127

L'importo dei diritti costatati a titolo delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto o dei contributi finanziari basati sul prodotto nazionale lordo in applicazione dell'articolo 4, paragrafi da 1 a 5, della decisione del 21 aprile 1970 è interamente dovuto dal 1° gennaio 1981.

Tuttavia la Comunità restituirà alla Repubblica ellenica una parte dell'importo di cui al comma precedente, nel mese successivo a quello in cui esso è messo a disposizione della Commissione, secondo le seguenti modalità

- 70 % nel 1981
- 50 % nel 1982
- 30 % nel 1983
- 20 % nel 1984
- 10 % nel 1985.

TITOLO VII

ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 128

Gli atti elencati nell'allegato VIII del presente atto si applicano nei confronti della Repubblica ellenica alle condizioni previste in tale allegato.

ARTICOLO 129

1. Fino al 31 dicembre 1985 le imprese siderurgiche della Grecia sono autorizzate ad applicare il sistema dei punti di parità multipli.

2. Fino al 31 dicembre 1985 i prezzi praticati dalle imprese degli Stati membri attuali per le vendite di prodotti siderurgici sul mercato greco, ragguagliati al loro equivalente franco partenza dal punto scelto per la determinazione del loro listino, non possono essere inferiori ai prezzi fissati in detto listino per le operazioni equiparabili, salvo autorizzazione concessa dalla Commissione, d'accordo con il Governo ellenico, fatto salvo l'articolo 60, paragrafo 2, lettera b), ultimo comma, del trattato CECA. Le imprese degli Stati membri attuali hanno la possibilità di allineare i loro prezzi franco destino in Grecia su quelli ivi praticati per gli stessi prodotti dai paesi terzi.

Le disposizioni del primo comma riguardano soltanto l'allineamento sui listini dei produttori degli Stati membri attuali e della Grecia per i prodotti che al 1° gennaio 1981 sono effettivamente prodotti in Grecia. L'elenco dei prodotti in causa sarà oggetto di una pubblicazione della Commissione a detta data.

ARTICOLO 130

1. Fino al 31 dicembre 1985 in caso di difficoltà gravi di un settore dell'attività economica, che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficoltà che possano determinare grave perturbazione in una situazione economica regionale, la Repubblica ellenica puo' domandare di essere autorizzata ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economica del mercato comune.

Alle stesse condizioni uno Stato membro attuale puo' domandare di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia nei confronti della Repubblica ellenica.

Questa disposizione è applicabile fino al 31 dicembre 1987 per quei prodotti e quei settori per i quali sono previste, ai sensi del presente atto, misure derogatorie transitorie di durata equivalente.

2. Su richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura di urgenza, stabilisce le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalità di applicazione.

In caso di difficoltà economiche gravi la Commissione delibera entro cinque giorni lavorativi. Le misure decise sono applicabili immediatamente

Nel settore dell'agricoltura, quando il mercato di uno Stato membro è perturbato gravemente o rischia di esserlo a seguito degli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia, la Commissione delibera sulla richiesta di applicazione di misure adeguate presentata da uno Stato membro entro ventiquattro ore dal ricevimento della richiesta Le misure decise sono applicabili immediatamente e tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate ed in particolare dei problemi di trasporto

3. Le misure autorizzate ai sensi del paragrafo 2 possono comportare deroghe alle norme del trattato CEE e del presente atto nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure dovrà accordarsi la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune

ARTICOLO 131

Qualora, entro la scadenza della durata di applicazione delle misure transitorie definite in ciascun caso ai sensi del presente atto, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di qualsiasi altro interessato, costati l'esistenza di pratiche di dumping esercitate tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia, essa rivolge raccomandazioni all'autore od agli autori di tali pratiche per porvi termine

Se le pratiche di dumping continuano a sussistere, la Commissione autorizza lo Stato membro o gli Stati membri lesi ad adottare le misure di protezione di cui essa definisce le condizioni e le modalità

2 Per l'applicazione del presente articolo ai prodotti elencati nell'allegato II del trattato CEE, la Commissione valuta tutte le cause, in particolare il livello dei prezzi ai quali si effettuano le importazioni di altre provenienze sul mercato in questione, tenendo conto delle disposizioni del trattato CEE relative all'agricoltura e in particolare di quelle dell'articolo 39.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI D'ATTUAZIONE

TITOLO I

INSEDIAMENTO DELLE ISTITUZIONI

ARTICOLO 132

L'assemblea si riunisce non più tardi di un mese dopo l'adesione della Repubblica ellenica. Essa apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

ARTICOLO 133

1. Dal momento dell'adesione della Repubblica ellenica la presidenza del Consiglio è esercitata dal membro del Consiglio che, conformemente all'articolo 2 del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee nella sua versione originaria, deve esercitare la presidenza. Scaduto tale mandato, la presidenza è in seguito esercitata nell'ordine degli Stati membri fissato dall'articolo sopraccitato, modificato dall'articolo 11.

2. Il Consiglio apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione della Repubblica ellenica.

ARTICOLO 134

1. Il presidente, i vicepresidenti e i membri della Commissione sono nominati immediatamente dopo l'adesione della Repubblica ellenica. La Commissione entra in carica il quinto giorno successivo alla nomina dei suoi membri. Scade simultaneamente il mandato dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

2. La Commissione apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione della Repubblica ellenica.

ARTICOLO 135

1. Immediatamente dopo l'adesione della Repubblica ellenica la Corte di Giustizia è completata con la nomina di un nuovo giudice.

2. Il mandato di questo giudice scade il 6 ottobre 1985.

3. La Corte apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione della Repubblica ellenica. Il regolamento di procedura cosi' adattato è sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio.

4. Per la pronuncia sulle cause pendenti davanti alla Corte al 1° gennaio 1981 per le quali la procedura orale sia stata aperta prima di tale data, la Corte in seduta plenaria o le sezioni si riuniscono nella composizione che avevano prima dell'adesione della Repubblica ellenica ed applicano il regolamento di procedura vigente al 31 dicembre 1980.

ARTICOLO 136

Immediatamente dopo l'adesione della Repubblica ellenica il Comitato Economico e Sociale è completato con la nomina di dodici membri in rappresentanza delle varie categorie della vita economica e sociale della Grecia. Il mandato dei membri cosi' nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

ARTICOLO 137

Immediatamente dopo l'adesione della Repubblica ellenica la Corte dei Conti è completata con la nomina di un membro supplementare. Il mandato del membro cosi' nominato scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

ARTICOLO 138

Immediatamente dopo l'adesione della Repubblica ellenica il Comitato consultivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio è completato con la nomina di tre membri supplementari. Il mandato dei membri cosi' nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

ARTICOLO 139

Immediatamente dopo l'adesione della Repubblica ellenica il Comitato scientifico e tecnico è completato con la nomina di un membro supplementare. Il mandato del membro cosi' nominato scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

ARTICOLO 140

Immediatamente dopo l'adesione della Repubblica ellenica il Comitato monetario è completato con la nomina dei membri che rappresentano questo nuovo Stato membro. Il loro mandato scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

ARTICOLO 141

Gli adattamenti degli statuti e dei regolamenti interni dei comitati istituiti dai trattati originari, resi necessari dall'adesione della Repubblica ellenica, sono effettuati non appena possibile dopo l'adesione.

ARTICOLO 142

1. Per i comitati elencati nell'allegato IX, il mandato dei nuovi membri scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

2. I comitati elencati nell'allegato X sono integralmente rinnovati immediatamente dopo l'adesione.

TITOLO II

APPLICABILITA' DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI

ARTICOLO 143

Dal momento della sua adesione la Repubblica ellenica è considerata come destinataria e come avente ricevuto notificazione delle direttive e delle decisioni ai sensi dell'articolo 189 del trattato CEE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, nonché delle raccomandazioni e decisioni ai sensi dell'articolo 14 del trattato CECA, purché tali direttive, raccomandazioni e decisioni siano state notificate a tutti gli Stati membri attuali

ARTICOLO 144

L'applicazione, in Grecia, degli atti elencati nell'allegato XI del presente atto è rinviata fino alle date indicate in tale elenco.

ARTICOLO 145

La Repubblica ellenica mette in vigore le misure necessarie per conformarsi, dal momento dell'adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell'articolo 189 del trattato CEE e dell'articolo 161 del Trattato CEEA, nonché delle raccomandazioni e delle decisioni ai sensi dell'articolo 14 del trattato CECA, fatti salvi gli eventuali termini previsti nell'elenco riportato nell'allegato XII o in altre disposizioni del presente atto.

ARTICOLO 146

1 Gli adattamenti degli atti delle Istituzioni delle Comunità non contenuti nel presente atto o nei suoi allegati ed effettuati dalle Istituzioni prima dell'adesione della Repubblica ellenica secondo la procedura del paragrafo 2, per mettere tali atti in concordanza con le disposizioni del presente atto, in particolare quelle contenute nella parte quarta, entrano in vigore dal momento dell'adesione.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, a seconda che gli atti iniziali siano stati emanati dall'una o dall'altra di queste due Istituzioni, stabiliscono i testi necessari a tal fine.

ARTICOLO 147

I testi degli atti delle Istituzioni delle Comunità anteriori all'adesione della Repubblica ellenica e redatti dal Consiglio o dalla Commissione in lingua greca fanno fede, dal momento dell'adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle sei lingue attuali. Essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee ogniqualvolta i testi nelle lingue attuali siano stati oggetto di una tale pubblicazione.

ARTICOLO 148

Gli accordi, le decisioni e le pratiche concertate esistenti al momento dell'adesione della Repubblica ellenica e che in conseguenza dell'adesione rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 65 del trattato CECA devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi dalla adesione Soltanto gli accordi e le decisioni notificati restano provvisoriamente in vigore fino alla decisione della Commissione.

ARTICOLO 149

Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio della Repubblica ellenica, la protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate da questo Stato alla Commissione, conformemente all'articolo 33 del trattato CEEA, entro tre mesi dall'adesione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 150

Gli allegati da I a XII ed i Protocolli da n° 1 a n° 7, uniti al presente atto, ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 151

Il Governo della Repubblica francese rimetterà al Governo della Repubblica ellenica copia certificata conforme del trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e dei trattati che l'hanno modificato.

ARTICOLO 152

Il Governo della Repubblica italiana rimetterà al Governo della Repubblica ellenica copia certificata conforme del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, del trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica e dei trattati che li hanno modificati o completati, ivi compreso il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità Economica Europea e alla Comunità Europea dell'Energia Atomica, nelle lingue danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca.

I testi dei suddetti trattati, redatti in lingua greca, sono allegati al presente atto. Tali testi fanno fede alle stesse condizioni dei testi dei trattati di cui al primo comma redatti nelle lingue attuali.

ARTICOLO 153

Il Segretario Generale rimetterà al Governo della Repubblica ellenica copia certificata conforme degli accordi internazionali depositati negli archivi del Segretariato Generale del Consiglio delle Comunità Europee.

ALLEGATO I

ELENCO
di cui all'articolo 21 dell'atto di adesione

I. LEGISLAZIONE DOGANALE

1. Regolamento (CEE) n° 1496/68 del Consiglio, del 27 settembre 1968
GU n° L 238/1 del 28 settembre 1968

modificato dall'atto di adesione del 1972
GU n° L 73/14 del 27 marzo 1972.

L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente :

"Il territorio doganale della Comunità comprende i seguenti territori :

- il territorio del Regno del Belgio ;
- il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle isole Faerőer ;
- i territori tedeschi in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ad eccezione dell'isola di Helgoland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica) ;
- il territorio della Repubblica ellenica ;
- il territorio della Repubblica francese, ad eccezione dei territori d'oltremare ;
- il territorio dell'Irlanda ;
- il territorio della Repubblica italiana, ad eccezione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia nonché delle acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse tra la sponda ed il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio ;

- il territorio del Granducato del Lussemburgo ;
- il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa ;
- il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché le isole Normanne e l'isola di Man.".

2. Direttiva n° 68/312/CEE del Consiglio, del 30 luglio 1968
GU n° L 194/13 del 6 agosto 1968

modificata dall'atto di adesione del 1972
GU n° L 73/14 del 27 marzo 1972.

L'allegato è completato come segue :

"**Repubblica ellenica**

- ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΕΩΣ

(Τελωνειακός Κῶδιξ, ἄρθρα 22, 23 καί 67)"

3. Regolamento (CEE) n° 2945/76 della Commissione, del 26 novembre 1976
GU n° L 335/1 del 4 dicembre 1976.

All'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), secondo comma dopo il testo in lingua olandese è **aggiunta la seguente menzione :**

"ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤ'ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 754/76 ΤΗΣ ΕΟΚ"

All'articolo 7, paragrafo 2, dopo il testo in lingua olandese è **aggiunta la seguente menzione :**

"ΔΕΝ ΕΤΥΧΑΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ"

All'articolo 7, paragrafo 3, dopo il primo testo in lingua olandese è aggiunta la seguente menzione :

"ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΕΣΤΡΑΦΗΣΑΝ ΓΙΑ .... (ποσότης) " ;

dopo il secondo testo in lingua olandese è aggiunta la seguente menzione :

"ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΥΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ .... (ποσότης)".

All'articolo 13, primo comma, dopo la parola "duplicaat" è aggiunta la menzione " 'Αντίγραφο ".

4. **Direttiva n° 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976
GU n° L 73/18 del 19 marzo 1976.**

All'articolo 22, paragrafo 2, la parola "quarantun" è sostituita dalla parola "quarantacinque".

5. **Regolamento (CEE) n° 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975
GU n° L 184/1 del 15 luglio 1975.**

All'articolo 9, paragrafo 2, la parola "quarantun" è sostituita dalla parola "quarantacinque".

6. **Regolamento (CEE) n° 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968**
GU n° L 148/1 del 28 giugno 1968

modificato da :
- **Regolamento (CEE) n° 1318/71 del 21 giugno 1971
GU n° L 139/6 del 25 giugno 1971**
- **Atto di adesione del 1972
GU n° L 73/14 del 27 marzo 1972.**

All'articolo 14, paragrafo 2, la parola "quarantun" è sostituita dalla parola "quarantacinque".

7. Regolamento (CEE) n° 3184/74, della Commissione del 6 dicembre 1974

   GU n° L 344/1 del 23 dicembre 1974

   All'articolo 29, paragrafo 2, secondo comma, dopo le parole "UDSTEDT EFTERFØLGENDE" è aggiunta la menzione :
   "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ".

   All'articolo 30, primo comma, dopo la parola "DUPLICATE" è aggiunta la menzione : "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ"

   All'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, dopo le parole "Vereenvoudigde procedure" è aggiunta la menzione :
   "Απλουστευμένη διαδικασία".

8. Regolamento (CEE) n° 528/79 del Consiglio, del 19 marzo 1979

   GU n° L 71/2 del 22 marzo 1979

   All'articolo 3 dopo le parole "UNDTAGELSESBESTEMMELSER FOR TEKSTILSTOP" è aggiunta la menzione :
   "ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ".

9. Decisione n° 76/568/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976

   GU n° L 176/8 del 1° luglio 1976

   All'allegato II, articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, dopo le parole "UDSTEDT EFTERFØLGENDE" è aggiunta la menzione : "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ".

   All'allegato II, articolo 19, dopo le parole "DUPLICATE" è aggiunta la menzione : "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ" .

10. Direttiva n° 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969
    GU n° L 58/1 dell'8 marzo 1969

    modificata da :

    - Direttiva n° 72/242/CEE del 27 giugno 1972
      GU n° L 151/16 del 5 luglio 1972

    - Atto di adesione del 1972
      GU n° L 73/14 del 27 marzo 1972.

    All'articolo 28, paragrafo 2, la parola "quarantun" è sostituita dalla parola "quarantacinque".

11. Direttiva n° 73/95/CEE della Commissione, del 26 marzo 1973
    GU n° L 120/17 del 7 maggio 1973

    modificata dalla direttiva n° 75/681/CEE del 23 settembre 1975
    GU n° L 301/1 del 20 novembre 1975.

    All'articolo 2, dopo le parole "AV-goederen" aggiungere la menzione : "Εμπορεύματα Ε.1"

    Nell'allegato alla nota B.14 dopo le parole "£ per le lire sterline" è aggiunta la menzione seguente : "DR per le dracme greche".

12. Direttiva n° 76/447/CEE della Commissione, del 4 maggio 1976
    GU n° L 121/52 dell'8 maggio 1976

    modificata dalla direttiva n° 78/765/CEE del 7 settembre 1978
    GU n° L 257/7 del 20 settembre 1978.

All'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunta la menzione "Ἀντίγραφο".

Nell'allegato la nota B.18 è completata da : "DR per le dracme greche".

13. Direttiva n° 69/74/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969
GU n° L 58/7 dell'8 marzo 1969

modificata da :

- Atto di adesione del 1972
  GU n° L 73/14 del 27 marzo 1972

- Direttiva n° 76/634/CEE del 22 luglio 1976
  GU n° L 223/17 del 16 agosto 1976.

L'allegato è completato come segue :

"9. Repubblica ellenica :

- ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ (Τελωνειακός Κῶδιξ, κεφ ΣΤ)
- ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ (Τελωνειακός Κῶδιξ, κεφ ΣΤ)
- ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ (Τελωνειακός Κῶδιξ, κεφ ΣΤ) "

14. Direttiva n° 69/75/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969
GU n° L 58/11 dell'8 marzo 1969

modificata da :

- Atto di adesione del 1972
  GU n° L 73/14 del 27 marzo 1972

- Direttiva n° 76/634/CEE del 22 luglio 1976
  GU n° L 223/17 del 16 agosto 1976.

L'allegato è completato come segue :

"8. Repubblica ellenica :

- ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΖΩΝΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Τελωνειακός Κῶδιξ, κεφ. ΣΤ, καί ΑΝ 1559/1950)
- ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΖΩΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Τελωνειακός Κῶδιξ, κεφ. ΣΤ, καί Ν. 390/1914)"

15. Regolamento (CEE) n° 803/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968
GU n° L 148/6 del 28 giugno 1968

modificato da :

- Atto di adesione del 1972
  GU n° L 73/14 del 27 marzo 1972

- Regolamento (CEE) n° 338/75 del 10 febbraio 1975
  GU n° L 39/5 del 13 febbraio 1975

- Regolamento (CEE) n° 1028/75 del 14 aprile 1975
  GU n° L 102/1 del 22 aprile 1975

- Regolamento (CEE) n° 1735/75 del 24 giugno 1975
  GU n° L 183/1 del 14 luglio 1975.

All'articolo 17, paragrafo 2, la parola "quarantun" è sostituita dalla parola "quarantacinque"

16. Regolamento (CEE) n° 1570/70 della Commissione del 3 agosto 1970
GU n° L 171/10 del 4 agosto 1970

modificato da :

- Regolamento (CEE) n° 2465/70 del 4 dicembre 1970
  GU n° L 264/25 del 5 dicembre 1970

- Regolamento (CEE) n° 1659/71 del 28 luglio 1971
  GU n° L 172/13 del 31 luglio 1971

- Atto di adesione del 1972
  GU n° L 73/14 del 27 marzo 1972

- Regolamento (CEE) n° 1937/74 del 24 luglio 1974
  GU n° L 203/25 del 25 luglio 1974

- Regolamento (CEE) n° 1490/75 dell'11 giugno 1975
  GU n° L 151/7 del 12 giugno 1975

- Regolamento (CEE) n° 223/78 del 2 febbraio 1978
  GU n° L 32/7 del 3 febbraio 1978.

All'articolo 1 la lettera b) è sostituita dal seguente testo :

"b) per centro di commercializzazione : uno dei centri seguenti :

- per la Germania : Amburgo, Colonia, Francoforte e Monaco ;
- per la Danimarca : Copenaghen ;
- per la Francia : Dieppe, Le Havre, Marsiglia, Parigi-Rungis, Perpignano e Rouen ;
- per l'Irlanda : Dublino ;
- per l'Italia : Milano ;
- per i Paesi Bassi : Rotterdam ;
- per il Regno Unito : Londra, Liverpool, Hull e Glasgow ;
- per l'UEBL : Anversa e Bruxelles ;
- per la Grecia : Atene e Salonicco.".

All'articolo 4 il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente

"2. Il prezzo medio franco frontiera non sdoganato è calcolato a partire dal ricavo lordo delle vendite effettuate tra gli importatori e i grossisti. Tuttavia, per i ricavi lordi costatati nei centri di Parigi-Rungis e di Milano, occorre riferirsi al livello delle vendite effettuate più correntemente in tali centri.

Dai dati cosi' ottenuti sono da dedurre :

- un margine d'intervento del 15 % per i centri di Parigi-Rungis e di Milano e del 6 % per gli altri centri di commercializzazione ;

- le spese di trasporto all'interno del territorio doganale ;

- un importo forfettario rappresentante globalmente le altre spese che non vanno incorporate nel valore in dogana, espresso nelle monete nazionali in : 125 franchi belgi, 22 corone danesi, 8,50 marchi tedeschi, 18 franchi francesi, 3.000 lire italiane, 8,60 fiorini, 2 lire sterline, 150 dracme ;

- i dazi doganali e le tasse che non vanno incorporati nel valore in dogana.".

17. Regolamento (CEE) n° 1641/75 della Commissione, del 27 giugno 1975
GU n° L 165/45 del 28 giugno 1975

modificato dal regolamento (CEE) n° 224/78 del 2 febbraio 1978
GU n° L 32/10 del 3 febbraio 1978

All'articolo 1 la lettera b) è sostituita dal testo seguente :

"b) per centro di commercializzazione : uno dei centri seguenti :

- per la Germania : Amburgo, Francoforte e Monaco ;
- per la Danimarca : Copenaghen ;
- per la Francia : Dieppe, Le Havre, Marsiglia, Parigi-Rungis, Perpignano e Rouen ;
- per l'Irlanda : Dublino ;
- per l'Italia : Milano ;
- per i Paesi Bassi : Rotterdam ;
- per il Regno Unito : Londra e Liverpool ;
- per l'UEBL : Anversa ;
- per la Grecia : Atene e Salonicco.".

All'articolo 4 il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

"2. Il prezzo medio franco frontiera non sdoganato è calcolato a partire dal ricavo lordo delle vendite effettuate tra importatori e grossisti. Tuttavia, per il ricavo lordo costatato nel centro di Parigi-Rungis, occorre riferirsi al livello delle vendite effettuate più correntemente in tale centro.

Dai dati cosi' ottenuti sono da dedurre :

- un margine d'intervento del 15 % per il centro di Parigi-Rungis e del 6 % per gli altri centri di commercializzazione ;
- le spese di trasporto all'interno del territorio doganale ;
- un importo forfettario rappresentante globalmente le altre spese che non vanno incorporate nel valore in dogana, espresso nelle monete nazionali in : 125 franchi belgi, 22 corone danesi, 8,50 marchi tedeschi, 18 franchi francesi, 3.000 lire italiane, 8,60 fiorini, 2 lire sterline, 150 dracme ;

  i dazi doganali e le tasse che non vanno incorporati nel valore in dogana.".

18. Regolamento (CEE) n° 375/69 della Commissione, del 27 febbraio 1969
GU n° L 52/1 del 3 marzo 1969

modificato dal regolamento (CEE) n° 2530/77 del 17 novembre 1977
GU n° L 294/9 del 18 novembre 1977.

L'articolo 5, primo trattino è sostituito dal testo seguente :

"- quando il valore delle merci non superi, per ciascun invio, 45.000 franchi belgi, 7.500 corone danesi, 3.000 marchi tedeschi, 6.000 franchi francesi, 1.000.000 di lire italiane, 3.000 fiorini, 750 lire sterline, 50.000 dracme, a condizione che non si tratti di spedizioni frazionate o multiple effettuate dal medesimo speditore al medesimo destinatario.".

19. Regolamento (CEE) n° 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969
GU n° L 14/1 del 21 gennaio 1969

modificato da :

- Atto di adesione del 1972
GU n° L 73/14 del 27 marzo 1972
- Regolamento (CEE) n° 280/77 dell'8 febbraio 1977
GU n° L 40/1 dell'11 febbraio 1977.

All'articolo 3, paragrafo 2 la parola "quarantun" è sostituita dalla parola "quarantacinque".

20. **Regolamento (CEE) n° 1062/69 della Commissione, del** 6 giugno 1969
GU n° L 141/31 del 12 giugno 1969
modificato dall'atto di adesione del 1972
GU n° L 73/14 del 27 marzo 1972.

Nell'allegato, il testo del formulario del "Certificato", la cui presentazione è stabilita dalla Commissione, è sostituito dal seguente testo :

CERTIFICAT/BESCHEINIGUNG/CERTIFICATO/CERTIFICAAT/CERTIFICATE/CERTIFIKAT/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

N°/ἀρ.........

Pour les préparations dites "Fondues" présentées en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 1 kg

Für "Käsefondue" genannte Zubereitungen in unmittelbaren Umschliessungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger

Per le preparazioni dette "Fondute" presentate in imballaggi immediati di un contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

Voor de preparaten "Fondues" genaamd, in onmiddellijke verpakking, met een netto-inhoud van 1 kg of minder

For preparations known as "Cheese Fondues" put up in immediate packings of a net capacity of 1 kg or less

For tilberedte produkter betegnet "Oste-fondue" i engangsemballage med et nettoindhold på mindre end eller lig med 1 kg

Γιά τά παρασκευάσματα ὑπό τήν ὀνομασία " Τετηγμένοι τυροί" παρουσιαζόμενα σέ ἄμεσες συσκευασίες καθαροῦ περιεχομένου κατωτέρου ἤ ἴσου πρός 1 kg.

L'Autorité compétente/Die zuständige Stelle/L'autorità competente/De bevoegde autoriteit/
The competent authority/Vedkommende myndighed/ Ἡ ἁρμοδία ἀρχή

....

certifie que le lot de

bescheinigt, dass die Sendung von

certifica che la partita di

bevestigt dat de partij van

certifies that the parcel of

bekræfter, at sendingen på

πιστοποιεῖ ὅτι ἡ ἀποστολή

kilogrammes de produit faisant l'objet de la facture n° du

Kilogramm, für welche die Rechnung Nr. vom

chilogrammi di prodotto, oggetto della fattura n° del

kilogram van het produkt, waarvoor factuur nr. van

Kilogrammes of product covered by Invoice No of

Kilogram af produktet, omhandlet i faktura nr. af

χιλιογράμμων προϊόντος, περιλαμβανομένου στό τιμολόγιο άρ τῆς

délivré par/ausgestellt wurde durch/emessa da/afgegeven door/issued by/udstedt af/ ἐκδοθέν ἀπό:

....

pays d'origine/Ursprungsland/paese d'origine/land van oorsprong/country of origin/oprindelsesland/χώρα καταγωγῆς :

....

pays de destination/Bestimmungsland/paese destinatario/land van bestemming/country of destination/bestemmelsesland/ χώρα προορισμοῦ :

....

répond aux caractéristiques suivantes :

folgende Merkmale aufweist :

risponde alle seguenti caratteristiche :

de volgende kenmerken vertoont :

has the following characteristics :

svarer til følgende karakteristika:

ἀνταποκρίνεται στά ἀκόλουθα χαρακτηριστικά:

Ce produit a une teneur en poids en matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 12 % et inférieure à 18 %.

Dieses Erzeugnis hat einen Gehalt an Milchfett von 12 oder mehr, jedoch weniger als 18 Gewichtshundertteilen.

Tale prodotto ha un tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 %.

Dit produkt heeft een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen gelijk aan of hoger dan 12 %, doch lager dan 18 %.

This product has a milkfat content equal to or exceeding 12% and less than 18% by weight.

Dette produkt har et vægtindhold af mælkefedt på mindst 12 og højst 18 procent.

Τό προϊόν αὐτό περιέχει κατά βάρος λιπαρές οὐσίες προερχόμενες ἀπό τό γάλα ἴσες ἤ ἀνώτερες τοῦ 12% καί κατώτερες τοῦ 18%.

Il a été obtenu à partir de fromages fondus dans la fabrication desquels ne sont entrés d'autres fromages que l'Emmental ou le Gruyère

Es ist hergestellt aus Schmelzkäse, zu dessen Erzeugung keine anderen Käsesorten als Emmentaler oder Greyerzer verwendet wurden,

E' stato ottenuto con formaggi fusi per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente Emmental o Gruviera,

Het werd verkregen uit gesmolten kaas, waarin bij de fabricatie ervan geen andere kaassoorten dan Emmental of Gruyère werden verwerkt,

It is prepared with processed cheeses made exclusively from Emmental or Gruyère cheese,

Fremstillet af smelteost, ved hvis fabrikation der ikke er anvendt andre ostesorter end Emmentaler eller Gruyère,

Παρασκευάστηκε μέ βάση τετηγμένους τυρούς στήν παρασκευή τῶν ὁποίων δέν χρησιμοποιήθηκαν ἄλλα τυριά παρά μόνο Emmental καί Γραβιέρα.

avec adjonction de vin blanc, d'eau-de-vie de cerises (kirsch), de fécule et d'épices.

mit Zusätzen von Weisswein, Kirschwasser, Stärke und Gewürzen.

con l'aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliege (kirsch), fecola e spezie.

met toevoeging van witte wijn, brandewijn van kersen (kirsch), zetmeel en specerijen.

with added white wine, kirsch, starch and spices.

med tilsætning af hvidvin, kirsebærbrændevin (kirsch), stivelse og krydderier.

Μέ προσθήκη λευκοῦ οἴνου, ἀποστάγματος κερασιῶν, ἀμύλου καί μπαχαρικῶν.

Les fromages Emmental ou Gruyère utilisés à sa fabrication ont été fabriqués dans le pays exportateur.

Die zu seiner Herstellung verwendeten Käsesorten Emmentaler oder Greyerzer sind im Ausfuhrland erzeugt worden.

I formaggi Emmental o Gruviera utilizzati per la sua fabbricazione sono stati fabbricati nel paese esportatore.

De voor de bereiding ervan verwerkte Emmentaler of Gruyère kaassoorten werden in het uitvoerland bereid.

The Emmental and Gruyere cheeses used in its manufacture were made in the exporting country.

De ved fabrikationen anvendte Emmentaler- eller Gruyère-oste er fremstillet i eksportlandet.

Τά τυριά Emmental ή Γραβιέρα πού χρησιμοποιήθηκαν κατά τήν παρασκευή παρήχθησαν στήν έξάγουσα χώρα.

Lieu et date d'émission :

Austellungsort und -datum :

Luogo e data d'emissione :

Plaats en datum van afgifte :

Place and date of issue :

Sted og dato for udstedelsen:

Τόπος καί ήμερομηνία έκδόσεως:

Cachet de l'organisme émetteur :

Stempel der ausstellenden Stelle :

Timbro dell'organismo emittente

Stempel van het met de afgifte belaste bureau :

Stamp of issuing body:

Den udstedende myndigheds stempel :

Σφραγίδα τοῦ ἐκδίδοντος ὀργανισμοῦ :

Signature(s) :

Unterschrift(en) :

Firma(e) :

Handtekening(en) :

Signature(s) :

Underskrift(er) :

Ὑπογραφή (ές) :

21. Regolamento (CEE) n° 2552/69 della Commissione, del
17 dicembre 1969
GU n° L 320/19 del 20 dicembre 1969

modificato da :

- Atto di adesione del 1972
  GU n° L 73/14 del 27 marzo 1972

- Regolamento (CEE) n° 768/73 del 26 febbraio 1973
  GU n° L 77/25 del 26 marzo 1973.

Nell'allegato I, il testo del "Certificato di autenticità", la cui presentazione è stabilita dalla Commissione, è sostituito dal seguente testo :

BILAG I - ANHANG I - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

(forside - Vorderseite - front - recto - recto - recto - ἐμπρόσθιο)

Ægtheds-certifikat | Echtheitszeugnis | Certificate of authenticity | Certificat d'authenticité | Certificato di autenticità | Certificaat van echtheid | Πιστοποιητικό γνησιότητος

BOURBON WHISKEY

N° ....

Ap ....

Afsender (Navn og adresse)......................................

Absender (Name und Anschrift)...................................

Consignor (Name and Address) ....

Expéditeur (Nom et adresse) ....

Speditore (Cognome e indirizzo) ....

Afzender (Naam en adres) ....

Αποστολεας (Ὄνομα καί διεύθυνση)................................

Modtager (Navn og adresse)......................................

Empfänger (Name und Adresse) ....

Consignee (Name and Address) ....

Destinataire (Nom et adresse) ....

Destinatario (Cognome e indirizzo) ....

Ontbieder (Naam en adres) ....

Παραλήπτης (Ὄνομα καί διεύθυνση) ....

Forsendelsesmaade, skib/fly......................................

Verschifft durch M/S - versandt durch Flugzeug ....

Shipped by S/S - by air ....

Expédié par bateau - par avion ....

Spedito per nave - con aeroplano ....

Verscheept per schip - verzonden per vliegtuig ....

Ἀποστολή ἀτμοπλοϊκῶς - ἀεροπορικῶς ....

Antal kolli Anzahl der Packstücke Number of packages Nombre de colis Numero dei colli Aantal colli Ἀρ. Κόλλων	Marker og numre Zeichen & Nummern Serial numbers & marks Marques & numéros Marche e numeri Merken en nummers Σημεῖα καί ἀριθμοί	Antal - Anzahl - Quantity - Nombre - Quantità - Aantal - Ἀριθμός		Vægt - Gewicht - Weight - Poids - Peso - Gewicht - Βάρος		Kvantum (liter) Menge (Liter) Quantity (Litres) Quantité (Litre) Quantità (Litri) Hoeveelheid (Liters) Ποσότητα (Λίτρα)	Bemærkninger Bemerkungen Observations Observations Osservazioni Opmerkingen Παρατηρήσεις
		Fade Fässer Casks Fûts Fusti Fusten Βαρελιῶν	Flasker Flaschen Bottles Bouteilles Bottiglie Flessen Φιαλῶν	brutto brutto gross brut lordo bruto μικτό	netto netto net net netto netto καθαρό		

The Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms bekræfter, at forannævnte Bourbon-whisky med en styrke på højst 160° proof (80° Gay-Lussac) er fremstillet i USA i en arbejdsgang udelukkende ved destillering af gæret urt af en kornblanding indeholdende mindst 51% majs, og at den er lagret i mindst 2 år i nye, indvendigt forkullede egetræsfade.

Das Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms bestätigt, dass der obengenannte Bourbon-Whiskey in den USA unmittelbar mit einer Stärke von höchstens 160° proof (80° Gay-Lussac) durch Destillation aus vergorener Getreidemaische mit einem Anteil an Mais von mindestens 51 Gewichtshundertteilen hergestellt wurde und dass er mindestens 2 Jahre in neuen, innen angekohlten Eichenfässern gelagert hat.

The Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms certifies that the above Bourbon whiskey was distilled in the United States at not exceeding 160° proof (80° Gay-Lussac) from a fermented mash of grain of which not less than 51% was corn grain (maize) and aged for not less than two years in charred new oak containers.

Le Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms certifie que le whisky Bourbon décrit ci-dessus a été obtenu aux USA directement à 160° proof (80° Gay-Lussac) au maximum, exclusivement par distillation de moûts fermentés d'un mélange de céréales contenant au moins 51 % de grains de maïs et qu'il a vieilli pendant au moins deux ans en fûts de chêne neufs superficiellement carbonisés.

Il Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, certifica che il whiskey Bourbon sopra descritto è stato ottenuto negli USA direttamente a non più di 160° proof (80° Gay-Lussac) esclusivamente per distillazione di mosti fermentati di una miscela di cereali contenente almeno 51 % di granturco e che è stato invecchiato per almeno due anni in fusti nuovi di quercia carbonizzati superficialmente.

Het Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms verklaart dat de hierboven omschreven Bourbon whiskey met een sterkte van niet meer dan 160° proof (80° Gay-Lussac) in de Verenigde Staten van Noord-Amerika in één produktiegang is verkregen uitsluitend door distillatie van gegist beslag van gemengde granen bestaande uit ten minste 51 gewichtspercenten (%) maïs en dat deze whiskey gedurende ten minste twee jaar is gelagerd in nieuwe, aan de binnenzijde verkoolde, eikehouten vaten.

Τό Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms πιστοποιεῖ ὅτι τό οὐΐσκυ Bourbon πού περιγράφεται ἀνωτέρω παρήχθη στίς Η.Π.Α. κατ'εὐθεῖαν σέ 160° proof (80° Gay-Lussac) κατά μέγιστο ὅριο ἀποκλειστικά ἀπό ἀπόσταξη γλευκῶν ζυμωθέντων ἀπό μίγμα δημητριακῶν πού περιέχει τουλάχιστον 51% σπόρους ἀραβοσίτου καί ἔχει ὡριμάσει ἐπί δύο ἔτη τουλάχιστον μέσα σέ καινούργια βαρέλια δρύϊνα, τά ὁποῖα ἐξωτερικῶς ἔχουν ἐπανθρακωθεῖ.

Sted og dato for udstedelsen

Ort und Datum der Ausstellung

Place and date of issue

Lieu et date d'émission

Luogo e data di emissione

Plaats en datum van afgifte

Τόπος καί ἡμερομηνία ἐκδόσεως

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY

Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms

(Underskrift af autoriseret embedsmand)	Department of the Treasury's stempel
(Unterschrift des Zeichnungsberechtigten)	Stempel des Department of the Treasury
(Signature of authorized Bureau Officer)	Seal of the Department of the Treasury
(Signature du fonctionnaire habilité)	Sceau du Department of the Treasury
(Firma del funzionario abilitato)	Timbro del Department of the Treasury
(Handtekening van de gemachtigde ambtenaar)	Stempel van het Department of the Treasury
(Ὑπογραφή τοῦ ἐξουσιοδοτημένου ὑπαλλήλου)	Σφραγίδα τοῦ Department of the Treasury

22. **Regolamento (CEE) n° 1120/75 della Commissione, del 17 aprile 1975**
GU n° L 111/19 del 30 aprile 1975

modificato da

- **Regolamento (CEE) n° 3277/75 del 15 dicembre 1975**
  GU n° L 325/16 del 17 dicembre 1975

- **Regolamento (CEE) n° 1379/76 del 16 giugno 1976**
  GU n° L 156/13 del 17 giugno 1976

- **Regolamento (CEE) n° 1216/77 del 7 giugno 1977**
  GU n° L 140/16 dell'8 giugno 1977

L'allegato I è completato nel modo seguente :

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

1. 'Εξαγωγέας

2. 'Αριθμός

4. Παραλήπτης

5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ

6. Μεταφορικό μέσο

7. ΟΙΝΟΣ PORTO

8. Τόπος έκφορτώσεως

9. Σημεῖα καί ἀριθμοί, ἀριθμός καί εἶδος κόλλων

10. Βάρος μικτό

11. Λίτρα

12. Λίτρα (ὀλογράφως)

13. Θεώρηση τῆς ἐκδιδούσης ἀρχῆς (Βλέπε μετάφραση στόν ἀριθ. 15).

14. Θεώρηση τοῦ Τελωνείου

15. Πιστοποιεῖται ὅτι ὁ οἶνος πού περιγράφεται στό παρόν πιστοποιητικό εἶναι οἶνος πού παρήχθη στήν καθορισμένη περιοχή τοῦ οἴνου "Generoso" τοῦ Δούρου καί θεωρεῖται, σύμφωνα μέ τόν Πορτογαλικό νόμο, ὡς γνήσιος οἶνος PORTO.

    Ο οἶνος αὐτός ἀνταποκρίνεται στόν ὁρισμό τοῦ "VIN DE LIQUEUR" πού προβλέπεται ἀπό τήν συμπληρωματική σημείωση 4 γ) τοῦ κεφαλαίου 22 τοῦ κοινοῦ Δασμολογίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητος.

16. (1) Χῶρος προοριζόμενος γιά ἄλλες ἐνδείξεις τῆς χώρας ἐξαγωγῆς."

L'allegato II è completato nel modo seguente :

" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

1 Εξαγωγεας

2 Αριθμος

4 Παραλήπτης

5 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ

6 Μεταφορικό Μέσο

7 Οἶνος MADEIRA

8 Τόπος ἐκφορτώσεως

9 Σημεῖα καί ἀριθμοί, ἀριθμος καί εἶδος κολλων

10 Βάρος μικτό

11 Λίτρα

12 Λίτρα (ὁλογράφως)

13 Θεώρηση τῆς ἐκδιδούσης ἀρχῆς (Βλέπε μεταφραση στόν ἀριθ. 15)

14 Θεώρηση Τελωνείου

15 Πιστοποιεῖται ὅτι ὁ οἶνος πού περιγράφεται στό παρόν πιστοποιητικό εἶναι οἶνος GENEROSO" πού παρήχθη στήν καθορισμένη περιοχή τοῦ οἴνου MADEIRA και θεωρεῖται, συμφωνα μέ τον πορτογαλικό νόμο, ὡς γνήσιος οἶνος MADEIRA.
Ο οἶνος αὐτός ἀνταποκρίνεται στόν ὁρισμό τοῦ "VIN DE LIQUEUR" πού προβλέπεται ἀπό τή συμπληρωματικη σημείωση 4γ) τοῦ κεφαλαίου 22 τοῦ κοινοῦ δασμολογίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητος.

16 (1) Χῶρος προοριζόμενος γιά ἄλλες ἐνδείξεις τῆς χώρας ἐξαγωγῆς."

L'allegato III è completato nel modo seguente :

" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

1. Ἐξαγωγέας

2. Ἀριθμός

4. Παραλήπτης

5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ

6. Μεταφορικό μέσο

7. Οἶνος XERES

8. Τόπος ἐκφορτώσεως

9. Σημεῖα καί ἀριθμοί, ἀριθμός καί εἶδος κόλλων

10. Βάρος μικτό

11. Λίτρα

12. Λιτρα (ὁλογράφως)

13. Θεώρηση τῆς ἐκδιδούσης ἀρχῆς (Βλέπε μετάφραση στόν ἀριθ. 15)

14. Θεώρηση τοῦ Τελωνείου

15. Πιστοποιεῖται ὅτι ὁ οἶνος πού περιγράφεται στό παρόν πιστοποιητικο παρήχθη στή ζώνη JEREZ (Xérès) καί ἀναγνωρίζεται, σύμφωνα μέ τόν ἱσπανικό νόμο, ὡς ἔχων δικαίωμα τῆς ὀνομασίας προελεύσεως
"JEREZ - XERES - SHERRY".
Τό οἰνόπνευμα πού προστέθηκε στόν οἶνο αὐτό εἶναι οἰνόπνευμα οἰνικῆς προελεύσεως

16. (1) Χῶρος προοριζόμενος γιά ἄλλες ἐνδείξεις τῆς χώρας ἐξαγωγῆς."

L'allegato IV è completato nel modo seguente :

" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

1. Ἐξαγωγέας
2. Ἀριθμός
4. Παραλήπτης
5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ
7. ΟΙΝΟΣ MOSCATEL DE SETUBAL
9. Σημεῖα καί ἀριθμοί, ἀριθμός καί εἶδος κόλλων
10. Βάρος μικτό
11. Λίτρα
12. Λίτρα (ὁλογράφως)
13. Θεώρηση τῆς ἐκδιδούσης ἀρχῆς (Βλέπε μετάφραση στόν ἀριθ. 15)
14. Θεώρηση τοῦ Τελωνείου
15. Πιστοποιεῖται ὅτι ὁ οἶνος πού περιγράφεται στό παρόν πιστοποιητικό εἶναι οἶνος πού παρήχθη στήν καθορισμένη περιοχή τοῦ MOSCATEL DE SETUBAL καί θεωρεῖται, σύμφωνα μέ τόν πορτογαλικό νόμο, ὡς γνήσιος MOSCATEL DE SETUBAL
Ο οἶνος αὐτός ἀνταποκρίνεται στόν ὁρισμό τοῦ "VIN DE LIQUEUR" πού προβλέπεται ἀπό τήν συμπληρωματική σημείωση 4γ) τοῦ κεφαλαίου 22 τοῦ κοινοῦ δασμολογίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητος.
16. (1) Χῶρος προοριζόμενος γιά ἄλλες ἐνδείξεις τῆς χώρας ἐξαγωγῆς.".

L'allegato V è completato nel modo seguente :

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

1. Ἐξαγωγέας
2. Ἀριθμός
4. Παραλήπτης
5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ
7. ΟΙΝΟΣ TOKAY (ASZU, SZAMORODNI)
9. Σημεῖα καί ἀριθμοί, ἀριθμός καί εἶδος κόλλων
10. Βάρος μικτό
11. Λίτρα
12. Λίτρα (ὁλογράφως)
13. Θεώρηση τῆς ἐκδιδούσης ἀρχῆς (Βλέπε μετάφραση στόν ἀριθ. 14)
14. Πιστοποιεῖται ὅτι ὁ οἶνος πού περιγράφεται στό παρόν πιστοποιητικό εἶναι οἶνος πού παρήχθη στήν καθορισμένη περιοχή οἴνου TOKAY καί θεωρεῖται, σύμφωνα μέ τόν οὑγγρικό νόμο, ὡς γνήσιος οἶνος TOKAY (ASZU, SZAMORODNI).
Ὁ οἶνος αὐτός ἀνταποκρίνεται στόν ὁρισμό τοῦ "VIN DE LIQUEUR" πού προβλέπεται ἀπό τή συμπληρωματική σημείωση 4γ) τοῦ κεφαλαίου 22 τοῦ κοινοῦ δασμολογίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητος.
15. (1) Χῶρος προοριζόμενος γιά ἄλλες ἐνδείξεις τῆς χώρας ἐξαγωγῆς.".

23. Regolamento (CEE) n° 1535/77 della Commissione, del 4 luglio 1977
GU n° L 171/1 del 9 luglio 1977

modificato dal regolamento (CEE) n° 2697/77 del 7 dicembre 1977
GU n° L 314/21 dell'8 dicembre 1977.

L'articolo 9 è completato nel modo seguente :

- al paragrafo 2, dopo le parole "Bijzondere Bestemming" si aggiunge la menzione seguente : "ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ"

- al paragrafo 3, secondo comma, secondo trattino, dopo le parole "Bijzondere Bestemming : Verordening (EEG) n° 1535/77" si aggiunge la menzione seguente :
"ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) ΑΡ 1535/77"

- al paragrafo 6, dopo le parole "Goederen ter beschikking gesteld van degene die overneemt op ... (2)" si aggiunge la menzione seguente :
"ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΤΕΘΕΝΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΕΙΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΚΧΩΡΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ . . . (2)"

24. Regolamento (CEE) n° 2695/77 della Commissione, del 7 dicembre 1977
GU n° L 314/14 dell'8 dicembre 1977

modificato dal regolamento (CEE) n° 2788/78 del 29 novembre 1978
GU n° L 333/25 del 30 novembre 1978.

All'articolo 4, terzo comma, dopo le parole "- T2 - bijzondere bestemming" si aggiunge la menzione :
"- T2 - Ειδικός προορισμός"

25. Regolamento (CEE) n° 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976
GU n° L 38/1 del 9 febbraio 1977.

modificato dal regolamento (CEE) n° 982/79 del 14 maggio 1979
GU n° L 123 del 19 maggio 1979

All'articolo 57, paragrafo 2, il termine "quarantuno" è sostituito dal termine "quarantacinque".

Nell'allegato,

- il punto I.1 del modello I è sostituito dal seguente testo :

"Il (la) sottoscritto(a) .... (1)
domiciliato(a) in .... (2)
si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di ....,
a concorrenza di un importo massimo di .... nei confronti del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (3), per tutte le somme di cui .... (4)
è o diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati membri delle Comunità Europee, sia per il debito principale e addizionale che per gli accessori e spese, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi, tasse, prelievi agricoli e altri diritti e tributi, dovuti in conseguenza di illeciti commessi nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario effettuate dall'obbligato principale."

- il punto I.1 del modello II è sostituito dal seguente testo :

"Il (la) sottoscritto(a) .... (1)
domiciliato(a) in .... (2)
si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di partenza di .... nei confronti del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (3), per tutte le somme di cui .... (4)

è o diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati membri delle Comunità Europee, sia per il debito principale e addizionale che per gli accessori e spese, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi, tasse, prelievi agricoli e altri diritti e tributi, dovuti in conseguenza di illeciti commessi nel corso o in occasione dell'operazione di transito comunitario effettuata dall'obbligato principale, dall'ufficio di partenza di .... all'ufficio di destinazione di ...., e riguardante le merci qui di seguito designate."

- il punto I.1 del modello III è sostituito dal seguente testo :

"Il (la) sottoscritto(a) .... (1)
domiciliato(a) in .... (2)
si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di .... nei confronti del Regno del Belgio del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (3), per tutte le somme di cui un obbligato principale è o diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati membri delle Comunità Europee, sia per il debito principale e addizionale, sia per gli accessori e spese, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi, tasse, prelievi agricoli e altri diritti e tributi, a seguito di illeciti commessi nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario per i quali il(la) sottoscritto(a) ha consentito ad impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia ed a concorrenza di un importo massimo di 7.000 unità di conto europee per certificato."

26. Regolamento (CEE) n° 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1976
GU n° L 38/20 del 9 febbraio 1977

modificato da :

- Regolamento (CEE) n° 1601/77 dell'11 luglio 1977
  GU n° L 182/1 del 22 luglio 1977

- Regolamento (CEE) n° 526/79 del 20 marzo 1979
  GU n° L 74/1 del 24 marzo 1979.

L'articolo 28 è completato nel modo seguente :

- al primo trattino, dopo le parole "Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpen" si aggiunge la menzione :
  "έξοδος από την Κοινότητα υποκειμένη σε περιορισμούς"

- al secondo trattino, dopo le parole "Verlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing onderworpen" si aggiunge la menzione : " έξοδος από την Κοινότητα υποκειμένη σε επιβάρυνση ".

L'articolo 40 è completato come segue : dopo la parola "told" si aggiunge la parola " Τελωνείο ".

L'articolo 71 è completato nel modo seguente : al paragrafo 3, dopo le parole "achteraf afgegeven" si aggiunge la menzione seguente :
"εκδοθέν εκ των υστέρων ".

Negli allegati I e III, l'esemplare n° 3 della dichiarazione di transito comunitario T è completato sul retro dai seguenti termini :
"επιστρεπτέο εις "

Nell'allegato VI, l'originale dell'esemplare di controllo T n° 5 è completato sul retro da :
"επιστρεπτέο εις : ".

Nell'allegato VII, l'intestazione dell'avviso di passaggio è completata dalla sigla "EK" e dalla menzione " Δελτίο διελεύσεως "..

Nell'allegato VIII, l'intestazione della ricevuta è completata dalla sigla "EK" e dalla menzione "Απόδειξη παραλαβής " .

Nell'allegato IX, la casella 7 del certificato relativo alla garanzia è completata dalla parola : "Grecia".

Nell'allegato X, l'intestazione del certificato di garanzia forfettaria è completata dalla sigla "EK".

Nell'allegato XII, l'intestazione dell'etichetta gialla è completata dalla sigla "EK".

27. Decisione n° 70/41/CEE della Commissione, del
19 dicembre 1969
GU n° L 13/13 del 19 gennaio 1970

modificata da :

- Decisione n° 71/14/CEE del 7 dicembre 1970
GU n° L 6/35 dell'8 gennaio 1971

- Atto di adesione del 1972
GU n° L 73/14 del 27 marzo 1972.

Nell'allegato, la prima pagina del modulo D.D.[3] è completata con la sigla "EK".

Nella prima pagina dello stesso modulo si aggiungono i termini :

" Πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων "

28. Regolamento (CEE) n° 2826/77 della Commissione, del
5 dicembre 1977
GU n° L 333/1 del 24 dicembre 1977

modificato dal regolamento (CEE) n° 607/78 del
29 marzo 1978
GU n° L 83/17 del 30 marzo 1978.

Nell'allegato, l'esemplare n° 3 deve essere completato sul retro dai seguenti termini :

"Επιστρεπτέο εις:"

II. AGRICOLTURA

A. GENERALITA'

a) Negli atti seguenti, agli articoli indicati, la parola "quarantuno" è sostituita dalla parola "quarantacinque".

1. Regolamento n° 136/66/CEE del Consiglio, del
22 settembre 1966
GU n° 172 del 30 settembre 1966

   modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n° 590/79 del
26 marzo 1979
GU n° L 78 del 30 marzo 1979
articolo 38 paragrafo 2.

2. Regolamento n° 79/65/CEE del Consiglio, del
15 giugno 1965
GU n° 109 del 23 giugno 1965

   modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n° 2910/73
del 23 ottobre 1973
GU n° L 299 del 27 ottobre 1973
articolo 19, paragrafo 2.

3. Regolamento (CEE) n° 234/68 del Consiglio, del
27 febbraio 1968
GU n° L 55 del 2 marzo 1968

   modificato da ultimo dalla decisione del Consiglio
del 1° gennaio 1973
GU n° L 2 del 1° gennaio 1973
articolo 14, paragrafo 2.

4. Regolamento (CEE) n° 804/68 del Consiglio, del
27 giugno 1968
GU n° L 148 del 28 giugno 1968

   modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n° 1761/78
del 25 luglio 1978
GU n° L 204 del 28 luglio 1978
articolo 30, paragrafo 2.

5. Regolamento (CEE) n° 805/68 del Consiglio, del
27 giugno 1968
GU n° L 148 del 28 giugno 1968

   modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n° 425/77 del
14 febbraio 1977
GU n° L 61 del 5 marzo 1977
articolo 27, paragrafo 2

6 Regolamento (CEE) n° 727/70 del Consiglio, del
21 aprile 1970
GU n° L 94 del 28 aprile 1970

   modificato da ultimo dalla decisione del Consiglio del
1° gennaio 1973
GU n° L 2 del 1° gennaio 1973
articolo 17, paragrafo 2

7. Regolamento (CEE) n° 729/70 del Consiglio, del
21 aprile 1970
GU n° L 94 del 28 aprile 1970

   modificato da ultimo dalla decisione del Consiglio del
1° gennaio 1973
GU n° L 2 del 1° gennaio 1973
articolo 13, paragrafo 2

8 Regolamento (CEE) n° 1308/70 del Consiglio, del
29 giugno 1970
GU n° L 146 del 4 luglio 1970

   modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n° 814/76 del
6 aprile 1976
GU n° L 94 del 9 aprile 1976
articolo 12, paragrafo 2

9 Regolamento (CEE) n° 1696/71 del Consiglio, del
27 luglio 1971
GU n° L 175 del 4 agosto 1971

   modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n° 235/79 del
5 febbraio 1979
GU n° L 34 del 9 febbraio 1979
articolo 20, paragrafo 2

10. Regolamento (CEE) n° 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971
    GU n° L 246 del 5 novembre 1971

    modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n° 234/79 del 5 febbraio 1979
    GU n° L 34 del 9 febbraio 1979
    articolo 11, paragrafo 2.

11. Regolamento (CEE) n° 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972
    GU n° L 118 del 20 maggio 1972

    modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n° 912/79 dell'8 maggio 1979
    GU n° L 116 dell'11 maggio 1979
    articolo 33, paragrafo 2.

12. Regolamento (CEE) n° 1728/74 del 27 giugno 1974
    GU n° L 182 del 5 luglio 1974
    articolo 8, paragrafo 3.

13. Regolamento (CEE) n° 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974
    GU n° L 359 del 31 dicembre 1974

    modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n° 1487/76 del 22 giugno 1976
    GU n° L 167 del 26 giugno 1976
    articolo 36, paragrafo 2.

14. Regolamento (CEE) n° 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975
    GU n° L 281 del 1° novembre 1975

    modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n° 1254/78 del 12 giugno 1978
    GU n° L 156 del 14 giugno 1978
    articolo 26, paragrafo 2.

15. Regolamento (CEE) n° 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975
    GU n° L 282 del 1° novembre 1975

    modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n° 1423/78 del 20 giugno 1978
    GU n° L 171 del 28 giugno 1978
    articolo 24, paragrafo 2.

16. Regolamento (CEE) n° 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975
    GU n° L 282 del 1° novembre 1975

    modificato dal regolamento (CEE) n° 368/76 del 16 febbraio 1976
    GU n° L 45 del 21 febbraio 1976
    articolo 17, paragrafo 2.

17. Regolamento (CEE) n° 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975
    GU n° L 282 del 1° novembre 1975

    modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n° 369/76 del 29 ottobre 1976
    GU n° L 45 del 21 febbraio 1976
    articolo 17, paragrafo 2.

18. Regolamento (CEE) n° 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976
    GU n° L 166 del 25 giugno 1976

    modificato dal regolamento (CEE) n° 1260/78 del 12 giugno 1978
    GU n° L 154 del 14 giugno 1978
    articolo 27, paragrafo 2.

19. Regolamento (CEE) n° 3228/76 del Consiglio, del 21 dicembre 1976
    GU n° L 366 del 31 dicembre 1976
    articolo 8, paragrafo 2.

20. Regolamento (CEE) n° 355/77 del Consiglio, del
    15 febbraio 1977
    GU n° L [illegible] 23 febbraio 1977

    modificato dal regolamento (CEE) n° 1361/78 del
    19 giugno 1978
    GU n° L 166 del 23 giugno 1978
    articolo 22, paragrafo 2.

21. Regolamento (CEE) n° 516/77 del Consiglio, del
    14 marzo 1977
    GU n° L 73 del 21 marzo 1977

    modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n° 1152/78 del
    30 maggio 1978
    GU n° L 144 del 31 maggio 1978
    articolo 20, paragrafo 2.

22. Regolamento (CEE) n° 1111/77 del Consiglio, del
    17 maggio 1977
    GU n° L 134 del 28 maggio 1977

    modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n° 1298/78 del
    6 giugno 1978
    GU n° L 160 del 17 giugno 1978
    articolo 12, paragrafo 2.

23. Regolamento (CEE) n° 218/78 del Consiglio, del
    19 dicembre 1977
    GU n° L 35 del 4 febbraio 1978
    articolo 12, paragrafo 2.

24. Regolamento (CEE) n° 978/78 del Consiglio, del
    10 maggio 1978
    GU n° L 128 del 17 maggio 1978
    articolo 8, paragrafo 2.

25. Regolamento (CEE) n° 1117/78 del Consiglio, del
    22 maggio 1978
    GU n° L 142 del 30 maggio 1978
    articolo 11, paragrafo 2.

26. Regolamento (CEE) n° 1360/78 del Consiglio, del
    19 giugno 1978
    GU n° L 166 del 23 giugno 1978
    articolo 16, paragrafo 2.

27. Regolamento (CEE) n° 1362/78 del Consiglio del 19 giugno 1978
    GU n° L 166 del 23 giugno 1978
    articolo 15, paragrafo 2.

28. Regolamento (CEE) n° 1760/78 del Consiglio, del
    25 luglio 1978
    GU n° L 204 del 28 luglio 1978
    articolo 16, paragrafo 2.

29. Regolamento (CEE) n° 337/79 del Consiglio, del
    5 febbraio 1979
    GU n° L 54 del 5 marzo 1979
    articolo 67, paragrafo 2.

30. Direttiva n° 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976
    GU n° L 340 del 9 dicembre 1976
    articolo 7, paragrafo 3.

31. Decisione n° 77/97/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976
    GU n° L 26 del 31 gennaio 1977
    articolo 5, paragrafo 3.

32. Direttiva n° 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964
    GU n° 121 del 29 luglio 1964

    modificata da ultimo dalla direttiva n° 79/111/CEE
    del 24 gennaio 1979
    GU n° L 28 del 3 febbraio 1979
    articolo 12, paragrafo 3.

33. Direttiva n° 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964
GU n° 121 del 29 luglio 1964
modificata da ultimo dalla direttiva n° 75/379/CEE
del 24 giugno 1975
GU n° L 172 del 3 luglio 1975
articolo 9 bis, paragrafo 3

34 Direttiva n° 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966
GU n° 125 dell'11 luglio 1966
modificata da ultimo dalla direttiva n° 78/692/CEE
del 25 luglio 1978
GU n° L 236 del 26 agosto 1978
articolo 21, paragrafo 3

35 Direttiva n° 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966
GU n° 125 dell'11 luglio 1966
modificata da ultimo dalla direttiva n° 73/1020/CEE
del 5 dicembre 1978
GU n° L 350 del 14 dicembre 1978
articolo 21, paragrafo 3.

36. Direttiva n° 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966
GU n° 125 dell'11 luglio 1966
modificata da ultimo dalla direttiva n° 78/1020/CEE
del 5 dicembre 1978
GU n° L 350 del 14 dicembre 1978
articolo 21, paragrafo 3.

37. Direttiva n° 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966
GU n° 125 dell'11 luglio 1966
modificata da ultimo dalla direttiva n° 78/816/CEE del
26 settembre 1978
GU n° L 281 del 6 ottobre 1978
articolo 19, paragrafo 3

38 Direttiva n° 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966
GU n° 125 dell'11 luglio 1966
modificata da ultimo dalla direttiva n° 75/445/CEE
del 26 giugno 1975
GU n° L 196 del 26 luglio 1975
articolo 17, paragrafo 3

39 Direttiva n° 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968
GU n° L 93 del 9 aprile 1968
modificata da ultimo dalla direttiva n° 78/692/CEE
del 25 luglio 1978
GU n° L 236 del 26 agosto 1978
articolo 17, paragrafo 3

40 Direttiva n° 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969
GU n° L 169 del 10 luglio 1969
modificata da ultimo dalla direttiva n° 78/1020/CEE
del 5 dicembre 1978
GU n° L 350 del 14 dicembre 1978
articolo 20, paragrafo 3.

41. Direttiva n° 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970
GU n° L 170 del 3 agosto 1970
modificata da ultimo dalla decisione del Consiglio
del 1° gennaio 1973
GU n° L 2 del 1° gennaio 1973
articolo 3, paragrafo 2.

42. Direttiva n° 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970
GU n° L 225 del 12 ottobre 1970
modificata da ultimo dalla direttiva n° 79/55/CEE
del 19 dicembre 1978
GU n° L 16 del 20 gennaio 1979
articolo 23, paragrafo 3

43. Direttiva n° 70/458/CEE del Consiglio, del
    29 settembre 1970
    GU n° L 225 del 12 ottobre 1970
    modificata da ultimo dalla direttiva n° 78/692/CEE
    del 25 luglio 1978
    GU n° L 236 del 26 agosto 1978
    articolo 40, paragrafo 3.

44. Direttiva n° 70/524/CEE del Consiglio, del
    23 novembre 1970
    GU n° L 270 del 14 dicembre 1970
    modificata da ultimo dalla direttiva n° 79/139/CEE
    del 18 dicembre 1978
    GU n° L 39 del 14 febbraio 1979
    articolo 16 bis, paragrafo 3
    articolo 16 ter, paragrafo 3

45. Direttiva n° 71/118/CEE del Consiglio, del
    15 febbraio 1971
    GU n° L 55 dell'8 marzo 1971
    modificata da ultimo dalla direttiva n° 78/50/CEE
    del 13 dicembre 1977
    GU n° L 15 del 19 gennaio 1978
    articolo 12, paragrafo 3
    articolo 12 bis, paragrafo 3.

46 Direttiva n° 71/161/CEE del Consiglio, del
    30 marzo 1971
    GU n° L 87 del 17 aprile 1971
    modificata da ultimo dalla decisione del Consiglio del
    1° gennaio 1973
    GU n° L 2 del 1° gennaio 1973
    articolo 18, paragrafo 3.

47. Direttiva n° 72/159/CEE del Consiglio, del
    17 aprile 1972
    GU n° L 96 del 23 aprile 1972
    modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n° 1054/78
    del 19 maggio 1978
    GU n° L 134 del 22 maggio 1978
    articolo 18, paragrafo 2.

48. Direttiva n° 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972
    GU n° L 96 del 23 aprile 1972
    modificata da ultimo dalla direttiva n° 73/358/CEE del
    19 novembre 1973
    GU n° L 326 del 27 novembre 1973
    articolo 9, paragrafo 2.

49. Direttiva n° 72/161/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972
    GU n° L 96 del 23 aprile 1972
    modificata da ultimo dalla direttiva n° 73/358/CEE del
    19 novembre 1973
    GU n° L 326 del 27 novembre 1973
    articolo 11, paragrafo 2.

50. Direttiva n° 72/280/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1972
    GU n° L 179 del 7 agosto 1972
    modificata da ultimo dalla direttiva n° 78/320/CEE del
    20 marzo 1978
    GU n° L 84 del 31 marzo 1978
    articolo 7, paragrafo 2.

51. Direttiva n° 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972
    GU n° L 302 del 31 dicembre 1972
    modificata da ultimo dalla direttiva n° 78/54/CEE del
    19 dicembre 1977
    GU n° L 16 del 20 gennaio 1978
    articolo 9, paragrafo 3.

52. Direttiva n° 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972
    GU n° L 302 del 31 dicembre 1972
    modificata da ultimo dalla direttiva n° 78/98/CEE del
    21 dicembre 1977
    GU n° L 16 del 20 gennaio 1978
    articolo 29, paragrafo 3
    articolo 30, paragrafo 3.

53. Direttiva n° 73/88/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1973
GU n° L 106 del 20 aprile 1973

modificata da ultimo dalla decisione n° 75/380/CEE
del 24 giugno 1975
GU n° L 172 del 3 luglio 1975
articolo 7, paragrafo 3.

54. Direttiva n° 73/132/CEE del Consiglio, del 15 maggio 1973
GU n° L 153 del 9 giugno 1973

articolo 9, paragrafo 2.

55. Direttiva n° 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973
GU n° L 38 dell'11 febbraio 1974

modificata da ultimo dalla direttiva n° 76/934/CEE del
1° dicembre 1976
GU n° L 364 del 31 dicembre 1976
articolo 9, paragrafo 3
articolo 10, paragrafo 3.

56. Direttiva n° 76/625/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976
GU n° L 218 dell'11 agosto 1976

modificata dalla direttiva n° 77/159/CEE del
14 febbraio 1977
articolo 9, paragrafo 2.

57. Direttiva n° 76/630/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976
GU n° L 223 del 16 agosto 1976
articolo 11, paragrafo 2.

58. Direttiva n° 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976
GU n° L 340 del 9 dicembre 1976
articolo 7, paragrafo 3
articolo 8, paragrafo 3

59. Direttiva n° 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976
GU n° L 26 del 31 gennaio 1977
articolo 16, paragrafo 3
articolo 17, paragrafo 3

60. Direttiva n° 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976
GU n° L 26 del 31 gennaio 1977
articolo 9, paragrafo 3

61. Direttiva n° 77/97/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976
GU n° L 26 del 31 gennaio 1977
articolo 5, paragrafo 3.

62. Direttiva n° 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976
GU n° L 26 del 31 gennaio 1977
articolo 18, paragrafo 3
articolo 19, paragrafo 3.

63. Direttiva n° 77/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976
GU n° L 32 del 3 febbraio 1977

modificata da ultimo dalla direttiva n° 79/372/CEE del
2 aprile 1979
GU n° L 86 del 6 aprile 1979
articolo 13, paragrafo 3.

64. Direttiva n° 77/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977
GU n° L 145 del 13 giugno 1977
articolo 11, paragrafo 3.

65. Direttiva n° 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977
GU n° L 206 del 12 agosto 1977
articolo 8, paragrafo 3.

66. Direttiva n° 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978
GU n° L 33 dell'8 febbraio 1979
articolo 8, paragrafo 3.

67. Direttiva n° 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979
GU n° L 86 del 6 aprile 1979
articolo 13, paragrafo 3.

b) Nella seguente direttiva, all'articolo indicato la parola "dodici" è sostituita dalla parola "quarantacinque"

Direttiva n° 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964
GU n° 121 del 29 luglio 1964
articolo 13, paragrafo 3

B ORGANIZZAZIONI COMUNI DEI MERCATI

a) Ortofrutticoli

1. Regolamento n° 58 della Commissione, del 15 giugno 1962
GU n° 56 del 7 luglio 1962

modificato da :

- Regolamento n° 51/65/CEE del 1° aprile 1965
  GU n° 55 del 3 aprile 1965

- Regolamento (CEE) n° 534/72 del 15 marzo 1972
  GU n° L 64 del 16 marzo 1972

- Regolamento (CEE) n° 844/76 del 9 aprile 1976
  GU n° L 96 del 10 aprile 1976

- Regolamento (CEE) n° 847/76 del 9 aprile 1976
  GU n° L 96 del 10 aprile 1976.

L'allegato I/7 - allegato 1, è sostituito dal seguente :

Elenco delle varietà

	PAESE PRODUTTORE				
	Italia	Francia	Belgio	Paesi Bassi	Grecia
Uve prodotte in serra					
Alphonse Lavallée (= Ribier)			X		
Black Alicante (= Granacke - Granaxa)			X	X	
Canon Hall			X		
Colman			X		
Frankenthal (= Gross Vernatsch)			X	X	
Golden Champion				X	
Gradisca			X		
Gros Maroc				X	
Léopold III			X		
Muscat d'Alexandrie			X	X	
Muscat d'Hambourg (= Hambro - Black Hamburg)			X	X	
Prof. Aberson				X	
Royal			X	X	
Uve prodotte in pieno campo					
a) varietà ad acino grosso					
Alphonse Lavallée	X	X			X
Angela	X				
Baresana (= Turchesca - Lattuario Bianco - Uva di Biscaglie)	X				
Cardinal	X	X			X
Dabouki (= Malaga)		X			
Danam		X			
Danlas		X			
Datal		X			
Dattier de Beyrouth (= Regina - Menavacca Bianca)	X	X			
Ignea		X			
Italia (= ideal)	X	X			X
Lival		X			
Muscat d'Alexandrie (= Zibibbo)	X	X			X
Chanez (= Uva di Almeria)	X				X
Olivette blanche		X			
Olivette noire (= Olivetta Vibanese)	X	X			
Perlona	X				
Red Empereur	X				
Regina nera (= Menavacca nera - Lattuario nero)	X				
Ribol		X			
Schiava Grossa (= Frankenthal - Gross Vernatsch)	X				
b) varietà ad acino piccolo					
Admirables de Courtiller		X			
Angelo Pirovano	X				
Anna Maria	X				
Catalanesca	X				
Chasselas (Doré, Muscat, Rosé)	X	X			
Cimminita	X				
Clairettes		X			
Colombana bianca (= Verdea)	X				
Delizia di Vapio	X				
Gros Vert	X	X			
Jaoumet (= St-Jacques ou Madeleine de Jacques)		X			
Madeleines	X	X			
Mireille		X			
Moscato di Terracina	X	X			
Moscato d'Adda	X				
Moscato d'Amburgo	X	X			X
Oeillade		X			
Panse Précoce	X	X			
Pizzatello	X				
Perla di Csaba	X	X			
Perlant		X			
Perlette	X	X			X
Primus	X				
Prunesta	X				
Regina dei Vigneti	X	X			X
Servant (= St Jeannet)	X	X			
Sultanines	X	X			X
Valensi		X			
Rosaki greco (bianco, nero)					X
Sideritis					X

2. Regolamento (CEE) n° 2638/69 della Commissione, del 24 dicembre 1969
GU n° L 327 del 30 dicembre 1969

modificato dal
Regolamento (CEE) n° 2846/72 del 29 dicembre 1972
GU n° L 299 del 31 dicembre 1972

L'allegato I è completato con le indicazioni seguenti :

"Repubblica ellenica
- Peloponneso e Sterea Hellas occidentale
- Attica e isole
- Macedonia orientale e Tracia
- Macedonia centrale e occidentale
- Epiro
- Tessaglia e Sterea Hellas orientale
- Creta".

3. Regolamento (CEE) n° 604/71 della Commissione, del 3 marzo 1971
GU n° L 70 del 24 marzo 1971

rettificato nella :
GU n° L 87 del 30 aprile 1971

modificato da :
- Regolamento (CEE) n° 2846/72 del 29 dicembre 1972
  GU n° L 299 del 31 dicembre 1972
- Regolamento (CEE) n° 376/75 del 14 febbraio 1975
  GU n° L 41 del 15 febbraio 1975
- Regolamento (CEE) n° 1212/77 del 7 giugno 1977
  GU n° L 140 dell'8 giugno 1977

L'allegato I è completato con la seguente indicazione :

"Repubblica ellenica
Atene
Salonicco
Calcide"

L'allegato II è completato con la seguente indicazione

"Repubblica ellenica
Ierapetra
Pyrgos"

L'allegato III è completato con la seguente indicazione :

"Repubblica ellenica
Skydra
Verria"

L'allegato IV è completato con la seguente indicazione :

"Repubblica ellenica
Kavala
Heraklion
Tyrnavos"

L'allegato V è completato con la seguente indicazione :

"Repubblica ellenica
Verria
Volos"

L'allegato VI è completato con la seguente indicazione :

"Repubblica ellenica
Naoussa
Skydra
Volos
Tripolis"

L'allegato VII è completato con la seguente indicazione :

"Repubblica ellenica
Argos
Arta
Sparti"

L'allegato VIII è completato con la seguente indicazione :

"Repubblica ellenica
Argos
Chios"

L'allegato IX è completato con la seguente indicazione :

"Repubblica ellenica
Xylokastro
Egion".

4. Regolamento (CEE) n° 1641/71 del Consiglio, del 27 luglio 1971
GU n° L 172 del 31 luglio 1971

modificato dal
Regolamento (CEE) n° 1833/73 del 5 luglio 1973
GU n° L 185 del 7 luglio 1973.

Nella tabella A, l'elenco delle varietà di cui al gruppo B è completato dalla seguente indicazione :

"Delicious Pilafa".

Nella tabella C, l'elenco delle varietà di cui sub "1. Mele" è completato dalla seguente indicazione :

"Delicious Pilafa".

Nella tabella C, l'elenco delle varietà di cui sub "2. Pere" è completato dalla seguente indicazione :

"Crystalli".

La tabella D è completata con la seguente indicazione :

"Condoula".

5. Regolamento (CEE) n° 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972
GU n° L 118 del 20 maggio 1972

modificato da :
- Regolamento (CEE) n° 2454/72 del 21 novembre 1972
  GU n° L 266 del 25 novembre 1972
- Regolamento (CEE) n° 2745/72 del 19 dicembre 1972
  GU n° L 291 del 28 dicembre 1972.

- Regolamento (CEE) n° 2482/75 del 29 settembre 1975
  GU n° L 254 del 1° ottobre 1975

- Regolamento (CEE) n° 793/76 del 6 aprile 1976
  GU n° L 93 de[illegible] aprile 1976

- Regolamento (CEE) n° 795/76 del 6 aprile 1976
  GU n° L 93 dell'8 aprile 1976

- Regolamento (CEE) n° 1034/77 del 17 maggio 1977
  GU n° L 125 del 19 maggio 1977

- Regolamento (CEE) n° 2764/77 del 5 dicembre 1977
  GU n° L 320 del 15 dicembre 1977

- Regolamento (CEE) n° 1122/78 del 22 maggio 1978
  GU n° L 142 del 30 maggio 1978

- Regolamento (CEE) n° 1154/78 del 30 maggio 1978
  GU n° L 144 del 31 maggio 1978

- Regolamento (CEE) n° 1766/78 del 25 luglio 1978
  GU n° L 204 del 28 luglio 1978

- Regolamento (CEE) n° 234/79 del 5 febbraio 1979
  GU n° L 34 del 9 febbraio 1979

- Regolamento (CEE) n° 325/79 del 19 febbraio 1979
  GU n° L 45 del 22 febbraio 1979

- Regolamento (CEE) n° 912/79 dell'8 maggio 1979
  GU n° L 116 dell'11 maggio 1979

Con effetto al 1° gennaio 1981, il testo dell'articolo 1, paragrafo 2 è sostituito dal seguente :

"2. Tale organizzazione disciplina i prodotti
- della voce 07.01, escluse le sottovoci 07.01 A e 07.01 N e
- delle voci da 08.02 a 08.09, escluse le sottovoci 08.03 B, 08.04 A II, 08.04 B e 08.05 F

della tariffa doganale comune.".

6. Regolamento (CEE) n° 1203/73 della Commissione, del 4 marzo 1973
   GU n° L 123 del 10 maggio 1973

   modificato da :

   - Regolamento (CEE) n° 3173/73 del 22 novembre 1973
     GU n° L 322 del 23 novembre 1973

   - Regolamento (CEE) n° 1697/74 del 1° luglio 1974
     GU n° L 179 del 2 luglio 1974

   - Regolamento (CEE) n° 1936/74 del 24 luglio 1974
     GU n° L 203 del 25 luglio 1974

   - Regolamento (CEE) n° 2571/75 del 9 ottobre 1975
     GU n° L 262 del 10 ottobre 1975

   - Regolamento (CEE) n° 1249/76 del 26 maggio 1976
     GU n° L 139 del 27 maggio 1976

   - Regolamento (CEE) n° 2398/76 del 1° ottobre 1976
     GU n° L 270 del 2 ottobre 1976

- Regolamento (CEE) nº 250/78 del 7 febbraio 1978
  GU nº L 38 dell'8 febbraio 1978

- Regolamento (CEE) nº 1326/78 del 16 giugno 1978
  GU nº L 159 del 17 giugno 1978

- Regolamento (CEE) nº 1667/78 del 14 luglio 1978
  GU nº L 192 del 15 luglio 1978

- Regolamento (CEE) nº 2646/78 del 10 novembre 1978
  GU nº L 318 dell'11 novembre 1978 (versione inglese).

L'allegato V "Coefficiente di adattamento "Varietà"" è completato con le seguenti indicazioni :

"Condoula" all'elenco delle varietà che inizia con :
"Empereur Alexandre"
e "Crystalli" all'elenco delle varietà che inizia con :
"Spina Capri".

L'allegato V "Elenco delle varietà di pere da tavola a frutti grossi" è completato con l'indicazione seguente :

"Crystalli".

L'allegato VII "Coefficiente di adattamento "Varietà"" è completato con la seguente indicazione :

"Delicious Pilafa" all'elenco delle varietà che inizia con "Golden Delicious".

L'allegato VII "Elenco delle varietà di mele da tavola a frutti grossi" è completato con la seguente indicazione :

"Delicious Pilafa".

L'allegato IX "Coefficiente di adattamento "Varietà" è completato con le seguenti indicazioni :

"Navel" e "Navelina" all'elenco delle varietà che in inizia con :
"Groupe des Sanguinello".

L'allegato IX "Elenco delle varietà di arance dolci di cui al punto b) della tabella relativa ai calibri" è completato con la seguente indicazione :

"- Navelina
- Navel".

7. Regolamento (CEE) nº 2118/74 della Commissione, del 9 agosto 1974
GU nº L 220 del 10 agosto 1974

modificato da :

- Regolamento (CEE) nº 385/75 del 17 febbraio 1975
  GU nº L 44 del 18 febbraio 1975 (versione inglese)
- Regolamento (CEE) nº 668/78 del 4 aprile 1978
  GU nº L 90 del 5 aprile 1978

L'articolo 4 è completato dalla seguente indicazione :

"Repubblica ellenica
Atene
Salonicco".

b) Materie grasse

1 Regolamento n° 136/66/CEE del Consiglio, del
22 settembre 1966
GU n° 172 del 30 settembre 1966

rettificato nella GU n° 33 del 24 febbraio 1967

modificato da :

- Regolamento (CEE) n° 2146/68 del 20 dicembre 1968
  GU n° L 314 del 31 dicembre 1968

- Regolamento (CEE) n° 1547/72 del 18 luglio 1972
  GU n° L 165 del 21 luglio 1972 (solo versione tedesca)

- Decisione del Consiglio del 1° gennaio 1973
  GU n°-L 2 del 1° gennaio 1973

- Regolamento (CEE) n° 1562/78 del 29 giugno 1978
  GU n° L 185 del 7 luglio 1978

- Regolamento (CEE) n° 590/79 del 26 marzo 1979
  GU n° L 78 del 30 marzo 1979.

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma è sostituito dal testo seguente :

"Tuttavia l'aiuto è concesso unicamente per le superfici investite ad olivi entro il 31 ottobre 1978 e in Grecia entro il 1° gennaio 1981".

E' aggiunto un nuovo articolo 42 ter redatto come segue :

"ARTICOLO 42 TER

1. Entro il 30 giugno 1985 la Commissione trasmetterà al Consiglio una relazione per consentirgli di esaminare le misure particolari da adottare eventualmente per le olive da tavola delle sottovoci 07.01 N I, ex 07.02 A, 07.03 I, ex 07.04 B, ex 20.01 B e ex 20.02 F.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta entro il 31 dicembre 1985 le misure particolari di cui al paragrafo 1.".

2. Regolamento n° 172/66/CEE della Commissione, del
5 novembre 1966
GU n° 202 del 7 novembre 1966

modificato dal :

- Regolamento (CEE) n° 1744/68 del 31 ottobre 1968
  GU n° L 268 del 1° novembre 1968

- Regolamento (CEE) n° 992/72 del 15 maggio 1972
  GU n° L 115 del 17 maggio 1972.

Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente :

"Le modifiche di cui all'articolo 14, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento n° 136/66/CEE sono effettuate applicando i coefficienti di equivalenza fissati nell'allegato del presente regolamento.".

Nell'articolo 1 bis, paragrafo 2 le parole "o sul mercato greco" sono soppresse.

3. Regolamento n° 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967
GU n° 125 del 26 giugno 1967
modificato dal :

- Regolamento n° 767/67/CEE del 26 ottobre 1967
  GU n° 261 del 28 ottobre 1967

- Regolamento (CEE) n° 845/68 del 28 giugno 1968
  GU n° L 152 del 1° novembre 1968

- Regolamento (CEE) n° 2556/70 del 15 dicembre 1970
  GU n° L 275 del 19 dicembre 1970

- Regolamento (CEE) n° 2429/72 del 21 novembre 1972
  GU n° L 264 del 23 novembre 1972.

All'articolo 1 le parole "e la Grecia" sono soppresse.

All'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) le parole "e della Grecia" sono soppresse.

4. Regolamento n° 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967
GU n° 130 del 28 giugno 1967
modificato dal :

- Regolamento (CEE) n° 1031/68 del 23 luglio 1968
  GU n° L 177 del 24 luglio 1968

- Regolamento (CEE) n° 18/69 del 20 dicembre 1968
  GU n° L 3 del 7 gennaio 1969

- Regolamento (CEE) n° 2118/69 del 28 ottobre 1969
  GU n° L 271 del 29 ottobre 1969

- Regolamento (CEE) n° 442/72 del 29 febbraio 1972
  GU n° L 54 del 3 marzo 1972

- Regolamento (CEE) n° 2429/72 del 21 novembre 1972
  GU n° L 264 del 21 novembre 1972.

All'articolo 1 le parole "la Grecia e" sono soppresse.

All'articolo 4, lettera b) le parole "e della Grecia" sono soppresse.

All'articolo 10, paragrafo 1 le parole "in Grecia e" sono soppresse.

5. Regolamento (CEE) n° 2596/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969
GU n° L 324 del 27 dicembre 1969.

All'articolo 2, paragrafo 2 le parole "nonché ai prodotti di cui all'articolo 9 del regolamento n° 162/66/CEE" sono soppresse.

6. Regolamento (CEE) n° 1004/71 della Commissione, del
   14 maggio 1971
   GU n° L 109 del 15 maggio 1971

   modificato dal regolamento (CEE) n° 486/73 del
   13 febbraio 1973
   GU n° L 48 del 21 febbraio 1973

All'articolo 1 le parole "e del prezzo franco frontiera di cui all'articolo 3 dei regolamento n° 162/66/CEE" sono soppresse

All'articolo 2, paragrafo 1 le parole "rispettivamente" e "e sul mercato ellenico" sono soppresse.

All'articolo 3, paragrafo 1 le parole "e dal mercato ellenico" sono soppresse

All'articolo 3, paragrafo 2 le parole "e del prezzo franco frontiera" e "e sul mercato ellenico" sono soppresse.

All'articolo 4, paragrafo 1, quarto comma le parole "o franco frontiera" sono soppresse

All'articolo 5, paragrafo 2 le parole "e all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento n° 162/66/CEE" sono soppresse.

All'articolo 7 le parole "e del prezzo franco frontiera" sono soppresse

Il testo dell'articolo 8, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente

"1 Il prelievo di cui all'articolo 13 del regolamento n° 136/66/CEE è fissato con la frequenza necessaria per la stabilità del mercato della Comunità e in modo che la sua applicazione sia assicurata almeno una volta alla settimana.".

7. Regolamento (CEE) n° 1516/71 del Consiglio, del
   12 luglio 1971
   GU n° L 160 del 17 luglio 1971.

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma è sostituito dal testo seguente :

"1. A partire dalla campagna di commercializzazione 1971/1972 e fino alla campagna di commercializzazione 1980/1981 è istituito un aiuto per il seme di cotone, della voce 12.01 della tariffa doganale comune, prodotto nella Comunità nella sua composizione attuale."

8. Regolamento (CEE) n° 443/72 del Consiglio, del
   29 febbraio 1972
   GU n° L 54 del 3 marzo 1972

   modificato dal regolamento (CEE) n° 2560/77 del
   7 novembre 1977
   GU n° L 303 del 28 novembre 1977

Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente

"Per gli oli d'oliva che hanno subito un processo di raffinazione della sottovoce n° 15.07 A I della tariffa doganale comune, l'ammontare dei prelievi all'importazione è fissato conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3"

L'articolo 4 è soppresso

All'articolo 5, paragrafo 1 le parole "all'importazione dai paesi terzi e all'importazione dei prodotti che non sono totalmente ottenuti in Grecia o che non sono trasportati direttamente da detto paese nella Comunità," sono soppresse.

All'articolo 5 il paragrafo 2 è soppresso.

Gli articoli 6 e 7 sono soppressi.

All'articolo 9 i riferimenti agli articoli 4, 6 e 7 sono soppressi.

9. Regolamento (CEE) n° 1204/72 della Commissione, del 7 giugno 1972
   GU n° L 133 del 10 giugno 1972
   modificato da :

   - Regolamento (CEE) n° 196/73 del 29 dicembre 1972
     GU n° L 23 del 29 gennaio 1973
   - Regolamento (CEE) n° 688/73 dell'8 marzo 1973
     GU n° L 66 del 13 marzo 1973
   - Regolamento (CEE) n° 1678/73 del 7 giugno 1973
     GU n° L 172 del 28 giugno 1973
   - Regolamento (CEE) n° 1280/75 del 21 maggio 1975
     GU n° L 131 del 22 maggio 1975
   - Regolamento (CEE) n° 2616/75 del 15 ottobre 1975
     GU n° L 267 del 16 ottobre 1975
   - Regolamento (CEE) n° 676/76 del 26 marzo 1976
     GU n° L 81 del 27 marzo 1976
   - Regolamento (CEE) n° 2036/77 del 14 settembre 1977
     GU n° L 236 del 15 settembre 1977
   - Regolamento (CEE) n° 156/78 del 27 gennaio 1978
     GU n° L 23 del 28 gennaio 1978
   - Regolamento (CEE) n° 1270/78 del 13 giugno 1978
     GU n° L 156 del 14 giugno 1978
   - Regolamento (CEE) n° 1856/78 del 31 luglio 1978
     GU n° L 212 del 2 agosto 1978
   - Regolamento (CEE) n° 2980/78 del 18 dicembre 1978
     GU n° L 355 del 19 dicembre 1978.

All'articolo 18, paragrafo 5, terzo comma sono aggiunte le parole "E per la Grecia".

All'articolo 31, terzo trattino sono soppresse le parole "o la Grecia".

10. Regolamento (CEE) n° 205/73 della Commissione, del 25 gennaio 1973
    GU n° L 23 del 29 gennaio 1973
    modificato da :

    - Regolamento (CEE) n° 1994/73 del 24 luglio 1973
      GU n° L 204 del 25 luglio 1973
    - Regolamento (CEE) n° 1279/75 del 21 maggio 1975
      GU n° L 131 del 22 maggio 1975
    - Regolamento (CEE) n° 1003/77 del 12 maggio 1977
      GU n° L 120 del 13 maggio 1977

- Regolamento (CEE) n° 1188/77 del 3 giugno 1977
  GU n° L 138 del 4 giugno 1977

- Regolamento (CEE) n° 3136/78 del 28 dicembre 1978
  GU n° L 370 del 30 dicembre 1978.

All'articolo 3 le parole "e del prezzo franco frontiera di cui all'articolo 3 del regolamento n° 162/66/CEE" sono soppresse.

All'articolo 4, primo comma le parole "dalla Grecia" sono soppresse.

11. Regolamento (CEE) n° 3131/78 della Commissione, del 28 dicembre 1978
    GU n° L 370 del 30 dicembre 1978.

All'articolo 1 le parole "e dalla Grecia" sono soppresse.

12. Regolamento (CEE) n° 3135/78 della Commissione, del 28 dicembre 1978
    GU n° L 370 del 30 dicembre 1978.

All'articolo 2, paragrafo 1 le parole "ed all'importazione di prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da tale paese nella Comunità" sono soppresse.

All'articolo 2 il paragrafo 2 è soppresso.

All'articolo 3 il paragrafo 2 è soppresso.

L'articolo 4 è soppresso.

13. Regolamento (CEE) n° 3136/78 della Commissione, del 28 dicembre 1978
    GU n° L 370 del 30 dicembre 1978.

All'articolo 1, paragrafo 2, primo comma le parole "per quanto riguarda la Grecia, tale indicazione deve tuttavia figurare nella domanda di titolo" sono soppresse.

All'articolo 1, paragrafo 3, punto a) le parole "e, ove si tratti di un prodotto ottenuto interamente in Grecia e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, la parola "Grecia"" sono soppresse.

All'articolo 5 il paragrafo 1 è soppresso.

All'articolo 5, paragrafo 2 le parole "diversi dalla Grecia" sono soppresse.

14. Regolamento (CEE) n° 557/79 della Commissione, del 23 marzo 1979
    GU n° L 73 del 24 marzo 1979.

All'articolo 4, paragrafo 1 è aggiunto il seguente trattino :

"- (EOK)-E per le imprese situate in Grecia".

All'articolo 13, paragrafo 2, lettera a) le parole "la Grecia e" sono soppresse.

Nell'allegato è aggiunta la sigla "EK".

c) Latte e prodotti lattiero-caseari

Regolamento (CEE) n° 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968
GU n° L 169 del 18 luglio 1968

modificato da :

- Regolamento (CEE) n° 750/69 del 22 aprile 1969
  GU n° L 98 del 25 aprile 1969

- Regolamento (CEE) n° 1211/69 del 26 giugno 1969
  GU n° L 155 del 28 giugno 1969

- Regolamento (CEE) n° 1075/71 del 25 maggio 1971
  GU n° L 116 del 28 maggio 1971

- Regolamento (CEE) n° 2714/72 del 19 dicembre 1972
  GU n° L 291 del 28 dicembre 1972.

L'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) è completato dal seguente trattino :

"- prodotto esclusivamente con crema di latte sottoposta ad un trattamento di centrifugazione e pastorizzazione, per quanto riguarda il burro greco".

d) Tabacco

1. Regolamento (CEE) n° 1728/70 della Commissione, del 25 agosto 1970
   GU n° L 191 del 27 agosto 1970

   modificato da :

   - Regolamento (CEE) n° 716/73 del 6 marzo 1973
     GU n° L 68 del 15 marzo 1973

   - Regolamento (CEE) n° 784/77 del 18 aprile 1977
     GU n° L 95 del 19 aprile 1977

   Nell'Allegato I :

   - è soppressa la seguente voce :

"19	a) Brasile Selvaggio b) altre varietà	100 (1)	85"

- le seguenti voci sono aggiunte

Numero progressivo	Varietà	Corona fogliare	Classi, qualità o categorie e numero indice rispetto alle qualità di riferimento		
			Categoria A	Categoria B	Categoria C
19	Basma Xanthi		135	100 (1)	60
20	Zichna		135	100 (1)	60
21	a) Samsun Katerini b) Bashi Bagli		130	100 (1)	50
22	Tsebelia Agrinion		130	100 (1)	50
23	Mavra		130	100 (1)	50
24	a) Kabakoulak b) Phi 1		118	100 (1)	55
25	Myrodata Agrinion		118	100 (1)	55
26	Myrodata Smyrne		118	100 (1)	55
27	Zichnomyrodata		118	100 (1)	55
28	Elasson		118	100 (1)	55
29	Burley E		100 (1)	65	48
30	Virginia		100 (1)	65	50
31	a) Brasile Selvaggio b) altre varietà		-	100 (1)	85

Nell'allegato II le seguenti voci sono aggiunte :

Numero progressivo	Varietà	Categoria e numero indice rispetto alle qualità di riferimento		
		Categoria A	Categoria B	Categoria C
19	Basma Xanthi	135	100 (1)	60
20	Zichna	135	100 (1)	60
21	a) Samsun Katerini b) Bashi Bagli	130	100 (1)	50
22	Tsebelia Agrinion	130	100 (1)	50
23	Mavra	130	100 (1)	50
24	a) Kabakoulak b) Phi 1	118	100 (1)	55
25	Myrodata Agrinion	118	100 (1)	55
26	Myrodata Smyrne	118	100 (1)	55
27	Zichnomyrodata	118	100 (1)	55
28	Elasson	118	100 (1)	55
29	Burley E	100 (1)	65	48
30	Virginia	100 (1)	65	50

2. Regolamento (CEE) n° 2468/72 della Commissione, del 24 novembre 1972
GU n° L 267 del 28 novembre 1972

modificato dal regolamento (CEE) n° 772/75 del 24 marzo 1975
GU n° L 77 del 26 marzo 1975.

Nell'allegato sono aggiunti i seguenti dati :

"GRECIA

a) Centri di raccolta

Alexandroupolis	Langadas	Karditsomagoula
Protoklissi-Evros	Zagliveri	Lamia
Sapai	Kilkis	Almiros
Komotini	Sohos	Amfiklia
Xanthi	Axioupolis	Atalanti
Echinos	Yannitsa	Livadia
Stavroupolis	Kria Vrissi-Yannitsa	Thiva
Chryssoupolis	Veria	Agrinion
Kavala	Aridea	Messolongi
Eleftheroupolis	Ptolemaïda	Gavalou
Drama	Florina	Thermo
Prossotsani	Kastoria	Astakos
Nevrokopi	Néapolis	Katouna
Doxato	Grevena	Amfilochia
Nikiforos	Kozani	Arta
Serres	Kolindros	Ioannina
Nigrita	Eginio	Nauplia
Sidirokastro	Katerini	Mytilini
Porroïa	Elassona	Samo
N. Zichni	Larissa	Kos
Rodolivos o Proti	Trikala	Pyrgos-Heraklion
Thessaloniki		

b) Centri di trasformazione e di ammasso	Numero di magazzini di trasformazione e di ammasso situati nei villaggi
Komotini	1
Xanthi	5
Kavala	13
Eleftheroupolis	1
Drama	3
Serres	2
Thessaloniki	50
Yannitsa	1
Alexandria	2
Katerini	2
Volos	5
Agrinion	3
Messolongi	1
Nauplia	2
Pireo	5.".

e) Luppolo

1 Regolamento (CEE) n° 1696/71 del Consiglio, del
26 luglio 1971
GU n° L 175 del 4 agosto 1971

modificato da :

- Decisione del Consiglio del 1° gennaio 1973
  GU n° L 2 del 1° gennaio 1973

- Regolamento (CEE) n° 1170/77 del 17 maggio 1977
  GU n° L 137 del 3 giugno 1977

- Regolamento (CEE) n° 235/79 del 5 febbraio 1979
  GU n° L 34 del 9 febbraio 1979.

All'articolo 17 il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente testo :

"6. La durata di realizzazione dell'azione di cui all'articolo 8 è limitata a dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, per la Grecia, a cinque anni a decorrere dalla data dell'adesione."

2. Regolamento (CEE) n° 1351/72 della Commissione, del
28 giugno 1972
GU n° L 148 del 30 giugno 1972

modificato da :

- Regolamento (CEE) n° 1375/75 del 29 maggio 1975
  GU n° L 139 del 30 maggio 1975

- Regolamento (CEE) n° 2564/77 del 22 novembre 1977
  GU n° L 299 del 23 novembre 1977

L'articolo 2, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

"Per ottenere il riconoscimento l'associazione di produttori deve comprendere almeno 60 ettari di superfici e almeno 7 produttori ; per quanto riguarda la Grecia il numero minimo di ettari è limitato a 30."

3. Regolamento (CEE) n° 890/78 della Commissione, del
28 aprile 1978
GU n° L 117 del 29 aprile 1978.

All'articolo 6, paragrafo 3, primo comma e all'articolo 11 è aggiunta la seguente frase :

"Nel caso della Grecia tali comunicazioni debbono essere fatte prima della fine del terzo mese che segue la data di adesione".

Nell'Allegato III, punto 2 sono aggiunte le parole "E per Grecia".

f) Zucchero

1. Regolamento (CEE) n° 206/68 del Consiglio del
   20 febbraio 1968
   GU n° L 47 del 23 febbraio 1968
   modificato da :

   - Regolamento (CEE) n° 225/72 del 31 gennaio 1972
     GU n° L 28 del 1° febbraio 1972
     rettificato nella GU n° L 17 del 22 gennaio 1974

   - Atto di adesione del 1972
     GU n° L 73 del 27 marzo 1972.

   L'articolo 5, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente :

   "Tuttavia, quando in Danimarca, in Irlanda, in Grecia e nel Regno Unito le barbabietole sono consegnate franco zuccherificio, il contratto prevede una partecipazione del fabbricante alle spese di trasporto e ne determina la percentuale o gli importi."

   L'articolo 8 bis è completato dal seguente comma :

   "Per la Grecia la parte di frase :

   - "campagna 1967/1968" di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2 e all'articolo 10, paragrafo 2 è sostituita da :

   "campagna 1980/1981"

   - "prima della campagna saccarifera 1968/1969" di cui all'articolo 5, paragrafo 3 e all'articolo 8 lettera d) è sostituita da :

   "prima della campagna 1981/1982"."

2. Regolamento (CEE) n° 246/68 della Commissione, del
   29 febbraio 1968
   GU n° L 53 del 1° marzo 1968.

   All'articolo 3, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente :

   "- anteriormente al 1° aprile in Italia e in Grecia".

3. Regolamento (CEE) n° 2103/77 della Commissione, del
   23 settembre 1977
   GU n° L 246 del 27 settembre 1977
   rettificato nella GU n° L 254 del 5 ottobre 1977.

   L'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), in limine è sostituito dalla seguenti parole :

   "a) tutte le regioni di Grecia e d'Italia e per il dipartimento francese della Riunione :".

g) Cereali

1. **Regolamento n° 158/67/CEE della Commissione, del 23 giugno 1967**
   GU n° 128 del 27 giugno 1967

   modificato da :

   - Regolamento (CEE) n° 213/68 del 22 febbraio 1968
     GU n° L 47 del 23 febbraio 1968
   - Regolamento (CEE) n° 2204/69 del 5 novembre 1969
     GU n° L 279 del 6 novembre 1969
   - Regolamento (CEE) n° 1637/71 del 28 luglio 1971
     GU n° L 170 del 29 luglio 1971
   - Atto di adesione del 1972
     GU n° L 73 del 27 marzo 1972

   In allegato, nella rubrica "grano duro" sono soppresse la menzione "Grecia" e le relative indicazioni.

2. Regolamento (CEE) n° 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975
   GU n° L 281 del 1° novembre 1975

   modificato da :

   - Regolamento (CEE) n° 832/76 del 6 aprile 1976
     GU n° L 100 del 14 aprile 1976
   - Regolamento (CEE) n° 1146/76 del 17 maggio 1976
     GU n° L 130 del 19 maggio 1976
   - Regolamento (CEE) n° 3138/76 del 21 dicembre 1976
     GU n° L 354 del 24 dicembre 1976
   - Regolamento (CEE) n° 1151/77 del 17 maggio 1977
     GU n° L 136 del 2 giugno 1977
   - Regolamento (CEE) n° 1386/77 del 21 giugno 1977
     GU n° L 158 del 29 giugno 1977
   - Regolamento (CEE) n° 2560/77 del 7 novembre 1977
     GU n° L 303 del 28 novembre 1977
   - Regolamento (CEE) n° 709/78 del 4 aprile 1978
     GU n° L 94 dell'8 aprile 1978
   - Regolamento (CEE) n° 1125/78 del 22 maggio 1978
     GU n° L 142 del 30 maggio 1978
   - Regolamento (CEE) n° 1254/78 del 12 giugno 1978
     GU n° L 156 del 14 giugno 1978
   - Rettificato in :
     GU n° L 117 del 29 aprile 1978
     GU n° L 296 del 21 ottobre 1978.

   All'articolo 3, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal testo seguente :

   "Fatte salve le disposizioni di cui al terzo comma del presente paragrafo, i prezzi unici d'intervento sono validi dal 1° agosto al 31 maggio dell'anno successivo. Dal 1° giugno al 31 luglio si applicano i prezzi di intervento validi per il mese di agosto della campagna in corso. Per quanto riguarda la Grecia, i prezzi di intervento dell'orzo sono validi dal 1° agosto al 15 maggio dell'anno successivo. Dal 16 maggio al 31 luglio si applicano i prezzi di intervento validi per il mese di agosto della campagna in corso.".

3. Regolamento (CEE) n° 1124/77 della Commissione, del 27 maggio 1977
   GU n° L 134 del 28 maggio 1977

   rettificato dalla :

   GU n° L 141 del 9 giugno 1977.

   All'allegato I, zona I, lettera d) e all'allegato II, zona A, è soppressa la parola "Grecia".

h) Uova e pollame

1. Regolamento (CEE) n° 95/69 della Commissione, del 17 gennaio 1969
   GU n° L 13 del 18 gennaio 1969

   modificato da :

   - Regolamento (CEE) n° 927/69 del 20 maggio 1969 (soltanto versione olandese)
     GU n° L 120 del 21 maggio 1969

   - Regolamento (CEE) n° 2502/71 del 22 novembre 1971
     GU n° L 258 del 23 novembre 1971

   - Atto di adesione del 1972
     GU n° L 73 del 27 marzo 1972

   - Decisione del Consiglio del 1° gennaio 1973
     GU n° L 2 del 1° gennaio 1973.

   All'articolo 2, paragrafo 2 è aggiunta la menzione :
   "Grecia 10".

2. Regolamento (CEE) n° 1868/77 della Commissione, del 29 luglio 1977
   GU n° L 209 del 17 agosto 1977.

   All'articolo 1 sono aggiunte le parole "E per la Grecia".

   Nell'Allegato II la nota (1) in calce è completata dalla seguente menzione :

   "Grecia : un'unica regione".

i) Pesca

1. Regolamento (CEE) n° 104/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976
   GU n° L 20 del 28 gennaio 1976

   - All'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), il secondo trattino è completato dalla menzione seguente :

     "Γαρίδες γκρίζες"

2. Decisione n° 64/503/CEE della Commissione, del 30 luglio 1964
   GU n° L 137 del 28 agosto 1964

   modificata dalla :

   Decisione n° 74/476/CEE del 10 settembre 1974
   GU n° L 259 del 25 settembre 1974

   L'articolo 4, paragrafo 3 è completato dalla menzione seguente :
   "Προϊόντα μεταφορτωνόμενα είς τήν θάλασσαν"

   L'allegato in cui figura il modello del certificato D.D.5 A 000.000 è completato dalla menzione seguente :
   "Πιστοποιητικό κυκλοφορίας έμπορευμάτων"

j) Riso

Regolamento (CEE) n° 1613/71 della Commissione, del 26 luglio 1971
GU n° L 168 del 27 luglio 1971

modificato da :

- Regolamento (CEE) n° 3320/75 del 19 dicembre 1975
  GU n° L 328 del 20 dicembre 1975
- Regolamento (CEE) n° 1204/77 del 6 giugno 1977
  GU n° L 139 del 7 giugno 1977
- Regolamento (CEE) n° 59/78 del 12 gennaio 1978
  GU n° L 10 del 13 gennaio 1978
- Regolamento (CEE) n° 2309/78 del 2 ottobre 1978
  GU n° L 278 del 2 ottobre 1978.

All'allegato I, rubrica 1 della tabella, sono soppresse le parole "della Grecia".

k) Ortofrutticoli trasformati

Regolamento (CEE) n° 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977
GU n° L 73 del 21 marzo 1977

Con effetto dal 1° gennaio 1981 :

- **la** tabella di cui all'articolo 1, che menziona i prodotti disciplinati dall'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, è completata dai seguenti prodotti :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
08.03 B	Fichi secchi
08.04 B	Uve secche

- E' inserito il seguente articolo 3 quinquies :

"<u>Articolo 3 quinquies</u>

Le disposizioni dell'articolo 3 bis, paragrafi da 2 a 5 e dell'articolo 3 ter non si applicano ai fichi secchi e alle uve secche.

Per questi due prodotti il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta entro il 31 maggio 1981 le modalità del regime di aiuto alla produzione che possono essere identiche o diverse da quelle contenute nell'articolo 3 bis, paragrafi da 2 a 5 e nell'articolo 3 ter".

- **L'allegato 1 bis è completato dai seguenti prodotti :**

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
08.03 B	Fichi secchi
08.04 B	Uve secche

l) Foraggi

Regolamento (CEE) n° 1528/78 della Commissione, del
30 giugno 1978
GU n° L 179 del 1° luglio 1978.

All'articolo 9 quinquies, paragrafo 4, terzo comma sono aggiunte
le parole : "E per la Grecia".

m) Piselli, fave, favette

Regolamento (CEE) n° 3075/78 della Commissione, del
20 dicembre 1978
GU n° L 367 del 28 dicembre 1978.

All'articolo 10, paragrafo 3 sono aggiunte le parole
"E per la Grecia".

n) Vino

1. Regolamento n° 134 della Commissione, del 25 ottobre 1962
GU n° 111 del 6 novembre 1962

modificato dal :

- Regolamento (CEE) n° 1136/70 del 17 giugno 1970
GU n° L 134 del 19 giugno 1970

L'articolo 6, paragrafo 1 è completato dal seguente trattino :

"- prima del 30 novembre dalla Repubblica ellenica.".

L'articolo 7, paragrafo 3 è completato dal seguente trattino :

"- prima del 31 gennaio dalla Repubblica ellenica.".

2. Regolamento (CEE) n° 1135/70 della Commissione, del
17 giugno 1970
GU n° L 134 del 19 giugno 1970

All'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), il seguente trattino è inserito tra il terzo e il quarto trattino :

"- uve secche".

All'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), il seguente trattino è inserito tra il terzo e il quarto trattino :

"- uve secche".

3. Regolamento (CEE) n° 1594/70 della Commissione, del
5 agosto 1970
GU n° L 173 del 6 agosto 1970

modificato da :

- Atto di adesione del 1972
GU n° L 73 del 27 marzo 1972

- Regolamento (CEE) n° 2531/77 del 17 novembre 1977
GU n° L 294 del 18 novembre 1977

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) è cosi' redatto :

"c) zone vinicole C I, C II e C III, salvo i vigneti situati nella Repubblica italiana, nella Repubblica ellenica e nei dipartimenti francesi dipendenti dalle corti d'appello di : ...".

4. **Regolamento (CEE) nº 2247/73 della Commissione, del 16 agosto 1973**
GU nº L 230 del 18 agosto 1973

All'articolo 3, paragrafo 1, il primo comma è completato dalla seguente frase :

"Nel caso della Grecia, la comunicazione di cui sopra deve essere effettuata dal momento dell'adesione."

5. Regolamento (CEE) nº 2082/74 della Commissione, del 7 agosto 1974
GU nº L 217 dell'8 agosto 1974

Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo :

"I vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate e contemplati al punto 12, ultimo comma dell'allegato II del regolamento (CEE) nº 337/79 sono i seguenti :

- **Pineau des Charentes o Pineau Charentais**
- Σάμος (Samos)
- Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras)
- Μοσχάτος Ρίου - Πατρών (Muscat Rion de Patras)
- Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Cephalonie)
- Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos)
- Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos)
- Σητεία (Sitia)
- Νεμέα (Nemée)
- Σαντορίνη (Santorin)
- Δαφνές (Dafnes)"

6. Regolamento (CEE) nº 1153/75 della Commissione, del 30 aprile 1975
GU nº L 113 del 1º maggio 1975
modificato dal regolamento (CEE) nº 2617/77 del 28 novembre 1977
GU nº L 304 del 29 novembre 1977

L'articolo 2, paragrafo 4, terzo comma, prima frase è completato con le parole :

"E per la Grecia".

7. Regolamento (CEE) nº 398/76 della Commissione, del 24 febbraio 1976
GU nº L 49 del 25 febbraio 1976

All'allegato, nella rubrica "Designazione delle merci", la parole "e della Grecia" sono soppresse nelle tre caselle.

8. Regolamento (CEE) nº 1608/76 della Commissione, del 4 giugno 1976
GU nº L 183 dell'8 luglio 1976

modificato da :
- Regolamento (CEE) nº 1054/77 del 13 maggio 1977
  GU nº L 130 del 25 maggio 1977

rettificato nella GU nº L 157 del 28 giugno 1977
- Regolamento (CEE) nº 1802/77 del 4 agosto 1977
  GU nº L 198 del 5 agosto 1977
- Regolamento (CEE) nº 793/78 del 18 aprile 1978
  GU nº L 109 del 22 aprile 1978
- Regolamento (CEE) nº 1730/78 del 24 luglio 1978
  GU nº L 201 del 25 luglio 1978

All'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino, dopo "vino tipico" sono inseriti i seguenti termini :

"ὀνομασία κατά παράδοση (= denominazione tradizionale)
"οἶνος τοπικός (= vino tipico)".

All'articolo 2, paragrafo 1, primo comma è inserito il seguente trattino :

"ὀνομασία προελεύσεως ἐλεγχομένη (= denominazione di origine controllata), ὀνομασία προελεύσεως ἀνωτέρας ποιότητος (= denominazione di origine di qualità superiore)".

All'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, dopo i termini "denominazione di origine controllata e garantita" sono inseriti i seguenti termini :

"ὀνομασία προελεύσεως ἐλεγχομένη (= denominazione di origine controllata), ὀνομασία προελεύσεως ἀνωτέρας ποιότητος (= denominazione di origine di qualità superiore)".

All'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, il seguente trattino è inserito tra il terzo e il quarto trattino :

"– Ο.Π.Ε." e "Ο.Π.Α.Π."

All'articolo 2, paragrafo 3 è aggiunta la seguente lettera e) :

"e) per quanto riguarda i v.q.p.r.d. greci :

– la menzione "οἶνος γλυκός φυσικός" (= vin doux naturel) per i v.q.p.r.d. che hanno diritto alla denominazione "Samo", "Mavrodaphne di Patrasso", "Mavrodaphne di Cefalonia", "Moscato di Patrasso", "Moscato Rion di Patrasso", "Moscato di Cefalonia", "Moscato di Rodi", "Moscato di Lemno", "Sitia", "Santorino" e "Dafni".

– la menzione "οἶνος φυσικώς γλυκύς" (= vin naturel doux) per i v.q.p.r.d. che hanno diritto alla denominazione "Samo", "Moscato di Patrasso", "Moscato Rion di Patrasso", "Moscato di Cefalonia", "Moscato di Rodi", "Moscato di Lemno", "Sitia", "Santorino" e "Dafni"."

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma è sostituito dal testo seguente : "Le menzioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) del presente paragrafo sono indicate in caratteri di dimensioni uguali o inferiori a quelle dei caratteri utilizzati per indicare la regione determinata.".

All'articolo 2, paragrafo 4 è soppresso il secondo comma.

All'articolo 4, paragrafo 3 è aggiunto il seguente trattino :

"– ἀμπελουργός - οἰνοποιός (= viticulteur-producteur), παραγωγή - ἐμφιάλωσις (= production-embouteillage)."

All'articolo 5, paragrafo 1 è aggiunto il seguente trattino :

"– πύργος (château), μοναστήρι (abbaye), κάστρο (castel)".

All'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), dopo "vino tipico" sono aggiunti i seguenti termini :

"– πύργος (château), μοναστήρι (abbaye), κάστρο (castel)".

All'articolo 10, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma dopo il secondo trattino delle lettere a) e b) : "Nel caso della Grecia, tali comunicazioni vanno effettuate all'atto dell'adesione.".

All'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) dopo "vino tipico" sono aggiunti i seguenti termini :

"ὀνομασία κατά παράδοση (appellation traditionnelle),
οἶνος τοπικός (vin de pays)".

All'articolo 13, paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera d) :

"d) la designazione di un vino da tavola greco puo' essere completata :

i) per i vini bianchi, dai seguenti termini :

- λευκός ἀπό λευκάς σταφυλάς (blanc de blancs)
- χρυσοκίτρινος (doré)
- ἀχυρόχρους (pâle)
- κεχριμπαρένιος (ambré)

ii) per i vini rossi, dai seguenti termini :

- ρουμπίνι (rubis)
- κεραμόχρους (tuilé)

iii) per i vini rosati, dai seguenti termini :

- κοκκινέλλι (rosé)."

All'articolo 13, paragrafo 6, primo comma, i tre trattini sono rispettivamente completati dai seguenti termini :

"- ἡμίξηρος
- ἡμίγλυκος
- γλυκύς , γλυκός

Al secondo comma, dopo "dry" è inserito il seguente termine :

"- ξηρός

All'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, dopo "31 dicembre 1976" sono aggiunti i seguenti termini "e nel caso della Grecia all'atto dell'adesione".

All'articolo 16, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera d) :

"d) di un vino greco soltanto con il termine "cave", a condizione che le disposizioni greche in ordine alla sua utilizzazione siano rispettate.

All'articolo 17, paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera f) :

"f. per i vini greci : "ἐμφιάλωσις ὑπό τοῦ παραγωγοῦ" (mis en bouteille par le producteur), ἐμφιάλωσις εἰς τήν ἀμπελουργικήν ἐκμετάλλευσιν (mis en bouteille à la propriété), ἐμφιάλωσις εἰς τόν τόπον τῆς παραγωγῆς (mis en bouteille d'origine), ἐμφιάλωσις ὑπό ὁμάδος παραγωγῶν (mis en bouteille par les producteurs réunis)".

All'articolo 19, secondo trattino è aggiunto il seguente sottotrattino :

"-κατάλληλος διά τήν μεταφοράν ὑγρῶν ἀμπελο-οινικῆς προελεύσεως".

E' inserito il seguente articolo 21 bis :

"Articolo 21 bis

"Fino ad esaurimento delle scorte, la Repubblica ellenica puo' autorizzare la detenzione sul suo territorio, per la vendita e l'immissione sul mercato, di vini la cui presentazione non sia conforme alle disposizioni del presente regolamento per vini immessi sul mercato prima dell'adesione.".

All'allegato I, è soppresso il punto "12. Grecia".

All'allegato II, è soppresso il punto "IX. Grecia".

9. **Regolamento (CEE) n° 2115/76** della Commissione, del
20 agosto 1976
GU n° L 237 del 28 agosto 1976

modificato da :

- Regolamento (CEE) n° 2417/76 del 5 ottobre 1976
  GU n° L 273 del 6 ottobre 1976

- Regolamento (CEE) n° 2951/76 del 3 dicembre 1976
  GU n° L 335 del 4 dicembre 1976

- Regolamento (CEE) n° 124/78 del 24 **gennaio** 1978
  GU n° L 20 del 25 gennaio 1978

Il testo dell'articolo 9, paragrafo 2, primo e secondo comma è sostituito dal testo seguente :

"2. Il modello di certificato di origine del Boberg è riportato nell'allegato V del presente regolamento."

L'allegato VI è soppresso.

10. Regolamento (CEE) n° 607/77 della Commissione, del
23 marzo 1977
GU n° L 76 del 24 marzo 1977

Nell'allegato sono soppressi i termini "050 Grecia".

11. Regolamento (CEE) n° 2682/77 della Commissione, del
5 dicembre 1977
GU n° L 312 del 6 dicembre 1977

E' inserito il seguente articolo 2 bis :

"Articolo 2 bis

I mercati rappresentativi per la Repubblica ellenica sono :

a. per i vini da tavola di tipo R I :
Ηράκλειον , Χανιά, Πάτραι , Κόρινθος, Λάρισσα, Πύργος, Καλαμάτα.

b. per i vini da tavola di tipo R II :
Ἡράκλειον, Χανιά, Πάτραι, Κόρινθος, Πύργος, Καλαμάτα.

c. per i vini da tavola di tipo A I :
Ηράκλειον, Χανιά, Πάτραι, Κόρινθος, Πύργος, Αθήναι, Χαλκίς, Θήβα."

**12. Regolamento (CEE) n° 896/78 della Commissione, del
28 aprile 1978
GU n° L 117 del 29 aprile 1978
rettificato nella GU n° L 138 del 25 maggio 1978**

Nell'allegato, la nota in calce (1), nonché il riferimento nel testo, sono soppressi.

**13. Regolamento (CEE) n° 337/79 del Consiglio,
del 5 febbraio 1979
GU n° L 54 del 5 marzo 1979**

All'articolo 30, paragrafo 3, lettera a), si aggiunge la seguente frase :

"- per la Grecia, le date precedenti sono prorogate al 31 dicembre 1984 ;".

All'articolo 40, paragrafo 2, il primo trattino è sostituito dal trattino seguente :

"- le cui vigne sono situate nelle parti italiane e greche delle zone C.".

Nell'allegato II, punto 4, terzo trattino, primo sottotrattino, nonché al punto 12, terzo trattino, lettera i), si inseriscono i seguenti termini dopo la parola "vinica" :

", compreso l'alcole proveniente dalla distillazione delle uve secche".

14. Regolamento (CEE) n° 338/79 del Consiglio, del
5 febbraio 1979
GU n° L 54 del 5 marzo 1979

All'articolo 16, paragrafo 2, si aggiunge la seguente lettera e) :

"e) per la Grecia

Ονομασία προελεύσεως ελεγχομένη (Appellation d'origine contrôlée) e

'Ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητος (Denomination d'origine de qualité supérieure)".

15. Regolamento (CEE) n° 347/79 del Consiglio, del
5 febbraio 1979
GU n° L 54 del 5 marzo 1979

All'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), si aggiunge il seguente trattino :

"- produzione di uve destinate all'essiccazione ;".

All'articolo 3, paragrafo 1, si aggiunge il seguente trattino :

"- il "nomos" per la Repubblica ellenica".

All'articolo 4, paragrafo 3, si aggiunge il seguente trattino :

"- uve secche".

16. Regolamento (CEE) n° 351/79 del Consiglio, del
5 febbraio 1979
GU n° L 54 del 5 marzo 1979

L'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, è **modificato** nel modo **seguente** :

"1. L'alcole aggiunto ai prodotti di cui all'articolo 1, punti 1 e 2, deve essere o alcole neutro di origine viticola, incluso l'alcole proveniente dalle uve secche, avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 95 % vol, o un *prodotto non rettificato, proveniente* dalla distillazione del vino o avente un titolo alcolometrico volumico **effettivo** non inferiore a 52 % vol e non superiore a 80 % vol.".

17. Regolamento (CEE) n° 354/79 del Consiglio, del
5 febbraio 1979
GU n° L 54 del 5 marzo 1979

All'articolo 2, paragrafo 3, si sopprimono i termini "né al vino liquoroso Moscato di Samo presentato con certificato d'origine".

18. Regolamento (CEE) n° 355/79 del Consiglio, del
5 febbraio 1979
GU n° L 54 del 5 marzo 1979

All'articolo 2, paragrafo 3, lettera i), si aggiunge il seguente trattino, dopo il terzo trattino :

"- ονομασία κατά παράδοση (appellation traditionnelle)
οίνος τοπικός (vin de pays)".

All'articolo 4, paragrafo 3, primo trattino, si aggiungono i seguenti termini : " ονομασία κατά παράδοση
(appellation
traditionnelle)
οἶνος τοπικός
(vin de pays)"

Il testo dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), è sostituito dal testo seguente :

"e) a seconda dei casi, la menzione "Landwein",
"vin de pays", "vino tipico"
"ονομασία κατά παράδοση (appellation traditionnelle)"
"οἶνος τοπικός (vin de pays)"

ovvero una menzione corrispondente in una lingua ufficiale della Comunità."

19. Regolamento (CEE) n° 358/79 del Consiglio, del
5 febbraio 1979
GU n° L 54 del 5 marzo 1979

Nell'allegato, si aggiunge la seguente varietà greca :

" Μοσχοφίλερο (Moscofilero)"

20. Regolamento (CEE) n° 460/79 del Consiglio, del
5 marzo 1979
GU n° L 58 del 9 marzo 1979

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo :

"2. Al più tardi il 30 aprile 1979, e la Repubblica ellenica alla data dell'adesione, ogni Stato membro comunica alla Commissione i servizi competenti autorizzati a declassare un v.q.p.r.d.".

21. Elenco dei vini di qualità prodotti in regioni determinate della Comunità. (Pubblicato in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n° 2247/73).
GU n° C 73 del 29 marzo 1976

L'elenco suddetto è completato nel modo seguente :

GRECIA

Denominazione di origine	Decreto o decisione di delimitazione	Gazzetta Ufficiale
I. Ονομασία Προελεύσεως Ελεγχομένη (= denominazione d'origine controllata)		
A. VINI LIQUOROSI		
1. Οἶνος γλυκύς (= vino dolce)		
Σάμος (Samo)	D.680/1970	229/A/29.10.1970
Μοσχάτος Πατρών (Moscato di Patrasso)	D.386/1971	115/A/ 9. 6.1971
Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Moscato Rion di Patrasso)	D.386/1971	115/A/ 9. 6.1971
Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Moscato di Cefalonia)	D.386/1971	115/A/ 9. 6.1971
Μοσχάτος Ρόδου (Moscato di Rodi)	D.386/1971	115/A/ 9. 6.1971
Σητεία (Sitia)	D.502/1971	150/A/26. 7.1971
Μοσχάτος Λήμνου (Moscato di Lemno)	D.502/1971	150/A/26. 7.1971
Νεμέα (Nemea)	D.539/1971	159/A/14. 8.1971
Σαντορίνη (Santorino)	D.539/1971	159/A/14. 8.1971
Δαφνές (Dafni)	D.539/1971	159/A/14. 8.1971
2. Οἶνος γλυκύς φυσικός (= vino dolce naturale)		
Σάμος (Samo)	D.680/1970	229/A/29.10.1970
Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne di Patrasso)	D.386/1971	115/A/ 9. 6.1971
Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne di Cefalonia)	D.386/197	115/A/ 9. 6.1971
Μοσχάτος Πατρών (Moscato di Patrasso)	D.386/1971	115/A/ 9. 6.1971
Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Moscato Rion di Patrasso)	D.386/1971	115/A/ 9. 6.1971
Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Moscato di Cefalonia)	D.386/1971	115/A/ 9. 6.1971
Μοσχάτος Ρόδου (Moscato di Rodi)	D.386/1971	115/A/ 9. 6.1971
Σητεία (Sitia)	D.502/1971	150/A/26. 7.1971
Μοσχάτος Λήμνου (Moscato di Lemno)	D.502/1971	150/A/26. 7.1971
Σαντορίνη (Santorino)	D.539/1971	150/A/14. 8.1971
Δαφνές (Dafni)	D.539/1971	150/A/14. 8.1971

1.	2.	3.
3. Οίνος φυσικός γλυκύς (= vino naturalmente dolce)		
Σάμος (Samo)	D.680/1970	229/A/29.10.1970
Μοσχάτος Πατρών (Moscato di Patrasso)	D.386/1971	115/A/ 9. 6.1971
Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Moscato Rion di Patrasso)	D.386/1971	115/A/ 9. 6.1971
Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Moscato di Cefalonia)	D.386/1971	115/A/ 9. 6.1971
Μοσχάτος Ρόδου (Moscato di Rodi)	D.386/1971	115/A/ 9. 6.1971
Σητεία (Sitia)	D.502/1971	150/A/26. 7.1971
Μοσχάτος Λήμνου (Moscato di Lemno)	D.502/1971	150/A/26. 7.1971
Σαντορίνη (Santorino)	D.539/1971	159/A/14. 8.1971
Δαφνές (Dafni)	D.539/1971	159/A/14. 8.1971
4. Οίνος Ξηρός (= vino secco)		
Λήμνος (Lemno)	D.502/1971	150/A/26. 7.1971
II. Ονομασία Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος (= denominazione d'origine di qualità superiore)		
Σητεία (Sitia)	D.502/1971 d.358417/1971	150/A/26. 7.1971 689/B/24. 8.1971
Ρόδος (Rodi)	D.502/1971 d.358417/1971	150/A/26. 7.1971 689/B/24. 8.1971
Νάουσα (Naoussa)	D.502/1971 d.358417/1971	150/A/26. 7.1971 689/B/24. 8.1971
Νεμέα (Nemea)	D.539/1971 d.358022/1971	159/A/14. 8.1971 773/B/27. 9.1971
Ρομπόλα Κεφαλληνίας (Robola di Cefalonia)	D.539/1971 d.378022/1971	159/A/14. 8.1971 773/B/27. 9.1971
Ραψάνη (Rapsani)	D.539/1971 d.378022/1971	159/A/14. 8.1971 773/B/27. 9.1971
Κάντζα (Kantza)	D.625/1971 d.396425/1971	196/A/12.10.1971 880/B/ 3.11.1971
Μαντινεία (Mantinea)	D.625/1971 d.396425/1971	196/A/12.10.1971 880/B/ 3.11.1971
Πεζά (Peza)	D.539/1971 d.213850/1972	159/A/14. 8.1971 169/B/24. 2.1972
Αρχάνες (Archanes)	D.539/1971 d.213850/1972	159/A/14. 8.1971 169/B/24. 2.1972
Δαφνές (Dafni)	D.539/1971 d.213850/1972	159/A/14. 8.1971 169/B/24. 2.1972
Σαντορίνη (Santorino)	D.539/1971 d.213850/1972	159/A/14. 8.1971 169/B/24. 2.1972
Πάτραι (Patrasso)	D.205/1972 d.228173/1972	49/A/14. 4.1972 287/B/27. 4.1972
Ζίτσα (Zitsa)	D.183/1972 d.228173/1972	40/A/17. 3.1972 287/B/27. 4.1972
Αμύνταιον (Amynteon)	D.183/1972 d.228173/1972	40/A/17. 3.1972 287/B/27. 4.1972

C. ATTI DI CARATTERE GENERALE

Titoli

Regolamento (CEE) n° 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975,
GU n° L 25 del 31 gennaio 1975

modificato da :

- Regolamento (CEE) n° 2104/75 del 31 luglio 1975
  GU n° L 214 del 12 agosto 1975
- Regolamento (CEE) n° 499/76 del 5 marzo 1976
  GU n° L 59 del 6 marzo 1976
- Regolamento (CEE) n° 2219/76 del 13 settembre 1976
  GU n° L 250 del 14 settembre 1976
- Regolamento (CEE) n° 3093/76 del 17 dicembre 1976
  GU n° L 348 del 18 dicembre 1976
- Regolamento (CEE) n° 773/77 del 15 aprile 1977
  GU n° L 94 del 16 aprile 1977
- Regolamento (CEE) n° 1234/77 del 9 giugno 1977
  GU n° L 143 del 10 giugno 1977
- Regolamento (CEE) n° 1470/77 del 30 giugno 1977
  GU n° L 162 del 1° luglio 1977
- Regolamento (CEE) n° 858/78 del 27 aprile 1978
  GU n° L 116 del 28 aprile 1978
- Regolamento (CEE) n° 1624/78 del 12 luglio 1978
  GU n° L 190 del 13 luglio 1978.

All'articolo 13, paragrafo 4, secondo comma sono aggiunte le parole "E per la Grecia".

D. F E A O G

1. Decisione n° 74/581/CEE della Commissione, del 16 ottobre 1974
   GU n° L 320 del 29 novembre 1974

   Il trattino seguente : "-Nomos in Grecia" è aggiunto nelle pagine 8, 19, 23, 27, 30, 36, 49 e 52 dell'allegato.

2. Decisione n° 76/627/CEE della Commissione, del 25 giugno 1976
   GU n° L 222 del 14 agosto 1976

   Il trattino seguente : "- Nomos in Grecia" è aggiunto negli allegati I 1 e I 2.

3. Decisione n° 77/491/CEE della Commissione, del 24 giugno 1977
   GU n° L 200 dell'8 agosto 1977

   L'articolo 1, paragrafo 2 è completato con le parole : "Nomos in Grecia".

E. ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI

a) Legislazione veterinaria

1. Direttiva n° 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964
   GU n° 121 del 29 luglio 1964

   rettificata nelle :

   GU n° 176 del 5 novembre 1964
   GU n° 32 del 24 febbraio 1966

   modificata da :

   - Direttiva n° 66/600/CEE del 25 ottobre 1966
     GU n° 192 del 27 ottobre 1966
   - Direttiva n° 71/285/CEE del 19 luglio 1971
     GU n° L 179 del 9 agosto 1971
   - Direttiva n° 72/97/CEE del 7 febbraio 1972
     GU n° L 38 del 12 febbraio 1972
   - Atto relativo di adesione del 1972
     GU n° L 73 del 27 marzo 1972

   rettificata nella GU n° L 72 del 25 marzo 1972

   - Direttiva n° 72/445/CEE del 28 dicembre 1972
     GU n° L 298 del 31 dicembre 1972
   - Decisione del Consiglio del 1° gennaio 1973
     GU n° L 2 del 1° gennaio 1973
   - Direttiva n° 73/150/CEE del 5 giugno 1973
     GU n° L 172 del 28 giugno 1973
   - Direttiva n° 75/379/CEE del 24 giugno 1975
     GU n° L 172 del 3 luglio 1975
   - Direttiva n° 77/98/CEE del 21 dicembre 1976
     GU n° L 26 del 31 gennaio 1977

rettificata nella GU n° L 64 del 10 marzo 1977

- Direttiva n° 79/109/CEE del 24 gennaio 1979
  GU n° L 29 del 3 febbraio 1979

- Direttiva n° 79/111/CEE del 24 gennaio 1979
  GU n° L 29 del 3 febbraio 1979.

All'articolo 2, lettera o), è aggiunto il seguente trattino :

"- per la Grecia : Nomos".

2. Direttiva n° 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964
GU n° 121 del 29 luglio 1964

rettificata nella GU n° 176 del 5 novembre 1964

modificata da :

- Direttiva n° 65/276/CEE del 13 maggio 1965
  GU n° 93 del 29 maggio 1965

rettificata nella GU n° 32 del 24 febbraio 1966

- Direttiva n° 66/601/CEE del 25 ottobre 1966
  GU n° 192 del 27 ottobre 1966

- Direttiva n° 69/349/CEE del 6 ottobre 1969
  GU n° L 256 dell'11 ottobre 1969

- Atto di adesione del 1972
  GU n° L 73 del 27 marzo 1972

- Direttiva n° 72/461/CEE del 12 dicembre 1972
  GU n° L 302 del 31 dicembre 1972

- Decisione del Consiglio del 1° gennaio 1973
  GU n° L 2 del 1° gennaio 1973

- Direttiva n° 75/379/CEE del 24 giugno 1975
  GU n° L 172 del 3 luglio 1975.

All'allegato I, paragrafi 40, terzo trattino, e 43, terzo comma, terzo trattino, è aggiunta la sigla "EOK".

3. Direttiva n° 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971
GU n° L 55 dell'8 marzo 1971

modificata da :

- Decisione del Consiglio del 1° gennaio 1973
  GU n° L 2 del 1° gennaio 1973

- Direttiva n° 75/379/CEE del 24 giugno 1975
  GU n° L 172 del 3 luglio 1975

- Direttiva n° 75/431/CEE del 10 luglio 1975
  GU n° L 192 del 24 luglio 1975

- Direttiva n° 78/50/CEE del 13 dicembre 1977
  GU n° L 15 del 19 gennaio 1978.

E' aggiunto un articolo 15 quater cosi' redatto :

"Articolo 15 quater

1. Le disposizioni degli allegati non si applicano agli stabilimenti situati in talune isole della Repubblica ellenica nella misura in cui la produzione di tali stabilimenti è riservata esclusivamente al consumo locale.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 12. Secondo la stessa procedura, si puo' decidere di modificare le disposizioni del paragrafo 1 al fine di estendere gradualmente le norme comunitarie all'insieme degli stabilimenti situati nelle isole ivi menzionate."

All'allegato I, capitolo X, punti 44.1, terzo trattino è aggiunta la sigla "EOK".

4. Direttiva n° 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976
GU n° L 26 del 31 gennaio 1977

All'allegato III, nel secondo trattino dei punti 2 e 5 è aggiunta la sigla "EOK".

5. Direttiva n° 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976
GU n° L 26 del 31 gennaio 1977

rettificata nella GU n° L 76 del 24 marzo 1977.

All'allegato A, capitolo VII, punto 33, lettera a)

- primo trattino, è aggiunta per la Grecia la sigla "E"
- secondo trattino, è aggiunta la sigla "EOK".

6. Direttiva n° 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977
GU n° L 206 del 12 agosto 1977

rettificata nella GU n° L 259 del 12 ottobre 1977

modificata dalla direttiva n° 79/268/CEE del 5 marzo 1979
GU n° L 62 del 13 marzo 1979

Il testo dell'articolo 1, lettera b), primo trattino è sostituito dal testo seguente :

"- tenuti da un'organizzazione o da un'associazione di allevatori riconosciuta ufficialmente da uno Stato membro in cui l'organizzazione o l'associazione di allevatori si è costituita o da un servizio ufficiale dello Stato membro in causa."

b) Legislazione fitosanitaria

Direttiva n° 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976
GU n° L 26 del 31 gennaio 1977

All'allegato III, punto B, 1. Vegetali di agrumi la parola "Grecia" è aggiunta nella colonna "Stati membri".

c) Legislazione forestale

Direttiva n° 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966
GU n° 125 dell'11 luglio 1966

modificata da :

- Direttiva n° 69/64/CEE del 18 febbraio 1969
  GU n° L 48 del 26 febbraio 1969
- Atto di adesione del 1972
  GU n° L 73 del 27 marzo 1972
- Decisione del Consiglio del 1° gennaio 1973
  GU n° L 2 del 1° gennaio 1973
- Direttiva n° 75/445/CEE del 26 giugno 1975
  GU n° L 196 del 26 luglio 1975

Il testo dell'articolo 5 sexies è sostituito dal testo seguente :

"Per un periodo transitorio di durata non superiore a dieci anni a decorrere dal 1° luglio 1977, gli Stati membri possono utilizzare per l'ammissione dei materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione controllati, i risultati di prove comparative non rispondenti ai requisiti fissati nell'allegato II purché tali prove comparative siano state iniziate prima del 1° luglio 1977, e per quanto riguarda la Grecia prima della data di adesione, e attestino che i materiali di moltiplicazione provenienti dai materiali di base possiedano un valore di utilizzazione superiore. Secondo la procedura di cui all'articolo 17, essi possono essere autorizzati a utilizzare i risultati di prove comparative dopo il termine del periodo transitorio di cui sopra."

F. STRUTTURE AGRICOLE

1. Direttiva nº 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972
   GU nº L 96 del 23 aprile 1972

   modificata da :

   - Direttiva 73/210/CEE del 24 luglio 1973
     GU nº L 207 del 28 luglio 1973

   - Direttiva 73/358/CEE del 19 novembre 1973
     GU nº L 326 del 27 novembre 1973

   - Direttiva 76/837/CEE del 25 ottobre 1976
     GU nº L 302 del 4 novembre 1976

   - Direttiva 77/390/CEE del 17 maggio 1977
     GU nº L 145 del 13 giugno 1977

   - Regolamento (CEE) nº 1054/78 del 19 maggio 1978
     GU nº L 134 del 22 maggio 1978

L'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, lettera a) è completato dalla seguente frase : "Per la Grecia la facoltà prevista qui sopra puo' essere esercitata per tre anni a partire dalla data dell'adesione."

2. Regolamento (CEE) nº 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977
   GU nº L 51 del 23 febbraio 1977

   modificato da :

   - Regolamento (CEE) nº 1361/78 del 19 giugno 1978
     GU nº L 166 del 23 giugno 1978

Il testo dell'articolo 12, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

> "In deroga all'articolo 10, lettera a) progetti relativi a settori e ad aree geografiche per i quali non sono ancora stati approvati dei programmi possono beneficiare del Fondo fino al 31 dicembre 1980 e per quanto riguarda la Grecia fino al 31 dicembre 1981."

L'articolo 13, paragrafo 2 è completato dal seguente comma :

> "Tuttavia per quanto riguarda la Grecia, la Commissione deciderà durante il primo semestre del 1981 in merito alle domande di contributo presentate da detto Stato membro prima del 1º febbraio 1981."

All'articolo 17, paragrafo 3, il testo del secondo trattino è modificato dal testo seguente :

> "– il 15 % per i progetti finanziati a titolo dell'esercizio 1980 e, per quanto concerne la Grecia, a titolo dell'esercizio 1981...."

3. Regolamento (CEE) n° 1360/78 del Consiglio, del
19 giugno 1978
GU n° L 166 del 23 giugno 1978

L'articolo 2 è completato da un trattino cosi' redatto :

"- l'intero territorio ellenico".

All'articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino, primo sottotrattino, sono aggiunti i seguenti termini :

"e per la Grecia dal momento dell'adesione".

All'articolo 19 il secondo trattino è completato dalla menzione :

"e per la Grecia prima del 31 marzo 1982".

G. RETE D'INFORMAZIONE CONTABILE AGRICOLA

1. Regolamento n° 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965
GU n° 109 del 23 giugno 1965

modificato da :

- Regolamento (CEE) n° 2835/72 del 29 dicembre 1972
GU n° L 298 del 31 dicembre 1972

- Decisione del Consiglio del 1° gennaio 1973
GU n° L 2 del 1° gennaio 1973

- Regolamento (CEE) n° 2910/73 del 23 ottobre 1973
GU n° L 299 del 27 ottobre 1973

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

"Alla data dell'adesione della Repubblica ellenica il numero delle aziende contabili è di 31.000 ; tale numero è gradualmente aumentato nel corso dei cinque anni seguenti raggiungendo la cifra di 35.200".

L'allegato è completato dall'elenco delle seguenti circoscrizioni greche :

Grecia 1. Μακεδονία - Θράκη
2. Ήπειρος - Πελοπόννησος - Νήσοι Ιονίου - Αίτωλοακαρνανία
3. Θεσσαλία - Φθιώτιδα - Εύρυτανία
4. Στερεά Ελλάδα (πλήν Αίτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδος, Εύρυτανίας), Νήσοι Αίγαίου - Κρήτη

2. Regolamento n° 91/66/CEE della Commissionè, del
29 giugno 1966
GU n° 121 del 4 luglio 1966

modificato da :

- Regolamento n° 349/67/CEE del 25 luglio 1967
GU n° 171 del 28 luglio 1967
- Regolamento (CEE) n° 1696/68 del 28 ottobre 1968
GU n° L 266 del 30 ottobre 1968
- Regolamento (CEE) n° 1697/68 del 28 ottobre 1968
GU n° L 266 del 30 ottobre 1968
- Regolamento (CEE) n° 702/76 del 29 marzo 1976
GU n° L 83 del 30 marzo 1976
- Regolamento (CEE) n° 2855/77 del 21 dicembre 1977
GU n° L 329 del 22 dicembre 1977
- Regolamento (CEE) n° 3019/78 del 21 dicembre 1978
GU n° L 359 del 22 dicembre 1978

Nell'allegato I "Elenco dei prodotti" alla lettera i) va aggiunta la seguente menzione :

"46 a uve secche".

L'allegato III è completato dalla seguente rubrica :

Numero progressivo	Designazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili Esercizi contabili				
		1961	1932	1983	1984	1985
	G R E C I A					
450	Μακεδονία - Θράκη	930				
460	Ήπειρος - Πελοπόννησος - Νήσοι Ιονίου - Αιτωλοακαρνανία	440				
470	Θεσσαλία - Φθιώτιδα - Ευρυτανία	920				
[illegible]	Στερεά Ελλάδα (πλήν Αιτωλοακαρνανίας - Φθιώτιδος - Ευρυτανίας) Νήσοι Αιγαίου - Κρήτη	710				
	Totale Grecia	3000	4400	6000	6900	7200

3. Regolamento (CEE) n° 2237/77 della Commissione, del 23 settembre 1977
GU n° L 263 del 17 ottobre 1977

All'articolo 2, è aggiunto il seguente comma :

"Tali disposizioni si applicano per la prima volta in Grecia ai dati contabili dell'esercizio 1981, esercizio che inizia nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 e il 1° luglio 1981.".

H. STATISTICHE AGRICOLE

1. Direttiva n° 72/280/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1972
GU n° L 179 del 7 agosto 1972

modificata da :

- Direttiva n° 73/358/CEE del 19 novembre 1973
GU n° L 326 del 27 novembre 1973

- Direttiva n° 78/320/CEE del 20 marzo 1978
GU n° L 84 del 31 marzo 1978

L'articolo 4, punto 3, lettera a) è completato dalla menzione :

"Grecia : una sola regione"

e dal seguente comma :

"Tuttavia, per quanto riguarda la Grecia, puo' essere previsto, secondo la procedura di cui all'articolo 7, che i dati devono essere trasmessi separatamente, secondo determinate circoscrizioni regionali.".

2. Decisione n° 72/356/CEE della Commissione, del 18 ottobre 1972
GU n° L 246 del 30 ottobre 1972

modificata da :

- Decisione n° 76/430/CEE del 29 aprile 1976
GU n° L 114 del 30 aprile 1976

- Decisione n° 78/808/CEE del 20 settembre 1978
GU n° L 279 del 4 ottobre 1978

La nota in calce (1) della tabella 4 dell'allegato II è completata dalla menzione :

"Grecia : una sola regione"

e dal seguente comma :

"Tuttavia, per quanto riguarda la Grecia, puo' essere previsto, secondo la procedura di cui all'articolo 7, che la tabella venga compilata per determinate regioni.".

Nella tabella 6, a fronte dei numeri II.1.11
II.2.21
341
41

la sigla "EUR 9" dev'essere sostituita dall'espressione "Stati membri".

3. Direttiva n° 73/132/CEE del Consiglio, del 15 maggio 1973
GU n° L 153 del 9 giugno 1973

modificata da direttiva n° 78/53/CEE del 19 dicembre 1977
GU n° L 16 del 20 gennaio 1978

L'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma è completato dalla frase seguente :

"Per quanto riguarda la Grecia, tale deroga è valida per tre anni a decorrere dalla data dell'adesione"

L'articolo 5, paragrafo 2 è completato dalla menzione :

"Grecia : una sola regione"

e dal comma seguente :

"Tuttavia, per quanto riguarda la Grecia puo' essere previsto, secondo la procedura di cui all'articolo 9, che i risultati debbono essere comunicati in base a suddivisioni da stabilirsi".

4. Direttiva n° 76/625/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976
GU n° L 218 dell'11 agosto 1976

modificata da direttiva n° 77/159/CEE del 14 febbraio 1977
GU n° L 48 del 19 febbraio 1977

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera A, secondo comma è sostituito dal seguente testo :

"L'indagine relativa ai peschi dev'essere effettuata soltanto in Italia, in Francia, in Grecia ed in Germania senza distinzione di varietà per quest'ultimo paese. L'indagine relativa agli aranci dev'essere effettuata soltanto in Italia e in Grecia".

L'allegato è completato dalla seguente rubrica, da inserire dopo la rubrica Repubblica federale di Germania :

"GRECIA : 1. Grecia centrale ed Eubea
2. Peloponneso
3. Epiro
4. Tessaglia
5. Macedonia Centrale ed Occidentale
6. Macedonia Orientale
7. Isole dell'Egeo
8. Creta".

5. Decisione n° 76/805/CEE della Commissione, del
   1° ottobre 1976
   GU n° L 285 del 16 ottobre 1976

   L'articolo 2 è completato della menzione "Grecia : -"

6. Regolamento (CEE) n° 1868/77 della Commissione, del
   29 luglio 1977
   GU n° L 209 del 17 agosto 1977

   L'articolo 1, paragrafo 1 è compretato dalla seguente menzione :

   "E per la Grecia".

   La nota in calce (1) dell'allegato II è completata dalla menzione :

   "Grecia : una sola regione"

7. Regolamento (CEE) n° 357/79 del Consiglio, del
   5 febbraio 1979
   GU n° L 54 del 5 marzo 1979

   E' aggiunto il seguente articolo 1 bis :

   "Articolo 1 bis

   La Repubblica ellenica effettua dal 1982 la *prima indagine* di base conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

   La Repubblica ellenica s'impegna tuttavia a fornire per il 1981 i dati di cui all'articolo 5.".

   L'articolo 2, paragrafo 2, punto B, primo comma è completato dalla seguente lettera e) :

   "e) superficie coltivata a varietà di uve destinate all'essiccazione".

   Il testo dell'articolo 5 paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente :

   "4. Gli Stati membri interessati informano la Commissione prima del 30 giugno 1980 - e la Repubblica ellenica al momento dell'adesione -, mediante una descrizione particolareggiata, circa i metodi che verranno utilizzati per le indagini intermedie ; qualsiasi cambiamento di metodo va comunicato preventivamente.".

III. DIRITTO DI STABILIMENTO E LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

a) Attività commerciali e di intermediari

Direttiva n° 64/224/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964
GU n° 56 del 4 aprile 1964.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto :

	Per i non salariati	Per i salariati
In Grecia :	ἐμπορικός ἀντιπρόσωπος εἰσαγωγῶν καί ἐξαγωγῶν	οὐδέν".

b) Imprese di servizi

Direttiva n° 67/43/CEE del Consiglio, del 12 gennaio 1967.
GU n° 10 del 19 gennaio 1967.

Alla fine dell'articolo 2, paragrafo 3 è aggiunto :

"In Grecia : μεσίτες ἀστικῶν συμβάσεων ".

c) Società

1. Prima direttiva n° 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968
GU n° L 65/8 del 14 marzo 1968.

Alla fine dell'articolo 1 è aggiunto :

"- per la Grecia : ἀνώνυμη ἑταιρία, ἑταιρία περιωρισμένης εὐθύνης, ἑτερόρρυθμη κατά μετοχές ἑταιρία.".

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera f) è sostituito dal seguente testo :

"f) il bilancio ed il conto profitti e perdite di ogni esercizio. Il documento che contiene il bilancio deve indicare le generalità delle persone che ai sensi di legge sono tenute a certificare il bilancio. Tuttavia, per le società a responsabilità limitata di diritto tedesco, belga, francese, greco, italiano e lussemburghese, enumerate all'articolo 1, nonché per le società anonime chiuse dell'ordinamento olandese, le "private companies" del diritto irlandese e le "private companies" del diritto dell'Irlanda del Nord, l'applicazione obbligatoria di questa disposizione è rinviata sino alla data di attuazione di una direttiva concernente il coordinamento del contenuto dei bilanci e dei conti profitti e perdite e comportante l'esenzione dall'obbligo di pubblicare, integralmente o parzialmente, tali documenti per le società di questo tipo con un ammontare di bilancio inferiore alla cifra che sarà fissata nella direttiva stessa. Il Consiglio adotterà tale direttiva nei due anni successivi all'adozione della presente direttiva."

2. Seconda direttiva n° 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976
GU n° L 26/1 del 31 gennaio 1977.

Alla fine dell'articolo 1 è aggiunto :

"- per la Grecia : ἡ ἀνώνυμη ἑταιρία ".

3. **Terza direttiva n° 78/855/CEE del Consiglio, del**
   9 ottobre 1978
   GU n° L 295/36 del 20 ottobre 1978.

   Alla fine dell'articolo 1, è aggiunto :

   "– per la Grecia : ἡ ἀνώνυμη ἑταιρία".

4. Quarta direttiva n° 78/660/CEE del Consiglio, del
   25 luglio 1978
   GU n° L 222/11 del 14 agosto 1978.

   Alla fine dell'articolo 1, è aggiunto :

   "– per la Grecia : ἡ ἀνώνυμος ἑταιρία

   ἡ ἑταιρία περιωρισμένης εὐθύνης

   ἡ ἑτερόρρυθμος κατά μετοχάς ἑταιρία ".

d) Appalti di lavori pubblici

Direttiva n° 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971
GU n° L 185/5 del 16 agosto 1971.

- Alla fine dell'articolo 24, il punto è sostituito con un punto e virgola ed è aggiunto il seguente testo :

  "Per la Grecia : puo' essere chiesto un attestato rilasciato sotto giuramento davanti al notaio in merito all'esercizio della professione di imprenditore di lavori pubblici".

- All'allegato I aggiungere :

  "VIII. In Grecia : le altre persone giuridiche di diritto pubblico i cui appalti di lavori pubblici sono soggetti al controllo dello Stato".

e) **Banche ed altri istituti finanziari, assicurazioni**

1. Prima direttiva n° 73/239/CEE del Consiglio, del
   24 luglio 1973
   GU n° L 228/3 del 16 agosto 1973.

   - All'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), è aggiunto :

     "Per quanto riguarda la Repubblica greca

     Ανώνυμος Εταιρία

     Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός ".

2. Direttiva n° 77/92/CEE del Consiglio, del
   13 dicembre 1976
   GU n° L 26/14 del 31 gennaio 1977.

   - All'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) è aggiunto :

     "– in Grecia : Γενικός Πράκτωρ

     Πράκτωρ ".

3. Prima direttiva n° 77/780/CEE del Consiglio, del
   12 dicembre 1977
   GU n° L 322/30 del 17 dicembre 1977.

   - All'articolo 2, paragrafo 2, è aggiunto un trattino supplementare (da inserire tra i trattini riguardanti rispettivamente la Germania e la Francia) cosi' redatto :

     "– In Grecia : τῆς Ἑλληνικῆς Τραπέζης Βιομηχανικῆς Αναπτύξεως, τοῦ Ταμείου Παρακαταθηκῶν καί Δανείων, τῆς Τραπέζης Υποθηκῶν, τῶν Ταχυδρομικῶν Ταμιευτηρίων καί τῆς 'Ελληνικαί Εξαγωγαί Α.Ε.".

4. Prima direttiva n° 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979
GU n° L 63/1 del 13 marzo 1979.

- All'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) dopo il terzo trattino è inserito il trattino seguente :

"- per quanto concerne la Repubblica ellenica :
'Ανώνυμη 'Εταιρία ".

5. Direttiva n° 79/279/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979
GU n° L 66/21 del 16 marzo 1979.

- All'articolo 21, paragrafo 1 la parola "quarantuno" è sostituita dalla parola "quarantacinque".

f) Medici

Direttiva n° 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975
GU n° L 167/1 del 30 giugno 1975.

a) Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto :

"j. in Grecia : πτυχίον ἰατρικῆς σχολῆς
(laurea della facoltà di medicina)
rilasciata dalla facoltà di medicina
di un'università, nonché

πιστοποιητικόν πρακτικῆς ἀσκήσεως
(certificato di formaziona pratica)
rilasciato dal Ministero dei servizi
sociali."

b) articolo 5, paragrafo 2

Alla fine del paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente :

"in Grecia : τίτλος ἰατρικῆς εἰδικότητος
(titolo di specializzazione in medicina)
rilasciato dal Ministero dei servizi
sociali."

c) articolo 5, paragrafo 3

Alla fine di ciascun comma sono aggiunte le seguenti menzioni :

- anestesia - rianimazione

  "Grecia : ἀναισθησιολογία "

- chirurgia generale :

  "Grecia : χειρουργική "

- neurochirurgia :

  "Grecia : νευροχειρουργική "

- ginecologia - ostetricia :

  "Grecia : μαιευτική - γυναικολογία "

- medicina interna :

  "Grecia : παθολογία "

- oculistica :

  "Grecia : ὀφθαλμολογία "

- otorinolaringoiatria :

  "Grecia : ὠτορινολαρυγγολογία "

- pediatria :

  "Grecia : παιδιατρική'

- tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio :

  "Grecia : φυματιολογία - πνευμονολογία "

- urologia :

  "Grecia : οὐρολογια"

- ortopedia **e traumatologia**

  "Grecia : ὀρθοπεδική "

d) **articolo 7, paragrafo 2**

Alla fine di ciascun comma sono aggiunte le seguenti menzioni :

- microbiologia - batteriologia :

  "Grecia : μικροβιολογία "

- anatomia patologica :

  "Grecia : παθολογική ἀνατομία "

- chirurgia plastica :

  "Grecia : πλαστική χειρουργική "

- chirurgia toracica :

  "Grecia : χειρουργική θώρακος "

- chirurgia pediatrica :

  "Grecia : χειρουργική παίδων "

- cardiologia :

  "Grecia : καρδιολογία "

- gastroenterologia :

  "Grecia : γαστρεντερολογία "

- reumatologia :

  "Grecia : ρευματολογία "

- ematologia generale :

  "Grecia : αἱματολογία "

- endocrinologia :

  "Grecia : ἐνδοκρινολογία "

- fisioterapia :

  "Grecia : φυσική ἰατρική ἀποκατάσταση "

- neuropsichiatria :

  "Grecia : νευρολογία ψυχιατρική "

- dermatologia e **venerologia** :

  "Grecia : δερματολογία - ἀφροδισιολογία "

- radiologia :

  "Grecia : ἀκτινολογία - ραδιολογία "

- **radioterapia** :

  "Grecia : ἀκτινοθεραπευτική "

- psichiatria infantile :

  "Grecia : παιδοψυχιατρική "

- malattie renali :

  "Grecia : νεφρολογία "

- allergologia :

  "Grecia : ἀλλεργολογία "

g) Avvocati

Direttiva n° 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977
GU n° L 78/17 del 26 **marzo** 1977.

Alla fine dell'articolo 1, paragrafo 2 è aggiunto :

"Grecia : δικηγόρος"

h) Infermiere responsabile dell'assistenza generale

Direttiva n° 77/452/CEE del Consiglio, **del 27 giugno 1977**
GU n° L 176/1 del 15 luglio 1977.

a) Alla fine dell'articolo 1, paragrafo 2 è aggiunto :

"in Grecia : διπλωματοῦχος ἀδελφή νοσοκόμος"

b) Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto :

"j. in Grecia :

il diploma della ἀνωτέρας σχολῆς νοσοκόμων (scuola superiore per gli infermieri dell'assistenza generale), certificato conforme dal Ministero dei servizi sociali ;

o il diploma delle τῶν παραϊατρικῶν σχολῶν τῶν κέντρων ἀνωτέρας τεχνικῆς ἐκπαιδεύσεως (scuole paramediche dei Centri di istruzione tecnica e professionale superiore) rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione e degli affari religiosi ; e

2. nonché il
πιστοποιητικόν πρακτικῆς ἀσκήσεως τῶν ἐπαγγελμάτων τῆς νοσοκόμου
(certificato di formazione pratica della professione di infermiere) rilasciato dal Ministero dei servizi sociali."

i) **Dentisti**

Direttiva n° 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978
GU n° L 233/1 del 24 agosto 1978.

a) alla fine dell'articolo 1 è aggiunto :

"in Grecia : ὀδοντίατρος ἤ χειροῦργος ὀδοντίατρος "

b) alla fine dell'articolo 3 è aggiunto :

"j. in Grecia : πτυχίο ὀδοντιατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου "

j) Veterinari

Direttiva n° 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978
GU n° L 362/1 del 23 dicembre 1978

- alla fine dell'articolo 3 è aggiunto :

"j. in Grecia : Δίπλωμα Κτηνιατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης "

IV. TRASPORTI

1. Regolamento (CEE) n° 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968
GU n° L 175/1 del 23 luglio 1968
modificato dall'atto di adesione del 1972
GU n° L 73/14 del 27 marzo 1972.

All'articolo 21, paragrafo 6, la seguente frase è aggiunta :

"A tal fine la Repubblica ellenica prende le misure necessarie entro sei mesi dall'adesione e previa consultazione della Commissione.".

2. Regolamento (CEE) n° 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969
GU n° L 156/1 del 28 giugno 1969
modificato dall'atto di adesione del 1972
GU n° L 73/14 del 27 marzo 1972.

All'articolo 19, paragrafo 1, la seguente indicazione è inserita dopo
" - Deutsche Bundesbahn (DB)" :
" - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (Ο.Σ.Ε.)"

3. Regolamento (CEE) n° 1192/69 del Consiglio del 26 giugno 1969
GU n° L 156/8 del 28 giugno 1969
modificato dall'atto di adesione del 1972
GU n° L 73/14 del 27 marzo 1972.

All'articolo 3, paragrafo 1, la seguente indicazione è inserita dopo
" - Deutsche Bundesbahn (DB)" :
" - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (Ο.Σ.Ε.)"

4. Regolamento (CEE) n° 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970
GU n° L 130/4 del 15 giugno 1970
modificato dall'atto di adesione del 1972
GU n° L 73/14 del 27 marzo 1972.

L'allegato II è cosi' completato :

- l'elenco che figura al punto A. FERROVIA è completato dall'indicazione seguente :
"Repubblica ellenica :
- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (Ο.Σ.Ε.)"

- l'elenco che figura al punto B. STRADA è completato dall'indicazione seguente :
"Repubblica ellenica :
1. ΕΘΝΙΚΟΝ ΟΔΙΚΟΝ ΔΙΚΤΥΟΝ
2. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΝ ΟΔΙΚΟΝ ΔΙΚΤΥΟΝ
3. ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΟΔΙΚΟΝ ΔΙΚΤΥΟΝ".

5. Regolamento (CEE) n° 1463/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970
GU n° L 164/1 del 27 luglio 1970
modificato da :
- Atto di adesione del 1972
GU n° L 73/14 del 27 marzo 1972
- Regolamento (CEE) n° 1787/73 del 25 giugno 1973
GU n° L 181/1 del 4 luglio 1973
- Regolamento (CEE) n° 2828/77 del 12 dicembre 1977
GU n° L 334/5 del 24 dicembre 1977.

All'articolo 22 paragrafo 4, la parola "quarantuno" è sostituita dalla parola "quarantacinque".

Nell'allegato II, punto I, 1, le indicazioni che figurano tra parentesi sono completate dalla menzione "E per la Grecia".

6. Regolamento (CEE) n° 2778/72 della Commissione, del
20 dicembre 1972
GU n° L 292/22 del 29 dicembre 1972.

All'articolo 1, il testo delle note degli allegati 1 e 4 del regolamento (CEE) n° 1172/72 della Commissione del 26 maggio 1972, relativo all'istituzione dei documenti di cui al regolamento (CEE) n° 517/72 del Consiglio e al regolamento (CEE) n° 516/72 del Consiglio la seguente indicazione è inserita dopo "Germania (D)" : "Grecia (E)".

7. Regolamento (CEE) n° 3164/76 del Consiglio, del
16 dicembre 1976
GU n° **L 357/1 del 29 dicembre 1976**

modificato da :

- **Regolamento** (CEE) n° 3024/77 del 21 dicembre 1977
  GU n° L 358/4 del 31 dicembre 1977
- **Regolamento** (CEE) n° 3062/78 del 19 dicembre 1978
  GU n° L 366/5 del 28 dicembre 1978.

All'allegato I (a) e all'allegato II (a), è aggiunto nelle note (1), tra Germania e Francia : "Grecia (E)".

All'allegato II (c) è aggiunto nella colonna 5 : "Grecia (E)".

All'allegato II. è aggiunto "E" nella 2ª colonna per ogni Stato membro attuale e una linea orizzontale supplementare "E" (in 1ª colonna) che comporti i segni distintivi dei 9 Stati membri attuali nella 2ª colonna.

8. Regolamento (CEE) n° 2830/77 del Consiglio, del
12 dicembre 1977
GU n° L 334/13 del 24 dicembre 1977.

All'articolo 2, la seguente indicazione è inserita dopo :
" - Deutsche Bundesbahn (DB)" :
" - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (Ο.Σ.Ε.)"

9. Regolamento (CEE) n° 2183/78 del Consiglio, del
19 settembre 1978
GU n° L 258/1 del 21 settembre 1978.

All'articolo 2, la seguente indicazione è inserita dopo :
" - Deutsche Bundesbahn (DB)" :
" - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (Ο.Σ.Ε.)"

10. Direttiva n° 65/269/CEE del Consiglio, del 13 maggio 1965
GU n° 88/1469 del 24 maggio 1965

modificata da :

- **Atto di adesione del 1972**
  GU n° L 73/14 del 27 marzo 1972

- **Direttiva n° 73/169/CEE del 25 giugno 1973**
  GU n° L 181/20 del 4 luglio 1973.

Nell'allegato, la parola "sei" è sostituita dalla parola "sette".

11. Decisione n° 75/327/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975
GU n° L 152/3 del 12 giugno 1975.

All'articolo 1, paragrafo 1, la seguente indicazione è inserita dopo :
" - Deutsche Bundesbahn (DB)" :
" - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (Ο.Σ.Ε.)"

12. Direttiva n° 78/546/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978
GU n° L 168/29 del 26 giugno 1978.

Nell'allegato II è aggiunto :

"GRECIA

"ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ'
"ΛΟΙΠΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑ"
"ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ"
"ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ"
"ΘΕΣΣΑΛΙΑ"
"ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"
"ΘΡΑΚΗ"
"ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ"
"ΚΡΗΤΗ"

Nell'allegato III :

- dopo la Repubblica federale di Germania è aggiunta la parola "Grecia" ;
- dopo la Iugoslavia è soppressa la parola "Grecia".

V. CONCORRENZA

Atti CEE

1. Regolamento n° 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962
   GU n° 13/204 del 21 febbraio 1962

   modificato da :

   - Regolamento n° 59 del 3 luglio 1962
     GU n° 58/1655 del 10 luglio 1962
   - Regolamento n° 118/63/CEE del 5 novembre 1963
     GU n° 162/2696 del 7 novembre 1963
   - Regolamento (CEE) n° 2822/71 del 20 dicembre 1971
     GU n° L 285/49 del 29 dicembre 1971
   - Atto di adesione del 1972
     GU n° L 73/14 del 27 marzo 1972

   All'articolo 25 è aggiunto il seguente paragrafo :

   "5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 sono parimenti applicabili nel caso dell'adesione della Repubblica ellenica.".

2. Regolamento n° 27 della Commissione, del 3 maggio 1962
   GU n° 35/1118 del 10 maggio 1962

   modificato da :

   - Regolamento (CEE) n° 1133/68 del 26 luglio 1968
     GU n° L 189/1 del 1° agosto 1968
   - Regolamento (CEE) n° 1699/75 del 2 luglio 1975
     GU n° L 172/11 del 3 luglio 1975.

   All'articolo 2, paragrafo 1, la parola "dieci" è sostituita dalla parola "undici".

3. Regolamento n° 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965
GU n° 36/533 del 6 marzo 1965

modificato dall'Atto di adesione del 1972
GU n° L 73/14 del 27 marzo 1972

All'articolo 4

- il paragrafo 1 è completato dalla disposizione seguente :

"Le disposizioni del comma precedente sono parimenti applicabili nel caso dell'adesione della Repubblica ellenica."

- il paragrafo 2 è completato dalla disposizione seguente :

"Agli accordi ed alle pratiche concordate che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato in conseguenza dell'adesione della Repubblica ellenica e che devono essere notificati prima del 1° luglio 1981 in conformità degli articoli 5 e 25 del Regolamento n° 17 il paragrafo 1 è applicabile soltanto se essi lo sono stati prima di tale data."

4. Regolamento n° 67/67/CEE della Commissione, del 22 marzo 1967
GU n° 57/849 del 25 marzo 1967

modificato da :

- Atto di adesione del 1972
  GU n° L 73/14 del 27 marzo 1972

- Regolamento (CEE) n° 2591/72 dell'8 dicembre 1972
  GU n° L 276/15 del 9 dicembre 1972

L'articolo 5 è completato dalla disposizione seguente :

"La presente disposizione è parimenti applicabile nel caso dell'adesione della Repubblica ellenica."

5. Regolamento (CEE) n° 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971
GU n° L 285/46 del 20 dicembre 1971

modificato dal Regolamento (CEE) n° 2743/72 del 19 dicembre 1972
GU n° L 291/144 del 28 dicembre 1972

All'articolo 4

- il paragrafo 1 è completato dalla disposizione seguente :

"Le disposizioni del comma precedente sono parimenti applicabili nel caso dell'adesione della Repubblica ellenica.".

- il paragrafo 2 è completato dalla disposizione seguente :

"Agli accordi ed alle pratiche concordate che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato in conseguenza dell'adesione della Repubblica ellenica e che devono essere notificati prima del 1° luglio 1981 in conformità degli articoli 5 e 25 del Regolamento n° 17 il paragrafo 1 è applicabile soltanto se essi lo sono stati prima di tale data.".

6. Regolamento (CEE) n° 2779/72 della Commissione, del 21 dicembre 1972
GU n° L 292/23 del 29 dicembre 1972

modificato dal Regolamento (CEE) n° 2903/77 del 23 dicembre 1977
GU n° L 338/14 del 28 dicembre 1977.

L'articolo 6 è completato dal seguente paragrafo 3 :

"3. Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non è applicabile agli accordi di specializzazione che esistevano alla data dell'adesione della Repubblica ellenica e che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 in conseguenza di tale adesione, se nei sei mesi che seguono l'adesione essi sono modificati in maniera tale da soddisfare alle condizioni enunciate dal presente regolamento.".

Atti CECA

7. Decisione n° 72/443/CECA della Commissione, del 22 dicembre 1972
GU n° L 297/45 del 30 dicembre 1972.

All'articolo 3 paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera :

"i) Grecia"

8. Decisione n° 3001/77/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1977
GU n° L 352/4 del 31 dicembre 1977

modificata dalla decisione n° 960/78/CECA dell'11 maggio 1978
GU n° L 126/1 del 13 maggio 1978.

Nell'allegato I la Grecia è aggiunta nell'elenco degli Stati membri che figurano nella nota (2) a piè di pagina.

Nell'allegato II la Grecia è aggiunta nell'elenco degli Stati membri che figurano nella prima colonna della seconda tabella.

VI. LEGISLAZIONE FISCALE

1. Direttiva n° 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969
GU n° L 249/25 del 3 ottobre 1969.

Nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) sono aggiunte :

- nella formula introduttiva : l'indicazione delle società di diritto "ellenico" ;

- nel primo trattino : "Ἀνώνυμος Ἑταιρεία"

- nel secondo trattino : "Κατά μετοχάς ἑτερόρρυθμος ἑταιρεία"

- nel terzo trattino : "Ἑταιρεία περιωρισμένης εὐθύνης"

2. Direttiva n° 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977
GU n° L 336/15 del 27 dicembre 1977.

Nell'articolo 1, paragrafo 3, è aggiunto :
"in Grecia :

φόρος ἰσοδύναμος φυσικῶν προσώπων

φόρος ἰσοδύναμος νομικῶν προσώπων

φόρος ἀκινήτου περιουσίας"

Nell'articolo 1, paragrafo 5, è aggiunto :
"in Grecia :

'Ο 'Υπουργός Οἰκονομικῶν ἢ ὁ ὑπ'αὐτοῦ ὁριζόμενος ἐκπρόσωπος"

3. Sesta direttiva n° 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977
GU n° L 145/1 del 13 giugno 1977.

Nell'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto dopo l'ultimo trattino :

"- Grecia :

"Αγιο "Ορος"

4. Direttiva n° 68/221/CEE del Consiglio, del 30 aprile 1968
GU n° L 115/14 del 18 maggio 1968.

All'articolo 1, paragrafo 2 è aggiunto il seguente trattino :

"- alle aliquote medie esistenti in Grecia al momento dell'adesione di questo Stato ; tuttavia, a tali disposizioni si ricorre per valutare la conformità di dette aliquote all'articolo 97 del trattato.".

VII. POLITICA ECONOMICA

1. Decisione n° 13/79 del 13 marzo 1979, del Consiglio di Amministrazione del Fondo europeo di cooperazione monetaria.

Gli importi delle "aliquote debitrici" e la loro ripartizione percentuale sono modificati come segue :

	Milioni d'Ecu	Percentuale
Banque Nationale de Belgique	580	7,20
Danmarks Nationalbank	260	3,23
Deutsche Bundesbank	1.740	21,62
Τράπεζα τῆς 'Ελλάδος	150	1,86
Banque de France	1.740	21,62
Central Bank of Ireland	100	1,24
Banca d'Italia	1.160	14,41
Nederlandsche Bank	580	7,20
Bank of England	1.740	21,62
Totale CEE	8.050	100,00

Gli importi delle "aliquote creditrici" e la loro ripartizione percentuale sono modificati come segue :

	Milioni d'Ecu	Percentuale
Banque Nationale de Belgique	1.160	7,20
Danmarks Nationalbank	520	3,23
Deutsche Bundesbank	3.480	21,62
Τράπεζα τῆς 'Ελλάδος	300	1,86
Banque de France	3.480	21,62
Central Bank of Ireland	200	1,24
Banca d'Italia	2.320	14,41
Nederlandsche Bank	1.160	7,20
Bank of England	3.480	21,62
Totale CEE	16.100	100,00

2. **Decisione n° 71/143/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1971**
GU n° L 73/15 del 27 marzo 1971

modificata da :

- **Decisione** n° 78/49/CEE del 19 dicembre 1977
  GU n° L 14/14 del 18 gennaio 1978

- **Decisione** n° 78/1041/CEE del 21 dicembre 1978
  GU n° L 379/3 del 30 dicembre 1978.

L'allegato è sostituito dal testo seguente :

"ALLEGATO

	Milioni d'Ecu	Percentuale
Belgio	1.000	6,96
Danimarca	465	3,24
Germania	3.105	21,61
Grecia	270	1,88
Francia	3.105	21,61
Irlanda	180	1,25
Italia	2.070	14,40
Lussemburgo	35	0,24
Paesi Bassi	1.035	7,20
Regno Unito	3.105	21,61
TOTALE	14.370	100,00.".

3. Regolamento (CEE) n° 397/75 del Consiglio, del
17 febbraio 1975
GU n° L 46/1 del 20 febbraio 1975.

Nell'articolo 6 l'elenco delle percentuali è sostituito dall'elenco seguente :

"Belgio/Lussemburgo	14,40
Danimarca	6,46
Germania	43,24
Grecia	3,72
Francia	43,24
Irlanda	2,48
Italia	28,82
Paesi Bassi	14,40
Regno Unito	43,24.".

4. Regolamento (CEE) n° 398/75 del Consiglio, del
17 febbraio 1975
GU n° L 46/3 del 20 febbraio 1975.

Nell'articolo 2 l'elenco delle percentuali è sostituito dall'elenco seguente :

"Belgio/Lussemburgo	7,20
Danimarca	3,23
Germania	21,62
Grecia	1,86
Francia	21,62
Irlanda	1,24
Italia	14,41
Paesi Bassi	7,20
Regno Unito	21,62.".

5. Decisione del Consiglio, del 18 marzo 1958
GU n° 17/390 del 6 ottobre 1958

modificata dall'**atto** di adesione del 1972
GU n° L **73/14 del 27 marzo 1972.**

Nell'articolo 7, la parola "undici" è sostituita dalla parola "dodici".

Nell'articolo 10, primo comma, la parola "undici" è sostituita dalla parola "dodici".

VIII. RELAZIONI ESTERNE

1. Regolamento (CEE) n° 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970
GU n° L 124/1 dell'8 giugno 1970

modificato dall'atto di adesione del 1972
GU n° L 73/14 del 27 marzo 1972.

All'articolo 11, paragrafo 2, la parola "quarantun" è sostituita dalla parola "quarantacinque".

2. Regolamento (CEE) n° 1439/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974
GU n° L 159/1 del 15 **giugno** 1974

modificato da :

- Regolamento (CEE) n° 959/75 del 27 marzo 1975
  GU n° L 99/5 del 21 aprile 1975
- Regolamento (CEE) n° 1540/75 del 16 giugno 1975
  GU n° L 157/2 del 19 giugno 1975
- Regolamento (CEE) n° 1927/75 del 22 luglio 1975
  GU n° L 198/9 del 29 luglio 1975
- Regolamento (CEE) n° 2967/74 del 25 novembre 1974
  GU n° L 316/7 del 26 novembre 1974
- Regolamento (CEE) n° 1680/75 del 30 giugno 1975
  GU n° L 168/72 del 1° luglio 1975
- Regolamento (CEE) n° 646/75 del 13 marzo 1975
  GU n° L 67/21 del 14 marzo 1975
- Regolamento (CEE) n° 2561/74 dell'8 ottobre 1974
  GU n° L 274/17 del 9 ottobre 1974
- Pubblicazione dell'attuale versione dell'allegato I del Regolamento (CEE) n° 1439/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974
  GU n° C 287/1 del 15 dicembre 1975

a) **All'allegato** I è aggiunto :

- nell'intestazione e nel titolo (p. C 287/3)
  "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι"
  "Κοινός πίνακας ἐλευθερώσεως"
- Nei titoli di ognuna delle 4 colonne (riportate in ciascuna delle pagine da C 287/3 a 47) :

  "- Εἶδος ἐμπορεύματος
  Κλάση ΚΔ
  -'Απελευθέρωση ἐξαρτημένη ἀποκλειστικά ἀπό τήν καταγωγή
  - Κοινοτική ἐπίβλεψη
  -'Εθνική ἐπίβλεψη"

- **nella nota (1) che figura nelle pagine** C 287/5, 8, 10, 25 e 40 :
  "Γιά τήν ἀκριβή περιγραφή τοῦ ἐμπορεύματος βλέπε σημείωση στό τέλος τοῦ παραρτήματος."
- **Nella "Nota" che figura alla fine del suddetto allegato (p. C 287/48), nell'intestazione, nel titolo di ognuna delle 2 colonne, e nella rispettiva formulazione di ciascuno dei prodotti indicati :**

"Σημείωση

Κλάση τοῦ ΚΔ	Εἶδος 'Εμπορεύματος
07.02 ex B	Ἕτερα, ἐξαιρέσει τῶν γεωμήλων
07.04 ex B	Ἕτερα, ἐξαιρέσει τῶν γεωμήλων
13.03 ex B	Πηκτικαί ὖλαι καί πηκτικαί ἐνώσεις
20.02 ex H	Λοιπά, ἐξαιρέσει τῶν παρασκευασμάτων περιεχόντων γεώμηλα

ex 20 07	Ἐξαιρέσει τῶν χυμῶν τῶν λοιπῶν ἐσπεριδοειδῶν ἐκτός τῶν γκρέιπ φρούτ
29.35 ex Q	Καρβαζόλιον καί ἅλατα αὐτοῦ. Ἀμινοακριδίνες καί τά παραγωγα αὐτῶν
ex 44.13	Ξυλεία πλανισμένη φέρουσα αὔλακας, ἐξοχάς, ἐγκοπάς μέ κοίλανσιν τετραγωνικῆς ἤ ὀρθογωνίου τομῆς κατά τό πάχος αὐτῆς ἄνευ γωνιῶν ἤ παρό-μοια, ἐξαιρέσει τῶν σανίδων ἤ τεμαχίων διά δάπεδα μή συνηρμολογημένα
84.35 ex A III	Ἕτεραι μηχαναί καί συσκευαί τυπογραφίας καί γραφικῶν τεχνῶν, ἐξαιρέσει τῶν τυπογραφικῶν μηχανῶν τῶν καλουμένων "πιεστήρια διά πλατίνης" μετά ἤ ἄνευ διατάξεως μελανώσεως."

b) Nell'allegato II la menzione "Grecia (comprese l'Isola di Eubea e le Sporadi, ... Creta)" è soppressa nell'elenco dei paesi terzi.

3. Regolamento (CEE) n° 109/70 del Consiglio, del 19 dicembre 1969
GU n° L 19/1 del 26 gennaio 1970

modificato da :

- Regolamento (CEE) n° 1492/70, del 20 luglio 1970
  GU n° L 166/1 del 29 luglio 1970
- Regolamento (CEE) n° 2172/70, del 27 ottobre 1970
  GU n° L 239/1 del 30 ottobre 1970
- Regolamento (CEE) n° 2567/70, del 14 dicembre 1970
  GU n° L 276/1 del 21 dicembre 1970
- Regolamento (CEE) n° 432/71, del 26 febbraio 1971
  GU n° L 48/68 del 27 febbraio 1971
- Regolamento (CEE) n° 725/71, del 30 marzo 1971
  GU n° L 80/4 del 5 aprile 1971
- Regolamento (CEE) n° 1073/71, del 25 maggio 1971
  GU n° L 119/1 del 1° giugno 1971
- Regolamento (CEE) n° 1074/71, del 25 maggio 1971
  GU n° L 119/35 del 1° giugno 1971
- Regolamento (CEE) n° 2385/71, dell'8 novembre 1971
  GU n° L 249/3 del 10 novembre 1971
- Regolamento (CEE) n° 2386/71, dell'8 novembre 1971
  GU n° L 249/12 del 10 novembre 1971
- Atto di adesione del 1972
  GU n° L 73/14 del 27 marzo 1972

- Regolamento (CEE) n° 2406/71, del 9 novembre 1971
  GU n° L 250/1 dell'11 novembre 1971

- Regolamento (CEE) n° 2407/71, del 9 novembre 1971
  GU n° L 250/7 dell'11 novembre 1971

- Regolamento (CEE) n° 1414/72, del 27 giugno 1972
  GU n° L 151/1 del 5 luglio 1972

- Regolamento (CEE) n° 1751/72, del 2 agosto 1972
  GU n° L 184/1 del 12 agosto 1972

- Regolamento (CEE) n° 955/73, del 26 marzo 1973
  GU n° L 98/14 del 12 aprile 1973

- Regolamento (CEE) n° 956/73, del 26 marzo 1973
  GU n° L 98/21 del 12 aprile 1973

- Regolamento (CEE) n° 957/73, del 26 marzo 1973
  GU n° L 98/26 del 12 aprile 1973

- Regolamento (CEE) n° 238/74, del 21 gennaio 1974
  GU n° L 27/1 del 31 gennaio 1974

- Regolamento (CEE) n° 958/75, del 27 marzo 1975
  GU n° L 99/1 del 21 aprile 1975

- Regolamento (CEE) n° 1119/75, del 14 aprile 1975
  GU n° L 111/1 del 30 aprile 1975

- Regolamento (CEE) n° 1212/75, del 28 aprile 1975
  GU n° L 124/1 del 15 maggio 1975

- Regolamento (CEE) n° 1927/75, del 22 luglio 1975
  GU n° L 198/7 del 29 luglio 1975

- Regolamento (CEE) n° 469/76, del 24 febbraio 1976
  GU n° L 58/1 del 5 marzo 1976

- Regolamento (CEE) n° 2896/77, del 20 dicembre 1977
  GU n° L 338/1 del 28 dicembre 1977

- Pubblicazione dell'attuale versione dell'allegato del suddetto regolamento che tiene conto delle successive modifiche che vi sono state apportate
  GU n° C 287/55 del 15 dicembre 1975

Nell'allegato è aggiunto :

- nell'intestazione e nel titolo (p. C 287/56)

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ

Τό παράρτημα ἀφορᾶ εἰσαγωγές στήν κοινότητα, τῶν προϊόντων τρίτων χωρῶν πού ἀναφέρονται κατωτέρω καί σημειοῦνται μέ ἕνα "X"."

- nell'elenco delle "Abbreviazioni" (p. C 287/56) una colonna supplementare come segue :

"Συντμήσεις

BG	=	Βουλγαρία
H	=	Οὐγγαρία
PL	=	Πολωνία
R	=	Ρουμανία
CS	=	Τσεχοσλοβακία
DDR	=	Λαϊκή Δημοκρατία τῆς Γερμανίας
SU	=	ΕΣΣΔ
AL	=	Αλβανία
RPC	=	Λαϊκή Δημοκρατία τῆς Κίνας
VN	=	Βόρειο Βιετνάμ
COR	=	Βόρειος Κορέα
MO	=	Μογγολία"

- nel titolo della colonna di sinistra (designazione dei prodotti - n° della TDC) riportato in ciascuna delle pagine da C 287/57 a 79 :

"Περιγραφή ἐμπορευμάτων
Κλάση ΚΔ"

- **nella nota (1) riportata nelle pagine C 287/58, 60, 61, 66 e 69 :**

"Γιά τήν ἀκριβῆ περιγραφή τοῦ ἐμπορεύματος βλέπε σημείωση στό τέλος τοῦ παραρτήματος"

- **nella "Nota" che figura alla fine del suddetto allegato (pag. C 287/79), nell'intestazione e nel titolo di ognuna delle due colonne nonché nella rispettiva formulazione di ciascuno dei prodotti indicati :**

" Σημείωση

Κλάση	Εἶδος 'Εμπορεύματος
07.02 ex B	Λοιπά, ἐξαιρέσει τῶν γεωμήλων
07.04 ex B	Λοιπά, ἐξαιρέσει τῶν γεωμήλων
13.03 ex B	Πηκτικαί ὗλαι καί πηκτινικαί ἑνώσεις
20.02 ex H	Λοιπά, ἐξαιρέσει τῶν παρασκευασμάτων περιεχόντων γεώμηλα
ex 20.07	'Εξαιρέσει τῶν χυμῶν τῶν λοιπῶν ἐσπεριδοειδῶν ἐκτός τῶν γκρέιπ φρούτ
29.35 ex Q	Καρβαζόλιον καί ἅλατα αὐτοῦ, ἀμινοακριδίνες καί τά παράγωγα αὐτῶν
ex 44.13	Ξυλεία πλανισμένη, φέρουσα αὔλακας, ἐξοχάς, ἐγκοπάς, φέρουσα κοίλανσιν τετραγωνικῆς ἤ ὀρθογωνίου τομῆς κατά τό πάχος αὐτῆς, χωρίς γωνίας ἤ παρόμοια, ἐξαιρέσει τῶν σανίδων ἤ τεμαχίων διά δάπεδα, μή συνηρμολογημένων."

4. Decisione nº 75/210/CEE del Consiglio, del 27 marzo 1975
GU nº L 99/7 del 21 aprile 1975

modificata da :

- **Decisione nº 76/971/CEE, del 13 dicembre 1976**
  GU nº L 365/1 del 31 dicembre 1976
- **Decisione nº 79/253/CEE, del 21 dicembre 1978**
  GU nº L 60/1 del 12 marzo 1979

Nell'allegato I è aggiunto :

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Πίνακας χωρῶν κρατικοῦ ἐμπορίου πού ἀναφέρονται στό ἄρθρο 1

'Αλβανία
Βουλγαρία
Οὐγγαρία
Πολωνία
Ρουμανία
Τσεχοσλοβακία
ΕΣΣΔ
Λαϊκή Δημοκρατία τῆς Γερμανίας
Λαϊκή Δημοκρατία τῆς Κίνας
Βόρειος Κορέα
Βόρειο Βιετνάμ
Μογγολία "

In ognuno degli allegati da II a XI è aggiunto :

- **nell'intestazione e nel titolo :**
  - **(per l'allegato II) -**

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ποσοστώσεις παραχωρούμενες ἀπό τά Κράτη μέλη γιά εἰσαγωγές ἀπό Αλβανία γιά τήν περίοδο ἀπό 1 'Ιανουαρίου ἕως 31 Δεκεμβρίου 1975: "

- (per l'allegato III) -

  "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
  Ποσοστώσεις ... ἐκ Βουλγαρίας ... "

- (per l'allegato IV) -

  "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
  Ποσοστώσεις ... ἐξ Οὐγγαρίας ... "

e cosi' di seguito.

- nella nota "N.B." che figura sotto il titolo di ciascuno di questi allegati :

  " Οἱ ἀριθμοί τῶν κλασεων τοῦ κοινοῦ δασμολογίου στή δεύτερη στήλη ἀναφέρονται ἐνδεικτικά. "

- nella nota che figura prima degli elenchi dei contingenti rispettivi (p. L 99/16, 31, 49, 69, 88, 107 e 117) :

  "Οἱ ποσοστώσεις πού σημειοῦνται μέ ἀστερίσκο (*) καλύπτουν μόνο προϊόντα ὑπαγόμενα στήν συνθήκη ΕΚΑΧ. Συνεπῶς δέν ὑπόκεινται στίς διατάξεις τῆς παρούσης ἀποφάσεως. Οἱ ποσοστώσεις αὐτές ἀναφέρονται στούς καταλόγους χάριν ἁπλῆς ὑπομνήσεως."

5. Direttiva n° 70/509/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1970
   GU n° L 254/1 del 23 novembre 1970

   modificata dall'atto di adesione del 1972
   GU n° L 73/14 del 27 marzo 1972

   La nota che figura nella prima pagina dell'allegato A è completata dall'indicazione seguente :

   "Grecia : Κεφάλαιο 'Ασφαλίσεως Πιστώσεων 'Εξαγωγῶν".

6. Direttiva n° 70/510/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1970
   GU n° L 254/26 del 23 novembre 1970

   modificata dall'atto di adesione del 1972
   GU n° L 73/14 del 27 marzo 1972.

   La nota che figura rispettivamente nella prima pagina dell'allegato A è completata dall'indicazione seguente :

   "Grecia : Κεφάλαιο 'Ασφαλίσεως Πιστώσεων 'Εξαγωγῶν".

7. Decisione del Consiglio del 4 aprile 1978 relativa all'applicazione di talune linee direttrici nel settore dei crediti all'esportazione che beneficiano di un sostegno pubblico (non pubblicata)

   prorogata con decisione del Consiglio del 16 novembre 1978 (non pubblicata).

   Nell'allegato C ("elenco dei partecipanti"), la Grecia è aggiunta nella nota che enumera gli Stati membri della Comunità ed è tolta dall'elenco dei paesi terzi indicati.

IX. POLITICA SOCIALE

1. Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971
   GU n° L 149/2 del 5 luglio 1971

   modificato da :

   - Atto di adesione del 1972
     GU n° L 73/14 del 27 marzo 1972

   - Regolamento (CEE) n° 2864/72 del 19 dicembre 1972
     GU n° L 306/1 del 31 dicembre 1972

   - Regolamento (CEE) n° 1392/74 del 4 giugno 1974
     GU n° L 152/1 dell'8 giugno 1974

   - Regolamento (CEE) n° 1209/76 del 30 aprile 1976
     GU n° L 138/1 del 26 maggio 1976

   - Regolamento (CEE) n° 2595/77 del 21 novembre 1977
     GU n° L 302/1 del 26 novembre 1977

All'articolo 1, lettera a)

- **al punto ii) sono aggiunte in fine le parole "o di un regime di cui al punto iii) ;"**

- **dopo il punto ii), è inserito il seguente testo :**

  "iii) coperta da assicurazione obbligatoria contro più eventi corrispondenti ai rami cui si applica il presente regolamento, nel quadro di un regime di sicurezza sociale organizzato in modo uniforme a beneficio dell'insieme della popolazione rurale secondo i criteri di cui all'Allegato V ;"

- il punto iii) diventa iv).

All'articolo 82, paragrafo 1, i numero "cinquantaquattro" è sostituito dal numero "sessanta".

All'allegato I, è inserita la seguente nuova rubrica :

"E. Grecia
Nulla".

Le rubriche E. Irlanda, F. Italia, G. Lussemburgo, H. Paesi Bassi e I. Regno Unito diventano rispettivamente F. Irlanda, G. Italia, H. Lussemburgo, I. Paesi Bassi e J. Regno Unito.

All'allegato II, le parti A e B sono modificate come segue :

Parte A

- dopo la rubrica Belgio-Francia, è inserita la seguente nuova rubrica :

  "4. Belgio-Grecia

  L'articolo 15, paragrafo 2, l'articolo 35, paragrafo 2 e l'articolo 37 della Convenzione generale del 1° aprile 1958."

- dopo la rubrica Danimarca-Francia, è inserita la seguente nuova rubrica :

  "12. Danimarca-Grecia

  Senza oggetto"

- dopo la rubrica Germania-Francia, è inserita la seguente nuova rubrica :

  "19. Germania-Grecia

  L'articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione generale del 25 aprile 1961."

- dopo la rubrica Germania-Regno Unito,
  è inserita la seguente nuova rubrica :
  "25. Francia-Grecia

  L'articolo 16, quarto comma e l'articolo 30 della
  Convenzione generale del 19 aprile 1958."

- dopo la rubrica Francia-Regno Unito,
  sono inserite le seguenti nuove rubriche :
  "31. Grecia-Irlanda

  Senza oggetto

  32. Grecia-Italia

  Senza oggetto

  33. Grecia-Lussemburgo

  Senza oggetto

  34. Grecia-Paesi Bassi

  L'articolo 4, paragrafo 2 della Convenzione
  generale del 13 settembre 1966.

  35. Grecia-Regno Unito

  Senza oggetto."

- dopo la nuova rubrica Belgio-Grecia, tutte le attuali
  rubriche ricevono la nuova numerazione necessaria.

Parte B

- dopo la rubrica Belgio-Francia,
  è inserita la seguente nuova rubrica :
  "4. Belgio-Grecia

  Nulla."

- dopo la rubrica Danimarca-Francia,
  è inserita la seguente nuova rubrica :
  "12. Danimarca-Grecia

  Senza oggetto."

- dopo la rubrica Germania-Francia,
  è inserita la seguente nuova rubrica :
  "19. Germania-Grecia

  Nulla."

- dopo la rubrica Germania-Regno Unito,
  è inserita la seguente nuova rubrica :
  "25. Francia-Grecia

  Nulla."

- dopo la rubrica Francia-Regno Unito,
  sono inserite le seguenti nuove rubriche :
  "31. Grecia-Irlanda

  Senza oggetto

  32. Grecia-Italia

  Senza oggetto

  33. Grecia-Lussemburgo

  Senza oggetto

  34. Grecia-Paesi Bassi

  Nulla

  35. Grecia-Regno Unito

  Senza oggetto."

- dopo la nuova rubrica Belgio-Grecia, tutte le attuali
  rubriche ricevono la nuova numerazione necessaria.

All'allegato III, è inserita la seguente nuova rubrica :
"E. Grecia : la legislazione relativa al regime di
assicurazione agricola.".

Le rubriche E. Irlanda, F. Italia, G. Lussemburgo, H. Paesi Bassi e I. Regno Unito diventano rispettivamente F. Irlanda, G. Italia, H. Lussemburgo, I. Paesi Bassi e J. Regno Unito.

All'allegato V, è inserita la seguente nuova rubrica :

"E. Grecia

1. Sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto iii) del regolamento le persone assicurate nel contesto del regime OGA che esercitano unicamente un'attività subordinata o sono oppure sono state soggette alla legislazione di un altro Stato membro, che, per tale fatto, hanno o hanno avuto la qualifica di lavoratore ai sensi dell'articolo 1, lettera a) del regolamento.

2. Per la concessione degli assegni familiari del regime nazionale, sono considerati lavoratori, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento, le persone di cui all'articolo 1, lettera a), punti i) e iii) del regolamento.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, l'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) del regolamento si applica ad un assicurato dell'OGA il cui stato di salute richieda cure immediate prima di aver iniziato ad esercitare l'attività da lui assunta in uno Stato membro diverso dalla Grecia.

4. L'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento non pregiudica la disposizione dell'articolo 2, paragrafo 4 del Decreto Legge n° 4577/66 secondo cui il pagamento delle pensioni accordate dall'IKA alle persone di nazionalità o di origine greca provenienti dall'Egitto o dalla Turchia viene sospeso allorché il titolare soggiorni all'estero, senza motivi validi, per più di tre mesi."

Le rubriche E. Irlanda, F. Italia, G. Lussemburgo, H. Paesi Bassi e I. Regno Unito diventano rispettivamente F. Irlanda, G. Italia, H. Lussemburgo, I. Paesi Bassi e J. Regno Unito.

2. Regolamento (CEE) n° 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972
GU n° L 74/1 del 27 marzo 1972

modificato da :

- Regolamento (CEE) n° 2059/72 del 26 settembre 1972
  GU n° L 222/18 del 29 settembre 1972

- Regolamento (CEE) n° 878/73 del 26 marzo 1973
  GU n° L 86/1 del 31 marzo 1973

- Regolamento (CEE) n° 1392/74 del 4 giugno 1974
  GU n° L 152/1 dell'8 giugno 1974

- Regolamento (CEE) n° 2639/74 del 15 ottobre 1974
  GU n° L 283/1 del 19 ottobre 1974

- Regolamento (CEE) n° 1209/76 del 30 aprile 1976
  GU n° L 138/1 del 26 maggio 1976

- Regolamento (CEE) n° 2595/77 del 21 novembre 1977
  GU n° L 302/1 del 26 novembre 1977

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente nuovo articolo 8 bis :

"Articolo 8 bis

Regole applicabili in caso di cumulo di diritti a prestazioni di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi della legislazione ellenica e della legislazione di uno o più altri Stati membri

Se un lavoratore o uno dei suoi familiari puo' pretendere, nel corso di uno stesso periodo, al beneficio delle prestazioni di malattia, di infortunio sul lavoro o di malattia professionale ai sensi della legislazione ellenica e ai sensi della legislazione di uno o più altri Stati membri, tali prestazioni sono concesse esclusivamente ai sensi della legislazione cui il lavoratore è stato soggetto da ultimo.".

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente nuovo articolo 9 bis :

"Articolo 9 bis

Regole applicabili in caso di cumulo di diritti alle prestazioni di disoccupazione

Se un lavoratore, che ha diritto alle prestazioni di disoccupazione ai sensi della legislazione di uno Stato membro cui era soggetto durante la sua ultima occupazione in applicazione dell'articolo 69 del regolamento, si reca in Grecia ove egli ha parimenti diritto alle prestazioni di disoccupazione in virtù di un periodo assicurativo o di occupazione anteriormente compiuto sotto la legislazione ellenica, il diritto alle prestazioni ai sensi della legislazione ellenica è sospeso durante il periodo di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettera c) del regolamento.".

All'articolo 10 dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente nuovo paragrafo 1 bis :

"1 bis. Se un lavoratore, soggetto alla legislazione di uno Stato membro, ha diritto agli assegni familiari in virtù di periodi assicurativi o di occupazione compiuti anteriormente sotto la legislazione ellenica, tale diritto è sospeso allorché, nel corso dello stesso periodo e per lo stesso familiare, sono dovuti prestazioni o assegni familiari ai sensi della legislazione del primo Stato membro, in applicazione degli articoli 73 e 74 del regolamento.".

All'articolo 107 il paragrafo 1 è completato dal seguente comma :

"Per l'applicazione di questa disposizione il tasso di conversione per quanto concerne la dracma greca è basato, fino ad una nuova decisione del Consiglio, sul mercato dei cambi di Atene.".

- al paragrafo 3 è inserita la seguente nuova lettera :

"d) per quanto riguarda la dracma greca : i corsi ufficiali medi fissati ogni giorno lavorativo dalla Banca di Grecia.".

Le lettere d), e), f) e g) diventano rispettivamente e), f), g) e h).

L'allegato 1 è completato come segue :

- dopo la rubrica D. Francia, è inserita la seguente nuova rubrica :

"E. Grecia

1. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ministro dei Servizi sociali) — ΑΘΗΝΑ Atene
2. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ministro del Lavoro) — ΑΘΗΝΑ Atene
3. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Ministro della Marina mercantile) — ΠΕΙΡΑΙΑΣ Il Pireo.".

- le rubriche E. Irlanda, F. Italia, G. Lussemburgo, H. Paesi Bassi e I. Regno Unito diventano rispettivamente F. Irlanda, G. Italia, H. Lussemburgo, I. Paesi Bassi e J. Regno Unito.

L'allegato 2 è completato come segue :

- nella rubrica C. Germania, al paragrafo 2, lettera a), punto i) è aggiunto il seguente settimo trattino :

  "- se l'interessato risiede in Grecia o, essendo cittadino ellenico, risiede nel territorio di uno Stato non membro :

  "- Landesversicherungsanstalt Württemberg (Ufficio regionale di assicurazione del Württemberg), Stoccarda"

- nella rubrica C. Germania, al paragrafo 2, lettera b), punto i) è aggiunto il seguente settimo trattino :

  "- se l'ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad una istituzione di assicurazione pensione ellenica :

  "- Landesversicherungsanstalt Württemberg (Ufficio regionale di assicurazione del Württemberg), Stoccarda"

- dopo la rubrica D. Francia, è inserita la seguente nuova rubrica :

"E. Grecia

1. Malattia - maternità :		
i) in generale	: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) (Istituto di Assicurazioni sociali) o l'organismo assicuratore cui il lavoratore è o era affiliato	ΑΘΗΝΑ Atene
ii) regime dei marittimi	: ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ (Casa dei Marittimi)	ΠΕΙΡΑΙΑΣ Il Pireo
iii) regime agricolo	: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) (Istituto Nazionale di Assicurazioni agricole)	ΑΘΗΝΑ Atene
2. Invalidità-vecchiaia-morte (pensioni) :		
i) in generale	: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) (Istituto di Assicurazioni sociali) o l'organismo assicuratore cui il lavoratore è o era affiliato	ΑΘΗΝΑ Atene
ii) regime dei marittimi	: ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ (ΝΑΤ) (Cassa pensioni dei Marittimi)	ΠΕΙΡΑΙΑΣ Il Pireo
iii) regime agricolo	: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) (Istituto Nazionale di Assicurazioni agricole)	ΑΘΗΝΑ Atene
3. Infortuni sul lavoro-malattie professionali :		
i) in generale	: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) (Istituto di Assicurazioni sociali) o l'organismo assicuratore cui il lavoratore è o era affiliato	ΑΘΗΝΑ Atene

ii) regime dei marittimi	: ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ (ΝΑΤ) (Cassa pensioni dei Marittimi)	ΠΕΙΡΑΙΑΣ Il Pireo
iii) regime agricolo	: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) (Istituto Nazionale di Assicurazioni agricole)	ΑΘΗΝΑ Atene

4. Assegni in caso di morte (spese funerarie) :

i) in generale	: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) (Istituto di Assicurazioni sociali) o l'organismo assicuratore cui il lavoratore è o era affiliato	ΑΘΗΝΑ Atene
ii) regime dei marittimi	: ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ (Casa dei Marittimi)	ΠΕΙΡΑΙΑΣ Il Pireo
iii) regime agricolo	: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) (Istituto Nazionale di Assicurazioni agricole)	ΑΘΗΝΑ Atene

5. Assegni familiari :

i) regime dei lavoratori subordinati, compresi i regimi aziendali	: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) (Ente per l'Occupazione della manodopera)	ΑΘΗΝΑ Atene
ii) regime generale	: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) (Istituto Nazionale di Assicurazioni agricole)	ΑΘΗΝΑ Atene

6. Disoccupazione :

i) in generale	: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) (Ente per l'Occupazione della manodopera)	ΑΘΗΝΑ Atene
ii) regime dei marittimi	: ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ (Casa dei Marittimi)	ΠΕΙΡΑΙΑΣ Il Pireo
iii) Regime dei lavoratori della stampa, disciplinato da	: 1. ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ (Cassa Assicurativa dei Lavoratori della stampa)	ΑΘΗΝΑ Atene
	2. ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Cassa pensioni del personale della stampa di Atene e Salonicco)	ΑΘΗΝΑ Atene

- le rubriche E. Irlanda, F. Italia, G. Lussemburgo, H. Paesi Bassi e I. Regno Unito diventano rispettivamente F. Irlanda, G. Italia, H. Lussemburgo, I. Paesi Bassi e J. Regno Unito.

L'allegato 3 è completato come segue :

- nella rubrica C. Germania, al paragrafo 3, lettera a) è aggiunto il punto seguente :

"viii) rapporti con la Grecia :"	"Landesversicherungsanstalt Württemberg" (Ufficio regionale di assicurazione del Württemberg), Stoccarda

- dopo la rubrica D. Francia, è inserita la seguente nuova rubrica :

"E. Grecia

1. Disoccupazione-assegni familiari	: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) (Ente per l'Occupazione della manodopera)	ΑΘΗΝΑ Atene
2. Altre prestazioni	: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) (Istituto di Assicurazioni sociali)	ΑΘΗΝΑ Atene
3. Prestazioni per i marittimi	: ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ (ΝΑΤ) ή ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ κατά περίπτωσιν (Cassa pensioni dei Marittimi o Casa dei Marittimi a seconda dei casi)"	ΠΕΙΡΑΙΑΣ Il Pireo

- le rubriche E. Irlanda, F. Italia, G. Lussemburgo, H. Paesi Bassi e I. Regno Unito diventano rispettivamente F. Irlanda, G. Italia, H. Lussemburgo, I. Paesi Bassi e J. Regno Unito.

L'allegato 4 è completato come segue :

- nella rubrica C. Germania, al paragrafo 3, lettera b) è aggiunto il punto seguente :

"viii) rapporti con la Grecia :"	"Landesversicherungsanstalt Württemberg" (Ufficio regionale di assicurazione del Württemberg), Stoccarda

- dopo la rubrica D. Francia, è inserita la seguente nuova rubrica :

"E. Grecia

1. In generale	: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) (Istituto di Assicurazioni sociali)	ΑΘΗΝΑ Atene
2. Disoccupazione-assegni familiari	: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) (Ente per l'occupazione della manodopera)	ΑΘΗΝΑ Atene
3. Per i marittimi	: ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ (ΝΑΤ) (Cassa pensioni dei Marittimi)	ΠΕΙΡΑΙΑΣ Il Pireo

- le rubriche E. Irlanda, F. Italia, G. Lussemburgo, H. Paesi Bassi e I. Regno Unito diventano rispettivamente F. Irlanda, G. Italia, H. Lussemburgo, I. Paesi Bassi e J. Regno Unito.

L'allegato 5 è completato come segue :

- dopo la rubrica 3. Belgio-Francia è inserita la seguente nuova rubrica :

"4. Belgio-Grecia
Nulla"

- dopo la rubrica Danimarca-Francia, è inserita la seguente nuova rubrica :

"12. Danimarca-Grecia
Senza oggetto"

- dopo la rubrica Germania-Francia, è inserita la seguente nuova rubrica :

"19. Germania-Grecia
Nulla"

- dopo la rubrica Germania-Regno Unito, è inserita la seguente nuova rubrica :

"25. Francia-Grecia
Nulla"

- dopo la rubrica Francia-Regno Unito, sono inserite le seguenti nuove rubriche :

"31. Grecia-Irlanda
Senza oggetto

32. Grecia-Italia
Senza oggetto

33. Grecia-Lussemburgo
Senza oggetto

34. Grecia-Paesi Bassi
Nulla

35. Grecia-Regno Unito
Senza oggetto"

- dopo la nuova rubrica 4. Belgio-Grecia tutte le attuali rubriche ricevono la nuova numerazione necessaria.

L'Allegato 6 è completato come segue :

- la rubrica C. Germania è cosi' completata :

nel punto 1, lettera a) e nel punto 2, lettera a), dopo le parole "la Francia" sono inserite le parole "la Grecia".

- Dopo la rubrica D. Francia, è inserita la seguente nuova rubrica :

"E. Grecia

Assicurazione pensione dei lavoratori subordinati (invalidità, vecchiaia, morte) :

a) rapporti con la Francia :	pagamento tramite gli organismi di collegamento.
b) rapporti con il Belgio, la Danimarca, la Germania, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Regno Unito :	pagamento diretto."

- le rubriche E. Irlanda, F. Italia, G. Lussemburgo, H. Paesi Bassi e I. Regno Unito diventano rispettivamente F. Irlanda, G. Italia, H. Lussemburgo, I. Paesi Bassi e J. Regno Unito.

L'allegato 7 è completato come segue :

- Dopo la rubrica D. Francia, è inserita la seguente nuova rubrica :

"E. Grecia

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Banca di Grecia)	ΑΘΗΝΑ Atene"

- le rubriche E. Irlanda, F. Italia, G. Lussemburgo, H. Paesi Bassi e I. Regno Unito diventano rispettivamente F. Irlanda, G. Italia, H. Lussemburgo, I. Paesi BAssi e J. Regno Unito.

L'allegato 9 e completato come segue :

- Dopo la rubrica D. Francia, è inserita la seguente nuova rubrica :

"E. Grecia

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione il regime generale della sicurezza sociale gestito dall' ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) (ISTITUTO DI ASSICURAZIONI SOCIALI)".

- le rubriche E. Irlanda, F. Italia, G. Lussemburgo, H. Paesi Bassi e I. Regno Unito diventano rispettivamente F. Irlanda, G. Italia, H. Lussemburgo, I. Paesi Bassi e J. Regno Unito.

L'allegato 10 è completato come segue :

- Dopo la rubrica D. Francia, è inserita la seguente nuova rubrica :

"E. Grecia

1. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento e dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento di applicazione

a) in generale	: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) (Istituto di assicurazioni sociali)	ΑΘΗΝΑ Atene
b) regime dei marittimi	: ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ (ΝΑΤ) (Cassa pensioni dei marittimi)	ΠΕΙΡΑΙΑΣ Il Pireo

2. Per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento di applicazione	: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) (Istituto di Assicurazioni sociali)	ΑΘΗΝΑ Atene
3. Per l'applicazione dell'articolo 80, paragrafo 2 e dell'articolo 85, paragrafo 2 del regolamento di applicazione	: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) (Ente per l'Occupazione della manodopera)	ΑΘΗΝΑ Atene
4. Per l'applicazione dell'articolo 81 del regolamento di applicazione	: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) (Istituto di Assicurazioni sociali)	ΑΘΗΝΑ Atene
5. Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2 e dell'articolo 110 del regolamento di applicazione		
a) Assegni familiari-disoccupazione	: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) (Ente per l'Occupazione della manodopera)	ΑΘΗΝΑ Atene
b) Prestazioni ai marittimi	: ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ (ΝΑΤ) (Cassa pensioni dei Marittimi)	ΠΕΙΡΑΙΑΣ Il Pireo
c) Altre prestazioni	: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) (Istituto di Assicurazioni sociali)	ΑΘΗΝΑ Atene
6. Per l'applicazione dell'articolo 82, paragrafo 2 del regolamento di applicazione	: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) (Ente per l'Occupazione della manodopera)	ΑΘΗΝΑ Atene
7. Per l'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione		
a) Per le prestazioni ai marittimi	: ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ (ΝΑΤ) (Cassa pensioni dei Marittimi)	ΠΕΙΡΑΙΑΣ Il Pireo
b) Per le altre prestazioni	: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) (Istituto di Assicurazioni sociali)	ΑΘΗΝΑ Atene"

- le rubriche E. Irlanda, F. Italia, G. Lussemburgo, H. Paesi Bassi e I. Regno Unito diventano rispettivamente F. Irlanda, G. Italia, H. Lussemburgo, I. Paesi Bassi e J. Regno Unito.

3. Regolamento (CEE) n° 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975
GU n° L 39/1 del 13 febbraio 1975.

All'articolo 4, paragrafo 1, la cifra "30" è sostituita dalla cifra "33".

Nelle lettere a), b) e c) dello stesso paragrafo, la parola "nove" è sostituita dalla parola "dieci".

4. Direttiva n° 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968
GU n° L 257/13 del 19 ottobre 1968

modificata da :
Atto di adesione del 1972
GU n° L 73/14 del 27 marzo 1972.

La nota nell'allegato è sostituita dalla seguente :

"(1) Belgi/belga, danesi/danese, tedeschi/tedesco, francesi/francese, greci/greco, irlandesi/irlandese, italiani/italiano, lussemburghesi/lussemburghese, olandesi/olandese, del Regno Unito, secondo il paese che rilascia la carta.".

5. Decisione del Consiglio del 25 agosto 1960
GU n° 56/1201 del 31 agosto 1960

modificata da :

- Decisione n° 68/188/CEE del 9 aprile 1968
  GU n° L 91/25 del 12 aprile 1968

- Atto di adesione del 1972
  GU n° L 73/13 del 27 marzo 1972.

All'articolo 2 la parola "cinquantaquattro" è sostituita dalla parola "sessanta".

All'articolo 4 la parola "nove" è sostituita dalla parola "dieci".

6. Decisione n° 63/688/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1963
GU n° 190/3090 del 30 dicembre 1963

modificata da :

- Decisione n° 68/189/CEE del 9 aprile 1968
  GU n° L 91/26 del 12 aprile 1968

- Atto di adesione del 1972
  GU n° L 73/14 del 27 marzo 1972.

All'articolo 1 la cifra "cinquantaquattro" è sostituita dalla cifra "sessanta".

7. Decisione n° 74/325/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974
GU n° L 185/15 del 9 luglio 1974.

All'articolo 4, paragrafo 1 la cifra "cinquantaquattro" è sostituita dalla cifra "sessanta".

8. Decisione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio speciale dei Ministri, del 9 luglio 1957
GU n° 28/487 del 31 agosto 1957

modificata da :

- Decisione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio speciale dei Ministri, dell'11 marzo 1965
  GU n° 46/698 del 22 marzo 1965

- Atto di adesione del 1972
  GU n° L 73/14 del 27 marzo 1972.

All'articolo 3, primo comma, la parola "trentasei" è sostituita dalla parola "quaranta".

All'articolo 13, terzo comma, la parola "sei" è sostituita dalla parola "sette".

All'articolo 18, primo comma, la parola "ventiquattro" è sostituita dalla parola "ventisette".

All'articolo 18, secondo comma, la parola "diciannove" è sostituita dalla parola "ventuno".

9. Direttiva n° 77/576/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977
GU n° L 229/12 del 7 settembre 1977.

All'articolo 6, paragrafo 2, la parola "quarantuno" è sostituita dalla parola "quarantacinque".

X. RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

a) Ostacoli tecnici (prodotti industriali)

1. Nei seguenti atti e negli articoli indicati, la cifra "41" o la parola "quarantuno" sono sostituite dalla parola "quarantacinque" :

a) Direttiva n° 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970
GU n° L 42/1 del 23 febbraio 1970
Articolo 13, paragrafo 2

b) Direttiva n° 74/150/CEE del Consiglio, del 14 marzo 1974
GU n° L 84/10 del 28 marzo 1974
Articolo 13, paragrafo 2

c) Direttiva n° 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971
GU n° L 202/1 del 6 settembre 1971
Articolo 19, paragrafo 2

d) Direttiva n° 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967
GU n° L 196/1 del 16 agosto 1967

modificata in particolare dalla :

Direttiva n° 73/146/CEE del 21 maggio 1973
GU n° L 167/1 del 25 giugno 1973
Articolo 8 quater, paragrafo 2

e) Direttiva n° 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975
GU n° L 24/21 del 30 gennaio 1976
Articolo 11, paragrafo 2

f) Direttiva n° 72/276/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1972
GU n° L 173/1 del 31 luglio 1972
Articolo 6, paragrafo 2

g) Direttiva n° 76/117/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975
GU n° L 24/45 del 30 gennaio 1976
Articolo 7, paragrafo 2

h) Direttiva n° 76/889/CEE del Consiglio,
del 4 novembre 1976
GU n° L 336/1 del 4 dicembre 1976
Articolo 8, paragrafo 2

i) Direttiva n° 73/361/CEE del Consiglio,
del 19 novembre 1973
GU n° L 335/51 del 5 dicembre 1973
Articolo 5, paragrafo 2

j) Direttiva n° 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975
GU n° L 147/40 del 9 giugno 1975
Articolo 7, paragrafo 2

k) Direttiva n° 76/767/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976
GU n° L 262/153 del 27 settembre 1976
Articolo 20, paragrafo 2

l) Direttiva n° 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976
GU n° L 262/169 del 27 settembre 1976
Articolo 10, paragrafo 2

m) Direttiva n° 79/113/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978
GU n° L 33/15 dell'8 febbraio 1979
Articolo 5, paragrafo 2.

2. Direttiva n° 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970
GU n° L 42/1 del 23 febbraio 1970

modificata dall'atto di adesione del 1972
GU n° L 73/14 del 27 marzo 1972.

All'articolo 2, lettera a), è aggiunto il seguente trattino :

"– Έγκριση τύπου, nella legislazione ellenica.".

3. Direttiva n° 70/388/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1970
GU n° L 176/12 del 10 agosto 1970

modificata dall'atto di adesione del 1972
GU n° L 73/14 del 27 marzo 1972.

All'allegato I, punto 1.4.1., è aggiunto, nelle parentesi :

"E per la Grecia.".

4. Direttiva n° 71/127/CEE del Consiglio, del 1° marzo 1971
GU n° L 68/1 del 22 marzo 1971

modificata dall'atto di adesione del 1972
GU n° L 73/14 del 27 marzo 1972.

All'allegato I, punto 2.6.1., è aggiunto, nelle parentesi :

"E per la Grecia.".

5. Direttiva n° 76/114/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975
GU n° L 24/1 del 30 gennaio 1976.

Nell'allegato I, è aggiunto, nelle parentesi :

"E per la Grecia.".

6. Direttiva n° 76/757/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976
GU n° L 262/32 del 27 settembre 1976.

Nell'allegato III, punto 4.2., è aggiunta, dopo l'espressione "IRL per l'Irlanda", l'espressione "E per la Grecia.".

7. **Direttiva n° 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976**
GU n° L 262/54 del 27 settembre 1976.

Nell'allegato III, punto 4.2., è aggiunta, dopo l'espressione "IRL per l'Irlanda", l'espressione "E per la Grecia.".

8. **Direttiva n° 76/759/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976**
GU n° L 262/71 del 27 settembre 1976.

Nell'allegato III, punto 4.2., è aggiunta, dopo l'espressione "IRL per l'Irlanda", l'espressione "E per la Grecia".".

9. **Direttiva n° 76/760/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976**
GU n° L 262/85 del 27 settembre 1976.

Nell'allegato I, punto 4.2., è aggiunta, dopo l'espressione "IRL per l'Irlanda", l'espressione "E per la Grecia.".

10. **Direttiva n° 76/761/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976**
GU n° L 262/96 del 27 settembre 1976.

Nell'allegato VI, punto 4.2., è aggiunta, dopo l'espressione "IRL per l'Irlanda", l'espressione "E per la Grecia".

11. **Direttiva n° 76/762/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976**
GU n° L 262/122 del 27 settembre 1976.

Nell'allegato II, punto 4.2., è aggiunta, dopo l'espressione "IRL per l'Irlanda", l'espressione "E per la Grecia".

12. **Direttiva n° 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974**
GU n° L 84/10 del 28 marzo 1974.

All'articolo 2, lettera a), è aggiunto il seguente trattino :

"- Έγκριση τύπου, nella legislazione ellenica".

13. Direttiva n° 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971
GU n° L 202/1 del 6 settembre 1971

modificata dall'atto di adesione del 1972
GU n° L 73/14 del 27 marzo 1972.

Nell'allegato I, punto 3.1., **primo trattino, e nell'allegato II, punto 3.1.1.1., a) primo trattino, è aggiunto, nelle parentesi "E per la Grecia".**

14. Direttiva n° 71/348/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1971
GU n° L 239/9 del 25 ottobre 1971

modificata dall'atto di adesione del 1972
GU n° L 73/14 del 27 marzo 1972.

Nell'allegato, capitolo IV, punto 4.8.1., è aggiunto, dopo "1 **Pfennig**", "10 λεπτά".

15. Direttiva n° 71/347/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1971
GU n° L 239/1 del 25 ottobre 1971

modificata dall'atto di adesione del 1972
GU n° L 73/14 del 27 marzo 1972.

All'articolo 1, lettera a), è aggiunto, nelle parentesi :

"ΒΑΡΟΣ ΕΚΑΤΟΛΙΤΡΟΥ ΕΟΚ".

16. Direttiva n° 69/493/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1969
GU n° L 326/36 del 29 dicembre 1969

modificata dall'atto di adesione del 1972
GU n° L 73/14 del 27 marzo 1972.

Nell'allegato I, colonna B, sono aggiunte :

- per quanto riguarda il punto n° 1, le parole :

" κρύσταλλα υψηλής περιεκτικότητος σέ μόλυβδο 30%".

- per quanto riguarda il punto n° 2, le parole :

"μολυβδοῦχα κρύσταλλα 25%".

- per quanto riguarda il punto n° 3, le parole :

"ὑαλοκρύσταλλα".

- per quanto riguarda il punto n° 4, le parole :

"ὑαλοκρύσταλλα".

17. Direttiva n° 71/307/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971
GU n° L 185/16 del 16 agosto 1971
modificata dall'atto di adesione del 1972
GU n° L 73/14 del 27 marzo 1972.

All'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il seguente trattino :

" παρθένο μαλλί".

18. Direttiva n° 76/767/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976
GU n° L 262/153 del 27 settembre 1976.

Nell'allegato I, punto 3.1., primo trattino, e nell'allegato II, punto 3.1.1.1.1., primo trattino, è aggiunto, nelle parentesi quadre :

"E per la Grecia".

19. Direttiva n° 77/541/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977
GU n° L 220/95 del 29 agosto 1977.

Nell'allegato III, punto 1.1.1., è aggiunto, dopo l'espressione "IRL per l'Irlanda", l'espressione "E per la Grecia".

20. Direttiva n° 77/538/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977
GU n° L 220/60 del 29 agosto 1977.

Nell'allegato II, punto 4.2., è aggiunta, dopo l'espressione "IRL per l'Irlanda", l'espressione "E per la Grecia".

21. Direttiva n° 77/540/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977
GU n° L 220/83 del 29 agosto 1977.

Nell'allegato IV, punto 4.2., è aggiunta, dopo l'espressione "IRL per l'Irlanda", l'espressione "E per la Grecia".

22. Direttiva n° 77/539/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977
GU n° L 220/72 del 29 agosto 1977.

Nell'allegato II, punto 4.2., è aggiunta, dopo l'espressione "IRL per l'Irlanda", l'espressione "E per la Grecia".

23. Direttiva n° 78/932/CEE del Consiglio, del 16 ottobre 1978
GU n° L 325/1 del 20 novembre 1978.

Nell'allegato VI, punto 1.1.1., è aggiunta, dopo l'espressione "IRL per l'Irlanda", l'espressione "E per la Grecia".

24. Direttiva n° 77/536/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977
GU n° L 220/1 del 29 agosto 1977.

Nell'allegato VI, è aggiunta, dopo l'espressione "IRL per l'Irlanda", l'espressione "E per la Grecia".

25. Direttiva n° 78/764/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978
GU n° L 255/1 del 18 settembre 1978.

Nell'allegato II, punto 3.5.2.1., è aggiunta, dopo l'espressione "IRL per l'Irlanda", l'espressione "E per la Grecia".

26. Direttiva n° 78/1015/CEE del Consiglio,
del 23 novembre 1978
GU n° L 349/21 del 13 dicembre 1978.

All'articolo 2, è aggiunto un ultimo trattino, cosi' redatto :

"- έγκριση τύπου , nella legislazione greca".

b) Prodotti alimentari

1. Nei seguenti atti e negli articoli indicati, la cifra "41" o la parola "quarantuno" sono sostituite dalla parola "quarantacinque" :

a) Direttiva del Consiglio, del 23 ottobre 1962
GU n° 115/2645 dell'11 novembre 1962

modificata in particolare dalla
direttiva n° 70/358/CEE
del 13 luglio 1970
GU n° L 157/36 del 18 luglio 1970
Articolo 11 bis, paragrafo 2

b) Direttiva n° 64/54/CEE del Consiglio,
del 5 novembre 1963
GU n° 9/161 del 27 gennaio 1964

modificata in particolare dalla direttiva n° 70/359/CEE
del 13 luglio 1970
GU n° L 157/38 del 18 luglio 1970
Articolo 8 bis, paragrafo 2

c) Direttiva n° 70/357/CEE del Consiglio,
del 13 luglio 1970
GU n° L 157/31 del 18 luglio 1970
Articolo 6, paragrafo 2

d) Direttiva n° 74/329/CEE del Consiglio,
del 18 giugno 1974
GU n° L 189/1 del 12 luglio 1974
Articolo 10, paragrafo 2

e) Direttiva n° 73/437/CEE del Consiglio,
dell'11 dicembre 1973
GU n° L 356/71 del 27 dicembre 1973
Articolo 12, paragrafo 2

f) Direttiva n° 74/409/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1974
GU n° L 221/10 del 12 agosto 1974
Articolo 10, paragrafo 2

g) Direttiva n° 73/241/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973
GU n° L 228/23 del 16 agosto 1973
Articolo 12, paragrafo 2

h) Direttiva n° 76/118/CEE del Consiglio, del
18 dicembre 1975
GU n° L 24/49 del 30 gennaio 1976
Articolo 12, paragrafo 2

i) Direttiva n° 76/621/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976
GU n° L 202/35 del 28 luglio 1976
Articolo 5, paragrafo 2

j) Direttiva n° 75/726/CEE del Consiglio, del
17 novembre 1975
GU n° L 311/40 del 1° dicembre 1975
Articolo 14, paragrafo 2

k) Direttiva n° 77/94/CEE del Consiglio, del
21 dicembre 1976
GU n° L 26/55 del 31 gennaio 1977
Articolo 9, paragrafo 2

l) Direttiva n° 79/112/CEE del Consiglio, del
18 dicembre 1978
GU n° L 33/1 dell'8 febbraio 1979
Articolo 17, paragrafo 2

m) Direttiva n° 77/346/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977
GU n° L 172/20 del 12 luglio 1977
Articolo 9, paragrafo 2.

2. Direttiva n° 76/893/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976
GU n° L 340 del 9 dicembre 1976.

All'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), è aggiunto un ultimo trattino cosi' redatto :

"- Κατάλληλο γιά τρόφιμα".

c) Appalti pubblici

Direttiva n° 77/62/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976
GU n° L 13/1 del 15 gennaio 1977.

Nell'allegato I, è aggiunto :

"In Grecia : Le altre persone giuridiche di diritto pubblico i cui appalti pubblici di forniture sono soggetti al controllo dello Stato.".

d) Specialità medicinali

Direttiva n° 78/25/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977
GU n° L 11/18 del 14 gennaio 1978.

All'articolo 6, paragrafo 2, terza frase, la parola "quarantuno" è sostituita dalla parola "quarantacinque".

XI. ENERGIA

Decisione n° 72/443/CECA della Commissione, del 22 dicembre 1972
GU n° L 297/45 del 30 dicembre 1972.

All'articolo 3, paragrafo 1 è aggiunta una lettera

"i) Grecia".

XII. POLITICA REGIONALE

1. Regolamento (CEE) n° 724/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975
GU n° L 73/1 del 21 marzo 1975

modificato dal Regolamento (CEE) n° 214/79 del 6 febbraio 1979
GU n° L 35/1 del 9 febbraio 1979.

All'articolo 16, paragrafo 2, la parola "quarantuno" è sostituita dalla parola "quarantacinque".

2. Regolamento (CEE) n° 2364/75 della Commissione, del 15 settembre 1975
GU n° L 243/9 del 17 settembre 1975.

All'articolo 2 è aggiunta la menzione :

"Grecia : Tasso di riferimento fissato da Νομισματική Επιτροπή".

3. Regolamento interno del Comitato di politica regionale
GU n° L 320/17 dell'11 dicembre 1975.

All'articolo 3, paragrafi 2 e 3, la parola "undici" è sostituita dalla parola "dodici".

XIII. AMBIENTE E TUTELA DEI CONSUMATORI

1. Negli atti seguenti, agli articoli indicati, la cifra "41" o la parola "quarantuno" sono sostituite da "quarantacinque".

a) Direttiva n° 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975
GU n° L 31/1 del 5 febbraio 1976

articolo 11, paragrafo 2.

b) Decisione n° 77/795/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977
GU n° L 334/29 del 24 dicembre 1977

articolo 8, paragrafo 2.

c) Direttiva n° 78/319/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978
GU n° L 84/43 del 31 marzo 1978

articolo 19, paragrafo 2.

d) Direttiva n° 78/659/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1978
GU n° L 222/1 del 14 agosto 1978

articolo 14, paragrafo 2.

e) Risoluzione del Consiglio, del 15 luglio 1975
GU n° C 168/5 del 25 luglio 1975

paragrafo 2.

f) Direttiva n° 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979
GU n° L 103/1 del 25 aprile 1979

articolo 17, paragrafo 2.

2. Regolamento (CEE) n° 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975
GU n° L 139/1 del 30 maggio 1975

All'articolo 6, paragrafo 1

- la parola "trenta" è sostituita dalla parola "trentatré" ;

- in ciascuna delle lettere a), b) e c) la parola "nove" è sostituita dalla parola "dieci".

3. Decisione n° 76/431/CEE della Commissione, del 21 aprile 1976
GU n° L 115/73 del 1° maggio 1976

All'articolo 3, paragrafo 1 la cifra "20" è sostituita dalla cifra "22".

4. Decisione n° 78/618/CEE della Commissione, del 28 giugno 1978
GU n° L 198/17 del 22 luglio 1978

All'articolo 3 la cifra "22" è sostituita dalla cifra "24" e la cifra "18" è sostituita dalla cifra "20".

XIV. STATISTICHE

1. Regolamento (CEE) n° 1445/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972
   GU n° L 161/1 del 17 luglio 1972

   All'articolo 5, paragrafo 2 la parola "dodici" è sostituita dalla parola "quarantacinque".

2. Regolamento (CEE) n° 546/77 della Commissione, del 16 marzo 1977
   GU n° L 70/13 del 17 marzo 1977

   All'articolo 1 è aggiunta la seguente indicazione :

   "Grecia : Προσωρινή εἰσαγωγή πρός ἐπεξεργασία"

   All'articolo 2 è aggiunta la seguente indicazione :

   "Grecia : Προσωρινή ἐξαγωγή πρός ἐπεξεργασία"

3. Regolamento (CEE) n° 2843/78 della Commissione, del 1° dicembre 1978
   GU n° L 339/5 del 5 dicembre 1978

   Nell'allegato

   - è aggiunta, tra gli Stati membri della Comunità, la indicazione "009 Grecia" ;

   - è soppressa l'indicazione "050 Grecia" tra gli altri paesi dell'Europa.

4. Direttiva n° 64/475/CEE del Consiglio, del 30 luglio 1964
   GU n° 131/2193 del 13 agosto 1964

   modificata dall'atto di adesione del 1972
   GU n° L 73/14 del 27 marzo 1972

   All'articolo 1 dopo le parole "... relativa al 1973" è aggiunto il testo seguente :

   "e, nel caso della Grecia, affinché venga effettuata nell'anno successivo a quello della sua adesione una prima indagine relativa all'anno della sua adesione".

5. Direttiva n° 72/211/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1972
   GU n° L 128/28 del 3 giugno 1972

   All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma :

   "Nel caso della Grecia, la data fissata nel comma precedente è la fine dell'anno della sua adesione".

6. Direttiva n° 72/221/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1972
GU n° L 133/57 del 10 giugno 1972

All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma :

"Nel caso della Grecia, questi dati sono raccolti per la prima volta nell'anno della sua adesione e si riferiscono all'anno precedente.".

All'articolo 4 il primo comma è completato dalla seguente disposizione :

"... in allegato ; nel caso della Grecia i dati sulla totalità delle variabili riportate in allegato vengono raccolti a partire dall'indagine effettuata nell'anno successivo a quello della sua adesione, che si riferisce all'anno della sua adesione.".

7. Direttiva n° 78/166/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1978
GU n° L 52/17 del 23 febbraio 1978

All'articolo 4, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma :

"Per quanto riguarda la Grecia, i dati sono raccolti, per la prima volta, al più tardi nel corso del quarto trimestre successivo alla sua adesione e si riferiscono al mese o al trimestre precedente.".

All'articolo 4, paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma :

"Nel caso della Grecia il termine previsto dal comma precedente decorre dalla sua adesione.".

XV. EURATOM

Statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom
(decisione del Consiglio del 6 novembre 1958)
GU n° 27/534 del 6 dicembre 1958

modificato dalla decisione n° 73/45/Euratom dell'8 marzo 1973
GU n° L 83/20 del 30 marzo 1973.

L'articolo V, paragrafi 1 e 2 dello statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom è sostituito dalle seguenti disposizioni :

"1. Il capitale dell'Agenzia ammonta a 3.392.000 unità di conto AME.

2. Il capitale è ripartito nel modo seguente :

Belgio	5,66 %
Danimarca	2,83 %
Germania	19,81 %
Grecia	5,66 %
Francia	19,81 %
Irlanda	0,94 %
Italia	19,81 %
Paesi Bassi	5,66 %
Regno Unito	19,81 %".

L'articolo X, paragrafi 1 e 2 dello statuto dell'Agenzia è sostituito dalle seguenti disposizioni :

"1. E' istituito un Comitato consultivo dell'Agenzia composto di trentasei membri.

2. I seggi sono ripartiti per nazionalità fra gli Stati membri nel modo seguente :

Belgio	3 membri
Danimarca	2 membri
Germania	6 membri
Grecia	3 membri
Francia	6 membri
Irlanda	1 membro
Italia	6 membri
Paesi Bassi	3 membri
Regno Unito	6 membri.".

XVI. VARIE

1. Regolamento n° 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958
GU n° 17/385 del 6 ottobre 1958

modificato dall'atto di adesione del 1972
GU n° L 73/14 del 27 marzo 1972.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente testo :

"Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle Istituzioni della Comunità sono il danese, il francese, il greco, l'inglese, l'italiano, l'olandese e il tedesco.".

All'articolo 4, la parola "sei" è sostituita dalla parola "sette".

All'articolo 5, la parola "sei" è sostituita dalla parola "sette".

2. Decisione n° 78/671/CECA del Consiglio, del 2 agosto 1978
GU n° L 226/20 del 17 agosto 1978.

Nell'allegato,

- alla prima tabella (Organizzazioni di produttori) nelle tre colonne è aggiunto :
" 'Ελλάς/ Σύνδεσμος 'Ελλήνων Βιομηχάνων/1 "
e nella terza colonna il totale è portato a 28.

- alla seconda tabella (Organizzazioni dei lavoratori) nelle tre colonne è aggiunto :
" 'Ελλάς/ Γενική Συνομοσπονδία 'Εργατών 'Ελλάδος/1 "
e nella terza colonna il totale è portato a 28.

ALLEGATO II

ELENCO
di cui all'articolo 22 dell'atto di adesione

I. AGRICOLTURA

Parte prima - Menzioni linguistiche

Negli atti seguenti, negli articoli o negli allegati rispettivamente indicati, le menzioni nelle lingue della Comunità nella sua composizione attuale sono completate dalla versione in lingua greca.

A. ORGANIZZAZIONI COMUNI DEI MERCATI

a) Ortofrutticoli

Regolamento (CEE) n° 2498/75 della Commissione, del 30 settembre 1975
GU n° L 254 del 1° ottobre 1975.
Articolo 3, paragrafo 2, terzo comma.

b) Materie grasse

1. Regolamento (CEE) n° 1204/72 della Commissione, del 7 giugno 1972
   GU n° L 133 del 10 giugno 1972
   modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n° 2980/78 del 18 dicembre 1978
   GU n° L 355 del 19 dicembre 1978
   articolo 27, paragrafo 2, primo comma
   articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, lettera b).

2. Regolamento (CEE) n° 2960/77 della Commissione, del 23 dicembre 1977
   GU n° L 348 del 30 dicembre 1977
   articolo 16, paragrafo 2.

3. Regolamento (CEE) n° 3136/78 della Commissione, del 28 dicembre 1978
   GU n° L 370 del 30 dicembre 1978
   modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n° 308/79 del 16 febbraio 1979
   GU n° L 42 del 17 febbraio 1979
   articolo 4, paragrafo 1.

c) Latte e prodotti lattiero-caseari

1. Regolamento (CEE) n° 1053/68 della Commissione, del 23 luglio 1968
   GU n° L 179 del 25 luglio 1968.

   Allegati.

2. Regolamento (CEE) n° 1324/68 della Commissione, del 29 agosto 1968
   GU n° L 215 del 30 agosto 1968.

   Allegato II.

3. Regolamento (CEE) n° 685/69 della Commissione, del 14 aprile 1969
   GU n° L 90 del 15 aprile 1969.

   Articolo 18, paragrafo 1, lettera b).

4. Regolamento (CEE) n° 1579/70 della Commissione, del 4 agosto 1970
   GU n° L 172 del 5 agosto 1970.

   Allegati II e III.

5. Regolamento (CEE) n° 990/72 della Commissione, del 15 maggio 1972
   GU n° L 115 del 17 maggio 1972.

   Articolo 7, paragrafo 2.

6. Regolamento (CEE) n° 1282/72 della Commissione, del 21 giugno 1972
   GU n° L 142 del 22 giugno 1972.

   Articolo 4, paragrafo 2.

7. Regolamento (CEE) n° 1717/72 della Commissione, dell'8 agosto 1972
   GU n° L 181 del 17 agosto 1972.

   Articolo 5, paragrafo 3.

8. Regolamento (CEE) n° 2074/73 della Commissione, del 31 luglio 1973
   GU n° L 211 del 1° agosto 1973.

   Allegato.

9. Regolamento (CEE) n° 1624/76 della Commissione, del 2 luglio 1976
   GU n° L 180 del 6 luglio 1976.

   Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma.

10. Regolamento (CEE) n° 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977
    GU n° L 43 del 15 febbraio 1977.

    Articolo 19, paragrafo 4, lettere a) e b).

11. Regolamento (CEE) n° 368/77 della Commissione, del 23 febbraio 1977
    GU n° L 52 del 24 febbraio 1977.

    Articolo 15, paragrafo 1.

12. Regolamento (CEE) n° 443/77 della Commissione, del 2 marzo 1977
    GU n° L 58 del 3 marzo 1977.

    Articolo 7, paragrafo 1.

13. Regolamento (CEE) n° 649/78 della Commissione, del 31 marzo 1978
    GU n° L 86 del 1° aprile 1978.

    Articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino

    Articolo 9, paragrafi 2 e 3.

14. Regolamento (CEE) n° 262/79 della Commissione, del 12 febbraio 1979
    GU n° L 41 del 16 febbraio 1979.

    Articolo 6, secondo comma.

    Articolo 20.

d) Carni bovine

1 Regolamento (CEE) n° 162/74 della Commissione,
del 18 gennaio 1974
GU n° L 19 del 23 gennaio 1974.

Allegato I

2 Regolamento (CEE) n° 203'/74 della Commissione,
del 31 luglio 1974
GU n° L 210 del 1° agosto 1974

modificato da

- Regolamento (CEE) n° 1687/76 del 30 giugno 1976
GU n° L 190 del 14 luglio 1976

- Regolamento (CEE) n° 2333/76 del 27 settembre 1976
GU n° L 264 del 28 settembre 1976

- Regolamento (CEE) n° 337/78 del 17 febbraio 1978
GU n° L 47 del 18 febbraio 1978

Articolo 1, paragrafo 5

3 Regolamento (CEE) n° 84/79 della Commissione, del
17 gennaio 1979
GU n° L 13 del 19 gennaio 1979

Allegato

4 Regolamento (CEE) n° 2036/74 della Commissione, del
31 luglio 1974
GU n° L 210 del 1° agosto 1974

Allegato

e) Tabacco

1. Regolamento (CEE) n° 1726/70 della Commissione, del
25 agosto 1970
GU n° L 191 del 27 agosto 1970

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n° 1075/78
del 23 maggio 1978
GU n° L 136 del 24 maggio 1978
articolo 4, paragrafo 1, lettera a)
articolo 4, paragrafo 1, lettera b)
articolo 5

2 Regolamento (CEE) n° 2603/71 della Commissione, del
6 dicembre 1971
GU n° L 269 dell'8 dicembre 1971

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n° 773/75
del 24 marzo 1975
GU n° L 77 del 26 marzo 1975
articolo 3, secondo comma

f) Luppolo

1. Regolamento (CEE) n° 1517/77 della Commissione, del
6 luglio 1977
GU n° L 169 del 7 luglio 1977

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n° 891/78 del
28 aprile 1978
GU n° L 117 del 29 aprile 1978
allegato

2 Regolamento (CEE) n° 3076/78 della Commissione, del
21 dicembre 1978
GU n° L 367 del 28 dicembre 1978
allegato I
allegato II

g) Sementi

Regolamento (CEE) n° 1445/76 della Commissione, del 22 giugno 1976
GU n° L 161 del 23 giugno 1976

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n° 1409/78 del 26 giugno 1978
GU n° L 170 del 27 giugno 1978
allegato I
allegato II.

h) Zucchero

1. Regolamento (CEE) n° 100/72 della Commissione, del 14 gennaio 1972
   GU n° L 12 del 15 gennaio 1972

   modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n° 2847/72 del 29 dicembre 1972
   GU n° L 299 del 31 dicembre 1972
   articolo 25.

2. Regolamento (CEE) n° 2782/76 della Commissione, del 17 novembre 1976
   GU n° L 318 del 18 novembre 1976
   articolo 6, paragrafo 1
   articolo 7, paragrafo 2.

i) Cereali

1. Regolamento (CEE) n° 2622/71 della Commissione, del 9 dicembre 1971
   GU n° L 271 del 10 dicembre 1971.

   Articolo 1.

2. Regolamento (CEE) n° 2102/75 della Commissione, dell'11 agosto 1975
   GU n° L 214 del 12 agosto 1975.

   Allegato.

3. Regolamento (CEE) n° 1570/78 della Commissione, del 4 luglio 1978
   GU n° L 185 del 7 luglio 1978.

   Articolo 6, lettera a), secondo trattino.

4. Regolamento (CEE) n° 1809/78 della Commissione, del 28 luglio 1978
   GU n° L 205 del 29 luglio 1978.

   Allegato.

5. Direttiva n° 71/347/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1971
   GU n° L 239 del 25 ottobre 1971.

   Articolo 1, lettera a).

j) Uova e pollame

Regolamento (CEE) n° 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975
GU n° L 282 del 1° novembre 1975
articolo 5, paragrafo 3
articolo 6.

k) Riso

1. Regolamento (CEE) n° 2942/73 della Commissione, del 30 ottobre 1973
   GU n° L 302 del 31 ottobre 1973.

   Articolo 2.

2. Regolamento (CEE) n° 1031/78 della Commissione, del 19 maggio 1978
   GU n° L 132 del 20 maggio 1978.

   Articolo 3, paragrafo 7
   Articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c).

l) Ortofrutticoli trasformati

Regolamento (CEE) n° 2104/75 della Commissione, del 31 luglio 1975
GU n° L 214 del 12 agosto 1975
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n° 450/79 del 7 marzo 1979
GU n° L 57 dell'8 marzo 1979
articolo 13, paragrafo 1.

m) Vino

1. Regolamento (CEE) n° 1143/74 della Commissione, del 7 maggio 1974
   GU n° L 126 dell'8 maggio 1974.

   Articolo 4, paragrafo 2, lettera b).

2. Regolamento (CEE) n° 1153/75 della Commissione, del 30 aprile 1975
   GU n° L 113 del 1° maggio 1975

   Articolo 10, paragrafo 2, secondo comma.

3. Regolamento (CEE) n° 2115/76 della Commissione, del 20 agosto 1976
   GU n° L 237 del 28 agosto 1976.

   Allegato V.

4. Regolamento (CEE) n° 643/77 della Commissione, del 29 marzo 1977
   GU n° L 81 del 30 marzo 1977.

   Articolo 2, paragrafi 2 e 3.

5. Lista degli organismi e dei laboratori designati dai paesi terzi per la compilazione dei documenti che devono accompagnare ogni importazione di vino (pubblicata in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (CEE) n° 2115/76 della Commissione del 20 agosto 1976 che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di vini, di succhi e di mosti di uve).
   GU n° C 128 del 2 giugno 1978

B. ATTI DI CARATTERE GENERALE

Titoli

1. Regolamento (CEE) n° 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975
   GU n° L 25 del 31 gennaio 1975

   modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n° 1624/78 del 12 luglio 1978
   GU n° L 190 del 13 luglio 1978
   articolo 4 bis, paragrafo 2, lettera a)
   articolo 4 ter, paragrafo 3, lettera a)
   articolo 17, paragrafo 5, primo comma.

2. Regolamento (CEE) n° 2041/75 della Commissione, del 25 luglio 1975
   GU n° L 213 dell'11 agosto 1975

   modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n° 3020/75 del 18 novembre 1975
   GU n° L 299 del 19 novembre 1975
   articolo 9, paragrafo 2, secondo comma
   articolo 9, paragrafo 3, quarto comma
   articolo 12, paragrafo 1.

3. Regolamento (CEE) n° 2042/75 della Commissione, del 25 luglio 1975
   GU n° L 213 dell'11 agosto 1975

   modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n° 3021/78 del 21 dicembre 1978
   GU n° L 359 del 22 dicembre 1978
   articolo 3, paragrafo 1, secondo comma
   articolo 4, paragrafi 1 e 2
   articolo 6
   articolo 7, paragrafo 1, paragrafo 2 primo e secondo comma, paragrafo 3
   articolo 9 bis, paragrafo 3 primo e secondo comma.

4. Regolamento (CEE) n° 2044/75 della Commissione, del 25 luglio 1975
   GU n° L 213 dell'11 agosto 1975

   modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n° 1340/77 del 22 giugno 1977
   GU n° L 154 del 23 giugno 1977
   articolo 3, paragrafo 2
   articolo 10, paragrafo 1, primo comma
   articolo 10, paragrafo 3, secondo comma.

5. Regolamento (CEE) n° 2047/75 della Commissione, del 25 luglio 1975
   GU n° L 213 dell'11 agosto 1975

   modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n° 2916/77 del 28 dicembre 1977
   GU n° L 340 del 29 dicembre 1977
   articolo 2, paragrafo 2, secondo comma.

6. Regolamento (CEE) n° 2049/75 della Commissione, del 25 luglio 1975
   GU n° L 213 dell'11 agosto 1975

   modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n° 1744/76 del 20 luglio 1976
   GU n° L 195 del 21 luglio 1976
   articolo 5, paragrafo 1, primo comma
   articolo 5, paragrafo 3, secondo comma.

7. Regolamento (CEE) n° 2104/75 della Commissione, del 31 luglio 1975
   GU n° L 214 del 12 agosto 1975

   modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n° 386/78 del 24 febbraio 1978
   GU n° L 54 del 25 febbraio 1978
   articolo 13, paragrafo 1, secondo comma.

8. Regolamento (CEE) n° 2990/76 della Commissione, del 9 dicembre 1976
GU n° L 341 del 10 dicembre 1976

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n° 1367/78 del 22 giugno 1978
GU n° L 166 del 23 giugno 1978
articolo 2, paragrafi 2 e 3
articolo 3, paragrafo 1, primo e terzo comma
articolo 6, primo comma,
articolo 10, paragrafo 2, primo comma.

9. Regolamento (CEE) n° 571/78 della Commissione, del 21 marzo 1978
GU n° L 78 del 22 marzo 1978

modificato da ultimo dal Regolamento (CEE) n° 1559/78 del 5 luglio 1978
GU n° L 184 del 6 luglio 1978
articolo 3, paragrafo 3, lettera a) e paragrafo 4, lettera a)
articolo 6, paragrafi 1 e 2
articolo 7, paragrafo 1, lettera a)
articolo 8, primo comma, lettere b) e c)
articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c)
articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e c)
articolo 11, paragrafo 10.

Intervento

1. Regolamento (CEE) n° 1687/76 della Commissione, del 30 giugno 1976
GU n° L 190 del 14 luglio 1976

modificato da ultimo dal Regolamento (CEE) n° 828/79 del 26 aprile 1979
GU n° L 105 del 27 aprile 1979
articolo 7 bis, paragrafo 2
allegato.

2. Regolamento (CEE) n° 1722/77 della Commissione, del 28 luglio 1977
GU n° L 189 del 29 luglio 1977

modificato da ultimo dal Regolamento (CEE) n° 1625/78 del 12 luglio 1978
GU n° L 190 del 13 luglio 1978
articolo 2, paragrafi 1 e 2
articolo 5, paragrafo 4.

Incidenze monetarie

1. Regolamento (CEE) n° 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973
GU n° L 236 del 24 agosto 1973

modificato da ultimo dal Regolamento (CEE) n° 1234/77 del 9 giugno 1977
GU n° L 143 del 10 giugno 1977
articolo 11, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera d).

2. Regolamento (CEE) n° 1380/75 della Commissione, del 29 maggio 1975
GU n° L 139 del 30 maggio 1975

modificato da ultimo dal Regolamento (CEE) n° 708/79 del 9 aprile 1979
GU n° L 89 del 9 aprile 1979
articolo 11, paragrafo 2, primo e secondo comma.

3. Regolamento (CEE) n° 243/78 della Commissione, del 1° febbraio 1978
GU n° L 37 del 7 febbraio 1978

modificato da ultimo dal Regolamento (CEE) n° 1544/78 del 4 luglio 1978
GU n° L 182 del 5 luglio 1978
articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b).

Parte seconda - Altri adattamenti

A. ORGANIZZAZIONI COMUNI DEI MERCATI

a) Ortofrutticoli

1. Regolamento n° 80/63/CEE della Commissione, del 31 luglio 1963
   GU n° L 121 del 3 agosto 1963

   modificato da :
   - Regolamento (CEE) n° 2846/72 del 29 dicembre 1972
     GU n° L 299 del 31 dicembre 1972.

   L'allegato deve essere completato con l'indicazione dell'organismo greco.

2. Regolamento (CEE) n° 496/70 della Commissione, del 17 marzo 1970
   GU n° L 62 del 18 marzo 1970

   modificato da :
   - Regolamento (CEE) n° 2846/72 del 29 dicembre 1972
     GU n° L 299 del 31 dicembre 1972.

   L'allegato I deve essere completato con l'indicazione dell'organismo greco.

3. Regolamento (CEE) n° 1559/70 della Commissione, del 31 luglio 1970
   GU n° L 169 del 1° agosto 1970
   rettificato nella :
   GU n° L 213 del 26 settembre 1970

   modificato da :
   - Regolamento (CEE) n° 458/72 del 2 marzo 1972
     GU n° L 54 del 3 marzo 1972
   - Regolamento (CEE) n° 2846/72 del 29 dicembre 1972
     GU n° L 299 del 31 dicembre 1972
   - Regolamento (CEE) n° 1687/76 del 30 giugno 1976
     GU n° L 190 del 14 luglio 1976
   - Regolamento (CEE) n° 2450/77 dell'8 novembre 1977
     GU n° L 285 del 9 novembre 1977.

   L'allegato deve essere completato con le parole "Repubblica ellenica" e con l'indicazione dell'organismo greco.

4 Regolamento (CEE) n° 1560/70 della Commissione,
del 31 luglio 1970
GU n° L 169 del 1° agosto 1970

rettificato nella :

GU n° L 213 del 23 settembre 1970

modificato da :

- Regolamento (CEE) n° 458/72 del 2 marzo 1972
  GU n° L 54 del 3 marzo 1972
- Regolamento (CEE) n° 2846/72 del 29 dicembre 1972
  GU n° L 299 del 31 dicembre 1972.

L'allegato deve essere completato con le parole "Repubblica ellenica" e con l'indicazione dell'organismo greco.

5. Regolamento (CEE) n° 1561/70 della Commissione,
del 31 luglio 1970
GU n° L 169 del 1° agosto 1970

rettificato nella :

GU n° L 213 del 26 settembre 1970

modificato da :

- Regolamento (CEE) n° 458/72 del 2 marzo 1972
  GU n° L 54 del 3 marzo 1972
- Regolamento (CEE) n° 2846/72 del 29 dicembre 1972
  GU n° L 299 del 31 dicembre 1972

L'allegato deve essere completato con le parole "Repubblica ellenica" e con l'indicazione dell'organismo greco.

6. Regolamento (CEE) n° 1562/70 della Commissione, del
31 luglio 1970
GU n° L 213 del 26 settembre 1970

modificato da :

- Regolamento (CEE) n° 458/72 del 2 marzo 1972
  GU n° L 54 del 3 marzo 1972
- Regolamento (CEE) n° 2846/72 del 29 dicembre 1972
  GU n° L 299 del 31 dicembre 1972
- Regolamento (CEE) n° 1687/76 del 30 giugno 1976
  GU n° L 190 del 14 luglio 1976
- Regolamento (CEE) n° 2450/77 dell'8 novembre 1977
  GU n° L 285 del 9 novembre 1977.

L'allegato deve essere completato con le parole "Repubblica ellenica" e con l'indicazione dell'organismo greco.

7. Regolamento (CEE) n° 55/72 della Commissione, del
10 gennaio 1972
GU n° L 9 del 12 gennaio 1972

modificato da :

- Regolamento (CEE) n° 458/72 del 2 marzo 1972
  GU n° L 54 del 3 marzo 1972
- Regolamento (CEE) n° 2846/72 del 29 dicembre 1972
  GU n° L 299 del 31 dicembre 1972
- Regolamento (CEE) n° 1687/76 del 30 giugno 1976
  GU n° L 190 del 14 luglio 1976
- Regolamento (CEE) n° 2705/76 dell'8 novembre 1976
  GU n° L 307 del 9 novembre 1976
- Regolamento (CEE) n° 2450/77 dell'8 novembre 1977
  GU n° L 285 del 9 novembre 1977.

L'allegato deve essere completato con le parole "Repubblica ellenica" e con l'indicazione dell'organismo greco.

8. Regolamento (CEE) n° 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977
GU n° L 125 del 19 maggio 1977

modificato dal :

- Regolamento (CEE) n° 1767/78 del 25 luglio 1978
  GU n° L 204 del 28 luglio 1978.

Tale regolamento dovrà essere eventualmente adeguato in base al regime all'importazione applicato dalla Grecia al momento dell'adesione.

9. Regolamento (CEE) n° 1045/77 della Commissione, del 18 maggio 1977
GU n° L 125 del 19 maggio 1977

rettificato nella GU n° L 136 del 2 giugno 1977.

Tale regolamento dovrà essere eventualmente adeguato in base al regime all'importazione applicato dalla Grecia al momento dell'adesione.

b) Materie grasse

1. Regolamento (CEE) n° 1204/72 della Commissione, del 7 giugno 1972
GU n° L 133 del 10 giugno 1972

modificato da :

- Regolamento (CEE) n° 196/73 del 29 dicembre 1972
  GU n° L 23 del 29 gennaio 1973
- Regolamento (CEE) n° 688/73 dell'8 marzo 1973
  GU n° L 66 del 13 marzo 1973
- Regolamento (CEE) n° 1678/73 del 7 giugno 1973
  GU n° L 172 del 28 giugno 1973
- Regolamento (CEE) n° 1280/75 del 21 maggio 1975
  GU n° L 131 del 22 maggio 1975
- Regolamento (CEE) n° 2616/75 del 15 ottobre 1975
  GU n° L 267 del 16 ottobre 1975
- Regolamento (CEE) n° 676/76 del 26 marzo 1976
  GU n° L 81 del 27 marzo 1976
- Regolamento (CEE) n° 2036/77 del 14 settembre 1977
  GU n° L 236 del 15 settembre 1977
- Regolamento (CEE) n° 156/78 del 27 gennaio 1978
  GU n° L 23 del 28 gennaio 1978
- Regolamento (CEE) n° 1270/78 del 13 giugno 1978
  GU n° L 156 del 14 giugno 1978
- Regolamento (CEE) n° 1856/78 del 31 luglio 1978
  GU n° L 212 del 2 agosto 1978

- Regolamento (CEE) n° 2980/78 del 18 dicembre 1978
  GU n° L 355 del 19 dicembre 1978.

All'articolo 8, paragrafo 4 deve essere aggiunta una disposizione per tener conto della differenza d'orario in Grecia

2. Regolamento (CEE) n° 154/75 del Consiglio, del 21 gennaio 1975
   GU n° L 19 del 24 gennaio 1975.

All'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) devono essere previsti per la Grecia termini particolari in funzione dei termini necessari per istituire uno schedario oleicolo in questo nuovo Stato membro.

All'articolo 3, paragrafo 1, devono essere fissati per la Grecia un periodo di riferimento e la percentuale di diminuzione dell'aiuto alla produzione previsto dal regolamento n° 136/66/CEE. Questa percentuale dovrà essere tale che l'importo, in cifra assoluta, corrisponda per unità di prodotto a quello prelevato nella Comunità nella sua composizione attuale.

3. Regolamento (CEE) n° 3130/78 della Commissione, del 28 dicembre 1978
   GU n° L 370 del 30 dicembre 1978

L'allegato deve essere completato con l'elenco dei centri di intervento in Grecia.

4. Regolamento (CEE) n° 3136/78 della Commissione, del 28 dicembre 1978
   GU n° L 370 del 30 dicembre 1978.

All'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, deve essere aggiunta una disposizione per tener conto della differenza d'orario in Grecia.

c) Carni bovine

1. Regolamento (CEE) n° 275/74 della Commissione, del 31 gennaio 1974
   GU n° L 28 del 1° febbraio 1974.

All'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, si deve aggiungere una disposizione che tenga conto della differenza di orario in Grecia

2. Regolamento (CEE) n° 2036/74 della Commissione, del 31 luglio 1974
   GU n° L 210 del 1° agosto 1974

modificato da

- Regolamento (CEE) n° 2544/74 del 4 ottobre 1974
  GU n° L 271 del 5 ottobre 1974

- Regolamento (CEE) n° 2814/74 dell'8 novembre 1974
  GU n° L 301 del 9 novembre 1974

- Regolamento (CEE) n° 300/75 del 5 febbraio 1975
  GU n° L 34 del 7 febbraio 1975

- Regolamento (CEE) n° 2710/75 del 24 ottobre 1975
  GU n° L 274 del 25 ottobre 1975

- Regolamento n° 1898/76 del 29 luglio 1976
  GU n° L 207 del 31 luglio 1976

- Regolamento (CEE) n° 2576/76 del 22 ottobre 1976
  GU n° L 293 del 23 ottobre 1976

- Regolamento (CEE) n° 191/77 del 28 gennaio 1977
  GU n° L 25 del 29 gennaio 1977

- Regolamento (CEE) n° 2836/77 del 19 dicembre 1977
  GU n° L 327 del 20 dicembre 1977

- Regolamento (CEE) n° 358/78 del 21 febbraio 1978
  GU n° L 50 del 22 febbraio 1978

- Regolamento (CEE) n° 295/79 del 14 febbraio 1979
  GU n° L 41 del 16 febbraio 1979

- Regolamento (CEE) n° 803/79 del 20 aprile 1979
  GU n° L 102 del 25 aprile 1979.

L'allegato deve essere completato con i dati relativi alla Grecia.

3. Regolamento (CEE) n° 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977
   GU n° L 77 del 25 marzo 1977

   modificato da :

   - Regolamento (CEE) n° 502/78 del 9 marzo 1978
     GU n° L 68 del 10 marzo 1978

   - Regolamento (CEE) n° 1029/78 del 19 maggio 1978
     GU n° L 132 del 20 maggio 1978.

Gli allegati I, II e III devono essere completati con i dati relativi alla Grecia. Inoltre, dall'esame di tali dati puo' eventualmente risultare la necessità di prevedere per la Grecia, all'articolo 3 del regolamento, una disposizione analoga a quella prevista per l'Italia ed il Regno Unito.

4. Regolamento (CEE) n° 1045/78 della Commissione, del 19 maggio 1978
   GU n° L 134 del 22 maggio 1978

   modificato dal :

   - Regolamento (CEE) n° 2747/78 del 24 novembre 1978
     GU n° L 330 del 25 novembre 1978.

Eventualmente il regolamento deve essere adeguato per quanto riguarda il prezzo d'acquisto valido per la Grecia.

Gli allegati devono essere completati con i dati relativi alla Grecia.

5. Regolamento (CEE) n° 2226/78 della Commissione, del 25 settembre 1978
   GU n° L 261 del 26 settembre 1978

   modificato dal :

   - Regolamento (CEE) n° 2747/78 del 24 novembre 1978
     GU n° L 330 del 25 novembre 1978.

Gli allegati I e III devono essere completati con i dati relativi alla Grecia.

d) Tabacco

1. Regolamento (CEE) n° 1469/70 del Consiglio, del
   20 luglio 1970
   GU n° L 164 del 27 luglio 1970

   Allegato - la seguente voce è soppressa :

   "19 a) Brasile Selvaggio
   b) altre varietà 20 % 10"

   - le seguenti voci sono aggiunte :

Numero d'ordine	Varietà	Percentuale	Quantitativi in tonnellate
19	Basma Xanthi	(1)	(1)
20	Zichna		
21	a) Samsun Katerini b) Bashi Bagli		
22	Tsebelia Agrinion		
23	Mavra		
24	a) Kabakoulak b) Phi 1		
25	Myrodata Agrinion		
26	Myrodata Smyrne		
27	Zichnomyrodate		
28	Elasson		
29	Burley E		
30	Virginia		
31	a) Brasile Selvaggio b) altre varietà		

(1) Questa tabella dovrà essere completata con i quantitativi e le percentuali relativi alle varietà indicate.

2. Regolamento (CEE) n° 1727/70 della Commissione, del
   25 agosto 1970
   GU n° L 191 del 27 agosto 1970

   rettificato nella GU n° L 277 del 22 dicembre 1970

   modificato da :

   - Regolamento (CEE) n° 2596/70 del 21 dicembre 1970
     GU n° L 277 del 22 dicembre 1970 (versioni tedesca e italiana)

   - Regolamento (CEE) n° 715/73 del 19 febbraio 1973
     GU n° L 68 del 15 marzo 1973

   - Regolamento (CEE) n° 904/74 del 17 aprile 1974
     GU n° L 105 del 18 aprile 1974

   - Regolamento (CEE) n° 1354/75 del 28 maggio 1975
     GU n° L 138 del 29 maggio 1975

   - Regolamento (CEE) n° 408/76 del 23 febbraio 1976
     GU n° L 50 del 26 febbraio 1976.

   Gli allegati I, II e IV devono essere adattati tenuto conto dell'aggiunta delle dodici varietà (o gruppi di varietà) greche.

3. Regolamento (CEE) n° 2603/71 della Commissione, del
   6 dicembre 1971
   GU n° L 269 dell'8 dicembre 1971

   modificato da :

   - Regolamento (CEE) n° 143/73 del 29 dicembre 1972
     GU n° L 18 del 23 gennaio 1973

   - Regolamento (CEE) n° 773/75 del 24 marzo 1975
     GU n° L 77 del 26 marzo 1975

   L'allegato deve essere completato con l'indicazione degli importi in UC/kg di tabacco in foglia per ciascuna delle dodici varietà (o gruppi di varietà) greche.

4. Regolamento (CEE) n° 673/75 del Consiglio, del 4 marzo 1975
   GU n° L 72 del 20 marzo 1975

   L'allegato I deve essere adattato tenuto conto delle qualità di riferimento per ciascuna delle dodici varietà (o gruppi di varietà) greche.

5. Regolamento (CEE) n° 674/75 della Commissione, del 4 marzo 1975
   GU n° L 72 del 20 marzo 1975

   In caso di fissazione da parte del Consiglio dei prezzi di intervento derivati per le dodici varietà (o gruppi di varietà) greche, l'allegato I deve essere adattato tenuto conto delle qualità di riferimento, dei prezzi di obiettivo e dei prezzi di intervento derivati per tali varietà.

6. Regolamento (CEE) n° 410/76 della Commissione, del 23 febbraio 1976
   GU n° L 50 del 20 febbraio 1976

   L'allegato deve essere adattato per tener conto dell'aggiunta di dodici varietà (o gruppi di varietà) greche.

7. Elenco degli organismi incaricati di registrare i contratti di coltura del tabacco
   GU n° C 63 dell'8 marzo 1979

   L'elenco deve essere completato dall'indicazione dell'organismo greco.

e) Luppolo

1. Regolamento (CEE) n° 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971
   GU n° L 175 del 4 agosto 1971
   modificato da :

   - Decisione del Consiglio del 1° gennaio 1973
     GU n° L 2 del 1° gennaio 1973

   - Regolamento (CEE) n° 1170/77 del 17 maggio 1977
     GU n° L 137 del 3 giugno 1977

   - Regolamento (CEE) n° 235/79 del 5 febbraio 1979
     GU n° L 34 del 9 febbraio 1979.

   All'articolo 17, paragrafo 5, l'importo della spesa previsionale a carico del FEAOG per l'azione comune deve essere modificato.

2. Regolamento (CEE) n° 1351/72 della Commissione, del 28 giugno 1972
   GU n° L 148 del 30 giugno 1972
   modificato da :

   - Regolamento (CEE) n° 1375/75 del 29 maggio 1975
     GU n° L 139 del 30 maggio 1975

   - Regolamento (CEE) n° 2564/77 del 22 novembre 1977
     GU n° L 299 del 23 novembre 1977.

   L'articolo 2, paragrafo 1, deve eventualmente essere modificato per permettere che un raggruppamento di produttori in Grecia possa comprendere meno di sette produttori.

3. Lista dei luoghi di produzione comunitari nel settore del luppolo
   GU n° C 2 del 4 gennaio 1979.

   Lista dei centri di certificazione del luppolo e loro codificazione
   GU n° C 2 del 4 gennaio 1979.

   Tali elenchi saranno completati, al momento dell'adesione, con i dati relativi alla Grecia.

f) Zucchero

1. Regolamento (CEE) n° 100/72 della Commissione, del 14 gennaio 1972
   GU n° L 12 del 15 gennaio 1972
   modificato da :

   - Regolamento (CEE) n° 2351/72 dell'8 novembre 1972
     GU n° L 253 del 9 novembre 1972

   - Regolamento (CEE) n° 2847/72 del 29 dicembre 1972
     GU n° L 299 del 31 dicembre 1972.

   All'articolo 16 deve essere aggiunta una disposizione per tener conto della differenza di orario in Grecia.

2. Regolamento (CEE) n° 1634/77 della Commissione, del 19 luglio 1977
   GU n° L 181 del 21 luglio 1977
   modificato da :

   - Regolamento (CEE) n° 1182/78 del 31 maggio 1978
     GU n° L 145 del 1° giugno 1978

   - Regolamento (CEE) n° 279/79 del 14 febbraio 1979
     GU n° L 40 del 15 febbraio 1979.

   All'articolo 3, paragrafo 4 deve essere aggiunta una disposizione per tener conto della differenza di orario in Grecia.

3. Regolamento (CEE) n° 1790/77 della Commissione, del 2 agosto 1977
   GU n° L 197 del 4 agosto 1977
   modificato da :

   - Regolamento (CEE) n° 1182/78 del 31 maggio 1978
     GU n° L 145 del 1° giugno 1978

   - Regolamento (CEE) n° 2093/78 del 1° settembre 1978
     GU n° L 243 del 5 settembre 1978

   - Regolamento (CEE) n° 279/79 del 14 febbraio 1979
     GU n° L 40 del 15 febbraio 1979.

   All'articolo 3, paragrafo 4 deve essere aggiunta una disposizione per tener conto della differenza di orario in Grecia.

4. Regolamento (CEE) n° 1709/75 della Commissione, del 3 luglio 1975
   GU n° L 173 del 4 luglio 1975.

   All'articolo 4, paragrafo 4 deve essere aggiunta una disposizione per tener conto della differenza di orario in Grecia.

g) Cereali

Regolamento (CEE) n° 1570/77 della Commissione, dell'11 luglio 1977
GU n° L 174 del 14 luglio 1977
modificato da :

- Regolamento (CEE) n° 279/78 del 10 febbraio 1978
  GU n° L 41 dell'11 febbraio 1978

- Regolamento (CEE) n° 1600/78 del 7 luglio 1978
  GU n° L 186 dell'8 luglio 1978.

L'articolo 4, paragrafo 6 deve essere completato in una delle sue rubriche dalla varietà "Cocorit". Questo adeguamento potrà essere effettuato solo dopo analisi della varietà in questione.

h) Carni suine

1. Regolamento (CEE) n° 1229/72 della Commissione, del
   13 giugno 1972
   GU n° L 136 del 14 giugno 1972.

   Questo regolamento deve eventualmente essere modificato per prevedere per la Grecia una disposizione analoga a quella prevista, per un altro Stato membro, all'articolo 2, secondo comma e all'allegato.

2. Regolamento (CEE) n° 2762/75 del Consiglio, del
   29 ottobre 1975
   GU n° L 282 del 1° novembre 1975.

   L'allegato deve essere completato con l'elenco dei mercati rappresentativi per la Grecia.

3. Regolamento (CEE) n° 1731/78 della Commissione, del
   24 luglio 1978
   GU n° L 201 del 22 luglio 1978.

   L'allegato deve essere completato con l'indicazione del coefficiente di ponderazione per la Grecia.

i) Pesca

1. Regolamento (CEE) n° 2518/70 della Commissione, del
   10 dicembre 1970
   GU n° L 271 del 15 dicembre 1970

   modificato da :

   - Regolamento (CEE) n° 2463/72 del 24 novembre 1972
     GU n° L 266 del 25 novembre 1972
   - Regolamento (CEE) n° 784/74 del 3 aprile 1974
     GU n° L 93 del 4 aprile 1974
   - Regolamento (CEE) n° 1244/75 del 15 maggio 1975
     GU n° L 125 del 16 maggio 1975
   - Regolamento (CEE) n° 712/77 del 4 aprile 1977
     GU n° L 87 del 5 aprile 1977
   - Regolamento (CEE) n° 2959/77 del 23 novembre 1977
     GU n° L 348 del 30 dicembre 1977.

   Occorre completare l'allegato con l'elenco dei porti rappresentativi d'importazione greci.

2. Regolamento (CEE) n° 1109/71 della Commissione, del
   28 maggio 1971
   GU n° L 117 del 29 maggio 1971

   modificato da :

   - Regolamento (CEE) n° 3561/73 del 21 dicembre 1973
     GU n° L 361 del 29 dicembre 1973
   - Regolamento (CEE) n° 1052/75 del 23 aprile 1975
     GU n° L 104 del 24 aprile 1975
   - Regolamento (CEE) n° 1196/75 del 7 maggio 1975
     GU n° L 118 dell'8 maggio 1975

- Regolamento (CEE) n° 1408/76 del 18 giugno 1976
  GU n° L 158 del 19 giugno 1976

- Regolamento (CEE) n° 2953/77 del 23 dicembre 1977
  GU n° L 348 del 30 dicembre 1977.

Occorre completare l'allegato con l'elenco dei porti rappresentativi d'importazione greci

j) Riso

Regolamento n° 470/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967, GU n° L 204 del 24 agosto 1967

modificato da :

- Regolamento (CEE) n° 937/68 del 10 luglio 1968
  GU n° L 162 dell'11 luglio 1968

- Regolamento (CEE) n° 1473/69 del 24 luglio 1969
  GU n° L 185 del 29 luglio 1969

- Regolamento (CEE) n° 2113/75 del 12 agosto 1975
  GU n° L 215 del 13 agosto 1975.

L'allegato I (importi correttori) e l'allegato III (rendimenti di base di lavorazione) debbono essere completati dall'indicazione delle varietà greche sia nei tipi o categorie di qualità esistenti, sia in quanto nuovi tipi o nuove categorie.

k) Foraggi

Regolamento (CEE) n° 1528/78 della Commissione, del 30 giugno 1978
GU n° L 179 del 1° luglio 1978.

All'articolo 9 bis, paragrafo 6, deve essere aggiunta una disposizione per tener conto della differenza d'orario in Grecia.

l) Vino

1. Regolamento (CEE) n° 2005/70 della Commissione, del 6 ottobre 1970
   GU n° L 224 del 10 ottobre 1970

   modificato da :

   - Regolamento (CEE) n° 756/71 del 7 aprile 1971
     GU n° L 83 dell'8 aprile 1971

   - Regolamento (CEE) n° 1985/71 del 14 settembre 1971
     GU n° L 209 del 15 settembre 1971

- Regolamento (CEE) n° 2244/72 del 23 ottobre 1972
  GU n° L 242 del 25 ottobre 1972

- Regolamento (CEE) n° 925/74 del 17 aprile 1974
  GU n° L 111 del 24 aprile 1974

- Regolamento (CEE) n° 2140/74 del 13 agosto 1974
  GU n° L 225 del 14 agosto 1974

- Regolamento (CEE) n° 360/76 del 19 febbraio 1976
  GU n° L 44 del 20 febbraio 1976

- Regolamento (CEE) n° 2400/76 del 1° ottobre 1976
  GU n° L 270 del 2 ottobre 1976

  rettificato dal regolamento (CEE) n° 458/77 del
  4 marzo 1977
  GU n° L 60 del 5 marzo 1977

- Regolamento (CEE) n° 1210/77 del 7 giugno 1977
  GU n° L 140 dell'8 giugno 1977

- Regolamento (CEE) n° 486/78 dell'8 marzo 1978
  GU n° L 76 del 9 marzo 1978

- Regolamento (CEE) n° 2888/78 del 7 dicembre 1978
  GU n° L 344 dell'8 dicembre 1978.

L'allegato deve essere completato dalle rubriche concernenti la classificazione delle varietà di viti in Grecia.

2. Regolamento (CEE) n° 2314/72 della Commissione,
   del 30 ottobre 1972
   GU n° L 248 del 1° novembre 1972.

   L'articolo 3, paragrafo 2 deve essere completato per quanto riguarda le varietà di uve secche.

   Dev'essere previsto un allegato per l'esame delle varietà di uve secche.

3. Regolamento (CEE) n° 1393/76 della Commissione,
   del 17 giugno 1976
   GU n° L 157 del 18 giugno 1976

   modificato da :

   - Regolamento (CEE) n° 688/78 del 6 aprile 1978
     GU n° L 93 del 7 aprile 1978

   - Regolamento (CEE) n° 1666/78 del 14 luglio 1978
     GU n° L 192 del 15 luglio 1978

   - Regolamento (CEE) n° 2819/78 del 30 novembre 1978
     GU n° L 334 del 1° dicembre 1978.

   L'allegato III deve essere completato dall'indicazione del corso di cambio per la dracma greca.

4. Regolamento (CEE) n° 1608/76 della Commissione,
   del 4 giugno 1976
   GU n° L 183 dell'8 ~~luglio~~ 1976

   modificato da :

   - Regolamento (CEE) n° 1054/77 del 13 maggio 1977
     GU n° L 130 del 25 maggio 1977

   rettificato nella GU n° L 157 del 28 giugno 1977

- Regolamento (CEE) n° 1802/77 del 4 agosto 1977
  GU n° L 198 del 5 agosto 1977

- Regolamento (CEE) n° 793/78 del 18 aprile 1978
  GU n° L 109 del 22 aprile 1978

- Regolamento (CEE) n° 1730/78 del 24 luglio 1978
  GU n° L 201 del 25 luglio 1978

L'allegato III deve essere completato dai sinonimi ammessi per quanto riguarda le varietà di viti greche

5 Regolamento (CEE) n° 217/79 della Commissione, del 25 gennaio 1979
GU n° L 31 del 7 febbraio 1979

L'allegato I deve essere completato dai dati relativi alla Grecia

6. Regolamento (CEE) n° 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979
GU n° L 54 del 5 marzo 1979

- All'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, il numero dei prezzi minimi da prendere in considerazione deve essere aumentato per tener conto della nuova situazione risultante dall'adesione della Repubblica ellenica

- L'articolo 34 deve essere eventualmente adattato per definire le zone e le modalità secondo le quali verrebbe autorizzata la disacidificazione

- Il testo dell'articolo 40, paragrafo 2, primo trattino è sostituito dal testo seguente

  "- le cui vigne sono situate nelle parti italiana e greca delle zone C "

- L'allegato IV deve essere completato dalle zone viticole greche.

7. Regolamento (CEE) n° 347/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979
GU n° L 54 del 5 marzo 1979

Il regolamento deve essere completato da una disposizione che precisi quali sono, per quanto riguarda le varietà di uve secche, le varietà di viti raccomandate, autorizzate o temporaneamente autorizzate

8 Primo elenco di vini da tavola designati "Landwein", "vin de pays" o "vino tipico" conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera i) del regolamento (CEE) n° 2133/74, elaborato sulla base delle comunicazioni degli Stati membri.
GU n° C 68 del 17 marzo 1978.

L'elenco deve essere completato dai dati relativi alla Grecia.

9 Elenco pubblicato in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n° 1153/75 della Commissione, del 30 aprile 1975, che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti di accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto.
GU n° C 140 del 15 giugno 1978

L'elenco deve essere completato per quanto riguarda i dati relativi alla Grecia

10. Regolamento (CEE) n° 991/79 della Commissione, del 17 maggio 1979
GU n° L 129 del 28 maggio 1979

Gli allegati debbono essere adattati in funzione dei dati relativi alla Grecia.

B. ATTI DI CARATTERE GENERALE

Titoli

1. Regolamento (CEE) n° 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975
   GU n° L 25 del 31 gennaio 1975

   modificato da :

   - Regolamento (CEE) n° 2104/75 del 31 luglio 1975
     GU n° L 214 del 12 agosto 1975
   - Regolamento (CEE) n° 499/76 del 5 marzo 1976
     GU n° L 59 del 6 marzo 1976
   - Regolamento (CEE) n° 2219/76 del 13 settembre 1976
     GU n° L 250 del 14 settembre 1976
   - Regolamento (CEE) n° 3093/76 del 17 dicembre 1976
     GU n° L 348 del 18 dicembre 1976
   - Regolamento (CEE) n° 773/77 del 15 aprile 1977
     GU n° L 94 del 16 aprile 1977
   - Regolamento (CEE) n° 1234/77 del 9 giugno 1977
     GU n° L 143 del 10 giugno 1977
   - Regolamento (CEE) n° 1470/77 del 30 giugno 1977
     GU n° L 162 del 1° luglio 1977
   - Regolamento (CEE) n° 858/78 del 27 aprile 1978
     GU n° L 116 del 28 aprile 1978
   - Regolamento (CEE) n° 1624/78 del 12 luglio 1978
     GU n° L 190 del 13 luglio 1978.

All'articolo 6, paragrafo 3, deve essere aggiunta una disposizione per tener conto della differenza di orario in Grecia.

All'allegato i titoli dei titoli devono essere completati con l'aggiunta in lingua greca della menzione "titolo d'importazione o di fissazione in anticipo" oppure "titolo d'esportazione o di fissazione in anticipo", a seconda dei casi, e delle menzione "E.K.".

2. Elenchi pubblicati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n° 193/75
   GU n° C 48 del 25 febbraio 1977

   modificati in :

   - GU n° C 143 del 17 giugno 1977
   - GU n° C 16 del 20 gennaio 1978
   - GU n° C 189 del 2 dicembre 1978.

   Questi elenchi devono essere completati con i dati relativi alla Grecia.

3. Nota esplicativa relativa ai titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione in anticipo per i prodotti agricoli
   GU n° C 192 del 31 dicembre 1970

   rettificata in GU n° C 79 del 2 ottobre 1973

   modificata in :

   - GU n° C 29 del 12 maggio 1973
   - GU n° C 160 del 30 dicembre 1974
   - GU n° C 252 del 4 novembre 1975
   - GU n° C 135 del 16 giugno 1976
   - GU n° C 41 del 21 febbraio 1976
   - GU n° C 246 del 19 ottobre 1976
   - GU n° C 248 del 21 ottobre 1976
   - GU n° C 271 del 17 novembre 1976
   - GU n° C 18 del 25 gennaio 1977
   - GU n° C 150 del 25 giugno 1977
   - GU n° C 179 del 28 luglio 1977

- GU n° C 234 del 30 settembre 1977
- GU n° C 47 del 25 febbraio 1978
- GU n° C 77 del 31 marzo 1978
- GU n° C 136 del 10 giugno 1978
- GU n° C 82 del 28 marzo 1979.

La nota esplicativa deve essere completata con i dati relativi alla Grecia.

Incidenze monetarie

1. Regolamento (CEE) n° 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973
GU n° L 236 del 24 agosto 1973

modificato da :

- Regolamento (CEE) n° 2588/73 del 24 settembre 1973
GU n° L 268 del 25 settembre 1973

- Regolamento (CEE) n° 214/74 del 25 gennaio 1974
GU n° L 22 del 26 gennaio 1974

- Regolamento (CEE) n° 632/75 del 12 marzo 1975
GU n° L 66 del 13 marzo 1975

- Regolamento (CEE) n° 1234/77 del 9 giugno 1977
GU n° L 143 del 10 giugno 1977.

L'articolo 4 deve essere completato con una disposizione che preveda che i corsi di cambio, per quanto riguarda la dracma greca, sono costatati sul mercato dei cambi di tale Stato membro.

2. Regolamento (CEE) n° 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977
GU n° L 106 del 29 aprile 1977

modificato da :

- Regolamento (CEE) n° 1053/77 del 17 maggio 1977
GU n° L 125 del 19 maggio 1977

- Regolamento (CEE) n° 1708/77 del 26 luglio 1977
GU n° L 189 del 29 luglio 1977

- Regolamento (CEE) n° 2024/77 del 13 settembre 1977
GU n° L 235 del 14 settembre 1977

- Regolamento (CEE) n° 2840/77 del 19 dicembre 1977
GU n° L 328 del 21 dicembre 1977

- Regolamento (CEE) n° 178/78 del 30 gennaio 1978
GU n° L 26 del 31 gennaio 1978

- Regolamento (CEE) n° 179/78 del 31 gennaio 1978
GU n° L 26 del 31 gennaio 1978

- Regolamento (CEE) n° 310/78 del 14 febbraio 1978
GU n° L 46 del 17 febbraio 1978

- Regolamento (CEE) n° 470/78 del 7 marzo 1978
GU n° L 65 dell'8 marzo 1978

- Regolamento (CEE) n° 976/78 del 12 maggio 1978
GU n° L 125 del 13 maggio 1978

- Regolamento (CEE) n° 705/79 del 9 aprile 1979
GU n° L 89 del 9 aprile 1979

rettificato nella GU n° L 155 del 13 giugno 1978.

L'articolo 2, paragrafo 1 e l'articolo 2 bis devono essere completati con i dati relativi alla dracma greca.

C) FEAOG

1. Regolamento (CEE) n° 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970
   GU n° L 94 del 28 aprile 1970
   modificato da.:

   - Regolamento (CEE) n° 1566/72 del 20 luglio 1972
     GU n° L 167 del 25 luglio 1972

   - Regolamento (CEE) n° 2788/72 del 28 dicembre 1972
     GU n° L 295 del 30 dicembre 1972

   - Decisione del Consiglio del 1° gennaio 1973
     GU n° L 2 del 1° gennaio 1973

   - Regolamento (CEE) n° 929/79 dell'8 maggio 1979
     GU n° L 117 del 12 maggio 1979.

   All'articolo 6 quater, l'importo di 3.600 milioni di unità di conto europee, previsto quale ammontare totale dei concorsi finanziari che possono essere posti a carico del Fondo, sezione "orientamento", per il periodo 1980-1984, deve essere adattato in conseguenza dell'adesione della Repubblica ellenica.

2. Regolamento (CEE) n° 638/74 della Commissione, del 20 marzo 1974
   GU n° L 77 del 22 marzo 1974.

   L'allegato deve essere adeguato per tener conto delle varietà greche di tabacco greggio.

D) ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI

a) Legislazione veterinaria

1. Direttiva n° 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964,
   GU n° 121 del 29 luglio 1964
   rettificata nella :

   GU n° 176 del 5 novembre 1964
   GU n° 32 del 24 febbraio 1966
   modificata da :

   - Direttiva n° 66/600/CEE del 25 ottobre 1966
     GU n° 192 del 27 ottobre 1966

   - Direttiva n° 71/285/CEE del 19 luglio 1971
     GU n° L 179 del 9 agosto 1971

   - Direttiva n° 72/97/CEE del 7 febbraio 1972
     GU n° L 38 del 12 febbraio 1972

   - Atto di adesione del 1972
     GU n° L 73 del 27 marzo 1972

     rettificata nella GU n° L 72 del 25 marzo 1972

   - Direttiva n° 72/445/CEE del 28 dicembre 1972
     GU n° L 298 del 31 dicembre 1972

   - Decisione del Consiglio del 1° gennaio 1973
     GU n° L 2 del 1° gennaio 1973

- Direttiva n° 73/150/CEE del 5 giugno 1973
  GU n° L 172 del 28 giugno 1973

- Direttiva n° 75/379/CEE del 24 giugno 1975
  GU n° L 172 del 3 luglio 1975

- Direttiva n° 77/98/CEE del 21 dicembre 1976
  GU n° L 26 del 31 gennaio 1977

  rettificata nella GU n° L 64 del 10 marzo 1977.

L'allegato B, punto 8 e l'allegato C, punto 9 devono essere completati dai dati relativi alla Grecia. Nell'allegato F, la nota in calce (4) del certificato sanitario I e la nota in calce (5) del certificato sanitario modello II, III e IV, devono essere completate dai dati relativi alla Grecia.

2. L'elenco n° 66/340/CEE degli esperti veterinari che possono essere incaricati dell'elaborazione dei pareri in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche
   GU n° 100 del 7 giugno 1966

   modificato da :

   - Informazione n° 67/111/CEE
     GU n° 20 del 2 febbraio 1967

   - Informazione n° 67/356/CEE
     GU n° 105 del 3 giugno 1967

   - GU n° C 103 dell'8 agosto 1969

   - GU n° C 68 del 10 giugno 1970.

   Quest'elenco dovrà essere completato dai dati relativi alla Grecia.

3. Decisione n° 69/100/CEE della Commissione, del 18 marzo 1969
   GU n° L 88 dell'11 aprile 1969

   modificata da :

   - Decisione n° 70/72/CEE del 9 gennaio 1970
     GU n° L 19 del 26 gennaio 1970

   - Decisione n° 71/292/CEE del 22 luglio 1971
     GU n° L 179 del 9 agosto 1971.

   Questa decisione dovrà essere completata dai dati relativi alla Grecia.

4. Direttiva n° 77/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977
   GU n° L 145 del 13 giugno 1977

   - Una o più misure dovranno essere previste per assicurare la partecipazione della Grecia all'azione comune per la restante durata.

5. Direttiva n° 78/52/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1977
   GU n° L 15 del 19 gennaio 1978

   - Una o più misure dovranno essere previste per assicurare la partecipazione della Grecia all'azione comune per la restante durata.

6. Elenco dei macelli e dei laboratori di sezionamento riconosciuti dagli Stati membri per i volatili da cortile
   GU n° C 216 del 12 settembre 1978

   L'elenco dovrà essere completato dai dati relativi alla Grecia.

b) Legislazione fitosanitaria

Direttiva n° 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976
GU n° L 26 del 31 gennaio 1977

- Il testo e gli allegati di questa direttiva debbono essere adattati per tener conto delle condizioni ecologiche e della situazione fitosanitaria che caratterizzano sia il territorio ellenico sia i territori degli attuali Stati membri.

E) STRUTTURE AGRICOLE

1. Regolamento (CEE) n° 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977
   GU n° L 51 del 23 febbraio 1977

   modificato dal :

   - Regolamento (CEE) n° 1361/78 del 19 giugno 1978
     GU n° L 166 del 23 giugno 1978

   All'articolo 16, paragrafo 3, l'ammontare del costo previsionale dell'azione comune deve essere aumentato per tener conto dei dati relativi alla Grecia.

2. Regolamento (CEE) n° 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978
   GU n° L 166 del 23 giugno 1978

   Il titolo primo di questo regolamento deve essere adattato per definire, per la Grecia, il suo campo di applicazione relativo ai prodotti.

F) RETE DI INFORMAZIONE CONTABILE AGRICOLA

1. Regolamento n° 184/66/CEE della Commissione, del 21 novembre 1966
   GU n° 213 del 21 gennaio 1966

   modificato da :

   - Regolamento (CEE) n° 747/68 del 20 giugno 1968
     GU n° L 140 del 22 giugno 1968

   - Regolamento (CEE) n° 2780/72 del 22 dicembre 1972
     GU n° L 292 del 29 dicembre 1972

   - Regolamento (CEE) n° 1651/77 del 22 luglio 1977
     GU n° L 184 del 23 luglio 1977

   La seconda parte dell'allegato dovrà essere eventualmente completata da disposizioni complementari per la Grecia.

2. Regolamento (CEE) n° 2237/77 della Commissione, del 23 settembre 1977
   GU n° L 263 del 17 ottobre 1977

   All'allegato II, titolo II, punto G.103, rubrica "Ammortamento del materiale", la nota in calce (1) deve essere adattata con i dati concernenti la dracma.

   L'allegato II punto I, rubrica "Imposta sul valore aggiunto (IVA)", deve essere completato dai dati relativi alla Grecia.

3. Decisione n° 78/463/CEE della Commissione, del 7 aprile 1978
   GU n° L 148 del 5 giugno 1978

   Gli allegati devono essere completati dai dati relativi alla Grecia.

G) STATISTICHE AGRICOLE

Regolamento (CEE) n° 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979
GU n° L 54 del 5 marzo 1979

L'articolo 4, paragrafo 3 deve essere completato dalle unità geografiche per la Grecia.

II. TRASPORTI

1. **Regolamento (CEE) n° 3164/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976**
   GU n° L 357/1 del 29 dicembre 1976

   modificato da :
   - Regolamento (CEE) n° 3024/77 del 21 dicembre 1977
     GU n° L 358/4 del 31 dicembre 1977

   - Regolamento (CEE) n° 3062/78 del 19 dicembre 1978
     GU n° L 366/5 del 28 dicembre 1978.

   Prima del 30 novembre 1980, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, modifica le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dall'articolo 3 al fine di aggiungervi un certo numero di autorizzazioni comunitarie per la Grecia (paragrafo 2) e di rettificare in relazione il numero totale delle autorizzazioni (paragrafo 1).

2. **Direttiva n° 74/561/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1974**
   GU n° L 308/18 del 19 novembre 1974.

   All'articolo 5, paragrafi 1 e 2 è necessario differire in Grecia le date entro le quali i trasportatori che già esercitano la professione sono dispensati da taluni obblighi, al fine di rispettare i diritti acquisiti in condizioni comparabili.

3. **Direttiva n° 74/562/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1974**
   GU n° L 308/23 del 19 novembre 1974.

   All'articolo 4, paragrafi 1 e 2 occorre differire in Grecia le date entro cui i trasportatori che già esercitano la professione sono dispensati da taluni obblighi, al fine di rispettare i diritti acquisiti in condizioni comparabili.

III. CONCORRENZA

Decisione n° 962/77/CECA della Commissione, del 4 maggio 1977
GU n° L 114/1 del 5 maggio 1977.

All'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) conviene aggiungere i rispettivi importi in dracme.

IV. POLITICA COMMERCIALE

1. Regolamento (CEE) n° 2051/74 del Consiglio,
del 1° agosto 1974
GU n° L 212/33 del 2 agosto 1974

Le disposizioni di questo regolamento dovranno essere adattate per determinare il regime applicabile alle importazioni in Grecia dei prodotti originari delle Isole Faeröer.

2. Regolamento (CEE) n° 2532/78 del Consiglio,
del 16 ottobre 1978
GU n° L 306/1 del 31 ottobre 1978

modificato dal regolamento (CEE) n° 3064/78 del
21 dicembre 1978
GU n° L 366/78 del 28 dicembre 1978

- Nei titoli e nelle note debbono essere aggiunte le corrispondenti menzioni in greco.

- Nella designazione dei prodotti indicati nella nota che figura al termine dell'allegato debbono essere aggiunte le corrispondenti menzioni in greco.

3. Regolamento (CEE) n° 3059/78 della Commissione,
del 21 dicembre 1978
GU n° L 365/1 del 27 dicembre 1978

Bisogna apportare alle disposizioni di questo regolamento e ai relativi allegati gli adattamenti necessari in conseguenza dell'adesione della Repubblica ellenica.

4. Decisione n° 75/210 del Consiglio, del 27 marzo 1975
GU n° L 99/7 del 21 aprile 1975

modificata dalla decisione n° 79/252/CEE del
21 dicembre 1978
GU n° L 60/1 del 12 marzo 1979

Nell'allegato III deve essere aggiunta una colonna supplementare "E" indicante le categorie per le quali le importazioni in Grecia sono sotto restrizione quantitativa ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1.

In ciascuno degli allegati da IV a XIV si deve aggiungere una tabella supplementare indicante i contingenti che la Repubblica ellenica aprirà nei confronti di ognuno dei paesi terzi in questione.

5. Raccomandazione n° 77/330/CECA della Commissione, del
15 aprile 1977
GU n° L 114/15 del 5 maggio 1977

Nella "comunicazione della Commissione", bisogna aggiungere a pagina 18 una colonna che indichi rispettivamente il prezzo d'orientamento in dracme per ognuno dei prodotti in questione.

V. POLITICA SOCIALE

1. Regolamento (CEE) nº 2895/77 del Consiglio, del 20 dicembre 1977
   GU nº L 337/7 del 27 dicembre 1977

   La disposizione dell'articolo 1 dovrà essere, se del caso, adattata per aggiungervi le regioni della Grecia che beneficeranno di un tasso di intervento maggiorato del Fondo sociale europeo.

2. Regolamento (CEE) nº 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971
   GU nº L 149/2 del 5 luglio 1971

   L'Allegato II del regolamento deve essere modificato nella misura in cui lo esige il raggiungimento di un accordo fra le autorità competenti degli Stati membri e della Repubblica ellenica sul mantenimento di certune disposizioni di convenzioni bilaterali.

3. Regolamento (CEE) nº 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972
   GU nº L 74/2 del 27 marzo 1972

   Gli allegati del regolamento devono essere modificati nella misura in cui lo esige il raggiungimento di un accordo fra le autorità competenti degli Stati membri e della Repubblica ellenica sul mantenimento di certune disposizioni di convenzioni bilaterali.

VI. RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

1. Direttiva nº 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967
   GU nº L 196/1 del 16 agosto 1967

   modificata da :

   - Direttiva nº 69/81/CEE del 13 marzo 1969
     GU nº L 68/1 del 19 marzo 1969

   - Direttiva nº 73/146/CEE del 21 maggio 1973
     GU nº L 167/1 del 25 giugno 1973

   - Direttiva nº 75/409/CEE del 24 giugno 1975
     GU nº L 183/22 del 14 luglio 1975

   - Direttiva nº 76/907/CEE del 14 luglio 1976
     GU nº L 360/1 del 30 dicembre 1976

2. Direttiva nº 73/173/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1973
   GU nº L 189/7 dell'11 luglio 1973

3. Direttiva nº 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976
   GU nº L 262/201 del 27 settembre 1976

   Gli allegati di ciascuna di tali direttive dovranno essere completati aggiungendo la traduzione in lingua greca delle sostanze pericolose e altre espressioni che vi figurano nelle attuali lingue della Comunità.

VII. ENERGIA

1. Decisione nº 77/190/CEE della Commissione, del
26 gennaio 1977
GU nº L 61/34 del 5 marzo 1977.

Nell'allegato occorre completare ciascuna delle appendici A, B e C della tabella 6, aggiungendovi rispettivamente una colonna supplementare contenente le corrispondenti menzioni in greco delle denominazioni dei prodotti petroliferi, delle specificazioni dei carburanti e delle specificazioni dei combustibili.

2. Decisione nº 73/287/CECA della Commissione, del
25 luglio 1973
GU nº L 259/36 del 15 settembre 1973

modificata da :

- Decisione nº 2963/76/CECA del 1º dicembre 1976
GU nº L 338/19 del 7 dicembre 1976 e nº L 346/26 del
26 dicembre 1976

- Decisione nº 1613/77/CECA del 15 luglio 1977
GU nº L 180/8 del 20 luglio 1977.

L'articolo 7 relativo al fondo speciale per il finanziamento comunitario dell'industria del carbon fossile dovrà essere eventualmente modificato per consentire alla Grecia di contribuire a tale fondo.

VIII. AMBIENTE E TUTELA DEI CONSUMATORI

1. Decisione nº 77/795/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977
GU nº L 334/29 del 24 dicembre 1977

All'allegato I (contenente l'elenco, per ciascuno degli Stati membri, delle stazioni di prelievo o di misura partecipanti allo scambio di informazioni) occorre aggiungere le stazioni situate in Grecia.

2. Direttiva nº 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979
GU nº L 103/1 del 25 aprile 1979

Gli allegati di questa direttiva devono essere completati con una colonna complementare che indichi in lingua greca le varie specie di uccelli interessati.

IX. STATISTICHE

1. Regolamento (CEE) nº 1736/75 del Consiglio,
del 24 giugno 1975
GU nº L 183/3 del 14 luglio 1975

All'articolo 3 occorre completare l'indicazione dei regolamenti che definiscono il territorio doganale della Comunità con l'indicazione dell'atto mediante il quale questo territorio doganale viene modificato a seguito dell'adesione della Grecia.

2. Regolamento (CEE) nº 2415/78 della Commissione,
del 17 ottobre 1978
GU nº L 292/19 del 18 ottobre 1978

All'articolo 1 occorre aggiungere per la Grecia l'indicazione dell'importo in dracme corrispondente al limite statistico di 300 UCE.

A L L E G A T O   III

ELENCO

di cui all'articolo 36, paragrafi 1 e 2,

dell'atto di adesione

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
31.02	Concimi minerali o chimici azotati	61.700 tonnellate
31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici	
31.05	Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg :	
	A. altri concimi :	
	I. contenenti i tre elementi fertilizzanti : azoto, fosforo e potassio	
	II. contenenti i due elementi fertilizzanti : azoto e fosforo	
	IV. altri	

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
ex 73.37	Caldaie (diverse da quelle della voce n° 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio ; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio : - Caldaie per il riscaldamento centrale	249.000 UCE
ex 84.01	Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore) ; caldaie dette "ad acqua surriscaldata" : - di potenza inferiore o pari a 32 MW	507.000 UCE
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone : C. altri motori : ex II. Motori a combustione interna (con accensione per compressione) : - di potenza inferiore a 37 kW	1.398.000 UCE

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore ; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.) : ex A. Pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo, escluse le pompe per la distribuzione di carburanti B. altre pompe C. Elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.)	6.865.200 UCE
84.14	Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce n° 85.11 : ex B. altri : - Parti e pezzi staccati di acciaio fuso per forni da cemento	50.000 UCE

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
ex 84.20	**Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno ; pesi per qualsiasi bilancia,** ad eccezione : - delle bilance pesa-bambini, - delle bilance di precisione graduate in g, destinate all'uso domestico - dei pesi per qualsiasi bilancia	1.600.000 UCE
85.01	**Macchine generatrici ; motori ; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.) ; trasformatori ; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione :** **A. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità),** convertitori **rotanti :** **ex II. altri :** **- Motori con potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 15.000 watt** **ex C. Parti e pezzi staccati :** **- di motori con potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 15.000 watt**	222.000 UCE

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
85.15	**Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione** (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) **e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando :** **A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione :** **ex III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono :** - di televisione	30.481 unità 7.773.000 UCE (1)

(1) Limitazione complementare espressa in valore

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
85.15 (seguito)	C. Parti e pezzi staccati I. Mobili e cofanetti : ex a) di legno : - per apparecchi riceventi per la televisione ex b) di altre materie : - per apparecchi riceventi per la televisione ex III. altri : - Telai di apparecchi riceventi per la televisione e loro parti assemblate o montate - Telai di circuiti stampati di metallo per apparecchi riceventi per la televisione	15.000.000 UCE
ex 85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione : - Cavi conduttori per antenne di televisione	333.000 UCE

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci : A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti : I. azionati da motore a scoppio o a combustione interna : ex a) Autocorriere, torpedoni e autobus azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2.800 cm3 o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2.500 cm3 : - Autocorriere, torpedoni e autobus completi ex b) altri : - completi, con più di 6 posti a sedere	516 unità 10.160.000 UCE (1)
87.05	Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n° 87.01 al n° 87.03 incluso, comprese le cabine : ex A. Carrozzerie e cabine metalliche destinate all'industria del montaggio : dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A ,	

(1) Limitazione complementare espressa in valore

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
87.05 (seguito)	degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con più di 6 e con meno di 15 posti a sedere , degli autoveicoli per il trasporto di merci azionati da motori a scoppio di cilindrata inferiore a 2.800 cm3 o azionati da motore a combustione interna di cilindrata inferiore a 2.500 cm3 , degli autoveicoli per usi speciali della voce n° 87.03 (a) ex B. altri : - Carrozzerie e cabine metalliche, ad eccezione di quelle degli autoveicoli per il trasporto di persone con 6 o meno posti a sedere	49.000 UCE

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

A L L E G A T O IV

ELENCO

di cui all'articolo 114

dell'atto di adesione

1. Direttiva n° 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972
   GU n° L 96 del 23 aprile 1972

   modificata da :

   - Direttiva n° 73/210/CEE del 24 luglio 1973
     GU n° L 207 del 28 luglio 1973

   - Direttiva n° 73/358/CEE del 19 novembre 1973
     GU n° L 326 del 27 novembre 1973

   - Direttiva n° 76/837/CEE del 25 ottobre 1976
     GU n° L 302 del 4 novembre 1976

   - Direttiva n° 77/390/CEE del 17 maggio 1977
     GU n° L 145 del 13 giugno 1977

   - Regolamento (CEE) n° 1054/78 del 19 maggio 1978
     GU n° L 134 del 22 maggio 1978

   La Repubblica ellenica mette in vigore le misure necessarie per conformarsi a questa direttiva entro il 31 dicembre 1983.

2. Direttiva n° 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972
   GU n° L 96 del 23 aprile 1972

   modificata da :

   - Direttiva n° 73/210/CEE del 24 luglio 1973
     GU n° L 207 del 28 luglio 1973

   - Direttiva n° 73/358/CEE del 19 novembre 1973
     GU n° L 326 del 27 novembre 1973

   La Repubblica ellenica mette in vigore le misure necessarie per conformarsi a questa direttiva entro il 31 dicembre 1983.

3. Direttiva n° 72/161/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972
   GU n° L 96 del 23 aprile 1972

   modificata da :

   - Direttiva n° 73/210/CEE del 24 luglio 1973
     GU n° L 207 del 28 luglio 1973

   - Direttiva n° 73/358/CEE del 19 novembre 1973
     GU n° L 326 del 27 novembre 1973

   La Repubblica ellenica mette in vigore le misure necessarie per conformarsi a questa direttiva entro il 31 dicembre 1983.

4. Direttiva n° 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975
   GU n° L 128 del 19 maggio 1975

   rettificata da :

   GU n° L 172 del 3 luglio 1975
   GU n° L 181 dell'11 luglio 1975

   modificata da :

   - Direttiva n° 76/400/CEE del 6 aprile 1976
     GU n° L 108 del 26 aprile 1976

   - Regolamento (CEE) n° 1054/78 del 19 maggio 1978
     GU n° L 134 del 22 maggio 1978

   La Repubblica ellenica mette in vigore le misure necessarie per conformarsi a questa direttiva entro il 31 dicembre 1983.

A L L E G A T O   V

ELENCO
di cui all'articolo 115, paragrafo 1, dell'atto di adesione

I. Deroghe temporanee al Regolamento (CEE) nº 1439/74

Nº della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente globale 1981
04.04	Formaggi e latticini :	
	E. altri :	
	I. diversi da quelli grattuggiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa :	
	b) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 % :	
	3. Kashkaval (Kasseri) (a)	265 tonnellate
	ex 4. Formaggio di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (a) :	
	- Feta	
	ex 5. altri :	
	- Kefaloteri	
	- Feta	
07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati :	
	B. altri :	
	ex I. Piselli, ceci e fagioli :	
	- Ceci e fagioli	1.840 tonnellate

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Nº della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente globale 1981
	II. Lenticchie	2.000 tonnellate
08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce nº 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate :	
	ex G. altre :	
	- Nocciole	8 tonnellate
31.02	Concimi minerali o chimici azotati :	10.000 tonnellate
	A. Nitrato di sodio naturale	
	B. Urea con tenore di azoto superiore al 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco	
31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici	
31.05	Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg :	
	A. altri concimi :	
	I. contenenti i tre elementi fertilizzanti : azoto, fosforo e potassio	
	II. contenenti i due elementi fertilizzanti : azoto e fosforo	
	IV. altri	

Nº della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente globale 1981
73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce nº 73.19 :	
	ex C. altri :	
	- a sezione circolare, non filettati, muniti all'estremità di dispositivi di collegamento rapido, destinati all'irrigazione dei campi (previo collegamento con apparecchi per innaffiamento)	200.000 UCE
ex 73.37	Caldaie (diverse da quelle della voce nº 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio ; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio :	
	- Caldaie per il riscaldamento centrale	170.400 UCE
	- Radiatori per il riscaldamento centrale	183.200 UCE
ex 84.01	Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore) ; caldaie dette "ad acqua surriscaldata" :	
	- di potenza inferiore o pari a 32 MW	256.800 UCE

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente globale 1981
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore ; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.) :	
	ex A. Pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo, ad eccezione delle pompe distributrici di carburanti B. altre pompe C. Elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.)	404.000 UCE
84.14	Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce n° 85.11 :	
	ex B. altri :	
	- Parti e pezzi staccati in acciaio fuso per forni a cemento	24.000 UCE

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente globale 1981
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie :	
	ex B. altri :	
	- Armadi non attrezzati di un gruppo frigorifero	235.200 UCE
ex 84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno ; pesi per qualsiasi bilancia, ad eccezione :	
	- delle bilance pesa-bambini,	
	- delle bilance di precisione graduate in g, destinate all'uso domestico,	
	- dei pesi per qualsiasi bilancia	40.400 UCE
ex 84.46	Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento e di altre materie simili, e per la lavorazione a freddo del vetro, diverse da quelle della voce n° 84.49 :	
	- Macchine ed apparecchi per la lavorazione del marmo, eccettuati quelli da usare a mano e che funzionano ad elettricità	62.100 UCE

Nº della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente globale 1981
ex 84.47	Macchine utensili - diverse da quelle della voce nº 84.49 - per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, dell'ebanite, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili :	
	- Seghe a nastro per la lavorazione del legno	41.400 UCE
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando :	
	C. Parti e pezzi staccati :	150.400 UCE
	I. Mobili e cofanetti :	
	ex a) di legno :	
	- per apparecchi riceventi di televisione	
	ex b) di altre materie :	
	- per apparecchi riceventi di televisione	

Nº della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente globale 1981
98.03	Portapenne, stilografi e portamine ; portalapis e simili ; loro parti staccate ed accessori (salvapunte, fermagli, ecc.), esclusi gli oggetti compresi nelle voci nn. 98.04 e 98.05 :	
	ex B. altri portapenne ; portamine ; portalapis e simili :	105.600 UCE
	- "Penne" a sfera e pennarelli, non ricaricabili	
	C. Pezzi staccati ed accessori :	
	ex I. Pezzi di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a "décolleter" :	
	- Parti di "penne" a sfera e di pennarelli, non ricaricabili, eccettuate le punte a sfera	
	ex II. altri :	
	- Parti di "penne" a sfera e di pennarelli non ricaricabili, eccettuati le punte a sfera in fibra plastica ed il feltro	

II. Deroghe temporanee ai Regolamenti (CEE) nº 109/70 e nº 2532/78

Nº della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente globale 1981 (1)
04.04	Formaggi e latticini :	
	E. altri :	
	I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa :	950 tonnellate
	b) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 % :	
	3. Kashkaval (Kasseri) (a)	
	ex 4. Formaggio di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (a) :	
	- Feta	
	ex 5. altri :	
	- Kefaloteri	
	- Feta	

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Nº della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente globale 1981 (1)
07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati :	
	B. altri :	
	ex I. Piselli, ceci e fagioli :	
	- Ceci e fagioli	460 tonnellate
	II. Lenticchie	100 tonnellate
08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce nº 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate :	
	ex G. altri :	
	- Nocciole	2 tonnellate
31.02	Concimi minerali o chimici azotati :	40.000 tonnellate (2)
	A. Nitrato di sodio naturale	
31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici	

(2) Questo contingente comprende i prodotti di cui alle voci nn. 31.02 B e C e 31.05 A I, II, IV.

La Grecia non è obbligata a liberalizzare prodotti di cui alle voci nn. 31.02 B e C e 31.05 A I, II, IV, alla fine del periodo transitorio, a meno che si verifichi nel frattempo una variazione dell'"acquis communautaire". Tuttavia, durante il periodo transitorio, il contingente globale dovrà essere aumentato ogni anno.

Nº della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente globale 1981 (1)
44.01	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine ; cascami di legno, compresa la segatura	228.000 UCE
58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati	235.800 UCE
69.05	Tegole, ornamenti architettonici (cornici, fregi, ecc.) e altri prodotti ceramici per l'edilizia (mitre, segmenti di condotte per camini, ecc.)	83.800 UCE
ex 73.37	Caldaie (diverse da quelle della voce nº 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio ; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio :	
	- Caldaia per il riscaldamento centrale	42.600 UCE
	- Radiatori per il riscaldamento centrale	45.800 UCE
ex 84.01	Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore) ; caldaie dette "ad acqua surriscaldata" :	
	- di potenza inferiore o pari a 32 MW	64.200 UCE
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore ; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.) :	
	ex A. Pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo, ad eccezione delle pompe distributrici di carburanti	101.000 UCE
	B. altre pompe	
	C. Elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.)	
84.14	Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce nº 85.11 :	
	ex B. altri :	
	- Parti e pezzi staccati in acciaio fuso per forni a cemento	6.000 UCE

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente globale 1981 (1)
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie :	
	ex B. altri :	
	- Armadi non attrezzati di un gruppo frigorifero	58.800 UCE
ex 84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno ; pesi per qualsiasi bilancia, ad eccezione :	
	- delle bilance pesa-bambini,	
	- delle bilance di precisione graduate in g, destinate all'uso domestico,	
	- dei pesi per qualsiasi bilancia	10.100 UCE
ex 84.46	Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento e di altre materie simili, e per la lavorazione a freddo del vetro, diverse da quelle della voce n° 84.49 :	
	- Macchine ed apparecchi per la lavorazione del marmo, eccettuati quelli da usare a mano e che funzionano ad elettricità	15.500 UCE

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente globale 1981 (1)
ex 84.47	Macchine utensili - diverse da quelle della voce n° 84.49 - per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, dell'ebanite, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili :	
	- Seghe a nastro per la lavorazione del legno	10.300 UCE
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando :	
	C. Parti e pezzi staccati :	
	I. Mobili e cofanetti :	
	ex a) di legno :	
	- per apparecchi riceventi di televisione	
	ex b) di altre materie :	37.600 UCE
	- per apparecchi riceventi di televisione	

A L L E G A T O VI

ELENCO

di cui all'articolo 115, paragrafo 3, dell'atto di adesione

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente globale 1981 (1)
98.03	Portapenne, stilografi e portamine ; portalapis e simili ; loro parti staccate ed accessori (salvapunte, fermagli, ecc.), esclusi gli oggetti compresi nelle voci nn. 98.04 e 98.05 : ex B. altri portapenne ; portamine ; portalapis e simili : - "Penne" a sfera e pennarelli, non ricaricabili C. Pezzi staccati ed accessori : ex I. Pezzi di metalli comuni, ottenuti dalla messa su torni automatici a "décolleter" : - Parti di "penne" a sfera e di pennarelli, non ricaricabili, eccettuate le punte a sfera ex II. altri : - Parti di "penne" a sfera e di pennarelli non ricaricabili, eccettuati le punte a sfera in fibra plastica ed il feltro	26.400 UCE

(1) Questi contingenti verranno suddivisi paese per paese, conformemente alle procedure comunitarie vigenti prima dell'adesione.

Nº della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente globale per i paesi cui si applica il Regolamento (CEE) nº 1439/74 1981	Contingente globale per i paesi a commercio di Stato di cui ai Regolamenti (CEE) nn. 109/70 e 2532/78 (1) 1981
73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce nº 73.19 :		
	ex C. altri :		
	- a sezione circolare, non filettati, muniti all'estremità di dispositivi di collegamento rapido, destinati alla irrigazione dei campi (previo collegamento con apparecchi per innaffiamento)	-	50.000 UCE
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone :		
	C. altri motori :		
	ex II. Motori a combustione interna (con accensione per compressione) :		
	- di potenza inferiore a 37 kW	121.600 UCE	30.400 UCE

Nº della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente globale per i paesi cui si applica il Regolamento (CEE) nº 1439/74 1981	Contingente globale per i paesi a commercio di Stato di cui ai Regolamenti (CEE) nn. 109/70 e 2532/78 (1) 1981
85.01	Macchine generatrici ; motori ; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.) ; trasformatori ; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione :		
	A. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti :		
	ex II. altri :		
	- Motori di potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 15.000 watt	137.600 UCE	34.400 UCE
	ex C. Parti e pezzi staccati :		
	- di motori di potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 15.000 watt		
85.01	Macchine generatrici ; motori ; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.) ; trasformatori ; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione :		

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente globale per i paesi cui si applica il Regolamento (CEE) n° 1439/74 1981	Contingente globale per i paesi a commercio di Stato di cui ai Regolamenti (CEE) nn. 109/70 e 2532/78 (1) 1981
85.01 (seguito)	B. Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.) ; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione ex C. Parti e pezzi staccati : - di trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.) ; di bobine di reattanza e bobine di autoinduzione	192.000 UCE	48.000 UCE
85.01	Macchine generatrici ; motori ; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.) ; trasformatori ; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione :		
	A. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti : ex II. altri : - Motori di potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 370.000 watt	72.000 UCE	18.000 UCE

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente globale per i paesi cui si applica il Regolamento (CEE) n° 1439/74 1981	Contingente globale per i paesi a commercio di Stato di cui ai Regolamenti (CEE) nn. 109/70 e 2532/78 (1) 1981
85.01 (seguito)	ex C. Parti e pezzi staccati : - di motori di potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 370.000 watt		
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando :		
	A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione :		

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente globale per i paesi cui si applica il Regolamento (CEE) n° 1439/74 1981	Contingente globale per i paesi a commercio di Stato di cui ai Regolamenti (CEE) nn. 109/70 e 2532/78 (1) 1981
85.15 (seguito)	ex III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono : - di televisione C. Parti e pezzi staccati : ex III. altri : - Telai per apparecchi riceventi di televisione e loro parti assemblate o montate - Telai dei circuiti stampati in metallo per apparecchi riceventi di televisione	6.000 unità 1.530.000 UCE (a)	1.500 unità 382.500 UCE (a)
ex 85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione : - Cavi conduttori per antenne di televisione	53.360 UCE	13.340 UCE

(a) Limitazione complementare espressa in valore

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente globale per i paesi cui si applica il Regolamento (CEE) n° 1439/74 1981	Contingente globale per i paesi a commercio di Stato di cui ai Regolamenti (CEE) nn. 109/70 e 2532/78 (1) 1981
87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci : A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti : I. azionati da motore a scoppio o a combustione interna : ex a) Autocorriere, torpedoni e autobus azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2.800 cm3 o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2.500 cm3 - Autocorriere, torpedoni e autobus completi ex b) Altri : - completi, con più di 6 posti a sedere	80 unità 1.600.000 UCE (a)	20 unità 400.000 UCE (a)

(a) Limitazione complementare espressa in valore

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente globale per i paesi cui si applica il Regolamento (CEE) n° 1439/74 1981	Contingente globale per i paesi a commercio di Stato di cui ai Regolamenti (CEE) nn. 109/70 e 2532/78 (1) 1981
87.05	Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n° 87.01 al n° 87.03 incluso, comprese le cabine : ex A. Carrozzerie e cabine metalliche destinate all'industria del montaggio : dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A, degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con più di 6 e con meno di 15 posti a sedere, degli autoveicoli per il trasporto di merci azionati da motore a scoppio di cilindrata inferiore a 2.800 cm3 o azionati da motore a combustione interna di cilindrata inferiore a 2.500 cm3, degli autoveicoli per usi speciali della voce n° 87.03 (a)	6.720 UCE	1.680 UCE

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente globale per i paesi cui si applica il Regolamento (CEE) n° 1439/74 1981	Contingente globale per i paesi a commercio di Stato di cui ai Regolamenti (CEE) nn. 109/70 e 2532/78 (1) 1981
87.05 (seguito)	ex B. altre : - Carrozzerie e cabine metalliche ad eccezione di quelle degli autoveicoli per il trasporto di persone con 6 o meno di 6 posti a sedere		

(1) Questi contingenti verranno suddivisi paese per paese, conformemente alle procedure comunitarie vigenti prima dell'adesione.

ALLEGATO VII

ELENCO
di cui all'articolo 117, paragrafo 1, dell'atto di adesione

I. Elenco dei prodotti CEE	
Numero della Nomenclatura di Bruxelles (N.C.C.D.)	Denominazione dei prodotti
Capitolo 13	
ex 13.02	Incenso
ex 13.03	Pectati
Capitolo 14	
ex 14.05	Vallone o avellanee, galle
Capitolo 15	
ex 15.05	Stearina di lane
ex 15.06	Altri grassi e oli animali (grassi di ossa, grassi di cascame, ecc.), escluso l'olio di piedi di bue
15.08	Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali
15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscive glicerinose
ex 15.15	Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente
15.16	Cere vegetali, anche colorate artificialmente
ex 15.17	Degras
Capitolo 17	
ex 17.02	Lattosio e sciroppo di lattosio contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro ; glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro

Numero della Nomenclatura di Bruxelles (N.C.C.D.)	Denominazione dei prodotti
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni, escluse le voci nn. 18.01 e 18.02
Capitolo 19	
ex 19.02	Estratti di malto
19.03	Paste alimentari
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura : "puffed-rice", "corn-flakes" e simili
ex 19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, escluse le voci nn. 21.05 e 21.07
Capitolo 22	
22.01	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n° 20.07
22.03	Birra
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
ex 22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e più, alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione, esclusi gli alcoli etilici ottenuti da prodotti agricoli che figurano nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità
ex 22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°, esclusi gli alcoli etilici ottenuti dai prodotti agricoli che figurano nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità ; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche ; preparazioni alcoliche composte (dette "estratti concentrati") per la fabbricazione delle bevande
Capitolo 24	
24.02	Tabacchi lavorati ; estratti o sughi di tabacco
Capitolo 25	
25.20	Pietra di gesso ; anidrite ; gessi anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti, esclusi i gessi specialmente preparati per l'arte dentaria
25.22	Calce ordinaria (viva o spenta) ; calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio
25.23	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti "clinkers"), anche colorati
ex 25.30	Acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H_3BO_3 sul prodotto secco

Numero della Nomenclatura di *Bruxelles* (N.C.C.D.)	Denominazione dei prodotti
ex 25.32	Terre coloranti, anche calcinate o mescolate ; terre di santorino, pozzolana, terre di trass e simili, impiegate nella composizione dei cementi idraulici, anche macinate o polverizzate
Capitolo 27	
27.05 bis	Gas illuminante, gas povero, gas d'acqua e gas simili
27.06	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, compresi i catrami minerali privati delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti
27.08	Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali
ex 27.10	Oli e grassi minerali per lubrificazione
ex 27.11	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi, escluso il propano di purezza uguale o superiore a 99 % destinato ad usi diversi da quello di carburante o combustibile
27.12	Vaselina
27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc.), anche colorati
27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
27.15	Bitumi naturali e asfalti naturali ; scisti e sabbie bituminose ; rocce asfaltiche
27.16	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, cut-backs, ecc.)
Capitolo 28	
ex 28.01	Cloro
ex 28.04	Idrogeno, ossigeno (compreso l'ozono) e azoto
ex 28.06	Acido cloridrico
28.08	Acido solforico ; oleum
28.09	Acido nitrico ; acidi solfonitrici
28.10	Anidride e acidi fosforici (meta-, orto- e piro-)
28.12	Acido borico e anidride borica
28.13	Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi
28.15	Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo
28.16	Ammoniaca liquefatta o in soluzione
28.17	Idrossido di sodio (soda caustica) ; idrossido di potassio (potassa caustica) ; perossidi di sodio e di potassio

Numero della Nomenclatura di Bruxelles (N.C.C.D.)	Denominazione dei prodotti
ex 28.19	Ossido di zinco
ex 28.20	Corindoni artificiali
28.22	Ossidi di manganese
ex 28.23	Ossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti, in peso, 70 % e più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3)
ex 28.27	Minio di piombo e litargirio
28.29	Fluoruri ; fluosilicati, fluoborati e altri fluosali
ex 28.30	Cloruro di magnesio ; cloruro di calcio
ex 28.31	Ipocloriti ; ipoclorito di calcio commerciale ; cloriti
28.35	Solfuri, compresi i polisolfuri
28.36	Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche ; solfossilati
28.37	Solfiti e iposolfiti
ex 28.38	Solfato di sodio, di bario, di ferro, di zinco di magnesio, di alluminio ; allumi
ex 28.40	Fosfiti, ipofosfiti e fosfati, escluso il bifosfato di piombo
ex 28.42	Carbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio, escluso l'idrocarbonato di piombo (cerussa)
ex 28.44	Fulminati di mercurio

Numero della Nomenclatura di Bruxelles (N.C.C.D.)	Denominazione dei prodotti
ex 28.45	Silicati di sodio o di potassio, compresi quelli del commercio
ex 28.46	Borace raffinato
ex 28.48	Arseniti e arseniati
28.54	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida
ex 28.56	Carburi di silicio, di boro, di calcio
ex 28.58	Acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza
Capitolo 29	
ex 29.01	Idrocarburi destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili ; naftalene (naftalina), antracene
ex 29.04	Alcoli amilici
29.06	Fenoli e fenoli-alcoli
ex 29.08	Ossido di dipentile (etere n-amilico), ossido di etile (etere etilico), anetolo
ex 29.14	Acidi palmitico, stearico, oleico e loro sali solubili in acqua ; anidridi
ex 29.16	Acidi tartarico, citrico, gallico ; tartrato di calcio
ex 29.21	Nitroglicerina
ex 29.42	Solfato di nicotina
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio ; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41 e 29.42

Numero della Nomenclatura di Bruxelles (N.C.C.D.)	Denominazione dei prodotti
Capitolo 30	
ex 30.02	Sieri di animali o di persone immunizzati
ex 30.03	Medicamenti per la medicina umana o veterinaria, esclusi i prodotti che seguono :
	- sigarette antiasmatiche
	- chinina, cinconina, chinidina e loro sali, anche presentati sotto forma di specialità
	- morfina, cocaina ed altri stupefacenti, anche presentati sotto forma di specialità
	- antibiotici e preparazioni a base di antibiotici
	- vitamine e preparazioni a base di vitamine
	- sulfamidici, ormoni e preparazioni a base di ormoni
30.04	Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella nota 3 di questo capitolo
Capitolo 31	
ex 31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici, esclusi :
ex 31.03 (segue)	- scorie di defosforazione
	- fosfati di calcio disgregati (termofosfati e fosfati fusi) e fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente
	- fosfati bicalcici con tenore in fluoro superiore od uguale a 0,2 %
31.05	Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg
Capitolo 32	
ex 32.01	Estratti per concia di origine vegetale ; tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua
ex 32.04	Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, esclusi l'indaco, l'enna e la clorofilla) e sostanze coloranti di origine animale esclusi il carmino e il "kermes"
ex 32.05	Sostanze coloranti organiche sintetiche (escluso l'indaco artificiale) ; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come "sostanze luminescenti" ; prodotti dei tipi detti "agenti per la sbianca ottica" fissabili su fibra
32.06	Lacche coloranti

Numero della Nomenclatura di Bruxelles (N.C.C.D.)	Denominazione dei prodotti
ex 32.07	Altre sostanze coloranti esclusi : a) pigmenti inorganici o di origine minerale, contenenti o meno altre sostanze per la tintura a base di sali di cadmio e b) colori di cromo e del blu di Prussia ; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come "sostanze luminescenti"
32.08	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustri liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria ; ingobbi ; fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi
32.09	Vernici ; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi ; altre pitture ; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture ; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) ; tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto ; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo
32.11	Siccativi preparati
32.12	Mastici (compresi i mastici e cementi di resina) ; stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura
32.13	Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri

Numero della Nomenclatura di Bruxelles (N.C.C.D.)	Denominazione dei prodot
Capitolo 33	
ex 33.01	Oli essenziali (deterpenati o non), liquidi o concreti, escluse le essenze di rosa, di rosmarino, d'eucalipto, di sandalo e di cedro ; resinoidi ; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione
ex 33.06	Acque di colonia e altre acque da toletta ; cosmetici e prodotti per la cura della pelle, dei capelli e delle unghie ; polveri e paste dentifricie, prodotti per l'igiene della bocca ; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati
Capitolo 34	Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e "cere per l'odontoiatria"
Capitolo 35	Sostanze albuminoidi ; colle ; enzimi
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi ; articoli pirotecnici ; fiammiferi ; leghe piroforiche ; sostanze infiammabili
Capitolo 37	
37.03	Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati

Numero della Nomenclatura di Bruxelles (N.C.C.D.)	Denominazione dei prodotti
Capitolo 38	
38.03	Carboni attivati ; sostanze minerali naturali attivate ; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito
38.09	Catrami di legno ; oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce n° 38.18) ; creosoto di legno ; alcole metilico greggio ; olio di acetone ; peci vegetali di ogni specie ; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di peci vegetali ; leganti per anime da fonderia, a base di prodotti resinosi naturali
ex 38.11	Disinfettanti, insetticidi, rodenticidi, antiparassitari e prodotti simili, in particolare presentazioni comportanti un supporto, quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide, bastoncini ricoperti di esaclorocicloesano e articoli simili ; preparazioni consistenti in un prodotto attivo (D.D.T. ecc.) mischiato ad altre materie e in recipienti o involucri del tipo aerosol, pronti per l'uso
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili
ex 38.19	Preparazioni dette "liquidi per trasmissioni idrauliche" (in particolare per freni idraulici) non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi
Capitolo 39	
ex 39.02	Cloruro di polivinile

Numero della Nomenclatura di Bruxelles (N.C.C.D.)	Denominazione dei prodotti
ex 39.01 ex 39.02 ex 39.03 ex 39.04 ex 39.05 ex 39.06	Polistirene sotto ogni sua forma ; altre materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali, esclusi : a) quelle sotto forma di granuli, di fiocchi, di grumi, di polveri e di cascami e rottami che saranno utilizzati come materie prime per la fabbricazione dei prodotti citati nel presente capitolo e b) gli scambiatori di ioni
ex 39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n° 39.01 a 39.06 incluso, esclusi i ventagli e le ventole a mano, loro ossature e parti di ossature, bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc. previsti dalla voce n° 92.12
Capitolo 40	Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori esclusi le voci nn. 40.01, 40.02, 40.03 e 40.04, il lattice (ex 40.06), le soluzioni e dispersioni (ex 40.06), gli oggetti di protezione per chirurghi e radiologi e di vestiario per palombari (ex 40.13), le masse o blocchi, cascami, polveri e rottami di ebanite (ex 40.15)
Capitolo 41	Pelli e cuoio, esclusi il cuoio e le pelli pergamenati e gli oggetti previsti alle voci nn. 41.01 e 41.09
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli ; oggetti da correggiaio e da sellaio ; oggetti da viaggio ; borse da donne e simili contenitori ; lavori di budella
Capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori ; pellicce artificiali

Numero della Nomenclatura di Bruxelles (N.C.C.D.)	Denominazione dei prodotti
Capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno esclusi la voce **nº 44.07, i lavori** di pannelli di fibre (ex 44.21, ex 44.23, ex 44.27, ex 44.28), le bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc. previsti dalla voce nº 92.12 (ex 44.26) e le pavimentazioni in legno (ex 44.28)
Capitolo 45	
45.03	Lavori di sughero naturale
45.04	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio esclusi **le trecce e manufatti simili, di** materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in striscie (ex 46.02)
Capitolo 48	
ex 48.01	Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli, esclusi i seguenti prodotti : - carta comune **destinata** alla stampa dei giornali, composta di paste chimiche e meccaniche, e pesante sino a 60 grammi per metro quadrato - carta per la stampa di periodici - carta da sigarette - carta di seta - carta da filtri - ovatta di cellulosa - carta e cartoni fabbricati a mano

Numero della Nomenclatura di Bruxelles (N.C.C.D.)	Denominazione dei prodotti
48.03	Carte e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta "cristallo", in rotoli o in fogli
48.04	Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli
ex 48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), goffrati, impressi a secco, in rotoli o in fogli
ex 48.07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o "indiennés" e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), **in rotoli o in** fogli, escluse la carta quadrettata per disegno, le carte dorate e argentate e le imitazioni di tali carte, le carte da ricalco, le carte riattive e la carta non sensibilizzata per fotografia
ex 48.13	Carta carbone
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza : carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini ; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza
ex 48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato, esclusi la carta da sigarette, striscie per teletipi, striscie perforate per monotipi e calcolatrici, carta e cartoni - filtri (compresi quelli per filtri da sigarette), striscie gommate

Numero della Nomenclatura di Bruxelles (N.C.C.D.)	Denominazione dei prodotti
48.16	Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone ; cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili
48.18	Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria ; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone
48.19	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette
ex 48.21	Paralumi ; tovaglie, tovaglioli e salviette da tavola, fazzoletti e asciugamani ; piatti, bicchieri, sottopiatti, sottobottiglie, sottobicchieri
Capitolo 49	
ex 49.01	Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti, in lingua greca
ex 49.03	Album o libri di immagini e album da disegno o per pittura, legati alla rustica, incartonati o rilegati, per bambini, stampati in tutto o in parte in lingua greca
ex 49.07	Francobolli non destinati a servizi pubblici
49.09	Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni
ex 49.10	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendario da sfogliare, esclusi i calendari destinati a scopi pubblicitari, in lingua diversa dalla greca
ex 49.11	Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento, esclusi i seguenti oggetti : - scenari teatrali e per studi fotografici - stampati e pubblicazioni a scopi pubblicitari (compresi quelli di propaganda turistica), stampati in lingua diversa dalla greca
Capitolo 50	Seta e cascami di seta
Capitolo 51	Materie tessili sintetiche ed artificiali continue
Capitolo 52	Filati metallici
Capitolo 53	Lana, peli e crini, esclusi i prodotti greggi, imbianchiti, non tinti, delle voci nn. 53.01, 53.02, 53.03 e 53.04
Capitolo 54	Lino e ramiè, esclusa la voce n° 54.01

Numero della Nomenclatura di Bruxelles (N.C.C.D.)	Denominazione dei prodotti
Capitolo 55	Cotone
Capitolo 56	Materie tessili sintetiche ed artificiali in fiocco
Capitolo 57	Altre fibre tessili vegetali, esclusa la voce n° 57.01 ; filati di carta e tessuti di filati di carta
Capitolo 58	Tappeti ed arazzi ; velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia ; nastri ; passamaneria ; tulli e tessuti a maglie annodate (reti) ; pizzi e guipures ; ricami
Capitolo 59	Ovatte e feltri ; corde e manufatti di corderia ; tessuti speciali, tessuti impregnati o spalmati ; manufatti tecnici di materie tessili
Capitolo 60	Maglierie
Capitolo 61	Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario, di tessuto
Capitolo 62	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi i ventagli e le ventole a mano (ex 62.05)
Capitolo 63	Oggetti da rigattiere, cenci e stracci
Capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili ; loro parti
Capitolo 65	Cappelli, copricapi ed altre acconciature ; loro parti
Capitolo 66	
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili
Capitolo 67	
ex 67.01	Spolverini e scoprine
67.02	Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti ; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali
Capitolo 68	
68.04	Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche (compresi i segmenti e le altre parti di queste stesse materie delle mole e degli oggetti suddetti), anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o con i loro assi ma senza basamento
68.06	Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti

Numero della Nomenclatura di Bruxelles (N.C.C.D.)	Denominazione dei prodotti
68.09	Pannelli, tavole, quadrelli, blocchi e simili, di fibre vegetali, fibre di legno, paglia, trucioli o residui di legno, agglomerati con cemento, gesso od altri leganti minerali
68.10	Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso
68.11	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi i lavori di cemento di scoria o quelli di "granito"
68.12	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento e simili
68.14	Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.), per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili od altre materie
Capitolo 69	Prodotti ceramici, esclusi le voci nn. 69.01, 69.02, 69.03, 69.04 e 69.05, gli utensili ed apparecchi per laboratori e per uso tecnico, i recipienti per il trasporto di acidi e di altri prodotti chimici e gli oggetti per l'economia rurale della voce n° 69.09 e gli oggetti in porcellana delle voci nn. 69.10, 69.13 e 69.14
Capitolo 70	
70.04	Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare
70.05	Vetro tirato o soffiato detto "vetro per vetrate", non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare
ex 70.06	Vetro colato o laminato e "vetro per vetrate" (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare, esclusi i vetri non armati per specchi
ex 70.07	Vetro colato o laminato e "vetro per vetrate" (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.) ; vetri riuniti in vetrate
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi
70.10	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio ; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro
ex 70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n° 70.19, diversi dagli oggetti in vetro per servizi di tavola e di cucina termoresistenti, a debole coefficiente di dilatazione, del tipo Pyrex, Durex, ecc.

Numero della Nomenclatura di Bruxelles (N.C.C.D.)	Denominazione dei prodotti
70.14	Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune
ex 70.15	Vetri da occhialeria comune e simili, curvi, piegati e simili
ex 70.16	Vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie
ex 70.17	Vetrerie per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate, escluse le vetrerie per laboratori chimici ; ampolle per sieri e oggetti simili
ex 70.21	Altri lavori di vetro, esclusi gli oggetti per l'industria
Capitolo 71	
ex 71.12	Minuterie d'argento (compreso l'argento dorato) o di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi
71.13	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex 71.14	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, esclusi gli oggetti ed utensili per officine e laboratori
71.16	Minuterie di fantasia

Numero della Nomenclatura di Bruxelles (N.C.C.D.)	Denominazione dei prodotti
Capitolo 73	Ghisa, ferro e acciaio, esclusi : a) i prodotti che rientrano nella competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, delle voci nn. 73.01, 73.02, 73.03, 73.05, 73.06, 73.07, 73.08, 73.09, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.15 e 73.16 b) i prodotti delle voci nn. 73.02, 73.05, 73.07 e 73.16 che non rientrano nella competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio c) le voci nn. 73.04, 73.17, 73.19, 73.30, 73.33 e 73.34 e le molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio, per vetture ferroviarie, della voce n° 73.35
Capitolo 74	Rame, escluse le leghe di rame contenenti in peso più del 10 % di nichelio e esclusi i prodotti delle voci nn. 74.01, 74.02, 74.06 e 74.11
Capitolo 76	Alluminio, escluse le voci nn. 76.01 e 76.05 e le bobine ed i supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc. previsti dalla voce n° 92.12 (ex 76.16)
Capitolo 78	Piombo
Capitolo 79	Zinco, escluse le voci nn. 79.01, 79.02 e 79.03

Numero della Nomenclatura di Bruxelles (N.C.C.D.)	Denominazione dei prodotti
Capitolo 82	
ex 82.01	Vanghe, pale, picconi, picozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi ; asce, roncole e simili utensili taglienti ; coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano
82.02	Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese seghe e le lame non dentate per segare)
ex 82.04	Fucine portatili ; mole con sostegni, a mano o a pedale ; oggetti per uso domestico
82.09	Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli della voce n° 82.06, e loro lame
ex 82.11	Lame per rasoi di sicurezza e loro sbozzi
ex 82.13	Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, i tagliacarta), escluse le tosatrici a mano e loro pezzi staccati
82.14	Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili
82.15	Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci nn. 82.09, 82.13 e 82.14

Numero della Nomenclatura di Bruxelles (N.C.C.D.)	Denominazione dei prodotti
Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni, esclusi la voce n° 83.08, le statuette ed altri oggetti di ornamento per interno (ex 83.06), perle e pagliette tagliate (ex 83.09)
Capitolo 84	
ex 84.06	Motori a scoppio, a benzina, di cilindrata pari o superiore a 220 cm3 ; motori a combustione interna semi-diesel ; motori a combustione interna diesel di potenza pari o inferiore a 37 kW ; motori per motocicli
ex 84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore
ex 84.11	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto ; ventilatori e simili, con motore incorporato, di peso inferiore a 150 kg e ventilatori senza motore di peso pari o inferiore a 100 kg
ex 84.12	Gruppi per il condizionamento dell'aria, per uso domestico, comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità
ex 84.14	Forni da panetteria e loro pezzi staccati
ex 84.15	Armadi ed altri mobili frigoriferi, muniti di un gruppo frigorifero
ex 84.17	Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici

Numero della Nomenclatura di Bruxelles (N.C.C.D.)	Denominazione dei prodotti
84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno ; pesi per qualsiasi bilancia
ex 84.21	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente, per uso domestico ; apparecchi simili a mano, per uso agricolo ; apparecchi simili per uso agricolo, montati su carri, di peso pari o inferiore a 60 kg
ex 84.24	Aratri destinati ad essere utilizzati con un trattore, di un peso pari o inferiore a 700 kg ; aratri destinati ad essere montati su trattore, a due o tre vomeri o dischi ; erpici destinati ad essere utilizzati con trattore con quadro fisso e denti fissi ; erpici a dischi, di peso pari o inferiore a 700 kg
ex 84.25	Trebbiatrici ; spogliatrici e sgranatrici di pannocchie di granturco ; raccoglitrici a trazione animale ; presse da paglia e da foraggio ; tarare e macchine simili per il vaglio dei grani e vagliatrici per cereali
84.27	Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili
ex 84.28	Frantoi per cereali ; macchine per macinare dei tipi per fattorie
84.29	Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie
ex 84.34	Caratteri ed altri tipi mobili per la stampa

Numero della Nomenclatura di Bruxelles (N.C.C.D.)	Denominazione dei prodotti
ex 84.38	Navette ; pettini per tessitrici
ex 84.40	Lavatrici, anche elettriche, per uso domestico
ex 84.47	Macchine utensili, diverse da quelle della voce n° 84.49, per segare e piallare il legno, il sughero, l'osso, l'ebanite, le materie plastiche artificiali ed altre materie dure simili
ex 84.56	Macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali
ex 84.59	Presse e frantoi da olio ; macchine per la fabbricazione della stearina e del sapone
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili
Capitolo 85	
ex 85.01	Macchine generatrici di potenza pari od inferiore a 20 kVA ; motori di potenza pari o inferiore a 74 kW ; convertitori rotanti di potenza pari o inferiore a 37 kW ; trasformatori e convertitori statici non per apparecchi di ricezione per la radiodiffusione, la radiotelefonia, la radiotelegrafia e la televisione
85.03	Pile elettriche
85.04	Accumulatori elettrici

Numero della Nomenclatura di Bruxelles (N.C.C.D.)	Denominazione dei prodotti
ex 85.06	Ventilatori per appartamenti
85.10	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche ecc.), esclusi gli apparecchi della voce n° 85.09
85.12	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici ; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili ; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare ecc.) ; ferri da stiro elettrici ; apparecchi elettrotermici per usi domestici ; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n° 85.24
ex 85.17	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica
ex 85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interrutori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, porta lampada, cassette di giunzione, ecc.)
ex 85.20	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illuminazione
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione

Numero della Nomenclatura di Bruxelles (N.C.C.D.)	Denominazione dei prodotti
85.25	Isolatori di qualsiasi materia
85.26	Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce n° 85.25
85.27	Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente
Capitolo 87	
ex 87.02	Autoveicoli per il trasporto in comune di persone ed autoveicoli per il trasporto di merci (esclusi i telai di cui alla nota 2 del capitolo 87)
87.05	Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n° 87.01 a 87.03 incluso, comprese le cabine
ex 87.06	Telai senza motore e loro parti
ex 87.11	Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi
ex 87.12	Parti e pezzi staccati di veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi
87.13	Veicoli per il trasporto di bambini ; loro parti e pezzi staccati
Capitolo 89	
ex 89.01	Barche, chiatte ; navi-cisterna destinate ad essere rimorchiate ; imbarcazioni a vela

Numero della Nomenclatura di Bruxelles (N.C.C.D.)	Denominazione dei prodotti
Capitolo 90	
ex 90.01	Vetri da occhialeria
90.03	Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature
90.04	Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili
ex 90.26	Contatori di pompe da benzina azionate a mano e contatori d'acqua (volumetrici e tachimetrici)
Capitolo 92	
92.12	Supporti di suono per apparecchi della voce n° 92.11 o per registrazioni analoghe : dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati ; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi
Capitolo 93	
ex 93.04	Fucili da caccia
ex 93.07	Borre per fucili ; cartucce da caccia, cartucce per rivoltelle, pistole, bastoni-fucili, cartucce con palle e pallini per armi da tiro sino al calibro 9 mm ; bossoli per fucili da caccia, di metallo e di cartone ; palle, pallini e pallettoni da caccia
Capitolo 94	Mobilia ; mobili medico-chirurgici ; oggetti letterecci e simili, esclusa la voce n° 94.02

Numero della Nomenclatura di Bruxelles (N.C.C.D.)	Denominazione dei prodotti
Capitolo 96	Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci, escluse le teste preparate per oggetti di spazzolificio della voce n° 96.01 **ed esclusi gli oggetti delle** voci nn. 96.05 e 96.06
Capitolo 97	
97.01	Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili
97.02	Bambole di ogni specie
97.03	Altri giocattoli ; modelli ridotti per divertimento
ex 97.05	Stelle filanti e coriandoli
Capitolo 98	Lavori diversi, esclusi gli stilografi della voce n° 98.03 e le voci nn. 98.04, 98.10, 98.11, 98.14 e 98.15

II. Elenco dei prodotti CECA

Nº della tariffa doganale comune	Denominazione dei prodotti
73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse
73.02	Ferro-leghe :
	A. Ferro-manganese :
	I. contenente, in peso, più di 2 % di carbonio (ferro-manganese carburato)
73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio
73.05	Polveri di ferro o d'acciaio ; ferro e acciaio spugnoso (spugna) :
	B. Ferro e acciaio spugnoso (spugna)
73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse
73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni ; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia) :
	A. Blumi e billette :
	I. laminati
	B. Bramme e bidoni :
	I. laminati
73.08	Bozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio
73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione) ; barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo ; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine :
	A. semplicemente laminate o estruse a caldo
	D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.) :
	I. semplicemente placcate :
	a) laminate o estruse a caldo
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo ; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti :
	A. Profilati :
	I. semplicemente laminati o estrusi a caldo
	IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.) :
	a) semplicemente placcati :
	1. laminati o estrusi a caldo
	B. Palancole
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo :
	A. semplicemente laminati a caldo
	B. semplicemente laminati a freddo :
	I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli)
	C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie :
	III. stagnati :
	a) latta
	V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.) :
	a) semplicemente placcati :
	1. laminati a caldo
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio laminate a caldo o a freddo :
	A. Lamiere dette "magnetiche"
	B. altre lamiere :
	I. semplicemente laminate a caldo
	II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore :
	b) di più di 1 mm ma meno di 3 mm
	c) di 1 mm o meno
	III. semplicemente lucidate, levigate a superficie specolare

Nº della tariffa doganale comune	Denominazione dei prodotti
73.13 (seguito)	IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie :
	b) stagnate :
	1. latta
	2. altre
	c) zincate o piombate
	d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)
	V. altrimenti forgiate o lavorate :
	a) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare :
	2. altre
73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal nº 73.06 al nº 73.14 incluso :
	A. Acciai fini al carbonio :
	I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni :
	b) altri
	III. Sbozzi in rotoli per lamiere
	IV. Larghi piatti
	V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati :
	b) semplicemente laminati o estrusi a caldo
	d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.) :
	1. semplicemente placcati :
	aa) laminati o estrusi a caldo
	VI. Nastri :
	a) semplicemente laminati a caldo
	c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie :
	1. semplicemente placcati :
	aa) laminati a caldo
73.15 (seguito)	VII. Lamiere :
	a) semplicemente laminate a caldo
	b) semplicemente laminate a freddo, dello spessore :
	2. inferiore a 3 mm
	c) lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie
	d) altrimenti foggiate o lavorate :
	1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
	B. Acciai legati :
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni :
	b) altri
	III. Sbozzi in rotoli per lamiere
	IV. Larghi piatti
	V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati :
	b) semplicemente laminati o estrusi a caldo
	d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.) :
	1. semplicemente placcati :
	aa) laminati o estrusi a caldo
	VI. Nastri :
	a) semplicemente laminati a caldo
	c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie :
	1. semplicemente placcati :
	aa) laminati a caldo

A L L E G A T O VIII

ELENCO

di cui all'articolo 128
dell'atto di adesione

N° della tariffa doganale comune	Denominazione dei prodotti
73.15 (seguito)	VII. Lamiere : a) lamiere dette "magnetiche" b) altre lamiere : 1. semplicemente laminate a caldo 2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore : bb) inferiore a 3 mm 3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie 4. altrimenti foggiate o lavorate : aa) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio : rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione e il fissaggio delle rotaie : A. Rotaie : II. altre B. Controrotaie C. Traverse D. Stecche e piastre d'appoggio : I. laminate

I. TRASPORTI

1. Regolamento (CEE) n° 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968
   GU n° L 175/1 del 23 luglio 1968

   modificato dall'atto di adesione del 1972
   GU n° L 73/14 del 27 marzo 1972.

   Per quanto riguarda la Grecia il divieto di cui all'articolo 2 di questo regolamento si applica a partire dal 1° luglio 1981 agli accordi, decisioni e pratiche concordate esistenti al momento dell'adesione e che in seguito ad essa rientrano nel campo di applicazione del divieto.

2. Regolamento (CEE) n° 543/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969
   GU n° L 77/49 del 29 marzo 1969

   modificato da :

   - Regolamento (CEE) n° 514/72, del 28 febbraio 1972
     GU n° L 67/1 del 20 marzo 1972
   - Regolamento (CEE) n° 515/72, del 28 febbraio 1972
     GU n° L 67/11 del 20 marzo 1972
   - Regolamento (CEE) n° 2827/77, del 12 dicembre 1977
     GU n° L 334/1 del 24 dicembre 1977
   - Regolamento (CEE) n° 2829/77, del 12 dicembre 1977
     GU n° L 334/11 del 24 dicembre 1977.

   L'applicazione di questo regolamento ai trasporti nazionali in Grecia è rinviata al 1° gennaio 1984.

3. Regolamento (CEE) n° 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969
   GU n° L 156/1 del 28 giugno 1969

   modificato dall'atto di adesione del 1972
   GU n° L 73/14 del 27 marzo 1972.

   Il diritto alla compensazione previsto all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma e all'articolo 9, paragrafo 2, primo comma prende effetto in Grecia a partire dal 1° luglio 1982.

4. Direttiva n° 76/914/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1976
   GU n° L 357/36 del 29 dicembre 1976

   La Repubblica ellenica puo' rinviare fino al 1° gennaio 1984 l'applicazione di questa direttiva per quanto riguarda i trasporti nazionali in Grecia.

5. Direttiva n° 77/143/CEE del Consiglio, del 29 dicembre 1976
   GU n° L 47/47 del 18 febbraio 1977

   La Repubblica ellenica puo' rinviare l'applicazione di questa direttiva fino al 1° gennaio 1983 per quanto riguarda i trasporti internazionali tra la Grecia e gli Stati membri attuali della Comunità e fino al 1° gennaio 1985 per i trasporti nazionali in Grecia.

   Non appena la direttiva sarà applicata al traffico intracomunitario la Repubblica ellenica fornirà tutte le garanzie che i veicoli a motore ed i rimorchi oggetto della suddetta direttiva, immatricolati in Grecia e adibiti ai tipi di trasporto previsti, siano stati effettivamente sottoposti al controllo tecnico.

II. LEGISLAZIONE FISCALE

1. Seconda direttiva n° 68/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967
   GU n° 71/1303 del 14 aprile 1967

   a) La Repubblica ellenica puo' applicare per tre anni al massimo, alle condizioni previste da questa direttiva, l'articolo 17, quarto trattino.

   b) La Repubblica ellenica puo' applicare l'articolo 17, ultimo trattino, sino al momento della soppressione dell'imposizione all'importazione e della detassazione all'esportazione negli scambi tra gli Stati membri.

   Tale agevolazione si puo' tuttavia applicare soltanto al momento in cui vengono messe in applicazione aliquote ridotte.

2. Sesta direttiva n° 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977
   GU n° L 145/1 del 13 giugno 1977

   a) Per l'applicazione dell'articolo 24, paragrafi da 2 a 6, la Repubblica ellenica puo' concedere una franchigia dell'imposta ai soggetti passivi la cui cifra d'affari annua non superi il controvalore in moneta nazionale di 10.000 unità di conto europee al tasso di cambio del giorno della sua adesione.

   b) Per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b), la Repubblica ellenica è autorizzata ad esentare, alle condizioni previste dall'articolo 28, paragrafo 4, le seguenti operazioni elencate nell'Allegato F :

   2. Prestazioni di servizi degli autori, artisti, interpreti artistici, avvocati ed altri membri di libere professioni diverse dalle professioni mediche e paramediche, purché non si tratti delle prestazioni di cui all'Allegato B della seconda direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967 ;

   9. Prestazioni di cure agli animali effettuate dai medici veterinari ;

   12. Erogazione di acqua da parte di un organismo di diritto pubblico ;

   16. Cessioni di edifici e di terreni, di cui all'articolo 4, paragrafo 3 ;

   18. Forniture, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di navi destinate alla navigazione commerciale interna nonché forniture, locazioni, riparazioni e manutenzione degli oggetti in esse incorporati o destinati al loro servizio ;

   23. Forniture, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazione di aeromobili, impiegati da istituzioni dello Stato nonché forniture, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni degli oggetti in essi incorporati o destinati al loro servizio ;

   25. Forniture, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di navi da guerra.

3. Direttiva nº 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969
GU nº L 133/6 del 4 giugno 1969

modificata da :

- Direttiva nº 72/230/CEE del 12 giugno 1972
  GU nº L 139/28 del 17 giugno 1972
- Direttiva nº 78/1032/CEE del 19 dicembre 1978
  GU nº L 366/28 del 28 dicembre 1978
- Direttiva nº 78/1033/CEE del 19 dicembre 1978
  GU nº L 366/31 del 28 dicembre 1978.

In deroga dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva nº 69/169/CEE, nella versione modificata dell'articolo 3, lettera a), della direttiva nº 78/1032/CEE, la Repubblica ellenica puo', fino alla messa in applicazione del sistema comune dell'IVA e comunque per un periodo che scade al più tardi il 31 dicembre 1983, non prendere le misure riguardanti le vendite nella fase del commercio al dettaglio, necessarie per permettere, nei casi ed alle condizioni stabiliti ai paragrafi 3 e 4 di detto articolo 6, lo sgravio delle imposte sulla cifra d'affari per le cessioni di merci da trasportare nei bagagli personali dei viaggiatori che escono dal suo territorio.

III. POLITICA ECONOMICA

1. Regolamento (CEE) nº 397/75 del Consiglio, del 17 febbraio 1975
   GU nº L 46/1 del 20 febbraio 1975

   La Repubblica ellenica non partecipa alla garanzia dei prestiti assunti dalla Comunità prima della sua adesione ; le percentuali di garanzia degli Stati membri attuali, fissate al momento della loro assunzione, rimangono invariate.

2. Regolamento (CEE) nº 398/75 del Consiglio, del 17 febbraio 1975
   GU nº L 46/3 del 20 febbraio 1975

   Le Repubblica ellenica non è tenuta a fornire le divise necessarie per assicurare la garanzia del servizio dei prestiti assunti dalla Comunità prima della sua adesione.

3. Decisione nº 75/250/CEE del Consiglio, del 21 aprile 1975
   GU nº L 104/35 del 24 aprile 1975

   Decisione nº 3289/75/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1975
   GU nº L 327/4 del 19 dicembre 1975

   Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977
   GU nº L 356/1 del 31 dicembre 1977

Regolamento (CEE) n° 3180/78 del Consiglio, del
18 dicembre 1978
GU n° L 379/1 del 30 dicembre 1978.

L'effettiva inclusione della dracma nel paniere interverrà prima del 31 dicembre 1985 qualora prima di tale data venga attuata una revisione del paniere in applicazione delle procedure e alle condizioni previste nella risoluzione del Consiglio europeo del 5 dicembre 1978 sul sistema monetario europeo.

L'inclusione della dracma nel paniere interverrà comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1985.

IV. ENERGIA

Direttiva n° 68/414/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968
GU n° L 308/14 del 23 dicembre 1968

modificata dalla direttiva n° 72/425/CEE del 19 dicembre 1972
GU n° L 291/154 del 28 dicembre 1972.

La Repubblica ellenica mette in vigore progressivamente, entro il 1° gennaio 1984, le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni di tali direttive. A questo fine, il divario che sussiste al 1° gennaio 1981 in relazione alle scorte di cui all'articolo 1 sarà ridotto in ragione di almeno un terzo all'anno, a decorrere dal 1° gennaio 1982.

ALLEGATO IX

ELENCO

di cui all'articolo 142, paragrafo 1 dell'atto di adesione

A L L E G A T O X

ELENCO

di cui all'articolo 142, paragrafo 2 dell'atto di adesione

1. Comitato dei trasporti previsto dall'articolo 83 del **trattato** CEE

   il cui statuto è stato fissato con
   Decisione del Consiglio del 15 settembre 1958
   GU n° 25/509 del 27 novembre 1958 modificata dalla
   decisione n° 64/390/CEE del 22 giugno 1964
   GU n° 102/1602 del 29 giugno 1964.

2. Comitato consultivo dell'Agenzia di Approvvigionamento

   istituito con statuto dell'Agenzia del 6 novembre 1958
   GU n° 27/534 del 6 dicembre 1958
   modificato dalla decisione n° 73/45/Euratom dell'8 marzo 1973
   GU n° L 83/20 del 30 marzo 1973.

3. Comitato consultivo della libera circolazione dei lavoratori

   istituito con regolamento n° 15 del 16 agosto 1961
   GU n° 57/1073 del 26 agosto 1961
   modificato da :
   - Regolamento n° 38/64/CEE del 25 marzo 1964
     GU n° 62/965 del 17 aprile 1964
   - Regolamento (CEE) n° 1612/68 del 15 ottobre 1968
     GU n° L 257/2 del 19 ottobre 1968.

4. Comitato consultivo per la formazione professionale

   istituito con decisione n° 63/266/CEE del Consiglio, del
   2 aprile 1963
   GU n° 63/1338 del 20 aprile 1963.

5. Comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

   istituito con regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio,
   del 14 giugno 1971
   GU n° L 149/2 del 5 luglio 1971
   modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n° 2595/77
   del 21 novembre 1977
   GU n° L 302/1 del 26 novembre 1977.

a) 1. Collegio arbitrale previsto dall'articolo 18 del trattato CEEA

istituito con regolamento n° 7/63/Euratom del Consiglio, del 3 dicembre 1963

GU n° 180/2849 del 10 dicembre 1963.

2. Comitato consultivo paritetico per i problemi sociali nei trasporti su strada

istituito con decisione n° 65/362/CEE della Commissione, del 5 luglio 1965

GU n° 130/2184 del 16 luglio 1965.

3. Comitato consultivo paritetico per i problemi sociali nelle ferrovie

istituito con decisione n° 72/172/CEE della Commissione, del 24 aprile 1972

GU n° L 104/9 del 3 maggio 1972.

4. Comitato paritetico per i problemi sociali della pesca marittima

istituito con decisione n° 74/441/CEE della Commissione, del 25 luglio 1974

GU n° L 243/19 del 5 settembre 1974.

5. Comitato permanente dell'occupazione

istituito con decisione n° 70/532/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1970

GU n° L 273/25 del 17 febbraio 1970

modificata dalla decisione n° 75/62/CEE del 20 gennaio 1975

GU n° L 21/17 del 28 gennaio 1975.

6. Comitato consultivo in materia doganale

istituito con decisione n° 73/351/CEE della Commissione, del 7 novembre 1973

GU n° L 321/37 del 22 novembre 1973

modificata dalla decisione n° 76/921/CEE del 21 dicembre 1976

GU n° L 362/55 del 30 dicembre 1976.

7. Comitato consultivo dei consumatori

istituito con decisione n° 73/306/CEE della Commissione, del 25 settembre 1973

GU n° L 283/18 del 10 ottobre 1973.

8. Comitato di esperti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

istituito con regolamento (CEE) n° 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975

GU n° L 139/1 del 30 maggio 1975.

9. Comitato scientifico di cosmetologia

istituito con decisione n° 78/45/CEE della Commissione, del 19 dicembre 1977

GU n° L 13/24 del 17 gennaio 1978.

b) I Comitati consultivi istituiti nell'ambito della politica agricola comune e per i quali prima dell'adesione l'opportunità di un rinnovo integrale alla data dell'adesione sarà convenuta di comune accordo tra la Repubblica ellenica e la Commissione.

ALLEGATO XI

ELENCO
di cui all'articolo 144 dell'atto di adesione

I. LEGISLAZIONE DOGANALE

1. Regolamento (CEE) n° 1150/70 della Commissione, del 18 giugno 1970
   GU n° L 134/33 del 19 giugno 1970

   modificato dal regolamento (CEE) n° 1490/75 dell'11 giugno 1975
   GU n° L 151/7 del 12 giugno 1975

   1° gennaio 1986

2. Regolamento (CEE) n° 1570/70 della Commissione, del 3 agosto 1970
   GU n° L 171/10 del 4 agosto 1970

   modificato da :

   - Regolamento (CEE) n° 2465/70 del 4 dicembre 1970
     GU n° L 264/25 del 5 dicembre 1970
   - Regolamento (CEE) n° 1659/71 del 28 luglio 1971
     GU n° L 172/13 del 31 luglio 1971
   - Atto di adesione del 1972
     GU n° L 73/14 del 27 marzo 1972
   - Regolamento (CEE) n° 1937/74 del 24 luglio 1974
     GU n° L 203/25 del 25 luglio 1974
   - Regolamento (CEE) n° 223/78 del 2 febbraio 1978
     GU n° L 32/7 del 3 febbraio 1978

   1° gennaio 1986

3. Regolamento (CEE) n° 1641/75 della Commissione, del 27 giugno 1975
GU n° L 165/45 del 28 giugno 1975

modificato dal regolamento (CEE) n° 224/78 del 2 febbraio 1978
GU n° L 32/10 del 3 febbraio 1978

1° gennaio 1986

4. Regolamento (CEE) n° 1025/77 della Commissione, del 17 maggio 1977
GU n° L 124/5 del 18 maggio 1977

1° gennaio 1986

5. Regolamento (CEE) n° 1033/77 della Commissione, del 17 maggio 1977
GU n° L 127/1 del 23 maggio 1977

1° gennaio 1986.

II. TRASPORTI

Regolamento (CEE) n° 543/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969
GU n° L 77/49 del 29 marzo 1969

modificato da :

- Regolamento (CEE) n° 514/72 del 28 febbraio 1972
GU n° L 67/1 del 20 marzo 1972
- Regolamento (CEE) n° 515/72 del 28 febbraio 1972
GU n° L 67/11 del 20 marzo 1972
- Regolamento (CEE) n° 2827/77 del 12 dicembre 1977
GU n° L 334/1 del 24 dicembre 1977
- Regolamento (CEE) n° 2829/77 del 12 dicembre 1977
GU n° L 334/11 del 24 dicembre 1977.

1° gennaio 1982

III. AMBIENTE E TUTELA DEI CONSUMATORI

Decisione n° 77/795/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977
GU n° L 334 del 24 dicembre 1977

1° gennaio 1982

ALLEGATO XII

ELENCO
di cui all'articolo 145
dell'atto di adesione

I. TRASPORTI

1. Direttiva n° 74/561/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1974
   GU n° L 308/18 del 19 novembre 1974

   1° gennaio 1984

2. Direttiva n° 74/562/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1974
   GU n° L 308/23 del 19 novembre 1974

   1° gennaio 1984

3. Direttiva n° 77/796/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977
   GU n° L 334/37 del 24 dicembre 1977

   1° gennaio 1984

II. LEGISLAZIONE FISCALE

1. **Prima direttiva n° 67/227/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967**
   GU n° 71/1301 del 14 aprile 1967

   1° gennaio 1984

2. **Seconda direttiva n° 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967**
   GU n° 71/1303 del 14 aprile 1967

   1° gennaio 1984

3. **Sesta direttiva n° 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977**
   GU n° L 145/1 del 13 giugno 1977

   1° gennaio 1984

III. POLITICA SOCIALE

1. Direttiva n° 75/129/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975
   GU n° L 48/29 del 22 febbraio 1975

   1° gennaio 1983

2. Direttiva n° 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977
   GU n° L 61/26 del 5 marzo 1977

   1° gennaio 1983

IV. RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

Direttiva n° 77/62/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976
GU n° L 13/1 del 15 gennaio 1977

1° gennaio 1983

V. EURATOM

Direttiva n° 76/579/Euratom del Consiglio, del 1° giugno 1976
GU n° L 187/1 del 12 luglio 1976

1° gennaio 1982

VI. ENERGIA

Direttiva n° 78/170/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1978
GU n° L 52 del 23 febbraio 1978

1° gennaio 1982

PROTOCOLLI

PROTOCOLLO N° 1

concernente lo statuto della
Banca Europea per gli Investimenti

PARTE PRIMA

ADATTAMENTI DELLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

ARTICOLO 1

L'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dalle seguenti disposizioni :

"ARTICOLO 3

Conformemente all'articolo 129 del trattato, i membri della Banca sono :

- il Regno del Belgio ;
- il Regno di Danimarca ;
- la Repubblica federale di Germania ;
- la Repubblica ellenica ;
- la Repubblica francese ;
- l'Irlanda ;
- la Repubblica italiana ;
- il Granducato del Lussemburgo ;
- il Regno dei Paesi Bassi ;
- il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.".

ARTICOLO 2

L'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dalle seguenti disposizioni :

"1. Il capitale della Banca è di sette miliardi e duecento nilioni di unità di conto ; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti :

Germania	1.575	milioni
Francia	1.575	milioni
Regno Unito	1.575	milioni
Italia	1.260	milioni
Belgio	414,75	milioni
Paesi Bassi	414,75	milioni
Danimarca	210	milioni
Grecia	112,50	milioni
Irlanda	52,50	milioni
Lussemburgo	10,50	milioni."

ARTICOLO 3

L'articolo 7 del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dalle seguenti disposizioni :

"ARTICOLO 7

1 Qualora il valore della moneta di uno Stato membro subisca un ribasso rispetto all'unità di conto di cui all'articolo 4, l'ammontare della quota di capitale versata da tale Stato nella sua moneta nazionale sarà adeguato proporzionalmente alla modificazione intervenuta nel valore, mediante un versamento complementare effettuato da tale Stato a credito della Banca.

2. Qualora il valore della moneta di uno Stato membro subisca un aumento rispetto all'unità di conto di cui all'articolo 4, l'ammontare della quota di capitale versata da tale Stato nella sua moneta nazionale sarà adeguato proporzionalmente alla modificazione intervenuta nel valore, mediante un rimborso effettuato dalla Banca a favore di tale Stato.

3 Ai sensi del presente articolo, il valore della moneta di uno Stato membro rispetto all'unità di conto di cui all'articolo 4 corrisponde al tasso di conversione tra detta unità di conto e detta moneta fissato sulla base dei tassi di mercato.

4. Il Consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità su proposta del Consiglio di amministrazione, puo' modificare il metodo di conversione in moneta nazionale degli importi espressi in unità di conto e viceversa.

Esso puo' inoltre, deliberando all'unanimità su proposta del Consiglio di amministrazione, determinare le modalità dell'adeguamento del capitale di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo ; i versamenti relativi a tale adeguamento devono essere effettuati almeno una volta per anno.".

ARTICOLO 4

L'articolo 11, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma del Protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dalle seguenti disposizioni :

"2. Il Consiglio di amministrazione è composto di 19 amministratori e di 11 sostituti.

Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal Consiglio dei governatori in ragione di

3 amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania ;
3 amministratori designati dalla Repubblica francese ;
3 amministratori designati dalla Repubblica italiana ;
3 amministratori designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ;
1 amministratore designato dal Regno del Belgio ;
1 amministratore designato dal Regno di Danimarca ;
1 amministratore designato dalla Repubblica ellenica ;
1 amministratore designato dall'Irlanda ;
1 amministratore designato dal Granducato del Lussemburgo ;
1 amministratore designato dal Regno dei Paesi Bassi ;
1 amministratore designato dalla Commissione.

I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal Consiglio dei governatori in ragione di

2 sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania ;
2 sostituti designati dalla Repubblica francese ;
2 sostituti designati dalla Repubblica italiana ;
2 sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ;
1 sostituto designato di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica e dall'Irlanda ;
1 sostituto designato di comune accordo dai paesi del Benelux ;
1 sostituto designato dalla Commissione ".

ARTICOLO 5

La seconda frase dell'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo sullo statuto della Banca è sostituita dalla frase seguente

"La maggioranza qualificata richiede tredici voti "

ARTICOLO 6

L'articolo 13, paragrafo 1, primo comma del Protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dalle seguenti disposizioni

"1. Il Comitato direttivo è composto di un Presidente e di cinque Vicepresidenti nominati per un periodo di sei anni dal Consiglio dei governatori, su proposta del Consiglio di amministrazione Il loro mandato è rinnovabile "

PARTE SECONDA

ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 7

1. La Repubblica ellenica versa la somma di 8.840.000 unità di conto, corrispondenti alla sua quota del capitale sottoscritto versato dagli Stati membri alla data del 31 dicembre 1979, in cinque rate semestrali uguali, esigibili il 30 aprile ed il 31 ottobre. La prima rata è dovuta a quella di queste due date che segue per prima la data dell'adesione, a condizione che tra quest'ultima data e quella dell'esigibilità intercorra un periodo di almeno due mesi

2. Dal giorno dell'adesione la Repubblica ellenica partecipa all'aumento del capitale deciso il 19 giugno 1978, effettuando i versamenti a titolo di tale aumento proporzionalmente alla sua quota del capitale sottoscritto e secondo uno scadenzario stabilito dal Consiglio dei governatori. Se prima dell'adesione gli Stati membri hanno già effettuato uno o più versamenti a tale titolo, l'importo dei versamenti corrispondente alla quota del capitale sottoscritta dalla Repubblica ellenica viene aggiunto, in cinque rate uguali, ai versamenti che la Repubblica ellenica è tenuta ad effettuare a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

ARTICOLO 8

La Repubblica ellenica contribuisce alla riserva statutaria, alla riserva supplementare, alle provviste equivalenti a riserve nonché all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite al 31 dicembre dell'anno che precede l'adesione, quali figurano in unità di conto nel bilancio approvato dalla Banca, in ragione dell'1,56 % di tali voci ed alle date di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

ARTICOLO 9

I versamenti di cui agli articoli 7 ed 8 del presente protocollo sono effettuati dalla Repubblica ellenica in moneta nazionale liberamente convertibile. Per il calcolo degli importi da versare viene preso per base il tasso di conversione tra l'unità di conto e la dracma in vigore l'ultimo giorno lavorativo del mese che precede la data dei versamenti in questione.

ARTICOLO 10

1. Immediatamente dopo l'adesione il Consiglio dei governatori completa la composizione del Consiglio di amministrazione nominando un amministratore designato dalla Repubblica ellenica ed un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica e dall'Irlanda.

2. Il mandato dell'amministratore e del sostituto così' nominati scade al termine della seduta annuale del Consiglio dei governatori nel corso della quale viene esaminata la relazione annuale sull'esercizio 1982.

ARTICOLO 11

Il Consiglio dei governatori nomina su proposta del Consiglio di amministrazione il quinto vicepresidente di cui all'articolo 6 del presente protocollo al più tardi durante la seduta annuale nel corso della quale viene esaminata la relazione annuale sull'esercizio 1981.

PROTOCOLLO N° 2

concernente la definizione del dazio di base per i fiammiferi della voce 36.06 della tariffa doganale comune

Il dazio di base sul quale la Repubblica ellenica opera le riduzioni successive di cui all'articolo 25 per i fiammiferi della voce 36.06 della tariffa doganale comune è del 9,6 %.

Per gli stessi prodotti il dazio di base preso in considerazione per i ravvicinamenti alla tariffa doganale comune, da eseguire conformemente all'articolo 31, è del 17,2 %.

PROTOCOLLO N° 3

concernente la concessione, da parte della Repubblica ellenica, dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione di talune merci

Le disposizioni relative al ravvicinamento dei dazi della tariffa doganale ellenica a quelli della tariffa doganale comune non ostano al mantenimento, da parte della Repubblica ellenica, delle misure di franchigia concesse prima del 1° gennaio 1979 in applicazione :

- della legge n° 4171/61 - Misure generali per assistere lo sviluppo dell'economia del paese,

- del decreto-legge n° 2687/53 - Investimento e protezione dei capitali stranieri,

- della legge n° 289/76 - Incentivi per promuovere lo sviluppo delle regioni di frontiera e concernenti tutte le questioni relative

fino allo scadere degli accordi conclusi dal governo ellenico con i beneficiari di tali misure.

PROTOCOLLO N° 4

concernente il cotone

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RICONOSCENDO la grande importanza che la produzione del cotone riveste per l'economia greca,

RICONOSCENDO il carattere specificamente agricolo di questa produzione,

RICONOSCENDO che, data l'importanza del cotone come materia prima, il regime degli scambi con i paesi terzi non dovrà essere leso,

RITENENDO che per evitare qualsiasi discriminazione tra i produttori della Comunità il regime stabilito con il presente protocollo deve essere applicato a tutto il territorio della Comunità,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO :

1. Il presente protocollo concerne il cotone in massa della voce n° 55.01 della tariffa doganale comune.

2. E' instaurato nella Comunità un regime destinato in particolare :

   - a sostenere la produzione di cotone nelle regioni della Comunità in cui essa è importante per l'economia agricola,

   - a permettere un equo reddito per i produttori interessati,

   - a stabilizzare il mercato mediante il miglioramento delle strutture al livello dell'offerta e della commercializzazione.

3. Il regime di cui al paragrafo 2 comprende la concessione di un aiuto alla produzione.

Per facilitare la gestione ed il controllo, l'aiuto alla produzione sarà concesso attraverso le imprese di sgranatura. A questo proposito occorrerà provvedere ad evitare distorsioni nella concorrenza intracomunitaria nelle successive fasi di trasformazione.

L'importo di quest'aiuto è fissato periodicamente in base alla differenza esistente tra :

- un prezzo di obiettivo fissato per il cotone non sgranato conformemente al paragrafo 2

- il prezzo del mercato mondiale determinato in base alle offerte ed ai corsi costatati sul mercato mondiale.

La concessione dell'aiuto alla produzione è limitato ad una quantità di cotone determinata annualmente per la Comunità.

Questa quantità si situa entro i seguenti limiti :

- la quantità corrispondente alla produzione comunitaria nel corso degli anni 1978, 1979 e 1980 o alla produzione durante uno di questi anni e

- la quantità di cui al trattino precedente aumentata del 25 %.

Se la produzione effettiva di una campagna di commercializzazione è superiore alla quantità fissata per la campagna in questione all'importo dell'aiuto è applicato un coefficiente ottenuto mediante la divisione della quantità fissata per la quantità effettivamente prodotta

4 Per permettere ai produttori di cotone di concentrare l'offerta e di adattare la produzione alle esigenze del mercato, è istaurato un regime di incoraggiamento della formazione di associazioni di produttori e di loro unioni

Questo regime prevede la concessione di aiuti allo scopo di stimolare la costituzione e facilitare il funzionamento di associazioni di produttori.

Il beneficio di questo regime è riservato alle associazioni

- costituite ad iniziativa dei produttori stessi,

- che offrano una sufficiente garanzia quanto alla durata ed all'efficacia della loro azione e

- riconosciute dallo Stato membro in questione

5 Il regime degli scambi della Comunità con i paesi terzi non deve essere leso A tale scopo non puo', in particolare, essere prevista nessuna misura restrittiva all'importazione.

6. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano vicendevolmente i dati necessari all'applicazione del regime previsto dal presente protocollo

7. Le spese relative alle misure previste o da adottare in virtù del presente protocollo formano l'oggetto di un finanziamento comunitario conformemente alle disposizioni del trattato CEE.

8. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, adotta ogni anno prima del 1° agosto il prezzo di obiettivo di cui al paragrafo 3 per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno seguente

9 Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni previste dal presente protocollo ed in particolare

a) le norme di procedura e di buona gestione per la sua applicazione

b) le regole generali del regime di aiuto alla produzione di cui al paragrafo 3 ed i criteri di determinazione del prezzo del mercato mondiale di cui allo stesso paragrafo ;

c) le regole generali del regime di incoraggiamento alla formazione di associazioni di produttori e di loro unioni ;

d) le regole generali relative al finanziamento di cui al paragrafo 7.

Secondo la stessa procedura il Consiglio fissa :

a) ogni anno ed in tempo utile prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione, la quantità di cui al paragrafo 3 ;

b) l'importo degli aiuti di cui al paragrafo 4 ;

c) le condizioni alle quali possono essere prese le misure transitorie necessarie per facilitare il passaggio dal regime anteriore al regime che risulta dall'applicazione del presente protocollo, in particolare se l'applicazione del nuovo regime alla data prevista dovesse incontrare difficoltà sensibili

10. La Commissione determina il prezzo sul mercato mondiale e l'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 3.

11 Al più tardi 5 anni dall'inizio dell'applicazione del regime instaurato in virtù del presente protocollo, il Consiglio esamina il funzionamento di questo regime, sulla base di una relazione della Commissione. Qualora da tale esame ne risultasse la necessità, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, decide gli adattamenti del regime eventualmente necessari.

12 Le misure prese in virtù del presente protocollo sono applicate al più tardi al 1° agosto 1981 e si applicano per la prima volta ai prodotti raccolti nel 1981

Fino alla data di tale applicazione la Repubblica ellenica ha la facoltà di mantenere, a titolo di deroga, il regime d'aiuti vigente nel suo territorio prima dell'adesione

PROTOCOLLO N° 5

concernente la partecipazione della Repubblica ellenica ai fondi della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio

---

Il contributo della Repubblica ellenica ai fondi della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio è fissato a 3 milioni di unità di conto europee.

Tale contributo viene versato in tre rate annue uguali, infruttifere, a partire dal 1° gennaio 1981.

Ognuna di queste rate è versata nella moneta nazionale liberamente convertibile della Repubblica ellenica.

PROTOCOLLO N° 6

concernente gli scambi di cognizioni con la Repubblica ellenica nel campo dell'energia nucleare

---

ARTICOLO 1

1. Dal momento dell'adesione le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato CEEA, sono messe a disposizione della Repubblica ellenica, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni di cui allo stesso articolo.

2. Dal momento dell'adesione la Repubblica ellenica mette a disposizione della Comunità Europea dell'Energia Atomica cognizioni a diffusione limitata acquisite in Grecia nel settore nucleare, purché non si tratti di applicazioni di carattere strettamente commerciale. La Commissione comunica le cognizioni alle imprese della Comunità, alle condizioni di cui al summenzionato articolo 13.

3. Queste informazioni riguardano principalmente

- gli studi sull'applicazione dei radioisotopi nei settori : medicina, agricoltura, entomologia, protezione dell'ambiente,

- l'applicazione delle tecniche nucleari all'archeometria,

- lo sviluppo di apparecchiature d'elettronica medica,

- lo sviluppo dei metodi di prospezione dei minerali radioattivi.

ARTICOLO 2

1. Nei settori in cui la Repubblica ellenica mette delle cognizioni a disposizione della Comunità, gli organismi competenti concedono a richiesta licenze a condizioni commerciali agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità, qualora essi abbiano diritti di esclusività su brevetti depositati negli Stati membri della Comunità e purché non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti.

2 Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva la Repubblica ellenica incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità da parte dei detentori di tali licenze.

Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale.

PROTOCOLLO N° 7

concernente lo sviluppo economico
ed industriale della Grecia

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO risolvere taluni problemi particolari che interessano la Grecia,

AVENDO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI,

RICORDANO che gli obiettivi fondamentali della Comunità Economica Europea comprendono il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei popoli degli Stati membri, nonché lo sviluppo armonioso delle loro economie riducendo le disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite ;

PRENDONO atto del fatto che il Governo ellenico è impegnato nell'esecuzione di una politica d'industrializzazione e di sviluppo economico che mira a ravvicinare il livello di vita in Grecia a quello delle altre nazioni europee e ad eliminare la sottoccupazione, assorbendo progressivamente le differenze regionali di livello di sviluppo ;

RICONOSCONO che il raggiungimento degli obiettivi di tale politica risponde al loro interesse comune ;

CONVENGONO di raccomandare a tale scopo alle Istituzioni della Comunità di attuare tutti i mezzi e tutte le procedure previsti dal trattato CEE, ricorrendo in particolare ad un adeguato impiego delle risorse comunitarie destinate alla realizzazione dei summenzionati obiettivi della Comunità ;
RICONOSCONO in particolare che, in caso di applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE, si dovrà tener conto degli obiettivi di espansione economica e di aumento del livello di vita della popolazione.

ATTO FINALE

ATTO FINALE

I plenipotenziari

di Sua Maestà il Re dei Belgi,

di Sua Maestà la Regina di Danimarca,

del presidente della Repubblica federale di Germania,

del presidente della Repubblica ellenica,

del presidente della Repubblica francese,

del presidente dell'Irlanda,

del presidente della Repubblica italiana,

di Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,

di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

di Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

e il Consiglio delle Comunità Europee, rappresentato dal suo presidente,

riuniti ad Atene, il ventotto maggio millenovecentosettantanove, in occasione della firma del trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità Economica Europea e alla Comunità Europea dell'Energia Atomica,

hanno costatato che i seguenti testi sono stati stabiliti e adottati alla conferenza tra le Comunità Europee e la Repubblica ellenica

I il trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità Economica Europea e alla Comunità Europea dell'Energia Atomica ;

II l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati ;

III i testi qui appresso enumerati, che sono allegati all'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati :

A Allegato I Elenco di cui all'articolo 21 dell'atto di adesione,

Allegato II Elenco di cui all'articolo 22 dell'atto di adesione,

Allegato III Elenco di cui all'articolo 36, paragrafi 1 e 2 dell'atto di adesione,

Allegato IV Elenco di cui all'articolo 114 dell'atto di adesione,

Allegato V — Elenco di cui all'articolo 115, paragrafo 1 dell'atto di adesione,

Allegato VI — Elenco di cui all'articolo 115, paragrafo 3 dell'atto di adesione,

Allegato VII — Elenco di cui all'articolo 117, paragrafo 1 dell'atto di adesione,

Allegato VIII — Elenco di cui all'articolo 128 dell'atto di adesione,

Allegato IX — Elenco di cui all'articolo 142, paragrafo 1 dell'atto di adesione,

Allegato X — Elenco di cui all'articolo 142, paragrafo 2 dell'atto di adesione,

Allegato XI — Elenco di cui all'articolo 144 dell'atto di adesione,

Allegato XII — Elenco di cui all'articolo 145 dell'atto di adesione ;

B. Protocollo n° 1 — concernente lo statuto della Banca Europea per gli Investimenti,

Protocollo n° 2 — concernente la definizione del dazio di base per i fiammiferi della voce 36.06 della tariffa doganale comune,

Protocollo n° 3 — concernente la concessione, da parte della Repubblica ellenica, dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione di talune merci,

Protocollo n° 4 — concernente il cotone,

Protocollo n° 5 — concernente la partecipazione della Repubblica ellenica ai fondi della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

Protocollo n° 6 — concernente gli scambi di cognizioni con la Repubblica ellenica nel campo dell'energia nucleare,

Protocollo n° 7 — concernente lo sviluppo economico ed industriale della Grecia ;

C. I testi del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e del trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, nonché i testi dei trattati che li hanno modificati e completati, compreso il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità Economica Europea e alla Comunità Europea dell'Energia Atomica, in lingua greca.

I plenipotenziari hanno preso atto della decisione del Consiglio delle Comunità Europee del 24 maggio 1979 relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

Inoltre i plenipotenziari ed il Consiglio hanno adottato le dichiarazioni qui appresso enumerate ed allegate al presente atto finale :

1. Dichiarazione comune concernente la libera circolazione dei lavoratori,
2. Dichiarazione comune sulle misure transitorie particolari che potrebbero rivelarsi necessarie nelle relazioni tra la Grecia e la Spagna ed il Portogallo dopo l'adesione di questi ultimi,
3. Dichiarazione comune relativa ai protocolli da concludere con taluni paesi terzi a norma dell'articolo 118,

4. Dichiarazione comune concernente il Monte Athos,

5. Dichiarazione comune concernente la procedura d'esame comune degli aiuti nazionali concessi dalla Repubblica ellenica nel campo dell'agricoltura durante il periodo che precede l'adesione,

6. Dichiarazione comune concernente la procedura d'esame comune delle modifiche annuali dei prezzi dei prodotti agricoli in Grecia durante il periodo che precede l'adesione,

7. Dichiarazione comune concernente lo zucchero, i prodotti lattiero-caseari, l'olio di oliva e gli ortofrutticoli trasformati,

8. Dichiarazione comune concernente la prima direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio

I plenipotenziari e il Consiglio hanno ugualmente preso atto delle seguenti dichiarazioni allegate al presente atto finale

1. Dichiarazione del governo della Repubblica federale di Germania in merito all'applicazione a Berlino della decisione relativa all'adesione alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e del trattato relativo all'adesione alla Comunità Economica Europea e alla Comunità Europea dell'Energia Atomica,

2. Dichiarazione del governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione del termine "cittadini".

I plenipotenziari e il Consiglio hanno parimenti preso atto dell'accordo, concernente la procedura d'adozione di alcune decisioni e altre misure che dovranno essere adottate durante il periodo che precede l'adesione, che è stato raggiunto alla conferenza tra le Comunità Europee e la Repubblica ellenica e che è allegato al presente atto finale.

Infine, sono state fatte e allegate al presente atto finale le seguenti dichiarazioni

1. Dichiarazione della Comunità Economica Europea relativa all'accesso dei lavoratori greci agli impieghi salariati negli Stati membri attuali,

2. Dichiarazione della Comunità Economica Europea relativa al Fondo europeo di sviluppo regionale,

3. Dichiarazioni della Repubblica ellenica relative alle questioni monetarie

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale

Fatto ad Atene, addi' ventotto maggio millenovecento-settantanove.

DICHIARAZIONE COMUNE

concernente la libera circolazione dei lavoratori

L'ampliamento della Comunità potrebbe comportare talune difficoltà per la situazione sociale di uno o più Stati membri per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori.

Gli Stati membri dichiarano di riservarsi, qualora si presentassero difficoltà di tale natura, di adire le Istituzioni della Comunità onde ottenere una soluzione del problema in conformità delle disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità Europee e delle disposizioni adottate per la loro applicazione.

DICHIARAZIONE COMUNE

sulle misure transitorie particolari
che potrebbero rivelarsi necessarie nelle relazioni
tra la Grecia e la Spagna ed il Portogallo
dopo l'adesione di questi ultimi

L'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità prima dello scadere delle misure transitorie di cui all'articolo 9 dell'atto potrebbe rendere necessarie misure transitorie particolari nei rapporti fra questi Stati e la Grecia.

Tali misure transitorie dovrebbero essere stabilite negli strumenti di adesione della Spagna e del Portogallo.

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa ai protocolli da concludere con taluni paesi terzi a norma dell'articolo 118

Nelle trattative per i protocolli da concludere con i paesi terzi contraenti di cui all'articolo 118 la Comunità prenderà come base dei negoziati le disposizioni concordate in materia nel corso della Conferenza tra le Comunità Europee e la Repubblica ellenica

DICHIARAZIONE COMUNE

concernente il Monte Athos

Riconoscendo che lo statuto speciale accordato al Monte Athos, garantito dall'articolo 105 della Costituzione ellenica, è giustificato esclusivamente da motivi di carattere spirituale e religioso, la Comunità curerà di tenerne conto nell'applicazione e nella futura elaborazione delle disposizioni di diritto comunitario, segnatamente per quanto riguarda le franchigie doganali e fiscali ed il diritto di stabilimento.

DICHIARAZIONE COMUNE

concernente la procedura d'esame comune degli aiuti nazionali concessi dalla Repubblica ellenica nel campo dell'agricoltura durante il periodo che precede l'adesione

1. L'elenco degli aiuti di cui all'articolo 69, paragrafo 2 dell'atto di adesione nonché i loro importi sono quelli convenuti nell'ambito della Conferenza Questi importi potranno eventualmente essere attualizzati dopo l'instaurazione della procedura prevista al punto 2

2 Le modifiche che le autorità elleniche intendessero effettuare quanto alle modalità della concessione od all'attualizzazione dell'importo di ciascuno degli aiuti nazionali concessi in Grecia durante il periodo che precede l'adesione formano oggetto di una procedura d'esame comune fra le autorità elleniche e comunitarie.

A tal fine la Repubblica ellenica e la Commissione procedono periodicamente ad un'analisi comune delle modifiche progettate per la struttura ed il livello degli aiuti concessi in Grecia. La Commissione presenta al Consiglio una relazione sui risultati di quest'analisi

3 Se dopo esame della relazione sopraddetta la Comunità nella sua composizione attuale lo chiede la Repubblica ellenica le comunica le decisioni che essa intende adottare in materia di aiuti nazionali nel campo dell'agricoltura, ai fini dell'applicazione della procedura, definita in altro luogo, per l'adozione di talune decisioni e altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione

DICHIARAZIONE COMUNE

concernente la procedura d'esame comune delle modifiche annuali dei prezzi dei prodotti agricoli in Grecia durante il periodo che precede l'adesione

---

1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'atto di adesione che determinano il livello dei prezzi greci che dovrà eventualmente essere ravvicinato al livello dei prezzi comuni, è convenuto che i prezzi che saranno presi in considerazione a titolo del periodo di riferimento la cui durata è da determinare per ciascun prodotto durante il periodo interinale sono i prezzi risultanti dalle costatazioni di prezzo effettuate e registrate negli atti della Conferenza, attualizzati in funzione dei movimenti di prezzo sopravvenuti in seguito o che interverranno fino al momento dell'adesione.

2. I movimenti di prezzo da decidere dalle autorità elleniche o risultanti dalle costatazioni di prezzo effettuate in Grecia formano l'oggetto di una procedura d'esame comune fra le autorità elleniche e comunitarie.

   A tal fine la Repubblica ellenica e la Commissione procedono periodicamente ad un'analisi comune dei dati relativi ai movimenti di prezzo da decidere per il mercato greco o costatati su tale mercato. La Commissione presenta al Consiglio una relazione sui risultati di quest'analisi.

3. Se dopo esame della relazione sopraddetta la Comunità nella sua composizione attuale lo chiede la Repubblica ellenica le comunica le decisioni che essa intende adottare in materia di modifiche di prezzi agricoli, ai fini dell'applicazione della procedura, definita in altro luogo, per l'adozione di talune decisioni e altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione.

DICHIARAZIONE COMUNE

concernente lo zucchero, i prodotti lattiero-caseari, l'olio di oliva e gli ortofrutticoli trasformati

---

1. Nella misura in cui un regime di quote di produzione come quello attualmente previsto nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, oppure un regime analogo, sarà applicabile al momento dell'adesione della Repubblica ellenica, quest'ultima sarà trattata secondo gli stessi criteri che gli altri Stati membri.

   A tal fine la quota massima relativa alla produzione di zucchero in Grecia sarà fissata ad un livello vicino a quello corrispondente alla quantità prodotta in Grecia nel corso di un periodo di riferimento recente la cui durata sarà determinata nel periodo interinale senza poter tuttavia estendersi al di là della campagna zuccheriera 1978/1979. All'interno di questa quota massima la distinzione tra la quota A e la quota B sarà effettuata conformemente alle regole vigenti nella Comunità nella sua composizione attuale per la determinazione della quota massima.

2. Nella misura in cui il regime del prelievo di corresponsabilità nel settore del latte o dei prodotti lattiero-caseari, oppure un regime analogo, sarà applicabile alla data della adesione, le disposizioni comunitarie vigenti che prevedano, a certe condizioni, l'esenzione da tale prelievo saranno applicabili alla Repubblica ellenica alle stesse condizioni che per gli altri Stati membri.

3. L'aiuto alla produzione dell'olio d'oliva sarà concesso in Grecia per le superfici coltivate ad ulivi alla data dell'adesione. La Repubblica ellenica prenderà le misure necessarie per evitare qualsiasi estensione di tali superfici fino al momento dell'adesione, di maniera che il numero degli ulivi in questione non sia più consistente che alla fine del 1978.

4. L'articolo 103 dell'atto di adesione si applica tenendo conto della legislazione comunitaria vigente per gli ortofrutticoli trasformati alla data della firma del trattato. Se tale regolamentazione dovesse venire modificata, in seguito all'esame che prima del 1° ottobre 1982 il Consiglio effettuerà per quanto concerne il funzionamento del regime comunitario d'aiuti alla produzione per taluni prodotti del settore in questione, le disposizioni dell'articolo 103 saranno adattate in conformità.

DICHIARAZIONE COMUNE

concernente la

Prima direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio

---

In occasione della modifica apportata all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva in questione, si dichiara che il Consiglio deciderà di escludere la " Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (Cassa di risparmio postale) dall'elenco degli enti presi in considerazione da tale disposizione

- **qualora venga modificato lo statuto della Cassa di risparmio postale**

- **o qualora la parte occupata da tale organismo sul mercato greco, per quanto riguarda il totale dei suoi depositi, dei suoi crediti o del suo attivo, aumenti più dell'1,5 % rispetto alla situazione esistente al 30 novembre 1978.**

DICHIARAZIONE

del Governo della Repubblica federale di Germania
in merito all'applicazione a Berlino della decisione relativa
all'adesione alla Comunità Europea
del Carbone e dell'Acciaio e del Trattato relativo all'adesione
alla Comunità Economica Europea
e alla Comunità Europea dell'Energia Atomica

Il Governo della Repubblica federale di Germania si riserva il diritto di dichiarare, al momento della presa di effetto della adesione della Repubblica ellenica alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e all'atto del deposito del suo strumento di ratifica del Trattato relativo all'adesione di detto paese alla Comunità Economica Europea e alla Comunità Europea dell'Energia Atomica, che la decisione del Consiglio del 24 maggio 1979 relativa all'adesione alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e il suddetto Trattato si applicano ugualmente al Land di Berlino.

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

relativa alla definizione del termine
"cittadini"

Laddove nell'atto di adesione e nei suoi allegati fatto riferimento ai cittadini, questo termine indica, per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, i "tedeschi ai sensi della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania".

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

relativa all'accesso dei lavoratori greci
agli impieghi salariati negli Stati membri attuali

Nel quadro delle disposizioni transitorie relative all'esercizio del diritto di libera circolazione, gli Stati membri attuali faranno beneficiare i cittadini ellenici della stessa priorità che i cittadini degli altri Stati membri in caso di ricorso a manodopera originaria dei paesi terzi, non appartenente al loro mercato regolare del lavoro, per soddisfare il loro fabbisogno di manodopera.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

relativa al Fondo europeo di sviluppo regionale

Qualora, nell'ambito del riesame previsto all'articolo 22 del Regolamento (CEE) n° 724/75, modificato dal Regolamento (CEE) n° 214/79, il Consiglio non giunga in tempo utile a modifiche che stabiliscano le condizioni di partecipazione della Repubblica ellenica alle risorse del Fondo a decorrere dal 1° gennaio 1981, le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) saranno modificate al momento dell'adesione in conformità della procedura applicabile per l'adozione del regolamento in questione, allo scopo di garantire la partecipazione della Repubblica ellenica al beneficio di tali disposizioni.

DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA

concernente le questioni monetarie

Allo scopo di permettere di seguire l'evoluzione, sui mercati dei cambi, del corso reale della dracma greca, in particolare rispetto alle monete degli Stati membri attuali, prima della sua adesione alla Comunità la Repubblica ellenica :

- istituirà un mercato dei cambi ad Atene,

- prenderà le misure necessarie per assicurare che su almeno uno dei mercati dei cambi della Comunità nella sua composizione attuale la dracma formi l'oggetto di una quotazione ufficiale, laddove questa esiste, o di una quotazione di tipo simile.

Procedura d'informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni

---

I

1. Allo scopo di garantire l'adeguata informazione della Repubblica ellenica ogni proposta o comunicazione della Commissione delle Comunità Europee che possa condurre a decisioni del Consiglio di dette Comunità viene resa nota alla Repubblica ellenica dopo la trasmissione al Consiglio.

2. Le consultazioni hanno luogo su domanda motivata della Repubblica ellenica, che espone in modo esplicito i suoi interessi in quanto futuro membro delle Comunità e presenta le sue osservazioni.

3. Le decisioni di ordinaria amministrazione non devono in generale dar luogo a consultazioni.

4. Le consultazioni hanno luogo nell'ambito di un Comitato interinale, composto da rappresentanti delle Comunità e della Repubblica ellenica.

5. Da parte delle Comunità, membri del Comitato interinale sono i membri del Comitato dei Rappresentanti Permanenti o coloro che essi designano a tal fine. La Commissione è invitata a farsi rappresentare in questi lavori.

6. Il Comitato interinale è assistito da un segretariato, che è quello della Conferenza, all'uopo mantenuto in funzione.

7. Le consultazioni avvengono di norma non appena i lavori preparatori svolti sul piano delle Comunità ai fini della adozione di decisioni da parte del Consiglio abbiano permesso di ottenere orientamenti comuni che consentano di tenere utilmente siffatte consultazioni.

8. Qualora le consultazioni lasciassero sussistere serie difficoltà, la questione puo' essere discussa a livello ministeriale, su domanda della Repubblica ellenica.

9. La procedura prevista ai paragrafi precedenti si applica anche ad ogni decisione che debba essere presa dalla Repubblica ellenica e che sia suscettibile d'influire sugli impegni risultanti dalla sua qualità di futuro membro delle Comunità.

II

La Repubblica ellenica prende le misure necessarie affinché la sua adesione agli accordi o convenzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati abbia luogo, per quanto possibile ed alle condizioni previste in tale atto, contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione.

Nella misura in cui accordi e convenzioni tra gli Stati membri, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, e paragrafo 2, esistano soltanto allo stato di progetto e non siano ancora firmati e non possano probabilmente esserlo durante il periodo che precede l'adesione, la Repubblica ellenica sarà invitata a partecipare, dopo la firma del trattato di adesione e secondo le procedure appropriate, all'elaborazione di tali progetti con spirito costruttivo e in maniera da favorirne la conclusione.

III

Per quanto riguarda le trattative per protocolli transitori e di adattamento con i paesi contraenti di cui all'articolo 118 dell'atto relativo alle condizioni di adesione, i rappresentanti della Repubblica ellenica sono associati ai lavori in qualità di osservatori accanto ai rappresentanti degli Stati membri attuali.

Taluni accordi non preferenziali conclusi dalla Comunità e che resteranno in vigore dopo il 1° gennaio 1981 potranno essere oggetto di adattamenti o modifiche per tener conto dell'allargamento della Comunità. Tali adattamenti o modifiche saranno negoziati dalla Comunità associandovi i rappresentanti della Repubblica ellenica secondo la procedura di cui al comma precedente.

IV

Le consultazioni tra la Repubblica ellenica e la Commissione, di cui all'articolo 49, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati, iniziano ancor prima dell'adesione.

V

La Repubblica ellenica s'impegna a che la concessione delle licenze di cui all'articolo 2 del protocollo n° 6 concernente gli scambi di cognizioni con la Repubblica ellenica nel campo dell'energia nucleare non sia deliberatamente accelerata prima dell'adesione allo scopo di ridurre la portata degli impegni contenuti in detto protocollo.

VI

Le Istituzioni delle Comunità emanano in tempo utile i testi di cui all'articolo 147 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
RUFFINI

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(1651038/2) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.